

a cura di Dionisio Bonomo

**SESTO
CONGRESSO
NAZIONALE**

29 maggio
1° giugno 2017

L'alfabeto della sicurezza nelle scuole

#generarevalori



**CISL
SCUOLA**



L'alfabeto della sicurezza nelle scuole

a cura di Dionisio Bonomo

Indice

Presentazione di Maddalena Gissi.....	pag. 11
--	---------



ADDETTI

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione.....	16
---	----

ALCOL

Assunzione e somministrazione di bevande alcoliche	16
--	----

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Alternanza scuola-lavoro e sicurezza dei giovani	17
Lezioni sulla sicurezza, Inail Piemonte tra i promotori dell'alternanza scuola-lavoro.....	18
Alternanza scuola-lavoro: protocollo d'intesa Usr-Inail Emilia Romagna.....	18
Salute e sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro	19

AMIANTO

Amianto nelle scuole.....	20
Mappatura dell'amianto nelle scuole del Lazio.....	21
Istituito in Sicilia il registro pubblico edifici con amianto	21
Bonifica amianto negli edifici pubblici, il bando	22

ANAGRAFE

Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica	22
Anagrafe dell'edilizia scolastica, qualcosa si muove	24
Operativa da oggi l'anagrafe dell'edilizia scolastica	24
Nuova anagrafe dell'edilizia scolastica, lo annuncia il Miur.....	24

AULE

Formazione classi: parametri e norme in materia di igiene e sicurezza	25
Dall'aula all'ambiente di apprendimento.....	27
Più sicurezza nelle aule scolastiche	27

B

BURNOUT

Attività di insegnamento e rischi di <i>burnout</i>	30
Inail Settore Ricerca Burnout e insegnamento.....	30

C

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Misure organizzative per la protezione dai campi elettromagnetici.....	34
--	----

CONTRATTO DI SCUOLA

Sicurezza e contrattazione (art. 6, comma 2, lettera k, Ccni 2006-2009).....	36
--	----

CURRICOLI SCOLASTICI

La sicurezza nei programmi didattici.....	40
Integrazione della salute e sicurezza nei curricula scolastici (progetto della Regione Lombardia)	41
La sicurezza parte dai banchi di scuola.....	41

D

DATORE DI LAVORO

Il dirigente scolastico datore di lavoro.....	44
Il ruolo datoriale nella scuola.....	44
La formazione del datore di lavoro quando è anche RSPP.....	52
Il caso del liceo Darwin di Rivoli: aspetti d'interesse generale per i datori di lavoro della scuola e della pubblica amministrazione.....	54

DPI

Dispositivi di Protezione Individuale.....	56
Scelta e uso dei DPI.....	57

DVR

Documento di Valutazione dei Rischi.....	58
--	----

DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.....	59
---	----



EDILIZIA SCOLASTICA

Sicurezza delle scuole, tutti facciamo il loro dovere	62
Edilizia scolastica e indagine Censis: i nodi più urgenti	62
Strategie e risorse per la sicurezza delle strutture scolastiche	66
Edilizia scolastica, i finanziamenti del "decreto fare"	66
Edilizia scolastica: in arrivo 905 milioni di euro	66
Col decreto "Sbloccaitalia" scuole nuove e più sicure?	67
665 milioni per la sicurezza nelle scuole	68
#lamiascuolaccogliente, avviso pubblico del Miur	68
#lamiascuolasicura, avviso pubblico del Miur	68
"Scuole belle" prorogato il programma per il 2016 con un finanziamento di 64 mln/euro	69
Altri due decreti per l'edilizia scolastica	69
Messa in sicurezza edifici, nuove opportunità	69
Edilizia scolastica, il Miur pubblica il bando per le indagini diagnostiche sui solai	70
Al via indagini diagnostiche sui solai di 7mila istituti	70
Riunito il 22 febbraio 2017 l'Osservatorio per l'edilizia scolastica	70

RAPPORTI TRA ENTE PROPRIETARIO E DIRIGENTE SCOLASTICO

Scuola-Enti Locali: quando le richieste risultano "indigeste"	71
Sicurezza degli edifici scolastici: ente proprietario e dirigente scolastico	71
La responsabilità per le carenze strutturali e gestionali nelle scuole	72

EMERGENZE

Gestione delle emergenze e piano di evacuazione	72
Disabilità e lavoro: la gestione delle emergenze	74



FARMACI

Farmaci a scuola, che fare. L'intesa in Piemonte fra Regione e Ufficio Scolastico	76
Presentazione del protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Assessorato Istruzione e Formazione Professionale e Lavoro e Ufficio Scolastico Regionale Piemonte	76

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Sicurezza: informazione e formazione	78
Il datore di lavoro e l'obbligo di informazione	79

La formazione obbligatoria del lavoratori e degli addetti alla sicurezza	80
Tabella quantità orarie	80
La formazione generale e specifica dei lavoratori	81
Catalogo corsi di formazione Inail Edizione 2016	82
I nuovi criteri di qualificazione dei formatori per la salute e la sicurezza.....	82
Obblighi formativi per la sicurezza.....	83
Lavoratori, igiene, sicurezza: come realizzare un piano formativo?	83
E-learning e formazione specifica dei lavoratori	84
Nuovo accordo per la formazione Responsabili e Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione....	85
Formazione addetti antincendio	85
Esperienze di formazione e sicurezza negli istituti scolastici	86
Corsi di formazione sulla sicurezza a scuola.....	86

FULMINI

La protezione dai fulmini.....	86
--------------------------------	----

FUMO

I rischi del fumo nei luoghi di lavoro e nelle scuole	86
Sigaretta elettronica sul lavoro: ammessa o vietata?.....	88



GENERE

Salute e sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere	90
Sicurezza e benessere al femminile	90
I cinque passi del processo di valutazione dei rischi in ottica di genere proposti dalla OSHA	91

GESTIONE

Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola	92
SGSL Sistema di gestione salute sul lavoro (artt. 28 e 30 Dlgs n. 81/08)	92
Il modello di organizzazione e di gestione della sicurezza.....	93



La scuola "diversamente abile".....	96
-------------------------------------	----



INCENDI

Piano per l'adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi (Dm 12 maggio 2016)	98
Il Certificato di Prevenzione Incendi	99
La prevenzione incendi e i compiti del dirigente scolastico	99
Rischi e prevenzione incendi, le risposte dei VV.FF.	100
La scuola nel "Milleproroghe"	100

INFORTUNI

Circolare Inail su incidenti agli alunni in alternanza scuola lavoro	100
Inail: le nuove linee guida per i casi di infortunio in itinere	101
Sugli infortuni due circolari e importanti novità	101
Nuova modalità per le denunce di infortunio e malattia professionale	102
Segnalazione infortuni all'Inail	103
L'infortunio in itinere, "pillole" informative	103
Registro degli infortuni uno strumento fondamentale fino a quando in vigore	104



LAVORATORI

Sicurezza, diritti e obblighi dei lavoratori	108
--	-----

LUOGHI DI LAVORO

Sicurezza nei luoghi di lavoro: news dal Parlamento	109
---	-----



MANIGLIONI

Maniglioni antipanico, quando sostituirli	112
---	-----

MANUALI

Rischi e prevenzione per i lavoratori over 50, un manuale dell'Inail	112
I bambini e la sicurezza, un manuale dell'Inail	113

MEDICO COMPETENTE

Il medico competente e la sorveglianza sanitaria..... 113

MICROCLIMA

Microclima e illuminazione..... 114

MOBBING

Le disfunzioni organizzative: stress lavoro-correlato, mobbing, burnout 115



Numeri utili..... 120



OPUSCOLI

Gli adempimenti documentali del Dlgs 81/08 (opuscolo PraSAL di Frosinone)..... 122

ORGANIZZAZIONE

Inail: la gestione dell'elemento umano nelle organizzazioni..... 122



POSTAZIONI DI LAVORO

La postazione di lavoro in ufficio 124

Check List per il controllo della postura nel posto di lavoro 125

PREPOSTI

I "preposti" nella scuola..... 125

PREVENZIONE

Le priorità della Cisl per la stesura di una Strategia nazionale di prevenzione 127

Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione..... 130

Prevenzione civile. Dalle emergenze a Casa Italia 130

Qualità dell'aria indoor nelle scuole, rischi per la salute e prevenzione 131

Piani Regionali di Prevenzione 132

PROMOZIONE

22 novembre, Giornata Nazionale della sicurezza nelle scuole	132
Istituita la Giornata Nazionale della Sicurezza nelle scuole	133
Perché non avvenga mai più. Il 22 novembre non sia solo una ricorrenza.....	133
8 marzo: “Le donne e la salute sul lavoro”	134
28 aprile 2016, Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza	134
Campagna per ambienti di lavoro sani e sicuri a ogni età.....	134
"Scuole innovative", parte da Monreale un tour di promozione.....	135
Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	135
Convegno di Torino: anche per i magistrati norme sicurezza da cambiare	136
Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro	136
Forum di Sicurezza sul Lavoro 2016	137
“Safety Day”, nuova formula per vivere la sicurezza	137
Promozione salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche – Proposte della CIIP	137

PROTOCOLLI

Protocollo Usr Sicilia – Inail Sicilia per la sicurezza a scuola.....	138
Protocollo d'intesa tra Usr Toscana, Regione Toscana e Inail	139



QUADERNI

Sicurezza per studenti tirocinanti: un quaderno informativo	142
---	-----



RAPPORTI

Rapporto Inail sulla sicurezza nelle scuole: statistiche, aspetti normativi e buone pratiche	144
XIV Rapporto su sicurezza, qualità, accessibilità a scuola	144
XVI Rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente.....	145

VALUTAZIONE RISCHI

Valutazione del rischio in locali non accessibili, il caso Rivoli	146
Valutazione dei rischi strutturali in locali non direttamente accessibili alla normale ispezione o sopralluogo	146
Quando aggiornare la valutazione?	149
“Sicurezza e benessere nelle scuole”. Focus sul rischio biologico	149
Prevenzione del rischio chimico negli ambienti scolastici	151

RIUNIONE PERIODICA

Sull'obbligo di convocare le riunioni periodiche	152
--	-----

RLS

La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	155
---	-----

RSPP

Servizio di Prevenzione e Protezione e RSPP	156
Nomina, compiti e responsabilità del RSPP nella scuola.....	156



SICUREZZA

Sicurezza nella scuola: valutazione, procedure e pianificazione degli interventi	160
Crollo al Liceo Darwin di Rivoli: la Cassazione conferma le condanne	160
Sentenza sul liceo Darwin: intervista a Raffaele Guariniello	161
Sassari, dirigenti scolastici dal prefetto. Troppe situazioni di rischio	162

SANZIONI

Sanzioni	163
Sicurezza e sanzioni, dirigenti a rischio, una situazione a cui porre rimedio	164

SCALE

Scale	164
-------------	-----

SEGNALETICA

Sicurezza, la nuova segnaletica	165
---------------------------------------	-----

STRESS LAVORO CORRELATO

Stress lavoro correlato, una <i>check list</i> per valutare il rischio	166
Stress lavoro correlato: un modello elaborato dall'Usr Basilicata	168
Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato nella scuola	168
Lombardia, lo stress lavoro-correlato nel settore dell'istruzione	170
L'ABC dello stress: i miti da sfatare per i lavoratori	170
Ridurre lo stress: misure a livello organizzativo e individuale	172

STUDENTI

L'equiparazione degli allievi ai lavoratori	173
Quando lo studente è un "lavoratore". Obblighi e adempimenti a carico della scuola	175



TUTELE

Misure generali di tutela..... 178



Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro aggiornato nell'edizione giugno 2016 180



VADEMECUM

Vademecum per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro 182
Vademecum dell'Inail per gli addetti al primo soccorso e alle emergenze nelle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado 182

VIDEOTERMINALI

Videoterminali: linee guida per la prevenzione dei disturbi visivi 183

VIGILANZA

Per un avvio sicuro... le disposizioni in materia di accoglienza, sorveglianza, vigilanza 184
Vigilanza sugli alunni 184



ZONE SISMICHE

Edifici scolastici e rischi nelle zone sismiche..... 188
La valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro e nelle scuole 189
Adeguamento antisismico degli edifici scolastici 190

Presentazione

Non è facile affrontare un tema come la sicurezza nelle scuole evitando di perdersi nella selva dell'allarmismo ansiogeno in cui la giusta preoccupazione di garantire per tutti un ambiente sicuro, e per sé la tranquillità del dovere scrupolosamente adempiuto, finiscono spesso per trasformarsi in una ossessione tendenzialmente paralizzante.

Un rischio che l'autore di questo volume, da sempre particolarmente attento e sensibile alle tematiche della prevenzione, ci aiuta certamente a evitare, grazie a un approccio in cui l'esperienza dell'uomo di scuola è arricchita da quella maturata in ambito sindacale, con ruoli di responsabilità a livello nazionale in cui si sono formate competenze non comuni sia di natura tecnica che politica.

Dopo aver curato, in occasione del Congresso di Firenze nel 2013, il volume "Sicuri a Scuola", Dionisio Bonomo si è dedicato a seguire settimanalmente l'area tematica riguardante la salute e la sicurezza nelle istituzioni scolastiche in *Dirigenti News*, la newsletter che, a partire dal 2012, la Cisl Scuola ha voluto dedicare all'area della Dirigenza Scolastica. Un'iniziativa di cui Dionisio Bonomo è stato uno dei più convinti promotori e alla quale, da allora, non ha mai fatto mancare il proprio prezioso e generosissimo contributo.

Questo **Alfabeto della sicurezza nelle scuole** raccoglie e ripropone il suo lavoro costante e puntuale, risistemandolo opportunamente con una modalità che rende più agevole l'individuazione degli argomenti e la loro consultazione.

L'obiettivo immediato è quello di sollecitare la giusta attenzione verso adempimenti, obblighi, responsabilità previste dalle norme vigenti, ma l'orizzonte più ampio in cui ci si muove è quello della necessaria promozione di azioni pedagogiche volte a diffondere e accrescere la cultura della sicurezza. Anche questo si deve certamente all'intreccio evidente della dimensione professionale con quella sindacale, quest'ultima del tutto immune da inclinazioni "corporative" e ispirata invece a un'idea di "scuola-comunità" in cui tutti e ciascuno diventano, anche nell'ambito specifico delle pratiche finalizzate a tutelare salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, portatori di diritti da esigere con fermezza e di doveri cui adempiere col massimo scrupolo.

Di facile consultazione, il lavoro è destinato a tutto il personale della scuola, in particolare ai dirigenti scolastici, ai preposti, agli addetti, ai lavoratori, a coloro che svolgono il delicato compito di rappresentante per la sicurezza, agli studenti.

I tanti e vari contributi sono raggruppati in un indice per area tematica (segnata in grassetto) all'interno della specifica lettera dell'alfabeto.

Al fine di rendere più esaustivo l'elenco delle informazioni offerte ai lettori, sono stati "recuperati" alcuni pezzi, ovviamente aggiornati, del volume "Sicuri a Scuola" pubblicato in occasione del precedente Congresso.

Maddalena Gissi



ADDETTI

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.)

ALCOL

Assunzione e somministrazione di bevande alcoliche

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Alternanza scuola-lavoro e sicurezza dei giovani

Lezioni sulla sicurezza, Inail Piemonte tra i promotori dell'alternanza scuola-lavoro

Alternanza scuola-lavoro: protocollo d'intesa Usr-Inail Emilia Romagna

Salute e sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro

AMIANTO

Amianto nelle scuole

Mappatura dell'amianto nelle scuole del Lazio

Istituito in Sicilia il registro pubblico edifici con amianto

Bonifica amianto negli edifici pubblici, il bando

ANAGRAFE

Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica

Anagrafe dell'edilizia scolastica, qualcosa si muove

Operativa da oggi l'anagrafe dell'edilizia scolastica

Nuova anagrafe dell'edilizia scolastica, lo annuncia il Miur

AULE

Formazione classi: parametri e norme in materia di igiene e sicurezza

Dall'aula all'ambiente di apprendimento

Più sicurezza nelle aule scolastiche

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.)

Gli *Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione* e gli *addetti al primo soccorso* sono lavoratori che devono essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Dlgs 81/2008. Il Dlgs 195/2003 prevede per loro, come per il RSPP, una formazione specifica adeguata ai rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro. Modalità, durata e contenuti della formazione per la formazione specifica degli ASPP sono previsti dagli **Accordi** sottoscritti, in sede di Conferenza Unificata, il 21 dicembre 2011 e aggiornati con il nuovo **Accordo** sottoscritto il 7 luglio 2016 ed entrato in vigore il 4 settembre 2016.

Nell'istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il *servizio di prevenzione e protezione* designando per tale compito, previa consultazione del *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (RLS), uno o più *responsabili* in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi ecc.) e all'organizzazione del lavoro.

Sono tante le "figure sensibili" individuate come struttura organizzativa di supporto del RSPP. Tra questi annoveriamo: i referenti di plesso, i responsabili di laboratorio, i coordinatori delle emergenze – prevenzione incendi e pronto soccorso, i responsabili dell'ufficio tecnico, ecc.).

I *responsabili* individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del *documento di valutazione dei rischi* (DVR). Essi devono disporre di mezzi e tempi adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.

Gli ASPP sono dei tecnici della sicurezza che collaborano con il RSPP, riferiscono allo stesso tutti gli inconvenienti che riscontrano, forniscono suggerimenti su come eliminare i pericoli o, quando ciò non è possibile, come ridurli alla fonte.

Gli ASPP sono insomma dei collaboratori dell'RSPP e fanno parte del Servizio di Prevenzione.

Assunzione e somministrazione di bevande alcoliche

Da alcune strutture ed in particolare dal Piemonte, anche a seguito delle sanzioni inflitte ad un dirigente scolastico di Cuneo, ci vengono segnalati i rischi e le responsabilità connesse all'onere di verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza fra gli insegnanti.

Tale verifica è imposta dall'art. 41, comma 4, del Dlgs 81/08 che recepisce la disposizione contenuta nell'art. 15 della legge 125/2001 che testualmente recita: "*Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio d'infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi... è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*"

Tale norma è stata molto contestata e a tutt'oggi risulta ancora poco chiara nella sua applicazione.

Ci si chiede: come interpretare tale **divieto di "assunzione" e di "somministrazione"**?

Nel senso "che è vietato esclusivamente il mero atto di somministrare o assumere bevande alcoliche o superalcoliche nei luoghi di lavoro, con la conseguenza, assurda, che sarebbe invece lecito arrivarci già in uno stato di limitata vigilanza e attenzione, a causa di un'assunzione di alcolici nella propria abitazione o nel bar ubicato vicino alla scuola"?

Una attenta lettura del secondo comma del medesimo articolo 15 della legge n. 125 del 2001 con riferimento ai **controlli alcolimetrici del medico competente** fornisce un chiarimento: "se si fosse voluto punire solo la mera assunzione di alcolici sul luogo di lavoro non serviva il medico, ma era sufficiente qualsiasi vigilante. Inoltre, i controlli alcolimetrici sarebbero superflui, dato che l'unica cosa rilevante sarebbe stata essere colti nell'atto di somministrare o di bere alcolici". Ancora di più, "il controllo alcolimetrico non risolve il dubbio se l'assunzione dell'alcol sia avvenuta prima o durante il lavoro e dentro o fuori dei luoghi di lavoro".

La Conferenza Stato Regioni con Provvedimento del 16/03/2006 ha individuato, tra le attività a rischio, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche, l'**attività d'insegnamento** nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Anche questo provvedimento è stato oggetto di molte critiche; si lamenta che tante altre attività pericolose siano state lasciate fuori dall'elenco e perché non coincidono con quelle indicate nell'altra intesa Stato/Regioni, in materia di tossicodipendenza. Perché i docenti sono soggetti a sorveglianza sanitaria per l'assunzione di alcol e non per le sostanze psicotrope? Perché da tale accertamento è stato escluso il restante personale in servizio (DS e Ata) nelle istituzioni scolastiche?

Pertanto è obbligatorio attivare la sorveglianza sanitaria per tutti i **docenti** in servizio.

La norma prevede la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria e l'affida al medico competente.

Ecco perché:

- se non si trattasse di sorveglianza sanitaria, il medico competente, pur avendo accertato, con il controllo alcolimetrico, che il lavoratore è pericoloso per sé e per gli altri, non potrebbe comunque dichiararne la temporanea inidoneità alla mansione;
- il legislatore ha individuato l'assunzione di alcol come un possibile fattore di rischio/infornio sul lavoro ed ha prescritto il controllo alcolimetrico da parte del medico competente;
- se l'art. 15, c. 2 della legge 125/2001, parla di "controlli alcolimetrici" e non di "sorveglianza sanitaria", l'art. 41 del Dlgs 81/2008 prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente, che la sorveglianza sanitaria comprenda visite mediche e che le visite mediche comprendano gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

La norma prevede, altresì, che le visite mediche siano effettuate per verificare l'assenza di *condizioni di alcol dipendenza* e non per verificare l'assunzione occasionale di alcol. Pertanto è indispensabile che i dirigenti scolastici non sottovalutino il rischio di rimanere inadempienti di fronte al dettato di una norma certamente poco chiara nella sua articolazione letterale, e che le Istituzioni, provvedano con la maggior chiarezza possibile a sanare tale situazione.

Al di là di tutti i possibili dubbi interpretativi, debbono ritenersi scontati almeno due dati di fatto:

- a) che l'accertamento sanitario della non dipendenza alcolemica è oneroso;
- b) che il relativo costo non può in alcun modo essere addebitato ai docenti bensì all'Amministrazione scolastica.

La domanda è: con quali fondi?

Allora: se, data l'endemica sofferenza finanziaria in cui versano le nostre scuole, i fondi non bastano, ci sembra opportuno indicare ai dirigenti scolastici alcuni passi funzionali al fine di non essere individuati responsabili di mancato assolvimento e/o omissione di questo ed altri obblighi.

- Quantificare la spesa necessaria per l'adempimento in modo verificabile (con preventivi ecc.)
- Precisare come sono stati utilizzati/impegnati i fondi specifici per la sicurezza e i fondi per il funzionamento
- Segnalare all'Usr e al Miur la necessità del finanziamento ulteriore
- Segnalare nel DVR la circostanza, allegando la documentazione e prevedendo eventuali misure compensative

La giurisprudenza di cui abbiamo avuto fin qui cognizione ci fa ritenere che, di fronte a prescrizioni normative, ancorché impraticabili sul piano gestionale, occorre assolutamente evitare, come detto, comportamenti inerti e/o omissivi. In tal senso riportiamo a supporto alcuni stralci di sentenze giurisprudenziali riguardanti dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Cassazione Penale, sez. IV Sentenza n. 5950 16/2/2006: *"...la colpa addebitata all'imputato non è tanto il mancato intervento diretto ... bensì quello ... di non essersi attivato presso gli organi amministrativi, dotati dei poteri di spesa, affinché attuassero gli interventi necessari per eliminare la situazione di pericolo..."*.

Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n. 866 del 10/1/2008 *Cisl Scuola – segreteria nazionale aprile 2013* *"La posizione del dirigente quale datore di lavoro comporta una capacità gestionale di natura patrimoniale ... mentre l'organo apicale è sempre responsabile, alternativamente o cumulativamente, ove venga informato delle deficienze e non vi adempia, ovvero nel caso in cui siano necessarie impegnative di spesa, non consentite all'organo tecnico o al dirigente di settore ..."*

"... Infatti il datore di lavoro nelle Pa, individuato nel dirigente... ha poteri più contenuti rispetto a quelli dei datori di lavoro privati... l'autonomia gestionale non può non fare riferimento a poteri di decisione e di spesa coerenti con gli indirizzi dell'amministrazione e con le disponibilità che l'amministrazione, intesa come direzione politica dell'ente, decide d'impiegare nella gestione, ovviamente nei limiti stabiliti dalla normativa non solo nazionale".

Alternanza scuola-lavoro e sicurezza dei giovani

Il tema dell'alternanza scuola-lavoro è da tempo all'ordine del giorno, affrontato anche nel ddl di riforma del sistema scolastico in discussione alle Camere sul quale rimandiamo alle **schede di lettura predisposte dalla Cisl Scuola** e alla **Memoria** depositata in occasione dell'audizione informale alle Commissioni Istruzione riunite di Camera e Senato di martedì 7 aprile. Qui ne trattiamo brevemente richiamando l'attenzione su due lavori presentati al convegno promosso dall'Associazione Tavolo 81 e dall'Istituto Alberghetti a Imola nel novembre 2014: ["Formazione e addestramento al lavoro sicuro degli studenti"](#) e ["L'alternanza scuo-](#)

la/lavoro come obiettivo strategico¹. Il primo lavoro si avvia riportando la definizione di lavoratore prevista dall'art. 2 del Dlgs 81/2008 e l'equiparazione dei soggetti beneficiari di tirocini formativi, in alternanza scuola lavoro o partecipanti a corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori. Dopo un breve cenno su formazione generale e formazione specifica, il documento affronta la formazione dei giovani lavoratori. L'autore evidenzia come nei confronti dei giovani lavoratori sia *"opportuno adottare una modalità di approccio alla formazione diversa da quella effettuata per gli adulti, in considerazione delle diverse pratiche di comunicazione che caratterizzano le due categorie"*. Valgono sempre *"le regole di una buona comunicazione applicabili in tutti i contesti (chiarezza, disponibilità all'ascolto, coerenza tra il dichiarato e l'agito e tra il verbale e il non verbale...), con alcune attenzioni particolari, considerando la situazione di dipendenza e di vulnerabilità di chi entra in un contesto preesistente che ha proprie logiche, regole e sistemi di relazione, reso più difficile dallo stato di fragilità emotiva di chi non ha ancora raggiunto la piena maturità"*.

L'esperienza, sottolinea il relatore, *"dimostra come i giovani siano più propensi ad adottare le misure di sicurezza impartite"*. D'altro canto *"il desiderio di uniformarsi e di essere accettati dai colleghi induce spesso processi di adeguamento che, in relazione al contesto lavorativo, possono risultare favorevoli o sfavorevoli in termini di sicurezza"*.

In quest'ottica, *"acquisisce ancora una valenza strategica la figura dei tutor, in particolare quello aziendale"*. Una figura che *"accompagna, sostiene, incoraggia, evidenzia, non dà risposte ma piuttosto stimola domande, evita gli atteggiamenti paternalistici come quelli complici"*.

Il secondo lavoro **"L'alternanza scuola/lavoro come obiettivo strategico"**², rammenta che *"una crescita coerente avviene come un albero dal di dentro, piuttosto che per aggiunta dall'esterno"*, ad esempio attraverso un processo di interiorizzazione di esperienze, competenze e sapere pratico. L'intervento fa presente che *"quando il mercato azionario valuta le imprese tre, quattro o dieci volte più del valore contabile del loro patrimonio, afferma una verità semplice ma profonda: i valori tangibili di un'azienda contribuiscono molto meno al valore del suo prodotto (o servizio) finale di quanto non vi contribuisca il suo patrimonio intangibile, vale a dire il talento dei suoi dipendenti, l'efficienza dei suoi sistemi di gestione, la natura del suo rapporto con i clienti, che insieme costituiscono il suo capitale intellettuale"*.

Oggi la conoscenza è diventata più che mai *"la principale materia prima e il frutto principale dell'attività economica, l'intelligenza delle organizzazioni – cioè persone intelligenti che lavorano in modi intelligenti – è passata dal ruolo di comparsa a quello di protagonista"*. Insomma il capitale intellettuale è in realtà *"l'unico asset che si rivaluta nel tempo invece di deprezzarsi. I macchinari, gli edifici e gli altri asset simili iniziano a perdere di valore dal giorno stesso in cui vengono acquistati; il know-how delle persone, invece, è in continua evoluzione e genera nuove conoscenze"*.

Lezioni sulla sicurezza, Inail Piemonte tra i promotori dell'alternanza scuola-lavoro

Interessante iniziativa dell'Inail Piemonte che, grazie a un **protocollo d'intesa**³ di durata triennale sottoscritto con la Camera di commercio di Torino, l'Inps e l'Ufficio Scolastico Regionale, a partire da quest'anno accompagnerà circa 34mila studenti in un percorso che li porterà dentro le aziende e le diverse realtà artigianali del territorio, mettendo a disposizione competenze e specialisti della formazione. L'Inail, in particolare, si occuperà di fornire nozioni di base sulla sicurezza sul lavoro, partecipando anche alla creazione di veri e propri percorsi formativi, previsti dalla recente riforma dell'istruzione. È auspicabile che l'iniziativa possa diffondersi anche nelle altre Regioni.

Alternanza scuola-lavoro: protocollo d'intesa Usr-Inail Emilia Romagna

Come è noto la Legge 107/2015 prevede nel curriculum obbligatorio dei Licei e degli Istituti Tecnici e Professionali – almeno 200 ore complessive per i licei e 400 ore complessive per gli istituti tecnici e professionali, nell'arco del triennio – percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado; in questa cornice si inserisce il **Protocollo**⁴ e il **Piano delle Attività**⁵ sottoscritte dall'Usr Emilia Romagna e la Direzione regionale dell'Inail Emilia Romagna.

¹ http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150317_tavolo81_formazione_addestramento_studenti.pdf

² http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150317_tavolo81_alternanza_scuola_lavoro.pdf

³ <https://www.inail.it/cs/internet/home.html>

⁴ http://www.cislsuola.it/fileadmin/cislsuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/10_2016/Piano_2016-2017-firmato.pdf

⁵ http://www.cislsuola.it/fileadmin/cislsuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/10_2016/Protocollo_Usr_-Inail.pdf

Con il protocollo le parti intendono collaborare al fine di qualificare e innovare l'offerta formativa tramite la realizzazione di esperienze di formazione in contesti lavorativi, quali percorsi di alternanza scuola-lavoro, volti a favorire negli studenti lo sviluppo di competenze spendibili.

Viene prevista la stesura annuale di un piano di esplicitazione delle attività, con specifico riferimento ai percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 2, ivi inclusa la definizione dell'iter previsto per l'accesso all'opportunità formativa da parte delle scuole interessate.

Il Piano delle attività per l'a.s. 2016/17, prevede la realizzazione di 80 i percorsi individuali attivabili per studenti di classe quarta degli Istituti Tecnici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, Chimica, Materiali e Biotecnologie e Costruzioni, Ambiente e Territorio, con priorità per le scuole degli ambiti provinciali in cui sono ubicate le sedi Inail ospitanti: Bologna (Amministrazione, Finanza e Marketing, Chimica, Materiali e Biotecnologie e Costruzioni, Ambiente e Territorio), Forlì-Cesena (Amministrazione, Finanza e Marketing), Modena (Amministrazione, Finanza e Marketing), Parma (Amministrazione, Finanza e Marketing), Ravenna (Amministrazione, Finanza e Marketing) e Reggio Emilia (Amministrazione, Finanza e Marketing).

I percorsi, della durata indicativa di quattro settimane, si svolgeranno da gennaio a maggio 2017 e saranno incentrati sull'integrazione tra competenze lavorative proprie dei processi di lavoro e competenze proprie dei piani didattici degli indirizzi scolastici richiamati.

Entro il 27 ottobre 2016, le scuole potranno presentare manifestazione d'interesse attraverso il "Checkpoint" dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Salute e sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro

La legge n. 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regola l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado; 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei. La norma prevede specifici finanziamenti ed un registro presso le Camere di commercio per le imprese che realizzeranno l'alternanza. È il Dlgs n. 77/2005, applicativo della legge n. 53/2003, che ha introdotto la normativa sull'alternanza scuola-lavoro.

L'alternanza scuola-lavoro consente di effettuare parte dell'esperienza didattica in situazione di lavoro attraverso la realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (art. 4 Dlgs 15 aprile 2005, n. 77).

Quali sono le ricadute in termini di tutela della salute e sicurezza degli studenti "lavoratori"?

Lo studente in alternanza ha diritto ad essere tutelato in quanto considerato "lavoratore" dall'art. 2 comma 1 lett. a) del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.

Nei progetti di alternanza scuola-lavoro il soggetto proponente (istituto scolastico/formativo) e il soggetto ospitante (azienda) devono allargare la rete di tutela interfacciando le varie figure DL, Tutor, RSPP, ecc.) preposte al sistema di gestione della sicurezza.

Il primo obiettivo sarà quello di definire l'attribuzione delle rispettive competenze. Oltre all'azione sinergica di tutte le figure coinvolte, l'elemento irrinunciabile per il buon esito del progetto è l'approccio propositivo dello studente-lavoratore, che deve comprendere l'importanza dell'opportunità che gli viene offerta, impegnandosi in termini di disponibilità e volontà di apprendimento.

Per permettere allo studente-lavoratore di sviluppare "in sicurezza" questa esperienza di crescita formativa-professionale, non è sufficiente che le attrezzature, i locali, gli impianti siano a norma di legge, ma è indispensabile che egli sia preliminarmente coinvolto in un percorso info-formativo che lo renda consapevole di essere parte attiva del sistema di tutela.

Obblighi a cui adempiere

In primo luogo, il Dirigente scolastico/datore di lavoro dello studente dovrà valutare i rischi legati alla realizzazione degli stage o dell'alternanza scuola-lavoro e programmare le relative misure di prevenzione e di tutela. Nella selezione delle aziende idonee ad ospitare allievi in alternanza la sicurezza dovrà essere considerata requisito vincolante.

Nella convenzione fra scuola e azienda ospitante gli allievi dovranno essere espressamente dichiarati gli impegni delle parti. L'azienda dovrà garantire:

- l'osservanza degli obblighi di legge
- la valutazione dei rischi riferita all'esperienza di stage
- la fornitura dei DPI, se previsti
- la sorveglianza sanitaria, se prevista
- l'informazione sui rischi dell'azienda e della mansione a cui sarà adibito
- l'informazione sulle misure di prevenzione ed emergenza
- l'integrazione della formazione già erogata dalla scuola
- un tutor aziendale

Gli adempimenti dell'istituto scolastico riguarderanno:

- le garanzie assicurative dell'allievo
- la formazione generale
- un responsabile scolastico del progetto

Nonostante la finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi, l'istituzione scolastica dovrà verificare le condizioni generali di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati.

Il dirigente Scolastico dovrà verificare che l'ambiente di apprendimento sia conforme al numero degli alunni ammessi nella struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa.

La scuola e la struttura ospitante dovranno concentrare la propria attenzione nella pianificazione della informazione e formazione da garantire allo studente lavoratore: nel merito la scuola garantirà la formazione generale, mentre l'azienda si occuperà le particolarità (condizioni specifiche, procedure, ambienti di lavoro, misure di prevenzione collettive, DPI ecc.).

Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, è possibile ricorrere a:

- appositi accordi territoriali stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'Inail e gli organismi paritetici
- percorsi formativi in modalità e-learning
- forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito lo studente-lavoratore richiedano una sorveglianza medica speciale, l'azienda ospitante è tenuta a darne tempestiva informazione all'istituto scolastico che ha l'onere di organizzare con il proprio medico competente le visite e quant'altro necessario per garantire la sorveglianza sanitaria.

Appare ovvio, infine, evidenziare quanto sia importante programmare e pianificare insieme – istituto scolastico e azienda – l'informazione e la formazione adeguata per tutelare al massimo la salute e la sicurezza dei ragazzi.

Amianto nelle scuole

Sul tema dei rischi e della prevenzione relativa alla presenza di amianto nelle scuole analizziamo un lavoro **Amianto nelle scuole**, curato dal Dipartimento Igiene del Lavoro dell'Inail Settore Ricerca che si sofferma proprio

Spesso le cronache raccontano di scuole in stato precario, di frequenti distacchi di intonaco, di finestre rotte, di palestre malandate, di aule sporche e sovraffollate, di carenza di manutenzione, di certificazioni mancanti.

I rapporti sullo stato delle scuole elaborati da alcune associazioni (Cittadinanza Attiva e Lega Ambiente) ci dicono che gli edifici scolastici non sono completamente sicuri e rappresentano un forte potenziale di rischio per la salute dei bambini.

Tra l'altro viene messo in rilievo che in tanti degli edifici scolastici monitorati è stata rilevata la presenza di fonti di amianto.

Il Dipartimento Igiene del Lavoro afferma nel documento che nonostante la legislazione italiana abbia proibito (1992) l'impiego e la produzione dell'amianto e dei materiali che lo contengono, *“il rischio di esposizione a tale minerale permane tuttora, perché la maggior parte di questi materiali sono situati principalmente negli edifici pubblici e nelle scuole”*.

Sottolinea anche che vi è un lungo periodo di latenza (da circa 15 anni in su) tra la prima esposizione all'amianto e la comparsa della malattia, *“è necessario porre attenzione agli ambienti frequentati dai bambini, tra cui quello scolastico è certamente uno dei più importanti, per il molto tempo che un bambino vi permane”*.

Infatti gli studenti trascorrono spesso “13 anni a scuola, per almeno 30 ore a settimana, per circa 35 settimane all'anno”.

Il documento contiene una tabella che indica i principali prodotti contenenti amianto nelle scuole:

- **ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti**
- **rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie**
- **prodotti in amianto-cemento** (coperture, tramezzi, cassoni dell'acqua, canne fumarie)
- **pavimenti vinilici.**

Cosa fare in presenza di amianto?

Il documento fa presente che il dirigente scolastico “in qualità di datore di lavoro è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 18 del Dlgs 81/08 per quanto concerne la sicurezza, la formazione e la salute dei lavoratori”. Il dirigente scolastico ha inoltre la responsabilità ed il dovere di richiedere all'Ente proprietario dell'immobile “la verifica ed il monitoraggio del rischio amianto nonché l'eliminazione dello stesso tramite bonifica”.

Se è accertata la presenza di amianto nella struttura scolastica, “deve essere predisposto un **piano di prevenzione specifico** che preveda:

- **informazione:** comunicazione agli studenti, al personale docente, al personale Ata della presenza e della localizzazione di MCA; segnalazione della presenza di MCA con la cartellonistica specifica; comunicazione ai genitori degli studenti dell'esistenza e dell'attuazione del piano di prevenzione scolastico relativo al rischio amianto;
- **formazione:** formazione degli studenti, del personale docente, del personale Ata sui rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, indicando modo le corrette procedure comportamentali;
- **verifiche periodiche:** valutazione, almeno una volta al mese, delle condizioni dei MCA presenti negli ambienti maggiormente frequentati dagli studenti (aule, corridoi, bagni, palestre, mense) effettuati da laboratori qualificati;
- **interventi per prevenire il danneggiamento dei MCA:** interventi di bonifica volti all'eliminazione dell'amianto all'interno della scuola); nel caso in cui si verificano danneggiamenti di scarsa entità dovuti a cause accidentali (piccole rotture di mattonelle viniliche, graffiature su tramezzi, ecc.), è necessario agire immediatamente con appropriati restauri utilizzando idonei materiali incapsulanti volti ad eliminare il possibile rischio di dispersione di fibre.

Il documento, infine, fa presente che qualsiasi azione di bonifica “dovrà avvenire assolutamente in assenza di studenti e personale con conseguente chiusura della scuola”.

Mappatura dell'amianto nelle scuole del Lazio

L'Inail ha presentato i risultati di un progetto realizzato in collaborazione con il Centro Regionale Amianto (CRA) della Regione Lazio (AUSL Viterbo) e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Sono stati contattati i dirigenti di 3.762 edifici scolastici ottenendo informazioni su 1.451 di questi e nel 15%, è stata rilevata la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) ancora in uso. I materiali più frequenti sono in matrice compatta quali, cassoni idrici, tubazioni, lastre di coperture e pavimenti vinilici. L'indagine ha permesso di identificare alcune situazioni critiche, nei confronti delle quali sono state attivate azioni di controllo e gestione del rischio per il personale scolastico e per gli stessi studenti.

Vista la presenza diffusa di questi materiali, riteniamo indispensabile che detta indagine sia estesa su tutto il territorio nazionale.

Istituto in Sicilia il registro pubblico edifici con amianto

La Regione Sicilia, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile n. 059 del 17 marzo 2016 (D.D.G. n. 059 del 17 Marzo 2016, pubblicato in data 7 aprile 2016), ha istituito il Registro Pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto.

L'istituzione del Registro rientra nell'ambito degli obblighi, di cui alla L.R. n.10/2014, sulla redazione del Piano Comunale Amianto da parte delle Amministrazioni Locali, ivi compreso il trasferimento periodico delle informazioni di cui all'art. 15, comma 2, della citata legge regionale. Il D.D.G. n.059, pertanto, definisce anche

le modalità per l'iscrizione, presso il registro, degli immobili localmente censiti attraverso attività di mappatura del territorio.

Gli obiettivi specifici introdotti dalla Legge Regionale sono molteplici e riguardano, oltre alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, anche la mappatura, la bonifica e il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la citata L.R. all'art. 4, comma 1, lettera b), prevede l'obbligo per i Comuni di dotarsi di un Piano Comunale Amianto.

A tal fine SEIPA–SERVIZI ESTERNI INFORMATICI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (www.seipa.it – [www.seipa.net](mailto:info@seipa.it) Mail: info@seipa.it) ha elaborato una **guida**⁶ per la redazione del PCA.

Bonifica amianto negli edifici pubblici, il bando

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato le FAQ sugli interventi per la bonifica degli edifici pubblici contaminati da amianto, in riferimento al relativo bando con cui vengono indicate le procedure di finanziamento degli interventi. Come è noto, la legge 221/2015 – indicata come "Collegato Ambiente" – ha istituito per tale finalità un Fondo con una dotazione finanziaria (pari a 5,536 milioni di euro per il 2016).

Il 24 gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando con le modalità di accesso al finanziamento, nonché i criteri di valutazione e formazione della graduatoria (decreto del 21 settembre 2016).

Il finanziamento copre i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi fino a un massimo di 15.000 euro. Gli immobili interessati sono edifici e strutture di proprietà degli enti pubblici, destinate allo svolgimento delle attività dell'ente o di attività di interesse pubblico. La presentazione delle richieste di finanziamento deve avvenire nel periodo intercorrente fra il 30 gennaio 2017 e il 30 marzo 2017, esclusivamente attraverso l'applicativo disponibile presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare⁷.

Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica

L'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica è stata istituita dalla L. 11.1.96 n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" che stabilisce il principio secondo cui "*le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico*" e come tali devono avere "*uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali economiche e sociali*".

La legge affida la competenza della realizzazione e manutenzione degli edifici ai Comuni per gli edifici della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle Province per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore. La norma attribuisce al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la realizzazione e la cura dell'aggiornamento, nell'ambito del proprio Sistema Informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, articolata per Regioni e diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico al fine di costituire lo strumento conoscitivo fondamentale per i diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

L'incarico per la costituzione e la gestione dell'anagrafe, con espletamento di apposita gara, è stato affidato alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. sia per quanto riguarda i software e i sistemi che per la formazione e l'assistenza. L'anagrafe si poggia su un sistema di impianto e di mantenimento telematico, da realizzare con il concorso di tutti gli Enti interessati (scuole, USP, Usl, Enti locali e Regioni), per inserire e mantenere costantemente aggiornati nel tempo, con metodologie concordate e condivise, tutti i dati degli edifici scolastici. Il sistema si caratterizza quindi per una forte apertura che coinvolge i Comuni, le Province, le Regioni e gli Uffici dell'Amministrazione (Scuole, Uffici Periferici, Direzioni Generali, ecc.), in grado, ciascuno per le proprie competenze, di garantire l'alimentazione della banca dati, rendendone il contenuto disponibile ai vari livelli, grazie anche ai meccanismi di allineamento dei nodi regionali con quello centrale.

Essa si articola in due componenti: una centrale, che garantisce all'Amministrazione le conoscenze necessarie all'adempimento del proprio ruolo istituzionale di indirizzo ed un'altra, distribuita su *nodi* regionali, che assicura la programmazione a livello regionale del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola istituzione scolastica.

⁶ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/05_2016/guida_pca_Sicilia.pdf

⁷ http://www.cislscuola.it/index.php?id=5057&rid=t_8141&mid=1818&aC=95f5802f&jumpurl=12

Il sistema, inoltre, gestisce un'ampia gamma di informazioni relative alle scuole, quali: ubicazione territoriale, disponibilità di servizi pubblici adeguati, barriere architettoniche, spazi attrezzati a verde o con giochi, palestre, mensa, dimensioni, ecc.

Di grande interesse sono i dati relativi allo stato di manutenzione, stato di degrado, data e tipo dell'ultimo intervento di manutenzione, dati strutturali dell'edificio, le condizioni di sicurezza e igiene degli ambienti.

In occasione dell'avvio dell'a.s. 2012-2013, il Miur ha reso pubblici alcuni dati riguardanti l'anagrafe dell'edilizia scolastica.

In particolare riguardano:

- **vetustà degli edifici;**
- **normativa antincendio;**
- **rischio sismico.**

I dati pubblicati forniscono utili informazioni sulla destinazione d'uso e sulla proprietà degli edifici, nonché sul possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Certificato di Prevenzione Antincendio (CPI). La rilevazione si fonda su 36.220 edifici censiti. Di questi l'85,2% è stato costruito per essere destinato ad uso scolastico, mentre per il 14,8% si tratta di edifici riadattati. Il 95,8% degli edifici sono di proprietà pubblica, mentre il 4,2% risulta in affitto in quanto di proprietà di enti religiosi o privati. L'89,9% delle scuole è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Vetustà degli edifici

- Il 4% degli edifici è stato costruito prima del 1900.
- Il 44% degli edifici è stato costruito prima tra il 1961 e il 1980.

Normativa antincendio

Per quanto riguarda la **normativa antincendio**, a fronte di un dato che vede solo il 17,7% degli edifici in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), il Miur precisa che condizione necessaria per ottenerlo è il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Il mancato rispetto di uno solo di tali requisiti comporta, dunque, il non ottenimento del certificato.

A tal fine sono stati resi noti alcuni dati dei requisiti previsti:

- il 66,5% delle scuole possiede un impianto idrico antincendio;
- il 49,3% dispone di una scala di sicurezza;
- il 61,5% detiene la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- il 63% è munito di sistema di allarme;
- il 95,1% ha un sistema di segnaletica di sicurezza;
- il 98,3% è in possesso di estintori portatili.

Rischio sismico

Il rischio sismico è strettamente collegato a due elementi: le caratteristiche geologiche del territorio ed il periodo di costruzione del patrimonio immobiliare. La maggior parte degli edifici scolastici è stata costruita tra gli anni '60 e '80, un periodo nel quale i criteri di costruzione degli edifici non erano conformi ad una efficace "cultura antisismica" che solo di recente si è consolidata nel nostro Paese. Intervenire su tali edifici, costruiti secondo standard del tutto superati e difficilmente adeguabili all'attuale normativa è arduo. Di conseguenza, non resta che costruire nuovi edifici coerenti con le necessità legate all'evoluzione tecnologica che caratterizzerà i nuovi modelli scolastici.

La classificazione sismica del territorio nazionale prevede 4 zone:

- Zona 1 la più pericolosa
- Zona 2 dove si sono avuti danni rilevanti a seguito di terremoti
- Zona 3 dove si sono registrati danni lievi
- Zona 4 la meno pericolosa

I 25.532 edifici rilevati sino così classificati:

- 2.328 in zona 1
- 11.414 in zona 2
- 4.844 in zona 3
- 6.946 in zona 4

Vincoli sismici – Certificazione antisismica

Relativamente alla documentazione e alle certificazioni, dai dati dell'anagrafe si ricava:

- 3.745 edifici sono progettati rispettando le norme antisismiche;
- 1.614 edifici sono in possesso del certificato di conformità;
- 1.967 sono in possesso della relazione geotecnica;
- 2.618 sono in possesso della relazione geologica;
- 4.479 sono in possesso dei documenti attestanti l'avvenuta verifica sismica (Om Pcm n. 3274/2003);
- 1.507 sono in possesso dei documenti attestanti l'avvenuta verifica in attuazione del Dm 16/1/1996.

Il documento che presenta la pubblicazione dei dati il Miur si conclude avanzando alcune proposte sulla riqualificazione del patrimonio edilizio adibito a scuole.

In dettaglio prevede la predisposizione di apposite linee guida in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento all'architettura interna delle scuole corrispondente ai processi di innovazione in atto (Agenda Digitale Italiana), così come previsto dall'art. 53 del decreto semplificazioni; la costituzione, a livello territoriale, di fondi immobiliari da parte del Miur, Regioni ed Enti locali quali proprietari degli immobili e soggetti istituzionalmente competenti in materia.

Tali strumenti potranno consentire di raggiungere l'obiettivo di costruire nuove strutture superando, di fatto, i limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità interno.

Anagrafe dell'edilizia scolastica, qualcosa si muove

Il 6 febbraio 2014 in Conferenza Unificata Stato regioni [è stato siglato un accordo](#)⁸ che avvia un nuovo Sistema nazionale delle Anagrafe dell'edilizia scolastica (**Snaes**). Il Sistema delle Anagrafi si articola in un "nodo" nazionale, gestito dal Miur, e in "nodi" regionali fra loro interconnessi per lo scambio reciproco di dati: l'obiettivo che si persegue è un loro aggiornamento periodico e costante nel tempo, al fine di assicurarne la sistematica attualizzazione, attraverso una calendarizzazione dei flussi informativi secondo lo schema che segue.

Entro il 1° luglio di ogni anno il Miur invia alle Regioni e alle Province autonome i dati anagrafici con i relativi codici meccanografici di identificazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti e attive e i punti di erogazione dei servizi;

Entro il 1° novembre di ogni anno il Miur invia alle Regioni e alle Province autonome gli eventuali aggiornamenti dei dati inviati il 1° luglio;

Entro il 1° dicembre di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono i dati presenti nei nodi regionali al nodo centrale dello Snaes.

Che sia la volta buona, dopo quasi vent'anni, per rendere operativo uno strumento previsto dalla L. 23/1996? La norma stabilisce il principio secondo cui *"le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico"* e come tali devono avere *"uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali."*

Operativa da oggi l'anagrafe dell'edilizia scolastica

Dal 1 dicembre 2014 è operativo il Sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica (Snaes). Comuni e Province possono inserire in una apposita piattaforma informatica tutti i dati relativi al patrimonio di edilizia scolastica di loro competenza. Con l'attivazione dello **Snaes** si dà efficacia ad uno strumento di pianificazione delle azioni e degli investimenti in edilizia scolastica sicuramente più mirati e adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali come recita la L. 23/96 istitutiva dell'Anagrafe.

Nuova anagrafe dell'edilizia scolastica, lo annuncia il Miur

Più informazioni sullo stato degli edifici, in particolare per quanto riguarda il rischio sismico, con un aumento da 151 a 500 dei record dei dati da rendere pubblici.

Circolazione e scambio continuo dei dati tra Ministero, Enti Locali e Regioni.

Costituzione di un fascicolo elettronico per ogni scuola.

⁸ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2014/02_2014/accordo_anagrafi_edil_scol_approvato.pdf

Sono alcuni degli elementi di novità che caratterizzeranno, a partire dal nuovo anno, l'anagrafe dell'edilizia scolastica alla luce dell'accordo sottoscritto in Conferenza Unificata Stato Regioni di cui dà notizia il Miur in un suo comunicato del 10 novembre scorso.

L'anagrafe è "uno strumento atteso ed essenziale per individuare le priorità di intervento e monitorare lo stato delle opere" ha dichiarato la ministra Stefania Giannini. "Oggi si fa un altro passo avanti. Grazie a questo ulteriore miglioramento avremo dati in tempo reale e più approfonditi, garantiremo una sempre maggiore trasparenza delle informazioni e velocità di azione".

Formazione classi: parametri e norme in materia di igiene e sicurezza

Tra le operazioni finalizzate all'attribuzione degli organici alle scuole riveste fondamentale importanza la formazione delle classi e delle sezioni, cui è prevalentemente legata ogni successiva fase di calcolo delle dotazioni assegnate.

Occorre quindi, in questa fase, tenere ben presenti tutti i parametri previsti dalla complessa normativa di riferimento, prestando inoltre la giusta attenzione alle disposizioni in materia di sicurezza, riportate ogni anno nelle apposite circolari del Miur, e delle quali è indispensabile tener conto per la formazione delle classi e delle sezioni.

Ricordiamo che il dirigente scolastico è chiamato ad applicare tutte le norme che presiedono alla costituzione delle classi anche attraverso l'informativa alle Rsu e alle Oo.ss., prevista dall'art. 6, c. 2, lett. a) del Ccnl.

Forniamo di seguito un riepilogo dei parametri da considerare alla luce del nuovo Regolamento sulla formazione delle classi (Dpr 81/2009), richiamando anche le disposizioni in materia di sicurezza.

1. Parametri per la formazione delle classi

Numero di alunni per classe

Scuola	n. minimo	n. massimo	Elevabile a*
Infanzia	18	26	29
Primaria	15	26	27
Secondaria 1°	18	27	28**
Secondaria 2°	27	30	==

Le pluriclassi saranno costituite da non meno di 8 alunni e non più di 18 alunni

** il numero massimo può essere elevato ai valori indicati nella tabella in presenza di eventuali iscrizioni in eccedenza*

*** si costituisce un'unica prima classe quando gli alunni iscritti non sono più di 30*

2. Norme sull'edilizia scolastica e sulla sicurezza

All'atto della formazione delle classi una delle prime verifiche che il dirigente scolastico, nella sua qualità di "datore di lavoro", deve effettuare ai fini della sicurezza, è quella relativa al rispetto dei parametri previsti da varie norme che impongono limiti all'affollamento delle aule scolastiche. In primo luogo si richiama **il Dm 18.12.1975** "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica". In riferimento alla funzionalità didattica il Dm prevede i seguenti standard minimi di superficie per garantire condizioni igienico-sanitarie compatibili con l'attività didattica

- scuola dell'infanzia mq/alunno 1,80
- scuola primaria mq/alunno 1,80
- scuola secondaria 1° gr. mq/alunno 1,80
- scuola secondaria 2° gr. mq/alunno 1,96

Inoltre l'altezza dei soffitti delle aule non può essere inferiore a 3 metri.

Una classe di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado con 26 persone, di conseguenza, dovrebbe avere una superficie di mq 46,80. Una classe di scuola secondaria di secondo grado di 26 alunni dovrebbe avere una superficie di mq 50,96; una di 30 alunni, mq 58,80.

Pur evidentemente "datate", queste disposizioni tecniche risultano ancora in vigore, fino alla emanazione delle nuove norme tecniche quadro e di quelle specifiche di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5 della predetta legge 23/96, in quanto richiamate sempre dall'art. 5, comma 3, della medesima legge n. 23/96.

Gli standard abitativi descritti determinano una cubatura di aria pro-capite adeguata che se non viene rispettata può causare danni alla salute per un non corretto ricambio d'aria. Inoltre la loro inosservanza comporta la decadenza dalla validità del certificato di agibilità e del certificato di prevenzione incendi rilasciati sulla base dell'effettiva planimetria e delle dimensioni delle aule e della scuola.

Nel caso di aule di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla legge, il dirigente scolastico, assolto all'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 18 del Dlgs 81/2009, con l'inoltro della richiesta di intervento all'Ente proprietario dell'edificio, competente in merito ai lavori di adeguamento degli edifici, attrezzature, impianti, ecc. (per la c.d. messa a norma), ha l'obbligo di adottare le misure alternative al fine di garantire un equivalente livello di sicurezza: ad esempio, nel caso specifico, una proporzionale riduzione del numero degli alunni per classe.

Per queste ragioni riteniamo opportuno ricordare ai dirigenti scolastici la necessità di verificare l'acquisizione agli atti della scuola di tutte le certificazioni relative all'agibilità ed alle condizioni igienico-sanitarie degli edifici, e, ove mancanti, di richiederne urgentemente il rilascio agli enti preposti (Enti locali e ASL).

Altra norma fondamentale da rispettare è il **Dm 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"** del ministero degli Interni. Il provvedimento in questione prevede che le aule scolastiche non devono contenere più di 26 persone (25 alunni + 1 docente o 24 alunni in caso di 2 docenti).

Il mancato rispetto degli standard indicati potrebbe costituire rischio grave per la sicurezza degli alunni e del personale in caso di necessità di evacuazione dell'edificio o dell'aula. Inoltre i Vigili del fuoco potrebbero non rilasciare o revocare il nulla osta antincendio. Anche in questo caso ribadiamo la necessità di verificare l'acquisizione del nulla-osta (anche provvisorio) che, in caso di mancanza, deve essere anch'esso immediatamente richiesto.

Ricordiamo che in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 3, comma 2, che individuerà le particolari esigenze connesse al servizio scolastico, resta in vigore il Dm 21 giugno 1996, n. 292, che individua il dirigente scolastico come "*datore di lavoro*", attribuendogli tutte gli obblighi e le relative responsabilità per l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dapprima dal Dlgs n. 626/94 e ora dal decreto legislativo 81/2008.

È altresì ancora vigente il Dm Istruzione 29/09/1998 n. 382, recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza.

Per completezza dei riferimenti relativi alle responsabilità poste in capo ai diversi soggetti operanti presso le istituzioni scolastiche, riteniamo doveroso segnalare che sono comunque coinvolti nell'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza anche i "*preposti*" nonché le cosiddette "*figure sensibili*" (addetti al servizio di prevenzione e protezione) e il *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, per le sue specifiche attribuzioni (art. 50 del decreto 81).

Sul docente, in particolare, incombe l'obbligo di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al Dirigente scolastico le anomalie ed i rischi riscontrati nel proprio posto di lavoro (aula), o durante le prove di evacuazione, alle quali obbligatoriamente devono partecipare gli insegnanti di classe in qualità di responsabili. Solo se ha adempiuto a tale incombenza egli si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale."

Ciò significa, sostanzialmente, che intorno alla questioni dell'igiene e sicurezza delle scuole – al di là della possibile insorgenza di conflitti interprofessionali e interistituzionali – è necessario coinvolgere e mobilitare tutte le componenti della comunità scolastica, anche attraverso un'intelligente sensibilizzazione delle famiglie e "...della più ampia comunità civica e sociale"

È, infatti, inaccettabile che la "questione sicurezza" nelle scuole assuma una rilevanza nazionale solo in presenza di "incidenti" che suscitano indignazione sociale e allarme mediatico, con esternazioni da parte di soggetti politici ed istituzionali di sentimenti di partecipazione e solidarietà accompagnati da tanto determinati quanto evanescenti propositi di individuare e perseguire responsabilità, ritardi, inadempienze ed omissioni.

Negli ultimi anni la logica economica delle leggi finanziarie ha molto condizionato i provvedimenti organizzativi sugli organici; il comma 5 dell'articolo 64 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, prevede che "*i dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa*".

Tale norma confligge con l'esigenza di rispettare le disposizioni che abbiamo prima descritto. Infatti, come abbiamo ricordato in premessa, le stesse note ministeriali richiamano esplicitamente le disposizioni relative alle dimensioni delle aule: in conseguenza di ciò i dirigenti scolastici si verrebbero a trovare – *tra l'incudine e ... il martello* – costretti da un lato, nel rispetto e nei vincoli imposti dalle norme contenute nell'articolo 64 del Dl 112/2008, a predisporre la formazione delle classi in termini astratti, e dall'altro a constatare che le aule

dell'edificio scolastico non consentono di ospitare il numero di alunni definito applicando il nuovo regolamento in corso di approvazione.

In sostanza, ottemperando alle disposizioni ministeriali sulla formazione delle classi i dirigenti scolastici dovrebbero poi violare le norme che impongono il rispetto di parametri di sicurezza e di tutela della salute, norme che non possono essere ignote ai vertici politici e amministrativi sia del Miur che del Mef.

Dall'aula all'ambiente di apprendimento

È questo il titolo di un convegno internazionale promosso dall'Indire in collaborazione con il Dipse – Dipartimento Progetto sostenibile ed efficienza energetica dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia e con European Schoolnet che si terrà **mercoledì 14 dicembre dalle 8,30 alle 18 a Roma** (Casa dell'Architettura, Acquario Romano, Piazza Manfredo Fanti 47).

Architetti, pedagogisti, ricercatori in ambito educativo, dirigenti scolastici e amministratori sono invitati a partecipare a una riflessione sulla necessità di superare il tradizionale modello scolastico ad "aule e corridoi" per proporre modelli e soluzioni che tengano conto degli esiti della ricerca in campo educativo e dell'esigenza di approntare ambienti rispondenti a standard di qualità in termini di confort e benessere.

Tutte le [informazioni sul programma e le modalità di partecipazione sono rinvenibili sul sito dell'INDIRE⁹](#).

Più sicurezza nelle aule scolastiche

La sicurezza negli ambienti scolastici dipende sicuramente da edifici strutturati e sicuri, ma è garantita anche da arredi/attrezzature scolastiche conformi alle norme tecniche UNI, che definiscono i requisiti di sicurezza di sedie, banchi, cattedre e lavagne, nonché i livelli di illuminazione dei locali.

L'UNI (Ente Nazionale di Normazione) ha recentemente aggiornato la norma UNI EN 1729 "*Mobili – Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche*" le "*Dimensioni funzionali*", i "*Requisiti di sicurezza e i metodi di prova*") per assicurare maggiore sicurezza d'uso e corretta postura dell'utilizzatore.

Sedie e banchi

- I bordi del sedile, dello schienale e dei braccioli delle sedie che vengono a contatto con l'utilizzatore devono essere arrotondati con un raggio minimo o uno smusso di 2 mm. Le superfici devono essere lisce, le estremità rivestite per evitare di generare schegge taglienti.
- Ogni sedia o banco "a norma" deve superare una serie di prove di laboratorio tra le quali quelle di stabilità, di resistenza, di durata e d'urto.
- In relazione all'altezza dello studente le norme assegnano agli arredi scolastici delle vere e proprie "taglie". In questo modo le norme intendono favorire l'adozione di una corretta postura contribuendo allo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi.
- L'inclinazione dello schienale deve essere compresa tra i 95° e i 110°, indipendentemente dalla statura dello studente.

Le norme fissano le dimensioni delle sedie e dei banchi anche in relazione alla crescente diffusione dell'utilizzo di PC nella didattica. Gli arredi scolastici a norma sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino dinanzi a un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni a righe o quadretti.

Come si riconoscono gli arredi scolastici a norma?

Le sedie e i banchi scolastici dovranno recare ben visibili: la "taglia" e/o il codice colore (ad ogni codice colore corrisponde una "taglia diversa"); il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell'importatore o del venditore; la data di fabbricazione che specifichi almeno l'anno e il mese di produzione.

Cattedre

Esiste una norma specifica anche per gli arredi destinati agli insegnanti: la UNI 4856 stabilisce i requisiti di stabilità, resistenza e durabilità e i relativi metodi di prova per cattedre e sedie destinate ai docenti.

⁹ <http://www.indire.it/2016/12/02/convegno-internazionale-da-aula-a-ambiente-di-apprendimento/>

Oltre a tali requisiti la norma prende anche in considerazione quelli delle superfici dei componenti metallici (ad esempio la resistenza alla corrosione), i requisiti delle parti mobili (ad esempio la durata e la resistenza delle guide dei cassette) e i requisiti dei pannelli a base di legno (ad esempio le emissioni di formaldeide).

Lavagne

Le lavagne rientrano nel campo di applicazione della UNI EN 14434 che riguarda tutte le “superfici verticali di scrittura”: la norma ha l'obiettivo di prevenire lesioni gravi durante il normale utilizzo. Per questo motivo specifica, ad esempio, che:

- nessuna parte della superficie verticale deve costituire un potenziale pericolo per l'utente;
- tutti i bordi e gli angoli accessibili devono essere arrotondati;
- tra le varie parti della lavagna che si muovono in relazione l'una all'altra deve esserci sempre una distanza di sicurezza che deve essere meno di 8 o più di 25 mm in ogni posizione durante il movimento, per evitare intrappolamento e schiacciamento.

Le lavagne “a norma” vengono sottoposte a prove per verificarne l'attitudine alla scrittura e alla cancellazione, la resistenza all'abrasione, alla graffiatura, all'urto e alla macchiatura. Oltre ad essere sicure, devono anche essere facili da usare: la UNI EN 14434 fornisce alcuni requisiti ergonomici, come ad esempio il posizionamento di comandi e maniglie. La norma stabilisce infine la documentazione che deve accompagnare questi prodotti come, ad esempio, le istruzioni per il montaggio e l'installazione.

Illuminazione

La UNI 10840 elenca i criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale delle aule e di altri locali scolastici, in modo da garantire condizioni che soddisfino il benessere e la sicurezza degli studenti, del personale docente e non. I locali scolastici vengono utilizzati prevalentemente durante le ore diurne, perciò la norma fornisce le prescrizioni generali sia per l'illuminamento artificiale sia per l'illuminazione naturale.

Per i livelli di illuminamento e le prescrizioni generali sull'illuminazione artificiale la norma fa ampio riferimento anche a un altro documento normativo: la UNI EN 12464-1 “*Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Posti di lavoro in interni*”.

Tale norma prevede che i requisiti illuminotecnici debbano soddisfare tre esigenze fondamentali:

- il comfort visivo, cioè la sensazione di benessere percepita;
- la prestazione visiva, cioè la possibilità da parte degli studenti/lavoratori di svolgere le proprie attività anche in condizioni difficili e al lungo nel tempo;
- la sicurezza, cioè la garanzia che l'illuminazione non incida negativamente sulle condizioni di sicurezza degli studenti.

Va ricordato, infine, che tra i principali parametri che caratterizzano l'ambiente luminoso in relazione alla luce artificiale e a quella diurna ci sono la direzione della luce, la sua variabilità, la resa dei colori, l'abbagliamento e lo sfarfallamento.



BURNOUT

Attività di insegnamento e rischi di *burnout*

Inail Settore Ricerca Burnout e insegnamento

Attività di insegnamento e rischi di *burnout*

Di seguito pubblichiamo un interessante articolo del **Dipartimento di Medicina del Lavoro – Settore Ricerca – dell’Inail**. Dopo una premessa dedicata alla definizione di *burnout* il lavoro individua, tra le categorie a rischio, quella degli insegnanti; una condizione legata alla natura intrinseca della professione, che comporta una relazione prolungata e intensiva con gli alunni *in primis*, ma anche con le famiglie, i colleghi, il personale Ata ed il dirigente. Inoltre la scuola è sicuramente una struttura organizzativa la cui complessità può ricadere sui docenti in termini di stress.

Il documento individua tra i fattori di rischio le condizioni di lavoro (classi numerose, aule ristrette, carenza di attrezzature didattiche e logistiche), l’organizzazione scolastica (orari di lavoro e riunioni, eccessive pratiche burocratiche, comunicazione interna poco chiara, carenza di percorsi di aggiornamento significativi) e le “politiche” scolastiche (quadro normativo culturale e pedagogico in continua evoluzione, limitata possibilità di carriera, retribuzione insoddisfacente, precarietà e mobilità).

A questi aggiunge la contestuale presenza di problematiche familiari o relazionali e la scarsa tolleranza dello stress.

Tra i fattori protettivi elenca: la famiglia, il genere e l’età intesa come *expertise*.

Afferma, inoltre, che un ambiente sociale accogliente, il supporto di colleghi e il livello di autoefficacia percepita aiuta a prevenire lo stress. Continua con l’analisi delle strategie di adattamento, le strategie personali e professionali adottate dall’insegnante per migliorare il proprio stato.

Conclude descrivendo i compiti dell’organizzazione scolastica quando lo stress lavoro-correlato è legato a cause organizzative; in tal caso una sua adeguata valutazione, prevenzione e riduzione, porta ad incrementare il benessere organizzativo ottimizzando il clima scolastico e riducendo conseguentemente il rischio *burnout*.

Inail Settore Ricerca Burnout e insegnamento

Premessa

Il termine *burnout* (letteralmente bruciato, fuso) definisce la sindrome da stress lavorativo cronico di colui che vive una condizione di esaurimento fisico ed emozionale, mostra un atteggiamento distaccato e apatico verso il lavoro e nei rapporti interpersonali e sperimenta una sensazione d’inefficacia professionale con conseguente riduzione della produttività.

Esaminata inizialmente come malattia professionale specifica delle attività socio-sanitarie, si riscontra in realtà in tutte le professioni basate sui rapporti interpersonali che comportano un elevato investimento emotivo, colpendo soprattutto i soggetti più motivati e con elevate aspettative nei confronti del lavoro.

Le conseguenze del *burnout* variano da forme più lievi (assenteismo, lieve somatizzazione, deterioramento della prestazione lavorativa) a manifestazioni gravi (sintomi psico-fisici importanti, richiesta di trasferimento, abbandono volontario del posto di lavoro).

Tra le categorie a rischio c’è quella degli insegnanti a causa della natura intrinseca della professione, che comporta una relazione prolungata e intensiva con gli alunni *in primis*, ma anche con le famiglie, i colleghi, il personale Ata ed il dirigente. Inoltre la scuola è anche una struttura organizzativa la cui complessità può ricadere sui docenti in termini di stress.

Fattori di rischio

Tra i fattori che possono accrescere lo stress vi sono le condizioni di lavoro (classi numerose, aule ristrette, carenza di attrezzature didattiche e logistiche), l’organizzazione scolastica (orari di lavoro e riunioni, eccessive pratiche burocratiche, comunicazione interna poco chiara, carenza di percorsi di aggiornamento significativi) e le “politiche” scolastiche (quadro normativo culturale e pedagogico in continua evoluzione, limitata possibilità di carriera, retribuzione insoddisfacente, precarietà e mobilità). Inoltre a livello individuale, possono contribuire all’insorgenza del *burnout* la contestuale presenza di problematiche familiari o relazionali e la scarsa tolleranza dello stress.

Fattori protettivi

Tra i fattori protettivi contro il *burnout* si segnalano:

- **la famiglia:** le relazioni familiari offrono maggiore esperienza su problemi emozionali e relazioni interpersonali;
- **il genere:** le donne possiedono maggiori risorse emozionali e affettive;
- **l'età in termini di expertise:** gli anziani hanno più esperienza lavorativa e strumenti per affrontare situazioni stressogene.

Inoltre, un ambiente sociale accogliente, il supporto di colleghi ed il livello di autoefficacia percepita preven-
gono lo stress e la sua manifestazione psicosomatica.

Le reazioni di adattamento

Le strategie di fronteggiamento (*coping strategies*) adottate dai singoli insegnanti per rispondere agli *stres-*
sors sono state classificate da Cooper in:

- **dirette:** la situazione viene affrontata positivamente;
- **diversive:** evitamento della situazione con atteggiamento distaccato e apatico;
- **di fuga:** abbandono dell'attività;
- **palliative:** assunzione di caffè, alcool, fumo o farmaci per fronteggiare situazioni stressanti.

Gli atteggiamenti di distacco psico-emotivo possono manifestarsi attraverso l'adozione di forme
d'insegnamento esclusivamente tradizionali, l'applicazione standardizzata e non flessibile della programma-
zione, l'attribuzione del fallimento scolastico dell'alunno al suo scarso impegno, a modeste capacità intellettive
oppure alla famiglia ed al ceto sociale a cui appartiene, l'abbandono di strategie didattiche che tengano
conto della reale situazione della classe o del recupero individualizzato.

Strategie personali e professionali

L'insegnante può adottare una serie di iniziative volte al miglioramento del proprio stato, quali:

- acquisire consapevolezza di se e delle proprie esigenze, prestando attenzione ai primi sintomi psi-
cosomatici e attivandosi ad interpellare esperti.
- affrontare gli insuccessi lavorativi come momento transitorio e costruttivo, imparando a gestirli diver-
samente (es. corsi di formazione, letture specializzate, ecc.).
- porsi obiettivi realistici, tenendo presente i limiti propri e dell'organizzazione, ed impegnarsi per rag-
giungerli (es. strutturare il tempo lavorativo in modo efficace e flessibile).
- creare una rete sociale e/o organizzare delle occasioni conviviali all'interno della scuola migliorando
la comunicazione e le relazioni all'interno del contesto lavorativo.
- imparare strategie per gestire il carico emotivo (es. breve *counselling*) e individuare fonti di soddisfa-
zioni e gratificazioni anche esterne al contesto lavorativo.
- formulare al dirigente proposte per ottimizzare alcuni aspetti critici a livello organizzativo, preferibil-
mente insieme ad altri colleghi che sperimentano le stesse difficoltà.
- valorizzare se stessi e le proprie potenzialità proponendosi per gestire particolari ambiti
dell'organizzazione scolastica (formazione, rapporti con il territorio, progettualità specifiche).

Compiti dell'organizzazione scolastica

Quando lo stress lavoro-correlato è legato a cause organizzative una sua adeguata valutazione, prevenzio-
ne e riduzione, porta ad incrementare il benessere organizzativo ottimizzando il clima scolastico e riducendo
conseguentemente il rischio *burnout*. Secondo l'art. 6 dell'Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato,
spetta al datore di lavoro stabilire misure adeguate per la prevenzione e la riduzione dello stress, e attuarle
con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, lungo tre direttrici:

1. **Area gestione e comunicazione:** esplicitare obiettivi (es. rendere effettivo il POF), assicurare
ascolto (valorizzare proposte, risorse umane e professionali) e sostegno (es. alla didattica o per
l'integrazione, incoraggiamento a manifestare disagio legato a fattori organizzativi senza giudizio sul-
la persona e le sue capacità), migliorare l'organizzazione es. flessibilità nell'applicazione di norme).
2. **Area formazione:** stimolare la consapevolezza degli insegnanti (se e come mai sono appesantiti),
aiutarli a comprendere le cause dello stress (*screening* dei vari fattori probabili) e il modo in cui af-
frontarlo (tecniche di gestione dello stress, *focus group*).
3. **Informazione e consultazione dei lavoratori:** fornire conoscenze aggiornate rispetto
all'organizzazione scolastica (effettive risorse e potenzialità), coinvolgere i docenti nelle decisioni e
nella gestione (es. attuare la delega, gestire le criticità in *team*).

Riferimenti normativi

Con il Dlgs 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, il datore di lavoro ha l’obbligo esplicito di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi rischi “particolari” quali quelli inerenti allo stress lavoro-correlato (art. 28). Ciò è in linea con l’Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato dell’8 ottobre 2004, recepito come Accordo interconfederale nel giugno 2008 e inserito nel suddetto decreto. Uno strumento in grado di supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio da stress e il percorso metodologico integrato “**Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato**” strutturato dal Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’Inail, reperibile gratuitamente sul sito www.inail.it sezione ricerca – Focus stress lavoro-correlato.



CAMPI ELETTROMAGNETICI

Misure organizzative per la protezione dai campi elettromagnetici

CONTRATTO DI SCUOLA

Sicurezza e contrattazione (art. 6, comma 2, lettera k, Ccnl 2006-2009)

CURRICOLI SCOLASTICI

La sicurezza nei programmi didattici

Integrazione della salute e sicurezza nei curricula scolastici (progetto della Regione Lombardia)

La sicurezza parte dai banchi di scuola

Misure organizzative per la protezione dai campi elettromagnetici

Recentemente, a seguito della diffusione delle reti mobili a larga banda finalizzata a diffondere in tutto il territorio le tecnologie digitali, in parallelo è stata disposta la creazione di strumenti per la misurazione ed il controllo dell'**esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici** generati da queste reti.

In particolare, il "**decreto crescita 2.0**" ha previsto la definizione di linee guida per la misurazione dell'esposizione nelle pertinenze esterne di ambienti abitativi con permanenze continuative giornaliere di almeno 4 ore.

Le disposizioni specifiche in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII del Dlgs 81/08 – Agenti fisici modificato dal **Dlgs 1 agosto 2016 n. 159 che ha recepito in Italia la direttiva 2013/35/UE. Data di entrata in vigore: 2 settembre 2016.**

Sicuramente il modo più efficace per prevenire i rischi correlati all'**esposizione ai campi elettromagnetici** nei luoghi di lavoro è quello di rimuovere i pericoli, eliminando o riducendo i campi elettromagnetici esistenti. Se non è possibile ridurre i rischi con provvedimenti di eliminazione o sostituzione, bisognerà adottare misure aggiuntive, come le **misure tecniche** che offrono una protezione collettiva e combattono i rischi alla fonte (schermature, ripari, interblocchi...).

La **Guida non vincolante di buone prassi per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici. Guida pratica**¹⁰, fatta dalla Commissione Europea per aiutare i datori di lavoro a ottemperare agli obblighi previsti della **Direttiva europea 2013/35/UE**¹¹ risponde puntualmente a tali esigenze.

Ricordiamo che benché in Italia la direttiva citata non è stata ancora recepita rimane in vigore l'obbligo previsto nell'articolo 28 del Dlgs 81/08: il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza attuare le dovute **misure di tutela**.

Nella guida che, è utile esaminare integralmente sono riportate le indicazioni generali e alcune utili immagini esplicative relative alle **misure organizzative**

Delimitazione dell'area e restrizione dell'accesso

Collocare segnali o avvisi avvertire i lavoratori dei rischi e identificare le aree dei campi di forte entità.

Cartelli di avvertimento standard:



Attenzione: campo magnetico



Attenzione: radiazioni non ionizzanti

¹⁰

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj_2a2Cx4XSAhUGAcAKHd5GD7UQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FblobServlet%3FdocId%3D14741%26langId%3Dit&usq=AFQjCNH0t0J1Ack8CSvWBjaspWt85mlA&bvm=bv.146496531,d.d2s

¹¹ http://www.portaleagentifisici.it/fo_campi_elettromagnetici_normativa.php?lg=IT

Cartelli di divieto standard:



Vietato l'accesso ai portatori di dispositivi cardiaci impiantabili attivi



Vietato l'accesso ai portatori di impianti metallici

Cartelli di prescrizione standard:



Indossare calzature di sicurezza



Indossare guanti protettivi



Indossare un dispositivo di protezione per gli occhi



Segnaletica generale di azione obbligatoria

Supervisione

La guida indica che la sicurezza dei campi elettromagnetici *deve essere gestita tramite la stessa struttura di gestione della salute e sicurezza di altre attività potenzialmente pericolose*. E se i campi sono abbastanza forti da richiedere una gestione specifica, *sarà di norma opportuno nominare un membro esperto del personale per **supervisionare** gli aspetti giornalieri della sicurezza dei campi elettromagnetici nel luogo di lavoro*.

Formazione

L'**articolo 6 della direttiva EMF** (Elettromagnetic field) fa riferimento all'offerta di **informazioni e formazione** ai lavoratori che potrebbero essere esposti a rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro.

Secondo la direttiva il **contenuto obbligatorio di questa formazione** riguarda: *misure adottate in applicazione della direttiva EMF; entità e significato dei VLE (valori limite di esposizione) e dei LA (livelli di azione), possibili rischi associati e misure preventive adottate; eventuali effetti indiretti dell'esposizione; risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuati a norma dell'articolo 4 della direttiva EMF; modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; circostanze in cui i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione; lavoratori particolarmente a rischio.*

In ogni caso il livello di informazioni o formazione fornito *deve essere proporzionale ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici nel luogo di lavoro.*

Infine la guida si sofferma anche sulla progettazione e assetto dei luoghi e delle postazioni di lavoro, sui programmi di manutenzione preventiva e sulla necessità di coordinamento e cooperazione tra datori di lavoro operanti in uno stesso sito.

Sicurezza e contrattazione (art. 6, c. 2, lett. k, Ccnl 2006-2009)

Il contratto d'istituto, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, individua e disciplina i seguenti interventi.

Soggetti da tutelare

Sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con o senza retribuzione. Si tratta delle cosiddette figure sensibili, dei lavoratori, degli studenti impegnati in attività di laboratorio. Con la nuova normativa si presta attenzione anche a tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (*stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi*).

Obblighi del dirigente scolastico

Al dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del Dm 292/96, competono gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.

Servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può essere interno o affidato a professionisti esterni. Le capacità tecniche e professionali che devono avere i RSPP sono quelle contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195. Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 lavoratori il servizio di prevenzione e protezione può essere svolto direttamente dal dirigente scolastico.

Lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria

Nelle istituzioni scolastiche di norma sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che utilizzano i videoterminali (VDT) in modo sistematico per 20 ore settimanali detratte le pause. Il personale che effettua lavori ritenuti pericolosi dal medico competente ha il diritto di utilizzare i mezzi individuali di protezione (DPI) previsti dal documento di valutazione dei rischi (DVR). Il personale risponderà personalmente del mancato o inadeguato utilizzo degli stessi.

Riunioni periodiche

Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate di norma almeno una volta all'anno. Ad essa partecipano il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Rapporti con gli enti locali proprietari

Per gli interventi di tipo strutturale riguardante l'edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento all'ente locale (Comune per le scuole del I ciclo e Provincia per le scuole del II ciclo). L'art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti proprietari.

Attività di aggiornamento, formazione e informazione

L'informazione e la formazione sono un mezzo efficace di prevenzione e un diritto funzionale alla partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali che riguardano la salute. Il dirigente scolastico – datore di lavoro – ha l'obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori ivi compresi gli alunni e/o studenti. I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, hanno l'*obbligo* di seguire le azioni formative promosse dal dirigente scolastico. In caso di inosservanza il Dlgs 81/2008 prevede specifiche sanzioni.

Ruolo, compiti e funzioni del RLS

Le modalità d'esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza sono demandate al Ccnl (Capo VII artt. 72-76 Ccnl 2006/09). Per l'espletamento di tali attività il RLS fruisce di 40 ore annuali di permessi retribuiti.

Di seguito si riporta una bozza di ipotesi di contratto integrativo di istituto curato dalla Cisl SCUOLA.

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Attuazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Ccnl art. 6 c.2 lett. k)

Istituto/Circolo ... – A.S. .../...

L'anno **duemila**..., il giorno ... del mese di ...,

presso l'Istituto di ..., in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'art. 6 comma 2 lettera K del Ccnl del Comparto Scuola 2006-2009, tra la delegazione di parte pubblica nella persona del **Dirigente Scolastico**, ..., i componenti della Rsu:

.....
.....

e i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:

.....
.....

è sottoscritto il presente contratto integrativo d'Istituto che riguarda l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 comma 2 lettera K) Ccnl 2006-2009).

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1) Il presente Contratto Integrativo di Circolo/Istituto è sottoscritto fra l'istituzione scolastica ..., la Rsu ed i rappresentanti delle Oo.ss. sopra riportate.
- 2) Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo di Circolo/Istituto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
- 3) Il presente Contratto Integrativo di Circolo/Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo.
- 4) Il presente Contratto Integrativo di Circolo/Istituto viene predisposto sulla base del Dlgs n. 81/08, del Dm 292/96, del Dm 382/98, del Ccnl 2006-2009 Comparto Scuola e della L. 300/70, nei limiti delle rispettive vigenze.
- 5) Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo di Circolo/Istituto, la normativa di riferimento primaria è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al precedente punto 4.

Art. 2 – Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

- 1) In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le parti cui al precedente articolo1, comma 1, si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso l'istituzione scolastica.

2) Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

3) Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla trasmissione formale della richiesta di cui al precedente comma 2.

Art. 3 – Soggetti tutelati

1) Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i seguenti laboratori: ... e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare e extracurricolare per iniziative complementari previste nel POF.

2) Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

3) Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti).

4) Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (*stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi*).

Art. 4 – Obblighi del Dirigente Scolastico

1) Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del Dm 292/96, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.

Art. 5 – Servizio di Prevenzione e Protezione

1) Il **Servizio di Prevenzione e Protezione** è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il *responsabile del servizio di prevenzione e protezione* (RSPP) può essere interno o affidato a professionisti esterni.

2) In questa istituzione scolastica, avendo meno di 200 lavoratori, il *servizio di prevenzione e protezione* è svolto direttamente dal dirigente scolastico/datore di lavoro. A tal fine lo stesso frequenterà un corso di 32 ore di formazione come previsto dall'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21.12.2011 (G.U. n. 8, 11.1.2012), ed un aggiornamento annuale obbligatorio. Il 7 luglio 2016 è stato sottoscritto un nuovo Accordo, entrato in vigore il 4 settembre 2016, che ridisegna la formazione obbligatoria degli RSPP e degli Addetti.

Oppure

In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad esperto ... in possesso dei requisiti previsti dal Dlgs 23 giugno 2003, n. 195.

3) Nell'istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il *servizio di prevenzione e protezione* designando per tale compito, previa consultazione del *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (RLS), uno o più *responsabili* in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi ecc.).

4) I *responsabili* individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del *documento di valutazione dei rischi* (DVR). Essi devono disporre di mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.

5) In ciascuno edificio sono individuati gli *addetti al primo soccorso* incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, i cui compiti specifici vengono indicati in dettaglio nelle lettere di incarico.

6) Ai soggetti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, per l'espletamento dei compiti connessi allo svolgimento degli incarichi viene corrisposto un compenso forfetario di € ... a valere sul fondo per il finanziamento degli interventi per la sicurezza.

Art. 6 – Ruolo, compiti e diritti del RLS

1) Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al Ccnl (Capo VII artt. 72-76 Ccnl 2006-2009).

2) Nella scuola il RLS è designato nell'ambito della Rsu o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.

3) Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell'art. 50 del Dlgs 81/08 e di seguito sinteticamente elencati:

- accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee.

4) Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08.

5) Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.

6) Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l'informazione e quello per effettuare la formazione è considerato **tempo di lavoro** e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.

Art. 7 – Documento di valutazione dei rischi (DVR) e dei rischi interferenziali (DVRI)

1) Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del **Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**; in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.

2) Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al sistema di sicurezza.

3) In caso di presenza a scuola di cantieri o appalti (pulizie, mense, bar, utilizzo delle palestre da parte di privati ecc.) per lo svolgimento di attività per le quali l'istituzione scolastica abbia stipulato un contratto o una convenzione, il dirigente scolastico e il responsabile della ditta sono tenuti ad elaborare congiuntamente il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DVRI art. 26, comma 3, Dlgs 81/08).

Art. 8 – Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

1) I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti di cui all'art. 6 hanno evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2) In questa istituzione scolastica è obbligatoria per i lavoratori e/o studenti che svolgono attività nei seguenti laboratori: ... e per quelli che fanno un uso sistematico di videoterminali (VDT), per almeno 20 ore settimanali detratte le pause. In quest'ultimo caso il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a visita generale, mirata in particolare all'apparato visivo e all'apparato osteoarticolare, alla verifica della postura e dell'affaticamento fisico o mentale effettuata dal medico competente. Se la lavorazione si protrae per 4 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni due ore. La pausa è considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro.

3) I lavoratori che effettuano lavori ritenuti pericolosi dal medico competente hanno il diritto di utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza (DPI) previsti nel DVR. Il lavoratore risponderà personalmente del mancato o inadeguato utilizzo degli stessi.

4) L'individuazione del medico competente che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL.

Art. 9 – Riunioni periodiche

1) Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all'anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.

2) Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente, se previsto dal DVR.

3) Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate di norma con almeno 5 giorni di anticipo e con ordine del giorno specifico.

4) La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. Della riunione viene redatto apposito verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 10 – Rapporti con gli enti locali proprietari

1) Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l'edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento al Comune di .../Provincia di ...

2) In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge.

3) L'art. 18, c. 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Art. 11 – Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

1) L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.

2) Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.

3) I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari *obbligati* a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.

4) Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono destinatari di informazioni e formazione specifiche funzionali ai ruoli ricoperti.

5) I preposti (*docenti nei confronti dei propri alunni, Dsga nei confronti del personale Ata, responsabili di plesso o sezioni staccate con specifico incarico, Itp e Assistenti Tecnici per le attività didattiche di laboratorio, Collaboratori scolastici per la vigilanza sulla permanenza degli studenti nell'edificio*) hanno diritto ad un'adeguata e specifica formazione come previsto dall'art. 37, comma 7, del Dlgs 81/08.

6) All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente scolastico presenta il programma delle attività formative con relativo calendario.

7) Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate **tempo di lavoro** con possibilità di recupero o compensati con le risorse del finanziamento per la sicurezza.

8) I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico (precedente punto 5); in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

9) Per gli studenti, oltre ai corsi di primo soccorso e le materie che possono riguardare la sicurezza, sono previste le prove di evacuazione.

10) L'informazione avviene di norma all'inizio dell'anno scolastico ed è periodicamente aggiornata nel caso di consistenti modifiche all'impianto complessivo del sistema di sicurezza.

11) La formazione e l'addestramento specifico avviene all'atto dell'assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell'organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie.

La sicurezza nei programmi didattici

Obiettivi educativi:

- sviluppare una Cultura della Sicurezza e della Salute tramite la Scuola, nella Scuola, **con bambini e studenti, futuri lavoratori**
- creare futuri lavoratori consapevoli introducendo la materia "sicurezza" nei programmi didattici a partire dai primi anni di scuola.

La Sicurezza, infatti, va intesa *non solo* come sicurezza degli edifici scolastici o sicurezza all'interno degli edifici, ma come **Cultura della Sicurezza**.

Per fare un reale salto di qualità si ritiene fondamentale introdurre la “**sicurezza**” nei programmi didattici, a partire dai primi anni di scuola; solo così le future generazioni potranno arrivare sul luogo di lavoro con la giusta consapevolezza e mentalità e si potrà ottenere, quale risultato indotto, anche una riduzione degli infortuni durante gli anni scolastici e successivamente negli ambienti di lavoro.

La sicurezza, nucleo tematico all'interno dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, introdotto dalla legge 169/08, va inserita obbligatoriamente nei curricula delle scuole di ogni ordine e grado.

È un'attività per così dire “**trasversale alle discipline**” ma la normativa scolastica individua per ogni scuola in quale ambito va trattata:

- nella **scuola dell'infanzia**, nel campo di esperienza “il sé e l'altro”;
- nella **scuola primaria e secondaria di primo grado** nell'ambito dell'area storico-geografica;
- nella **scuola secondaria di secondo grado** nelle aree storico-geografica e storico-sociale.

L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, al cui interno si colloca anche la sicurezza, rientra nel monte ore complessivo delle aree e delle discipline indicate ed è affidato agli insegnanti di dette discipline oppure agli insegnanti di diritto ed economia laddove queste materie sono previste.

Per quanto riguarda gli **istituti tecnici e professionali** il tema assume carattere specifico essendo esplicitato tra i risultati di apprendimento che obbligatoriamente devono essere raggiunti dagli studenti a prescindere dalle aree d'indirizzo.

Dpr n. 88/2010 allegato A punto 2.1 (istituti tecnici) “Gli studenti... sono in grado di: padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio”.

Lo stesso riferimento si trova per gli **istituti professionali** nel Dpr 87/2010 allegato A punto 2.1.

Nelle **Linee guida** ministeriali inerenti la riforma di tecnici e professionali c'è un apposito capitolo sulla formazione alla sicurezza che ricorda come il tema faccia parte dell'identità di queste scuole in tutti i loro percorsi e dà indicazioni operative in merito alle scelte organizzative e didattiche.

Integrazione della salute e sicurezza nei curricula scolastici (progetto della Regione Lombardia)

Con la **Delibera della Giunta Regionale 6 marzo 2015 n. X/3228** la Lombardia ha approvato il progetto “**Integrazione della salute e sicurezza nei curricula scolastici**”, nato dall'interesse manifestato dalla Regione per la promozione del cambiamento dei comportamenti dei lavoratori, obiettivo da perseguire anche dando spazio ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro nei curricula scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, “*valorizzando modelli di apprendimento, di conoscenza, di acquisizione di competenze e abilità in materia di salute e sicurezza*”.

La sicurezza parte dai banchi di scuola

“La sicurezza parte dai banchi di scuola” è il titolo di un progetto pilota, promosso dall'Usr Emilia Romagna, per creare futuri lavoratori consapevoli introducendo la materia “sicurezza” nei curricula scolastici a partire dalla scuola dell'infanzia. L'idea di fondo del progetto è fondata sull'importanza di creare e sviluppare una Cultura della Sicurezza e della Salute tramite la Scuola, nella Scuola, con bambini e studenti, futuri lavoratori.

La linea strategica da perseguire è quella di riconoscere nella Scuola, luogo privilegiato per promuovere valori e bisogni educativi, il punto di forza e di svolta da cui partire per favorire nei bambini, ragazzi e nei giovani poi, una cultura della prevenzione dei rischi che li accompagni lungo tutto l'arco della vita.

Per questi motivi è sembrato utile segnalare il progetto pilota elaborato dall'Usr Emilia Romagna, corredato di **tantissimi e utili materiali**¹².

Il progetto si pone l'ambizioso obiettivo di “creare futuri lavoratori consapevoli” introducendo la materia SICUREZZA nei programmi didattici a partire dai primi anni di scuola.

¹² <http://insegnare-sicurezza.weebly.com/>

L'alfabeto della sicurezza nelle scuole

Muovendo dal concetto che la sicurezza va intesa non solo come sicurezza degli edifici scolastici e sicurezza al loro interno, ma come "cultura della sicurezza", pone il tema al centro dell'attività di insegnamento, sviluppando contestualmente una gamma assai articolata di ambiti: sicurezza a scuola, sicurezza a casa, sicurezza per la strada e nel territorio, sicurezza nello sport e nel tempo libero, sicurezza nel web.

Il progetto, rivolto agli alunni dai 5 ai 18 anni, prende avvio dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia con attività legate alla sicurezza, alla salute e al benessere dei bambini; continua nella scuola primaria con attività più specifiche e approfondite e si caratterizza nella scuola secondaria di primo e secondo grado con attività di docenza e attività di divulgazione, create dagli stessi alunni, rivolte agli alunni più piccoli, agli alunni loro pari e alle famiglie.

Con la costruzione di un curriculum verticale su salute e sicurezza la scuola diventa un contesto di buone pratiche legate all'esperienza, all'interno del quale ogni alunno può sperimentare la formazione e il consolidamento di competenze specifiche. Il tempo impegnato per l'attività del progetto è indicativamente di 20 ore annuali.

Agli alunni partecipanti e ai loro insegnanti viene consegnato un "quaderno operativo", un vero e proprio book sulla sicurezza, intesa alla stessa stregua di una disciplina di insegnamento. I quaderni, rinvenibili nel sito, sono distinti per fascia di età degli alunni; il primo per gli allievi dai 5 ai 9 anni, il secondo dai 10 ai 16 anni e il terzo dai 17 ai 18 anni.

Il progetto, in sperimentazione nell'anno scolastico in corso, coinvolge, attraverso un accordo di rete, più di una ventina di scuole tra istituti comprensivi e istituti superiori di Bologna e provincia.

Capofila è l'istituto comprensivo di Castel Maggiore.

Seguiremo con attenzione la sperimentazione di cui sarà molto interessante conoscere gli esiti.



DATORE DI LAVORO

Il dirigente scolastico datore di lavoro

Il ruolo datoriale nella scuola

La formazione del datore di lavoro quando è anche RSPP

Il caso del liceo Darwin di Rivoli: aspetti d'interesse generale per i datori di lavoro della scuola e della pubblica amministrazione

DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

Scelta e uso dei DPI

DVR

Documento di Valutazione dei Rischi

DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Il dirigente scolastico datore di lavoro

L'art. 2, c.1, *lett. b)* del decreto 81/08 conferma interamente i caratteri specifici e identificativi della figura del datore di lavoro, previsti dal d.lgs.626/94, ne rafforza il senso, ed indica ancora una volta l'indiscutibile riferimento ad un'unica persona fisica per la possibile attribuzione del ruolo, esplicitandolo mediante l'utilizzo di un verbo d'azione, *esercita*, riferito ai poteri decisionali e di spesa. Nell'ambito del Comparto scuola il **datore di lavoro è individuato nel dirigente scolastico**, che è chiamato ad occuparsi della struttura organizzativa aziendale (di scuola), definendo i ruoli e, di conseguenza, i soggetti a cui attribuirli, in base al possesso di adeguate competenze e poteri.

Obblighi del dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del Dm 292/96, in materia di sicurezza, ha gli obblighi/adempimenti previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08 che la tabella sottostante distingue in organizzativi, gestionali e documentali.

Organizzativi

Richiede l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti
Fornisce informazioni al SPP e al medico su natura dei rischi, organiz.ne del lavoro ecc.
Richiede al Medico competente l'osservanza degli obblighi inerenti la funzione
Adotta le misure per il controllo delle situazioni a rischio
Adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
Consente la verifica del rispetto delle norme di sicurezza mediante il RLS
Adotta le misure necessarie per la prevenzione incendi
Aggiorna le misure di prevenzione e protezione
Fornisce i DPI

Gestionali

Designa il RSPP
Nomina il Medico competente
Designa gli incaricati Addetti alle emergenze (antincendio, primo soccorso, evacuazione)
Consulta l'RLS
Convoca la riunione periodica
Vigila sulla sorveglianza sanitaria

Documentali

Consegna al RLS, previa richiesta, copia del DVR
Elabora il DVR e il DVRI
Comunica telematicamente all'Inail i dati e gli infortuni sul lavoro
Comunica all'Inail i dati relativi agli infortuni sul lavoro
Comunica annualmente il nominativo del RLS all'Inail
** obbligo non delegabile*

Il ruolo datoriale nella scuola (di Antonietta Di Martino)

Verso la sicurezza sostenibile, tra sviluppi giurisprudenziali e ipotesi normative

All'interno del ruolo del dirigente scolastico, i temi della salute e sicurezza nella scuola come luogo di lavoro hanno assunto e assumono sempre più un'importanza notevole sia in termini di impegno professionale, sia in termini di responsabilità che vengono spesso percepite dalla categoria come "eccessive" e "non sostenibili" rispetto agli strumenti di gestione e alle risorse che si hanno a disposizione.

Vorrei quindi delineare con questo contributo un percorso che, partendo dai presupposti per la crescita professionale del dirigente scolastico in materia di salute e sicurezza, indaghi:

- il ruolo datoriale nella scuola nei suoi aspetti di attenzione alla luce del principio guida della sostenibilità
- i suoi sviluppi nella recente giurisprudenza e la sua possibile evoluzione rispetto a ipotesi normative attualmente all'esame del Parlamento.

1. I presupposti per la crescita professionale del dirigente scolastico: *leadership in materia di salute e sicurezza*

Il dirigente scolastico ha un ruolo di gestione di tutti gli aspetti scolastici, sia sul fronte amministrativo che su quello educativo, e spesso le problematiche da affrontare comprendono insieme i due aspetti. Egli deve perciò costruire nella sua scuola una cultura organizzativa che da un lato soddisfi l'obiettivo di sviluppare una responsabilità da risultato, dall'altro sostenga, attraverso una leadership educativa, i processi di apprendimento, di innovazione, la valorizzazione del personale, i rapporti di collaborazione con la comunità scolastica e con il territorio.

Non ci sono dubbi che le capacità di un leader, i suoi valori e la sua visione giochino un ruolo fondamentale nella creazione della cultura di qualunque azienda o settore della pubblica amministrazione, in tutti i suoi aspetti e che la leadership vada quindi costruita anche nel campo fondamentale che riguarda quel bene prezioso, quel diritto primario della persona che è la salute.

Ho individuato in proposito 4 presupposti fondamentali per la crescita professionale del dirigente scolastico in quanto leader in materia di salute e sicurezza, in un elenco che non vuole essere esaustivo, ma essenziale.

a) *Acquisizione della cultura della prevenzione e dei principi del benessere organizzativo*

La disponibilità personale del dirigente scolastico ad acquisire la cultura della prevenzione, significa non considerare la salute e la sicurezza solo come insieme di norme che inducano ad una protezione coercitiva, ma come valore fondante del benessere dei lavoratori e degli studenti della scuola in cui si opera, oltre che come bene primario da tutelare in tutti gli ambienti della nostra vita.

Una prospettiva che si sta affermando sempre più e già presente nella normativa italiana è quella che estende il benessere del singolo lavoratore alla tutela della salute della comunità lavorativa nel suo complesso, come organizzazione. Si parla quindi di "**benessere organizzativo**", perché la salute dei lavoratori non dipende solo da fattori fisici, chimici e così via, legati alla sua mansione, ma anche al contesto ambientale, dell'organizzazione e gestione del lavoro, dei processi di comunicazione e di relazione. Contesto che, se non ben gestito, può causare fenomeni di stress lavoro-correlato.

Indicatori di benessere organizzativo, elencati nella nota Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 24/3/2004 e documenti successivi della Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, si ritrovano anche nel **RAV** (Rapporto di autovalutazione), ad esempio nell'area dei processi relativi alle *Pratiche gestionali e organizzative*, laddove si chiede se la missione dell'istituto e le priorità della scuola sono stati chiaramente definiti e condivisi, in che modo avviene il processo decisionale, ecc. ma anche la valorizzazione del personale, le modalità di distribuzione di compiti e responsabilità ("*giustizia*" organizzativa), la presenza di spazi di confronto, il clima relazionale, sono tutti fattori importanti da tener presente nella prevenzione e promozione del benessere nel luogo di lavoro.

b) *Acquisizione delle conoscenze normative e delle competenze gestionali indispensabili*

Naturalmente occorre che il dirigente scolastico acquisisca le conoscenze normative e le competenze gestionali indispensabili per affrontare le connesse a questo tema e adempiere correttamente agli obblighi che la normativa impone.

I "*tecnicismi*" che la sicurezza nei luoghi di lavoro richiama, richiedono al dirigente di costruire un modello di cooperazione all'interno della scuola con la linea gerarchica e la linea collaborativa della sicurezza¹³ e all'esterno della scuola con le altre istituzioni scolastiche, anche in rete, con gli enti del sistema pubblico della prevenzione, con le parti sociali e le associazioni, per le attività di prevenzione, protezione e promozione¹⁴ che costituiscono il doppio mandato della scuola:

- **comune a tutti i luoghi di lavoro** – raccordare gli interventi strutturali (la cui competenza ricade sugli enti proprietari) all'obbligo d'istituire un sistema di gestione permanente e organico finalizzato alla

¹³ Linea gerarchica: datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore. Linea collaborativa: Responsabile e addetti SPP, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Medico Competente, Addetti Primo soccorso e antincendio.

Paolo Pieri, *Sicurezza nella scuola. Dall'anarchia di comodo all'organizzazione responsabile: i due organigrammi della sicurezza*, in *Dirigere la scuola* n. 11/2014, Euroedizioni, Torino.

¹⁴ Antonietta Di Martino, *Sicurezza con le tre P: Prevenzione, Protezione, Promozione*, in *Dirigere la scuola* n. 3/2015, Euroedizioni, Torino.

tutela e al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza, nel rispetto della legislazione vigente (art. 3 Dlgs 81/08);

- **per sua missione specifica** – promuovere una diffusa cultura della sicurezza e salute per la formazione dei futuri cittadini/lavoratori (art. 11 Dlgs 81/08 e Ordinamenti scolastici).

c) Impegno alla formazione continua

La formazione su questa materia deve essere continua, perché il concetto di sicurezza è un concetto DINAMICO, che si evolve nel tempo, non solo perché cambiano le norme, ma anche perché cambiano gli ambienti di lavoro, i processi produttivi, gli strumenti, le tecnologie e così via.

d) Comunità professionale, valorizzazione, condivisione e diffusione dell'esperienza quotidiana e di buone pratiche

La sicurezza si vive sul campo, con l'esperienza quotidiana, con la valorizzazione, condivisione e diffusione di buone pratiche, in una dimensione non di isolamento ma di comunità professionale, in una rete di rapporti che contribuisce in maniera sostanziale allo sviluppo delle competenze del dirigente scolastico.

2. Il ruolo datoriale nella scuola: gli aspetti di attenzione alla luce del principio guida della sostenibilità

a) Attribuzione del ruolo

Come sappiamo, il Dirigente Scolastico è stato identificato Datore di lavoro dal Dm n. 292/96 e la definizione del ruolo datoriale è contenuta nell'art. art. 2 c. 1, lettera b del Dlgs 81/08:

*"...nelle P.A.... per **datore di lavoro** s'intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività e dotato di **autonomi poteri decisionali e di spesa**. In caso di omessa individuazione o d'individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".*

Sin dall'emanazione del Dm citato a tutt'oggi si discute sulla corretta attribuzione di questo ruolo, per via dei limiti oggettivi del dirigente scolastico in ordine ai poteri decisionali e di spesa.

È pur vero che l'attribuzione dell'autonomia alle scuole e della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto, successive al Dm 292/96 e ora peraltro rafforzate dalla L. 107/2015, hanno confermato la posizione giuridica in esame, ma è anche vero che il dirigente scolastico non dispone di risorse specificamente dedicate agli adempimenti relativi alla sicurezza ed inoltre nella scuola funzionano gli organi collegiali, con le rispettive competenze. Infine è evidente la difficoltà d'individuazione di un organo di vertice dell'amministrazione scolastica cui si possa far coincidere il ruolo di datore di lavoro che sia diverso dal dirigente scolastico (il direttore Usl? Il Ministro?), posto che l'attuale sistema prevenzionistico si basa sull'attività di valutazione dei rischi, e conseguenti misure di loro eliminazione/riduzione, che vanno effettuate e gestite nel singolo ambiente di lavoro con continue verifiche e continui adeguamenti.

il dirigente scolastico non dispone di risorse specificamente dedicate agli adempimenti relativi alla sicurezza ed inoltre nella scuola funzionano gli organi collegiali, con le rispettive competenze. Infine è evidente la difficoltà d'individuazione di un organo di vertice dell'amministrazione scolastica cui si possa far coincidere il ruolo di datore di lavoro che sia diverso dal dirigente scolastico (il direttore Usl? Il Ministro?), posto che l'attuale sistema prevenzionistico si basa sull'attività di valutazione dei rischi, e conseguenti misure di loro eliminazione/riduzione, che vanno effettuate e gestite nel singolo ambiente di lavoro con continue verifiche e continui adeguamenti.

b) Adeguamento di comparto: limiti dei regolamenti vigenti

L'art. 3 c. 2 del Dlgs 81/08 (modificato dall'art. 8 c. 12 della L. 122/2010), ha ammesso in taluni comparti, compreso quello degli istituti d'istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, un adeguamento di dettaglio con appositi Decreti attuativi:

*"Nei riguardi... degli istituti d'istruzione ed educazione di ogni ordine e grado le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto **delle effettive e particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative...** individuate entro e non oltre 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati... dai ministri competenti...".*

Non essendo stati emanati tali decreti attuativi, i nostri riferimenti rimangono i Regolamenti relativi all'attuazione del Dlgs 626/94, non più in vigore

- il Dm 382/98
- la Cm 119/99.

Questa è una delle criticità più rilevanti segnalate dalle scuole, in quanto tali Regolamenti, oltre ad essere riferiti ad una norma ormai abrogata, hanno contenuti tali da mantenere sostanzialmente invariato l'impianto

di disciplina generale, senza cioè introdurre specificità tali da avere riflessi giuridici che possano essere colti all'esterno del comparto scuola (ad es. in sede di vigilanza ispettiva o in sede di contenzioso giudiziario).

Un altro limite dei predetti Regolamenti è quello di non approfondire la ripartizione di competenze tra ente proprietario e dirigente scolastico, al di là dell'art. 18 c. 3 del Dlgs 81/08 (la richiesta di opportuni interventi nei confronti delle amministrazioni competenti), che sono quindi soggette a interpretazioni giurisprudenziali in conseguenza di un evento dannoso, come vedremo più avanti.

La sostenibilità del ruolo

L'importanza della materia, con le sue componenti valoriali e la sua connotazione di diritto primario del singolo e della collettività, e, per contro, le difficoltà normative e di gestione, suggeriscono l'individuazione di un **principio di riferimento** per muoversi nella complessità in risposta al bisogno di tutela della salute e sicurezza delle generazioni presenti e future.

Questo principio può essere individuato nel concetto di **SOSTENIBILITÀ**, che si è affermato come uno dei capisaldi nel guidare le politiche nazionali e internazionali.

Esso comporta l'utilizzo razionale delle risorse di cui l'umanità dispone, affinché le generazioni future possano goderne. Siamo abituati a pensare alle risorse ambientali, energetiche, finanziarie, ma si tratta anche di risorse culturali, normative, gestionali, di competenza. La sostenibilità può trovare cittadinanza nel processo educativo: insegnare oggi, ma pensando a ciò che può servire allo studente domani! Potremmo, per esempio trovare uno spunto nelle sollecitazioni di Edgar Morin, che distingue tra una testa "*ben piena*", nella quale il sapere è accumulato, e una testa "*ben fatta*", che comporta un'attitudine generale a risolvere problemi e dispone di principi organizzatori che permettano di collegare i saperi e dare loro senso, e questo ci porterebbe a scegliere di elaborare un curriculum "*in profondità*" piuttosto che un curriculum "*in estensione*".

E il principio della sostenibilità andrebbe applicato anche al concetto di sicurezza, esprimendosi in **tre criteri** finalizzati a giungere ad un adeguato rapporto:

- 1. Tra il rischio e le misure da adottare** – Se, ad esempio, il rischio di alcol dipendenza rispetto al personale docente si presenta statisticamente bassissimo in confronto ad altre categorie di lavoratori, ad es. i piloti di aereo, una norma che imponesse la sorveglianza sanitaria e l'alcoltest a tutti gli insegnanti in quanto inclusi senza distinzione tra le categorie a rischio, rappresenterebbe una sproporzione tra il rischio e la misura adottata, senza incidere in maniera significativa nella sicurezza sostanziale e con conseguente spreco di denaro pubblico.
- 2. Tra la norma e la sua possibilità concreta di attuazione** – Se il dirigente scolastico, come interpretano alcune sentenze, deve occuparsi della valutazione dei rischi strutturali, che richiede competenze specialistiche di alto profilo, spesso non possedute dai Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, e relative attrezzature, deve anche essere dotato di adeguate risorse umane e/o finanziarie per provvedere.
- 3. Tra l'individuazione delle responsabilità, e relativo sistema sanzionatorio, e la praticabilità degli obblighi da parte dei soggetti cui sono attribuiti** – Questo punto si collega al precedente e va oltre: il sistema sanzionatorio deve rispondere alle esigenze di tutela della salute della collettività e non a quelle di mera individuazione di un soggetto responsabile a prescindere dalle sue possibilità di ottemperare agli obblighi, perché altrimenti tale soggetto diventerebbe il cosiddetto "*capro espiatorio*" e verrebbe meno l'effetto deterrente della pena.

I criteri sopra riportati sono l'orizzonte e il bagaglio culturale, valoriale e gestionale di riferimento a cui tendere, ma fin da ora possiamo orientare le nostre azioni di datori di lavoro in modo sostenibile, esercitando l'attitudine a correlare i problemi e le soluzioni in una visione complessiva e condivisa tra gli attori interni ed esterni, istituzionali e sociali coinvolti per rispondere meglio alle esigenze di salute e sicurezza della collettività. Il concetto di sicurezza sostenibile rappresenta anche un punto di riferimento e di speranza nella **prospettiva di un cambiamento delle norme**, perché i dirigenti scolastici non chiedono di avere meno responsabilità rispetto agli altri dirigenti pubblici, ma chiedono che gli obblighi di cui sono destinatari siano chiari e fattibili, riferiti alle peculiarità dell'ambiente di lavoro "*scuola*" e distinti "*a priori*" dalle competenze in capo agli Enti proprietari, sia dal punto di vista delle norme prevenzionistiche che da quello delle eventuali conseguenze dannose che la violazione di tali norme può comportare.

3. Sviluppi nella giurisprudenza e ipotesi normative

Tre sentenze recenti si sono pronunciate sulle competenze dei dirigenti scolastici, in rapporto a quelle dell'Ente proprietario. Le esaminiamo in quanto si collegano alle proposte di modifiche al Dlgs 81/08, presentate al Parlamento, che apportano significativi cambiamenti in ordine al ruolo dei datori di lavoro nella scuola.

Non si entrerà quindi nel merito delle singole posizioni di garanzia, o di dettagli tecnici, strutturali e comportamentali propri di ciascun caso nel determinare il quadro delle responsabilità. S'intende invece estrapolare il passaggio più significativo per le riflessioni oggetto di questo articolo.

Esempio n. 1: Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12223

Crollo del controsoffitto al liceo Darwin di Rivoli

*«Va osservato a riguardo che nella specie è pacifico che il liceo Darwin dipendesse per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla Provincia, mentre "datore di lavoro" era da intendersi l'istituzione scolastica, soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa. Non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari della Provincia cui gravava l'obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio. Ciò tuttavia non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all'Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, **incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui come si vedrà al RSPP da questi nominato) l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali in primis la previa individuazione dei rischi esistenti e ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l'interruzione dell'attività»***

Si tratta della nota sentenza relativa al doloroso caso del Liceo Darwin di Rivoli (TO), in cui ha perso la vita lo studente Vito Scafidi e che ha determinato la condanna di tre dirigenti della Provincia di Torino, che si sono succeduti nel Servizio Edilizia Scolastica e tre RSPP che si sono succeduti nel liceo Darwin.

Come possiamo rilevare dal testo riportato, i giudici della Cassazione riconoscono in capo alla scuola da un lato, il limite in merito ai poteri decisionali e di spesa, dall'altro l'esistenza della responsabilità al di là della richiesta all'ente proprietario di idonei interventi strutturali.

Questa responsabilità si sostanzia nella valutazione dei rischi, che deve quindi ricomprendere anche quelli strutturali, e conseguenti misure compensative in attesa dell'intervento richiesto. **Ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, occorre interrompere l'attività.**

Viene quindi estesa ai datori di lavoro della scuola, ai fini della valutazione del rischio strutturale, e al pari dei tecnici della Provincia/Comune l'attività di manutenzione preventiva¹⁵ che comporta ispezioni e controlli tecnico-specialistici anche in locali non direttamente accessibili (solai, tetti ecc.)

Si tratta di un'attività al momento "non sostenibile" per i dirigenti scolastici, in quanto tale incombenza dovrebbe presupporre l'assegnazione alle scuole di risorse dedicate e ingenti per:

- affidare tale valutazione al proprio RSPP, nel caso in cui possieda le competenze tecniche per farlo, fornendogli di adeguate attrezzature per le ispezioni in quota o strumentazioni per altre rilevazioni tecnico-specialistiche;
- integrare l'azione del SPP con esperti di alto profilo o ditte esterne appositamente nominate/appaltate in base al rischio da valutare.

Esempio n. 2: Cassazione Penale, Sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2536

Crollo dell'edificio che ospitava il Convitto nazionale nella Città dell'Aquila.

*<<[...] nei confronti del B.(dirigente scolastico n.d.r.) non è esigibile la condotta idonea a porre in essere gli enormi interventi strutturali che sarebbero stati necessari per la messa in sicurezza dell'edificio soprattutto in considerazione dei pesanti limiti economici gravanti sugli enti interessati. Ben altre appaiono viceversa le omissioni... Le testimonianze raccolte evidenziano la sua totale inerzia pure in presenza dello stato di degrado e di patente insicurezza dei locali, riferito dai ragazzi scampati alla scossa di quella notte. **Il solo fatto che egli abbia consentito il protrarsi delle attività in quell'edificio nel quale nessuno avrebbe dovuto ancora dimorare rappresenta un'insuperabile prova delle sue responsabilità.** In una situazione in cui da mesi la zona era interessata dal continuo stillicidio delle scosse, egli ha omesso di porre la dovuta attenzione alle condizioni in cui versava la struttura, documentate dalle infiltrazioni di acqua piovana, dalla caduta di intonaci, dalle imponenti crepe... Inoltre l'ingegnere responsabile della sicurezza aveva ampiamente relazionato per iscritto circa le gravi carenze riscontrate nelle strutture a seguito di periodici sopralluoghi in tutti i locali. La professionista ha ricordato in dibattimento di avere direttamente rappresentato al dirigente scolastico le criticità strutturali*

[...] Gli obblighi in questione si intendono assolti ai sensi del Dlgs n. 81, art. 18, comma 3, con la richiesta di opportuni interventi nei confronti delle amministrazioni competenti; fermo restando l'ob-

¹⁵ Antonietta Di Martino, *Valutazione dei rischi strutturali in locali non direttamente accessibili alla normale ispezione o sopralluogo*, in *Dirigere la scuola* n. 3/2014, Euroedizioni, Torino.

bligio di garantire nelle more dell'intervento richiesto un equivalente livello di sicurezza e, nel caso in cui ciò non sia possibile, di interrompere l'attività»

Anche in questo caso, altrettanto doloroso per la perdita di tre studenti, e che ha visto la condanna del dirigente scolastico e del dirigente della Provincia, si è parlato e scritto molto.

Nello stralcio della motivazione qui riportata, notiamo che, al pari della precedente sentenza, non viene messo in dubbio che gli interventi strutturali non competano al dirigente scolastico. Viene tuttavia ribadito che, nelle more degli interventi richiesti all'Ente proprietario, vada garantito un equivalente livello di sicurezza. Quando questa garanzia non è possibile darla, occorre interrompere l'attività.

Esempio n. 3: Cassazione penale, Sez. III, 15 luglio 2016, n. 30143. Accertamento dei VVF in una scuola: mancata verifica degli estintori e impianto idrico non funzionante

«Nell'ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo "strutturale ed impiantistico", di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e titolare del resto del potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente "gestionale" ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica con la conseguenza che, versandosi in fattispecie relativa alla riscontrata assenza di funzionalità dell'impianto idrico antincendio e alla mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, altrettanto correttamente il Tribunale ha concluso per la responsabilità dell'imputato, quale dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del Comune di Succivo»

Questa sentenza riguarda un dirigente dell'area tecnica e manutentiva di un Comune che ha presentato ricorso per l'ammenda di 2000 euro, a seguito di un'ispezione dei VVF in cui era stata accertata la mancata verifica degli estintori e il non funzionamento dell'impianto idrico. Il ricorso è stato respinto con la motivazione sopra riportata, che distingue nettamente le competenze dell'Ente proprietario da quelle della scuola, nel modo lineare in cui siamo soliti riconoscerle. C'è da dire che il reato ipotizzato riguarda la violazione delle norme prevenzionistiche, in assenza di eventi dannosi che riguardano altre fattispecie penali. Quest'ultima precisazione impone una riflessione. La mancata verifica periodica degli estintori, in aggiunta al non funzionamento dell'impianto idrico, è un fatto che arreca grave pregiudizio alla sicurezza antincendio, lasciando il luogo di lavoro privo di adeguata protezione, caso in cui difficilmente si possono trovare adeguate misure compensative che garantiscano una "sicurezza equivalente".

È ragionevole quindi presupporre che, se fosse capitato un incendio, e con delle vittime, l'indagine avrebbe coinvolto anche il dirigente scolastico nei suoi obblighi di valutazione del rischio, di predisporre misure per garantire una sicurezza equivalente e, nel caso, interrompere le attività.

Occorre cambiare le norme?

È cosa evidente che, in ogni caso, il dirigente scolastico è gravato di una grande responsabilità e l'unico modo per alleviarla in riferimento alle peculiarità della scuola è quello di una modifica normativa.

A dirlo è lo stesso Miur, in risposta a un'interrogazione successiva alla sentenza della città dell'Aquila, dove viene anche ripreso il tema dei rischi strutturali in locali non direttamente accessibili o gestiti da altro datore di lavoro:

Camera dei Deputati – 5-07053 – Interrogazione a risposta in commissione presentata dall'On. Malisani (PD) ed altri il 19 novembre 2015.

«... se non ritenga opportuno... assumere iniziative per una revisione delle norme sulla responsabilità della sicurezza degli edifici scolastici, in particolare con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008 che attribuisce ai dirigenti scolastici, in qualità di datori di lavoro la responsabilità diretta nella gestione della sicurezza delle scuole.

Risposta del 17 dicembre 2015

«... è evidente che l'unica strada possibile per alleviare le responsabilità legate alla figura del dirigente scolastico è quella di una modifica normativa.

Una proposta, oggetto di riflessione interna al Miur, da valutare comunque in raccordo con le altre amministrazioni interessate, è quella secondo cui potrebbe prevedersi di limitare gli obblighi attualmente insistenti in capo al dirigente scolastico, quale datore di lavoro, alle sole aree e spazi che gestisce direttamente. Gli altri spazi, come ad esempio, i locali tecnici, i sottotetti non utilizzati e i tetti potrebbero essere individuati quali luoghi di esclusiva competenza ed accesso (e quindi responsabilità) dell'ente locale proprietario. Stesso di-

scorso potrebbe farsi, inoltre, anche con riferimento ai locali adibiti a cucine, mense o bar che, di conseguenza, potrebbero essere individuati quali luoghi per i quali gli obblighi e la responsabilità sono riconosciuti ad esempio in capo al titolare della ditta alla quale è affidato il servizio di ristorazione, mensa o bar».

Successivamente alla risposta del Miur sono state presentate nel 2016 due ipotesi normative che stanno facendo il loro corso in Parlamento.

1) PROPOSTA DI LEGGE CAROCCI ed altri: “**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici**” (Atto Camera 3963) presentata il 5/7/2016¹⁶

“Al Dlgs 81/08 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’art. 13, dopo il c.7 è aggiunto il seguente: **7-bis Nelle sedi dell’istituzione scolastica la vigilanza spetta al DS solo per i rischi attinenti all’attività scolastica;**
- b) all’art. 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: **1-bis Per le sedi delle istituzioni scolastiche la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano in via esclusiva all’Ente Proprietario”.**

Riguardo al **punto a)**, si rimane perplessi dal riferimento all’art. 13 del Dlgs 81/08: si tratta dell’articolo che individua gli organi di vigilanza, che hanno titolo ad effettuare le ispezioni nei luoghi di lavoro, impartire le prescrizioni e infliggere le sanzioni (ASL, VVF, ecc.). Come può il Dirigente Scolastico diventare organo di vigilanza sui rischi delle attività che gli competono come datore di lavoro?

Leggendo la premessa alla proposta di legge, di cui si riporta uno stralcio qui sotto, si chiarisce che per vigilanza s’intende solo l’attività d’individuazione di pericoli e di valutazione dei rischi, per cui la modifica normativa di cui al presente punto a), andava quindi più correttamente riferita all’art. 17 e non all’art. 13. “*Si rende pertanto necessaria un’operazione che sia, al contempo, di verità e di manutenzione legislativa. Come datori di lavoro e come responsabili per la sicurezza, dirigenti e docenti scolastici possono e devono essere chiamati in causa per i rischi derivanti dall’attività scolastica e, cioè, dall’insieme di condotte che si svolgono entro il perimetro della loro responsabilità gestionale e amministrativa. Quanto, invece, alla valutazione dei rischi strutturali e a quelli derivanti dagli interventi di terzi sull’immobile, dev’essere chiarito che il massimo da esigere da tali soggetti è la segnalazione tempestiva di eventuali situazioni di pericolo di cui possano venire a conoscenza”.*

Il **punto b)** della proposta di legge va ad intercettare e risolvere la richiesta del mondo scolastico, a seguito degli sviluppi giurisprudenziali illustrati precedentemente, di assegnare in via esclusiva all’Ente proprietario l’attività di valutazione dei rischi strutturali e conseguenti misure di prevenzione. Tale attività comporta, come detto prima, interventi tecnico-specialistici non compatibili, allo stato attuale, col secondo e terzo criterio della sostenibilità (mancanza di risorse adeguate per l’attuazione e obbligo difficilmente praticabile da parte del soggetto individuato come responsabile).

2) DISEGNO DI LEGGE FASIOLO ed altri: “**Modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici**” Atto Senato n. 2449 presentato il 23/6/2016

1. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti i seguenti:

«**3-ter. In caso di pericolo grave e immediato, i dirigenti preposti a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, hanno il potere di interdire l’utilizzo parziale o totale dei locali e degli edifici assegnati, nonché di ordinarne l’evacuazione, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nei casi suddetti, non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.**

3-quater. La valutazione della gravità ed immediatezza del pericolo è compiuta con la diligenza del buon padre di famiglia e in relazione al preesistente stato dei luoghi, tenendo in considerazione la presenza di utenti del servizio nei locali ed edifici. Della avvenuta interdizione o evacuazione è data tempestiva notizia alle amministrazioni tenute, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione dei locali e degli edifici in uso, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza».

Anche questa proposta di modifica normativa risponde a un’esigenza e risolve una preoccupazione dei dirigenti scolastici, e dei dirigenti pubblici in genere: quella di poter esercitare il potere di chiusura temporanea della scuola nonché di ordinarne l’evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, senza incorrere nei reati d’interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Il riferimento alle sentenze dei casi di Rivoli e Cit-

¹⁶ L’iter delle due proposte di legge si possono seguire:

- la prima sul sito della Camera: <http://www.camera.it/leg/17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=3963&sede=&tipo=>
- la seconda sul sito del Senato: <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47050.htm>

tà dell'Aquila, che insistono sulla necessità d'interrompere le attività in caso di carenze strutturali, laddove non si possa garantire all'utenza un livello equivalente di sicurezza, è evidente.

Inoltre, è precisato che la valutazione della gravità ed immediatezza del pericolo è compiuta con la diligenza del buon padre di famiglia, cioè quella richiesta all'uomo comune, non al tecnico o professionista ed in relazione al preesistente stato dei luoghi, tenendo in considerazione la presenza di utenti del servizio nei locali ed edifici.

Tuttavia, non tutti concordano sul fatto che la modifica prospettata apporti un alleggerimento del carico di responsabilità del dirigente scolastico. Per comprendere quest'ultima posizione vediamo in sintesi cosa prevede attualmente la norma.

La chiusura temporanea della scuola per motivi di sicurezza: le norme attuali Per "**chiusura temporanea della scuola**" s'intende un provvedimento con il quale, per cause di forza maggiore, si preclude l'accesso ai locali dell'edificio scolastico a chiunque, ovvero sia all'utenza (studenti, genitori), sia a tutto il personale che ci lavora, sia a persone esterne, per un arco di tempo stabilito.

Esso si distingue dal provvedimento di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporta, per gli alunni, l'interruzione dell'obbligo dalla frequenza delle lezioni mentre il personale Ata, i docenti o altre persone che collaborano con la scuola, possono accedere all'edificio scolastico, che rimane aperto per le altre eventuali o ordinarie attività d'istituto (ad es. riunioni degli organi collegiali già programmate, servizi amministrativi e ausiliari ecc.).

I **SINDACI** possono adottare provvedimenti contingibili e urgenti di chiusura della scuola per il periodo necessario, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, e nella duplice veste di:

1. **rappresentante della comunità locale**, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 117 del Dlgs 112/1998;
2. **ufficiale di Governo**, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 267/2000 e successive modificazioni. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione (ad es. necessità d'intervento della forza pubblica).

Secondo il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 2, i **PREFETTI** (titolari delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo) nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, hanno facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Ai sensi dell'art. 54 c. 11 del Dlgs n. 267/2000 possono intervenire con proprio provvedimento in caso d'inerzia del Sindaco.

Il **DIRIGENTE SCOLASTICO**, ai sensi dell'art. 396, c. 2 lettera l del Dlgs 297/94, tra le funzioni proprie del suo ruolo, in quanto responsabile dell'istituzione scolastica, ha il compito di assumere i provvedimenti di emergenza e quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola. Con la sua individuazione quale datore di lavoro in materia di sicurezza (Dm 292/96), la gestione dell'emergenza e le misure per mettere in sicurezza gli studenti e il personale diventano un obbligo anche ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 81/08, con tutte le sue implicazioni di carattere organizzativo e documentale, ai fini di un'efficace prevenzione e protezione dai rischi e dagli eventi dannosi.

Il Dirigente scolastico, dunque, può assumere provvedimenti di chiusura temporanea della scuola, ma solo in **situazioni assolutamente eccezionali di pericolo concreto ed attuale di grave danno alle persone non altrimenti evitabile**, informando immediatamente le autorità competenti, il **Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale** (che può anch'egli disporre direttamente in tal senso), nonché il Consiglio d'Istituto per le materie attinenti alla sua competenza (Cm n. 177/1975 e Cm 153/1987).

Si tratta, ovviamente, per il Dirigente Scolastico, di una decisione delicata, da prendere valutando attentamente la presenza degli elementi oggettivi di cui sopra, avvalendosi del supporto e della consulenza del Responsabile (Dm 382/98 art. 5 c. 2) e dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, per non incorrere nei reati di cui agli art. 331, 340 e 658 c.p. e in responsabilità patrimoniale per danno erariale, a seguito della mancata prestazione del servizio del personale scolastico che, in quanto impossibilitato per cause di forza maggiore, conserva il diritto alla retribuzione (art. 1256 del Codice Civile).

Al di fuori delle situazioni di eccezionalità, ma comunque in caso di emergenza, il dirigente scolastico deve sempre e preventivamente richiedere l'intervento delle autorità territorialmente competenti come sopra indicate, affinché procedano a valutare ed eventualmente adottare i provvedimenti di chiusura temporanea.

Esempi ricorrenti di **causa di forza maggiore** sono quelli relativi ad avverse condizioni atmosferiche, come intense nevicate o alluvioni. In questi casi si è verificato che alcuni sindaci abbiano disposto l'intera chiusura delle scuole, altri abbiano previsto la sola sospensione delle lezioni che, come abbiamo visto sopra, non preclude l'accesso a scuola del personale.

La sospensione delle lezioni è un provvedimento attribuito anche alle **PROVINCE** (per le scuole secondarie superiori) e ai **COMUNI** (per le scuole dei gradi inferiori), ai sensi dell'art. 139 del Dlgs di 112/1998 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*), sempre in presenza di casi gravi e urgenti.

La scelta di non chiudere la scuola, limitando il provvedimento di emergenza alla sospensione delle lezioni, presuppone che vi siano, per il personale in servizio, le garanzie di tutela dai rischi per la salute e sicurezza quali ad esempio: edifici riscaldati, ingressi sgombri da ghiaccio e neve, delimitazioni o chiusura delle zone o spazi pericolosi ecc., di cui non sempre gli Enti Proprietari degli edifici scolastici tengono conto. Sarà quindi cura del Dirigente Scolastico intervenire per le opportune segnalazioni e richieste (al Comune o alla Provincia in base all'ordine di scuola), e per le misure compensative di messa in sicurezza, astenendosi comunque *“salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato”* (art. 18, c. 1. Lettera m Dlgs 81/08).

Riflessioni conclusive

Come si è visto, rientra già ora nelle prerogative dei Dirigenti Scolastici:

- la chiusura temporanea della scuola, in presenza di *situazioni assolutamente eccezionali di pericolo concreto e attuale di grave danno alle persone non altrimenti evitabile*;
- l'obbligo, come datore di lavoro, di astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste *un pericolo grave ed immediato*.

Si tratta forse di sottigliezze lessicali che non cambiano la sostanza, ma il timore nei confronti del Ddl n. 2449/2016, è quello di vedere identificato nel Dirigente Scolastico un potere di chiusura della scuola più ampio rispetto a prima e parificato a quello dei prefetti, che di per sé, escludendo l'applicazione delle fattispecie penali richiamate dalla proposta di legge, può essere positivo, ma che all'atto pratico non sia così semplice da esercitare. I concetti di *“pericolo grave e immediato”* e di *“buon padre di famiglia”* nel decidere **“quando”** una scuola si trovi in situazione tale da dover essere chiusa, potrebbero infatti avere dei contorni “liquidi”, che però sono suscettibili di diventare solidi come macigni col senno di poi, ovvero dopo l'evento dannoso.

E tutto questo in una situazione di strutture carenti, dove garantire un *equivalente livello di sicurezza* è un'impresa quanto meno ardua e dove quindi i Dirigenti Scolastici dovrebbero valutare l'adozione di provvedimenti di chiusura per un numero considerevole di scuole, senza aspettare l'evento dannoso, proprio come farebbe un buon padre di famiglia.

In proposito i dati del **Rapporto di Legambiente Ecosistema scuola XVII sulla qualità dell'edilizia scolastica, delle strutture e dei servizi**, del 3 novembre 2016 ci rappresentano una situazione che, nonostante i miglioramenti rispetto al 2015, ottenuti grazie ai finanziamenti del Piano di edilizia scolastica del Governo, è ancora a livelli critici rispetto al numero di scuole che rimangono fuori dai requisiti minimi di sicurezza ovvero:

- **il 39,4% degli edifici scolastici necessitano di interventi di manutenzione urgente;**
- **il 65% degli edifici scolastici è stato costruito prima delle norme antisismiche (1974) e il 40% è in aree a rischio sismico;**
- **il 12,8% degli edifici è costruito secondo criteri antisismici.**

Al di là della responsabilità dei dirigenti e della loro possibilità, prospettata dal Ddl n.2449/2016, di adottare i provvedimenti più opportuni con più serenità, cioè senza avere timore di ripercussioni di carattere penale, occorre quindi senza dubbio in primo luogo che la messa in sicurezza degli edifici scolastici rimanga un obiettivo politico irrinunciabile e un impegno con carattere di assolute priorità e continuità, a prescindere da cambiamenti rispetto al Governo e ai vertici del Miur.

La formazione del datore di lavoro quando è anche RSPP

Pochi sono, a nostro avviso, i DS che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Per questi, tuttavia, riteniamo utile fare il punto sulla normativa, sui percorsi formativi e sulla scadenza dell'**11 gennaio 2017**, data con la quale si conclude il primo quinquennio di vigenza dell'accordo sottoscritto il 21 dicembre 2011 e pubblicato in data 11 gennaio 2012. Conseguentemente, scatta l'obbligo di accedere a percorsi formativi per tutti coloro che, essendo Datori di Lavoro e RSPP, nel frattempo non hanno svolto attività di aggiornamento, essendosi formati prima dell'11 gennaio 2012. Esiste infatti l'obbligo di sottoporsi ad azioni formative e di aggiornamento almeno una volta nell'ambito di ogni quinquennio.

Preliminarmente riportiamo le indicazioni del nuovo **Accordo approvato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza Stato Regioni** ed entrato in vigore il 4 settembre:

- *un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 Dlgs n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori;*
- *analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 Dlgs n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.*

In primo luogo ricordiamo la normativa:

Articolo 34 del Dlgs n.81/08

- ✓ *comma 2: il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo (omissis);*
- ✓ *comma 3: il datore di lavoro (omissis) è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di cui al precedente comma (omissis).*

L'accordo richiamato è l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, accordo che disciplina i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal Dlgs 81/2008, i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Analizziamo il percorso formativo.

Innanzitutto la durata è differenziata in base al settore ATECO di appartenenza dell'azienda e quindi al livello di rischio:

16 ore settore ATECO rischio basso

32 ore settore ATECO rischio medio

48 ore settore ATECO rischio alto

Le istituzioni scolastiche, generalmente, hanno un rischio medio, quindi 32 ore.

Il percorso è organizzato in Moduli di cui vengono definiti i contenuti minimi:

Modulo 1. Normativo – Giuridico

Modulo 2. Gestionale – Gestione e organizzazione della sicurezza

Modulo 3. Tecnico – Individuazione e valutazione dei rischi

Modulo 4. Relazionale – Formazione e consultazione dei lavoratori

Per i primi due moduli è consentita la modalità *e-learning*, mentre per il terzo e quarto no. La frequenza è obbligatoria: 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso; L'aggiornamento ha una periodicità di cinque anni e si differenzia in base al settore ATECO di appartenenza dell'azienda (è consentita la modalità *e-learning*):

6 ore settore ATECO rischio basso

10 ore settore ATECO rischio medio

14 ore settore ATECO rischio alto

Concludiamo rimarcando la scadenza dell'**11 gennaio 2017** che si riferisce all'aggiornamento dei Datori di Lavoro-RSPP formati fra l'11 gennaio 2007 e l'11 gennaio 2012.

Per Datori di Lavoro-RSPP formati dopo l'11 gennaio 2012 il quinquennio dell'aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso.

Il caso del liceo Darwin di Rivoli: aspetti d'interesse generale per i datori di lavoro della scuola e della pubblica amministrazione (di Antonietta Di Martino)

Con questo articolo si intende esaminare e commentare le motivazioni relative alla sentenza di appello riguardo il processo sul doloroso caso del liceo Darwin di Rivoli (TO), in cui ha perso la vita lo studente Vito Scafidi.

Con tale sentenza è stato assolto l'addetto al servizio edilizia scolastica della Provincia di Torino, mentre sono stati condannati tre dirigenti della provincia di TO, che si sono succeduti nel Servizio Edilizia Scolastica e tre RSPP che si sono succeduti nel liceo Darwin (che in primo grado erano stati assolti).

L'attenzione si è spesso concentrata sul perché siano stati chiamati in causa i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP), piuttosto che il datore di lavoro. Al riguardo si richiamano gli articoli dell'Avvocato dello Stato Lorenzo Capaldo (*Dirigere la scuola n.7 e n. 9 /2014*) che spiegano dettagliatamente ed esaustivamente come il RSPP, pur in assenza di sanzioni penali a suo specifico carico nel sistema prevenzionistico normato dal Dlgs 81/08, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, *"ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione"*¹⁷.

Se questo dato ormai risulta chiaro e indubbiamente sorretto da un consolidato orientamento giurisprudenziale, altri aspetti possono suscitare interrogativi e questioni di non facile e immediata risposta, tali da essere soggetti a contrastanti interpretazioni, come dimostrano le due differenti pronunce delle sentenze di primo grado (di assoluzione per 6 dei 7 imputati, tra cui i RSPP della scuola) e di appello (di condanna per 6 dei 7 imputati, tra cui i RSPP della scuola).

Aspetti d'interesse generale per i datori di lavoro delle scuole e delle pubbliche amministrazioni

Con questo contributo non si vuole entrare nel merito delle singole posizioni di garanzia, o di dettagli tecnici e strutturali propri del caso in discussione che gli esperti del settore hanno il compito di evidenziare affinché la Magistratura definisca il quadro complessivo delle responsabilità. S'intendono invece estrapolare (pur con la necessaria sinteticità), le interpretazioni del Dlgs 81/08 d'interesse generale, che meritano attenzione in quanto, se confermate dalla sentenza di Cassazione, potranno costituire precedente giurisprudenziale di rilievo tale rendere opportuna una riflessione sulla definizione delle competenze dei datori di lavoro delle scuole e di tutte quelle realtà che, nella Pubblica Amministrazione, si trovano a gestire come luoghi di lavoro edifici di proprietà di altri soggetti (quali gli Enti Locali), obbligati per effetto di norme o convenzioni alla loro fornitura e manutenzione.

Tali aspetti generali riguardano i seguenti due argomenti: la condotta omissiva degli imputati relativa alla mancata adeguata valutazione di tutti i rischi e l'esigibilità di tale condotta da parte degli RSPP della scuola.

1) La valutazione di tutti i rischi

Secondo la sentenza di appello la colpa degli imputati risiede in condotte omissive rispetto agli obblighi cui erano tenuti in virtù del ruolo ricoperto.

In particolare **non hanno ottemperato all'obbligo "primigenio" di un'adeguata valutazione di tutti i rischi**, in relazione:

- alle attività di manutenzione, che gravano sui dirigenti della Provincia di Torino
- al Documento di Valutazione dei Rischi, gravante sui RSPP della scuola Darwin

Per quanto riguarda la Provincia

Essa è tenuta ad adempiere agli obblighi d'intervento strutturale e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali. Per far fronte a tale obbligo *"non può soltanto attendere la segnalazione della scuola, ma deve autonomamente assumere l'iniziativa, attraverso azioni di controllo, di manutenzione preventiva e di riparazione, atti a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici"*¹⁸. Il servizio Gestione Manutenzione Edifici Scolastici della Provincia di Torino, nell'ambito dell'Area Edilizia, non ha mai definito una mirata

¹⁷ Cass penale, sez. IV. 20/8/2010 n. 32195.

¹⁸ Stralci della motivazione della Sentenza pronunciata il 28/10/2013 dalla Corte d'Appello di Torino.

procedura operativa, mediante mappature e adeguati protocolli scritti, per l'effettuazione di sopralluoghi nei vari edifici scolastici, tra cui il liceo Darwin di Rivoli. Gli imputati avrebbero quindi dovuto prescrivere specificamente che si effettuassero rilievi puntuali dei locali, ed anche prescrivere l'apertura della botola di ispezione al fine di prendere contezza dei rischi sovrastanti e adottare le misure di prevenzione.

Per quanto riguarda gli RSPP della scuola

Il RSPP *“deve fornire al datore di lavoro tutte le indicazioni preordinate ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici, proprio per poter individuare gli interventi da segnalare e poter richiedere all'ente proprietario ... per poter conoscere e quindi poter individuare e segnalare situazioni di rischio, nell'edificio della scuola, il RSPP, quale garante interno della sicurezza, è tenuto ad effettuare prima di tutto i sopralluoghi necessari presso tutti i locali della scuola... ivi compreso il vano tecnico... Il detto accesso, previa apertura della botola, per gli imputati, nei rispettivi ambiti, non costituiva eccesso di scrupolo, ma una doverosa necessità, nell'ambito della prioritaria, nei rispettivi ruoli, valutazione dei rischi, onde adempiere agli obblighi giuridici connessi alle rispettive funzioni”*².

2) L'esigibilità della condotta da parte degli RSPP della scuola

Il Dlgs 81/08 prevede che le capacità e i requisiti professionali dei RSPP debbano essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. L'art. 31 c. 3 della citata norma prescrive che, nell'ipotesi di utilizzo di un Servizio di Prevenzione e Protezione interno, il datore di lavoro possa avvalersi di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione e il comma 4 aggiunge che “il ricorso a servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che all'interno siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32”.

Secondo la sentenza di appello i tre RSPP, in quanto ingegneri e architetti abilitati all'esercizio della professione possedevano competenze specifiche di gran lunga superiori a quelle degli altri RSPP, in materia edilizia, e qualora fosse stato necessario coinvolgere competenze proprie di figure professionali più qualificate, quali la figura dell'ingegnere strutturista, *“sarebbero stati comunque nella doverosa condizione di segnalare, qualora presenti, proprie carenze al datore di lavoro, onde consentire il ricorso a persone più competenti”*².

Riflessioni sugli obblighi dei datori di lavoro della scuola e della P.A.

Dalle motivazioni della sentenza di appello sopra esposte ne discende che i datori di lavoro della scuola (Dirigenti Scolastici), e della P.A. in genere, laddove, come detto nella premessa, gestiscano locali di proprietà degli Enti locali, sarebbero tenuti, al pari dei tecnici della Provincia/Comune, e ai fini della valutazione del rischio¹⁹ a ispezionare anche i locali che non sono direttamente accessibili alla normale ispezione o sopralluogo (come ad es. i solai e vani tecnici²⁰ che possono richiedere azioni in quota o azioni che presuppongono il possesso di competenze e/o attrezzature tecniche di alto profilo Tale incombenza dovrebbe essere affidata al proprio RSPP, nel caso in cui possieda le competenze tecniche per farlo, o a esperti o ditte esterne appositamente nominate/appaltate per integrare l'azione del SPP.

Si prospetterebbe dunque la situazione seguente:

- laddove il ruolo di RSPP è ricoperto da personale dipendente, docenti o Ata, che si trovi in possesso solamente della formazione prevista per legge (art. 32 Dlgs 81/08) s'imporrebbe il ricorso, in aggiunta alla nomina del RSPP, di esperti esterni qualificati per ottemperare all'adempimento della valutazione di tutti i rischi in tutti i locali, come prima esemplificati;
- oppure si dovrebbero nominare direttamente RSPP altamente qualificati e in grado di effettuare, ad esempio, anche verifiche di staticità strutturale (possibilità questa, da attuarsi solo in assenza di personale interno disponibile al ruolo di RSPP ai sensi dell'art. 32 c. 8 e 9, del Dlgs 81/08); in entrambi i casi, la scuola dovrebbe essere nelle condizioni di possedere le attrezzature o risorse necessarie per le effettuazioni delle ispezioni in quota o altre verifiche tecnico-specialistiche.

Giova ricordare che **le motivazioni della sentenza di primo grado**, precisavano invece quanto segue:

L'art. 18 comma 3 del Dlgs n 81/2008 (e prima l'art. 4 c. 12 del Dlgs 626/94) impone all'ente proprietario di effettuare gli interventi strutturali e di manutenzione necessari ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative. L'art. 33 del Dlgs 81/08 (e prima l'art. 9 del Dlgs 626/94) impone ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione del-

¹⁹ Riferimento: art. 17 c. 1 lett. a del Dlgs 81/08.

²⁰ Per una disamina più approfondita sul tema si rimanda all'articolo di A. Di Martino “Valutazione dei rischi strutturali in locali non direttamente accessibili alla normale ispezione o sopralluogo” Dirigere la scuola n. 3/2014.

le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. Si tratta all'evidenza di norme elastiche che non forniscono schemi rigidi e predeterminati di comportamento, posto che si attribuisce un dovere di effettuare la manutenzione o la verifica finalizzata all'individuazione dei fattori di rischio, senza chiarire in quale modo le stesse debbano essere concretamente effettuate... È necessario, pertanto, brevemente ricordare che il sistema di controllo sugli edifici si incentra su più organi ciascuno dotato di qualifiche, competenze, mansioni e, infine, di conseguente peculiare responsabilità ... In sintesi, dal dato normativo (ex art. 32 Dlgs 81/2008) relativo alle capacità ed ai requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, emerge con certezza che per ricoprire l'incarico è ritenuto sufficiente un qualunque diploma di scuola superiore, nonché la frequenza di corsi di approfondimento di varia durata ricompresa tra 12 e 68 ore (per il settore "istruzione", 24 ore). La norma non richiede dunque, alcuna specifica ed elevata competenza di settore, tanto che prevede che anche il Preside possa svolgere in proprio l'incarico. Da ciò consegue che ben difficilmente il legislatore può essersi prefisso lo scopo di far svolgere al RSPP funzioni – proprie di un ingegnere strutturista – di garante della sicurezza strutturale degli edifici se non in presenza di segni di dissesto agevolmente riconoscibili²¹.

La differente interpretazione

La differente interpretazione data dalle due sentenze dipende in parte dalla mancata esplicitazione nel corpus normativo (se non in modo generico), delle diverse responsabilità e competenze dei due soggetti Scuola ed Ente Proprietario, di cui il primo tenuto alla valutazione di tutti i rischi, l'altro tenuto alla manutenzione degli edifici scolastici, che comprende anche quella di tipo preventivo, ovvero le ispezioni e i controlli strutturali.

Potremmo ipotizzare, da parte delle scuole, una valutazione dei rischi nei locali non direttamente accessibili, o che richieda competenze e strumentazioni di alto profilo, ad es. la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, la valutazione del rischio fulminazione, la valutazione del rischio agenti cancerogeni (amianto) o eventualmente cancerogeni (fibre artificiali vetrose), che si avvalga degli esiti documentati dell'attività di manutenzione preventiva effettuata dai tecnici degli enti proprietari e in base alla presenza di eventuali anomalie riconoscibili al riscontro visivo nei locali direttamente accessibili. In questo modo si realizzerebbe un'integrazione delle competenze tra i due soggetti. Oppure, potremmo ritenere che tale attività di manutenzione preventiva sia estesa anche alla scuola ai fini della valutazione del rischio, cioè i sopralluoghi e i rilievi tecnici dovrebbero essere svolti da entrambi i soggetti, Scuola ed Ente Proprietario, con il possibile effetto di una duplicazione di competenze e d'interventi (fatto che di per sé potrebbe anche essere positivo aumentando il numero dei controlli), ma anche di costi a carico della collettività. In questo caso si renderebbe indispensabile l'assegnazione alle scuole di risorse dedicate e destinate sia all'integrazione del SPP con personale esperto di alto profilo, di volta in volta nominato in base al rischio da valutare, sia alla strumentazione necessaria per le ispezioni in quota o per altre rilevazioni tecnico-specialistiche.

In conclusione

Si ritiene che per poter realizzare appieno l'attività di prevenzione, traendo insegnamento dal caso Darwin che è costato la vita ad uno studente, e che ci auguriamo non abbia a ripetersi, la specificità degli istituti scolastici (estensibile come si è detto ad altre P.A.), che sono un luogo di lavoro che vede la ripartizione di competenze tra la Scuola e l'Ente proprietario dei locali, debba essere oggetto di approfondimento da parte del Miur e trovare puntuale esplicitazione nel Decreto di attuazione di cui all'art. 3 del Dlgs 81/08 e, se necessario, con appositi interventi legislativi, che distinguano le competenze e responsabilità dei due soggetti sopra richiamati, non in modo generico, ma precisando nel concreto le azioni esigibili da ciascuno.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) intendiamo qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di essere protetti contro i rischi che ne possano minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. I DPI sono messi a disposizione dei lavoratori e da loro impiegati quando i rischi non possono essere evitati in altro modo. La scuola deve provvedere, sulla base della valutazione dei rischi, a fornire anche agli studenti i DPI necessari allo svolgimento delle attività nei laboratori.

I DPI devono essere adeguati:

- ai rischi da prevenire;
- alle condizioni del luogo di lavoro;
- a rispettare le esigenze di ergonomia o di salute del lavoratore;

²¹ Stralci della motivazione della Sentenza pronunciata il 15/7/2011 dal Tribunale di Torino.

- a poter essere adattati al lavoratore che li usa in base alle sue necessità.

Di seguito un elenco di massima dei DPI:

- protezione della testa (copricapo, elmetti);
- protezione degli occhi e del viso (occhiali-schermi facciali per l'impiego di macchine che producono trucioli e nelle operazioni di saldatura e verniciatura);
- protezione dell'udito (tappi e cuffie);
- protezione delle vie respiratorie (mascherine per polveri);
- protezione del corpo (grembiuli, tute);
- protezione degli arti superiori ed inferiori (guanti, scarpe, stivali antiscivolo);
- protezione contro le cadute dall'alto (scarpe per movimentazione carichi pesanti e antisciacchiamento).

I DPI devono essere conformi alle norme (marchio Ce) e devono tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori i DPI necessari ed aventi le adeguate caratteristiche di protezione, funzionali alle diverse attività esercitate.

I lavoratori sono obbligati ad utilizzare correttamente ed a mantenere in buono stato di efficienza i DPI messi a loro disposizione.

In caso di inosservanza la normativa prevede specifiche sanzioni.

L'uso dei DPI è necessario nel caso in cui non sia stato possibile evitare i rischi per i quali l'uso dei DPI sia l'unica misura di protezione.

Scelta e uso dei DPI

I **Dispositivi di Protezione Individuale** (DPI) sono considerati un importante strumento per la prevenzione e la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Si ricorre ai DPI quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela, i **"rischi residui"** non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti.

Per conoscere meglio l'importanza e le caratteristiche dei DPI si può fare riferimento a **Impresa Sicura**²², un progetto multimediale – elaborato dagli Enti bilaterali dell'artigianato (EBER, EBAM), Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail – validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi.

Il voluminoso documento (più di 1.100 pagine), oltre a soffermarsi sui DPI utilizzabili nei luoghi di lavoro, affronta la valutazione dei rischi, la normativa, la progettazione e i fattori di comfort e di efficacia, ma soprattutto indica quando i DPI devono essere usati e come sceglierli.

Indubbiamente il migliaio di pagine può scoraggiare qualsiasi operatore a procedere ad una navigazione nel progetto multimediale, sfogliando, però, le prime pagine ci si accorge che la parte più interessante per gli operatori scolastici, è proprio quella introduttiva (capitoli 1 e 2) dove dei DPI si definiscono le specificità, l'obbligo d'uso, i requisiti, la scelta, la normativa di riferimento.

Impresa Sicura è un'importante strumento cui ricorrere se si volesse avere più conoscenza e consapevolezza sull'utilizzo di questi strumenti di protezione.

Ricordiamo che, appena un anno fa l'UE ha emanato un nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989.

Nell'Allegato II del nuovo Regolamento sono contenuti i **requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale**.

In estrema sintesi riportiamo i **requisiti di comfort ed efficacia che devono possedere i nuovi DPI**:

- adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore;
- leggerezza e solidità;
- compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati ad essere utilizzati simultaneamente indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili.

Il Regolamento indica anche i requisiti di carattere generale che riguardano le **istruzioni** e le **informazioni che il fabbricante obbligatoriamente dovrà tener conto nella fornitura dei DPI**.

²² <http://www.impresasicura.org/dpi/completa/media/pdf/DispositiviProtezioneIndividuale11.pdf>

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

L'analisi della valutazione dei rischi rappresenta uno degli aspetti di maggior rilievo introdotti dal Dlgs 81/08, non tanto in base all'ampiezza delle tipologie di rischio, ma soprattutto per l'introduzione di un modello di valutazione che potremmo definire "a matrice"; il nuovo modello, nell'analizzare **tutti** i rischi, richiede un approccio trasversale, che tenga in particolare conto le tipicità della popolazione lavorativa, quali: l'età, la differenza di genere e la provenienza da altri paesi, nonché le aree relative ai "soli" gruppi di lavoratori/trici esposti a rischi particolari, quali lo *stress lavoro-correlato*, lo *stato di gravidanza*, le *differenze di genere*, l'*età* e la *provenienza da altri Paesi*.

Il datore di lavoro non solo ha un impegno redazionale, ma ha anche il compito di predisporre il monitoraggio e il mantenimento nel tempo di un nuovo processo organizzativo in azienda.

Il datore di lavoro nel nostro caso, come detto, il dirigente scolastico, ha l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi mettendo in evidenza *l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri* (art. 28, c. 2, lett. d).

Tra le misure generali di tutela, infatti, va rilevata l'influenza dell'organizzazione del lavoro e dei fattori ambientali ai fini della programmazione e della prevenzione. A tal fine il dirigente scolastico dovrà predisporre un vero e proprio sistema organizzativo, tale da regolare in modo chiaro e costante le diverse funzioni e ruoli e, di conseguenza, le competenze e responsabilità all'interno dell'istituzione scolastica, definendo in modo adeguato anche le procedure di lavoro, anch'esse oggi richieste tra gli obblighi documentali del documento di valutazione dei rischi (art. 28, c. 2, lett. d).

La valutazione del rischio rimane l'elemento fondamentale del sistema di prevenzione *aziendale* (nel nostro caso di scuola). È quindi un obbligo non delegabile del datore di lavoro, cui compete la responsabilità della valutazione del rischio e l'elaborazione del relativo documento (DVR).

Il datore di lavoro/dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 17 del decreto 81/08, non può delegare le seguenti attività:

- valutazione di tutti i rischi e la conseguente redazione del **DVR**;
- designazione del **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)**.

Si tratta in pratica degli stessi adempimenti previsti dal Dlgs 626/94. Tra le misure generali di tutela va rilevata l'influenza dell'organizzazione del lavoro e dei fattori ambientali ai fini della programmazione e della prevenzione. A tal fine il dirigente scolastico-datore di lavoro è chiamato a ridisegnare con attenzione tutta la mappa dell'organizzazione del lavoro del personale (lavoratori).

Redazione del DVR

Il documento è elaborato direttamente dal dirigente scolastico o dal RSPP a seconda dei casi previsti dalle norme vigenti (*cf. capitolo SPP*) e previa consultazione del **Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**; in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.

La valutazione dei rischi è definita come valutazione globale e documentata di **tutti** i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori/trici presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività lavorativa.

L'elaborazione del documento di valutazione presuppone una procedura che possiamo distinguere in tre fasi:

- 1) *valutazione*, globale e documentata, di tutti i rischi;
- 2) *individuazione* delle misure adeguate a proteggere i lavoratori dai rischi;
- 3) *elaborazione* di un programma di misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La prima operazione interessa **tutti** i rischi dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui gli stessi prestano la propria attività lavorativa. Detta operazione, che riguarda sia la scelta delle attrezzature, che la sistemazione dei luoghi di lavoro, deve individuare **tutti** i rischi ivi compresi quelli riferiti a gruppi di lavoratori esposti a minacce particolari (stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri paesi).

Sullo stress da lavoro correlato, in particolare, il Dlgs 81/08 fa esplicito riferimento all'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004. Secondo l'Accordo lo stress può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore a prescindere dalle dimensioni dell'azienda, dal campo di attività e dal tipo di rapporto di lavoro. L'Accordo si pone l'obiettivo di migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei rappresentanti, attirando la loro attenzione sui sintomi che possono indicare

l'insorgenza dello stress. A tal fine offre un modello che consente di individuare e di prevenire lo stress da lavoro, che riteniamo sia molto utile nell'operazione di valutazione dei rischi.

Dalla valutazione dei rischi discende l'individuazione delle misure adeguate a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza; a tal fine il dirigente scolastico elabora un vero e proprio programma di misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Le misure più significative riguardano principalmente l'esposizione ai videoterminali (art. 176), il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.

A conclusione di tali procedure il dirigente scolastico deve elaborare un apposito documento che per norma deve essere custodito presso le unità produttive; per le istituzioni scolastiche in ogni plesso, succursale o sezione staccata.

Il DVR deve avere *data certa* (basta l'assunzione al protocollo ufficiale della scuola) e contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa, con espressa menzione dei criteri adottati per la valutazione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale (di scuola) cui devono essere assegnati soggetti con adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, dell'RLS/RLST e del medico competente se ha collaborato alla valutazione del rischio.

Si precisa, infine, che il DVR, previa richiesta, deve essere consegnato in copia all'RLS.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

L'art. 26 comma 3 del Dlgs n.81/08 introduce una novità assoluta in materia di sicurezza: il DUVRI. Se il datore di lavoro committente affida attività lavorative a ditte esterne, ha *“l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte da soggetti terzi”*. Ad esempio in caso di presenza a scuola di cantieri o appalti o convenzioni (pulizie, mense, servizi bar, uso delle palestre da parte di privati ecc.) il dirigente scolastico e il responsabile dell'impresa sono tenuti ad elaborare congiuntamente il DUVRI.

Il Decreto Fare-Legge n. 98/2013 interviene su questa specifica questione esonerando dall'obbligo di elaborazione del DUVRI le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali e considerando sufficiente in questi settori, l'**individuazione di un incaricato**, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate.

Si prevede inoltre che tali **settori a basso rischio di infortuni e di malattie professionali** saranno individuati con decreto del MLPS sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ancora non emanato. Pertanto ancora non conosciamo i settori individuati e se le istituzioni scolastiche rientrano tra le attività a basso rischio.

Inoltre il nuovo decreto Fare prevede che l'obbligo della redazione del DUVRI, o in alternativa della nomina dell'incaricato per le aziende a basso rischio di infortuni e di malattia professionale, *“non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10/3/1998, o derivanti dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento contenuto nel D.P.R. 14/9/2011 n. 177, o derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.”*

In attesa che si completi la nuova normativa e stante in vigore l'art. 26, comma 3, del Dlgs 81/08, segnaliamo due documenti utili per l'elaborazione del DVRI.

Il primo **“L'elaborazione del DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze”**, elaborato dal settore Ricerca dell'Inail, è stato pubblicato nel febbraio scorso, mentre il secondo **“Guida pratica per una corretta gestione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)”** è rinvenibile nell'area web del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

Riteniamo ambedue utili ed interessanti per una corretta ed aggiornata gestione del DUVRI in quanto contengono la normativa, le informazioni tecniche per la redazione e i contenuti del documento unico di valutazione.

Rilevata l'**interferenza** quale fonte di pericolo per i lavoratori, si dovrà elaborare il DUVRI che il documento sostiene **dovrà contenere**:

- i dati relativi all'attività del soggetto committente e delle imprese appaltatrici, con l'individuazione delle figure responsabili in materia di sicurezza e prevenzione e protezione;
- la descrizione dell'attività oggetto degli appalti o contratti d'opera;
- l'individuazione dei luoghi di lavoro;
- la metodologia adottata per la valutazione;
- l'individuazione dei pericoli interferenziali e la valutazione dei relativi rischi;
- le misure di prevenzione e di protezione (di cooperazione e coordinamento) e l'identificazione dei soggetti/ruoli dell'organizzazione obbligati a metterle in atto.



EDILIZIA SCOLASTICA

Sicurezza delle scuole, tutti facciamo il loro dovere

Edilizia scolastica e indagine Censis: i nodi più urgenti

Strategie e risorse per la sicurezza delle strutture scolastiche

Edilizia scolastica, i finanziamenti del "decreto fare"

Edilizia scolastica: in arrivo 905 milioni di euro

Col decreto "Sbloccaitalia" scuole nuove e più sicure?

665 milioni per la sicurezza nelle scuole

#lamiascuolaccogliente, avviso pubblico del Miur

#lamiascuolasicura, avviso pubblico del Miur

"Scuole belle" prorogato il programma per il 2016 con un finanziamento di 64 mln/euro

Altri due decreti per l'edilizia scolastica

Messa in sicurezza edifici, nuove opportunità

Edilizia scolastica, il Miur pubblica il bando per le indagini diagnostiche sui solai

Al via indagini diagnostiche sui solai di 7mila istituti

Riunito il 22 febbraio 2017 l'Osservatorio per l'edilizia scolastica

RAPPORTI TRA ENTE PROPRIETARIO E DIRIGENTE SCOLASTICO

Scuola-Enti Locali: quando le richieste risultano "indigeste"...

Sicurezza degli edifici scolastici: ente proprietario e dirigente scolastico

La responsabilità per le carenze strutturali e gestionali nelle scuole

EMERGENZE

Gestione delle emergenze e piano di evacuazione

Disabilità e lavoro: la gestione delle emergenze

Sicurezza delle scuole, tutti facciamo il loro dovere

Comunicato stampa Cisl Scuola – Roma, 13 ottobre 2016

Andare oltre gli annunci e promuovere sinergie tra i soggetti istituzionali che hanno il compito di vigilare. È questo l'impegno che chiede la Cisl Scuola al Governo e agli enti locali sull'edilizia scolastica.

Garantire la sicurezza degli edifici scolastici è un dovere, tutti dovrebbero considerarla un'assoluta priorità. Purtroppo continuano a ripetersi episodi, da ultimo in Piemonte e in Sicilia, che fanno emergere una verità elementare: non basta stanziare risorse, bisogna utilizzarle e utilizzarle al meglio. Cosa che evidentemente non sta accadendo. Tutto ciò è di una gravità inaudita, perché in gioco ci sono la salute e la sicurezza di bambini e ragazzi che ogni giorno affollano le nostre scuole, e delle persone che ci lavorano. Se i soldi ci sono ma non vengono spesi, evidentemente qualcosa non sta funzionando; la macchina burocratica si dimostra sempre più vulnerabile e inefficiente.

Siccome l'esigenza che tutti abbiamo è che gli interventi necessari per rendere sicure le scuole siano fatti con la massima tempestività, chiediamo che si prendano tutti i provvedimenti indispensabili per rimuovere a qualunque livello intoppi e inerzie. Utilizzando a tal fine tutti gli strumenti ordinari e, se sono insufficienti, mettendo in campo misure e procedure straordinarie. Si può infatti ritenere straordinaria, una vera e propria emergenza, la situazione di degrado di troppe strutture scolastiche del nostro Paese.

L'ultima cosa da fare è perdersi nel solito rimpallo di responsabilità fra istituzioni e soggetti diversi: ciascuno faccia fino in fondo quello che deve, se non lo fa si trovi il modo di agire al suo posto. Ritardi, negligenze, disattenzioni e pigrizie non sono tollerabili quando ci sono in gioco la sicurezza e la vita delle persone. Viste le competenze e le responsabilità che su questa materia hanno i comuni, ci auguriamo che il neo presidente nazionale dell'Anci, Antonio De Caro, ingegnere sindaco di Bari, voglia caratterizzare da subito il suo mandato nel segno della promozione di una maggior capacità di programmazione dei propri interventi da parte degli enti locali, dalla messa in evidenza delle criticità all'approntamento delle soluzioni.

Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola

Edilizia scolastica e indagine Censis: i nodi più urgenti

Nel 5° numero del «Diario della transizione» del Censis pubblicato il 31 maggio u.s. sono riportati i dati di una indagine sullo stato dell'edilizia scolastica nel nostro Paese.

Dalle risposte dei 2600 dirigenti scolastici che hanno aderito all'iniziativa si ha un'immagine, a dir poco sconcertante, del degrado degli edifici scolastici italiani.

I dati non fanno che confermare, per la verità, quelli già ampiamente noti e annualmente denunciati dai rapporti di Legambiente, Cittadinanza Attiva e dalle continue segnalazioni da parte delle istituzioni scolastiche.

Mancanza di manutenzione straordinaria, impiantistica (elettrici, idraulici, termici) non funzionante, insufficiente o non a norma. Tetti e coperture da rifare, edifici malandati e vetusti. Rischio amianto in 2000 scuole frequentate da 342.000 studenti. Nel 36% degli edifici è prioritario avviare lavori di manutenzione straordinaria, mentre nel 57% dei casi c'è l'esigenza di dare continuità agli interventi di manutenzione ordinaria. Negativo il giudizio espresso dai dirigenti scolastici sugli interventi di adeguamento a norma realizzati negli ultimi anni: di lavori se ne fanno pochi, e quando si fanno sono fatti male.

Spese insufficienti e tempi biblici: gli interventi finanziari programmati dopo i fatti di San Giuliano di Puglia ammontano a poco meno di due miliardi di euro rispetto a un fabbisogno di 13 miliardi, secondo quanto stimato dal responsabile della Protezione Civile di allora, Guido Bertolaso.

A ciò si aggiunge la stima del Ministero delle Infrastrutture che nel dicembre scorso, sulla base delle risorse stanziare e dei ritardi di spesa accumulati, fissava in 110 anni il tempo necessario per mettere in sicurezza tutti gli edifici scolastici italiani.

Rappresenta indubbiamente un cambio di passo, rispetto alle lunghe e farraginose procedure degli anni passati, la recente assegnazione del 95,7% dei 150 milioni di euro stanziati con il decreto FARE per l'avvio immediato di 603 progetti finalizzati alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, in particolare per la bonifica dell'amianto.

La Cisl Scuola nel marzo scorso ha pubblicato sul proprio sito una scheda che fa il punto sui nodi più urgenti da affrontare per dare risposte efficaci all'emergenza edilizia, anticipando, tra l'altro, molte delle indicazioni suggerite dai dirigenti scolastici interpellati dall'indagine Censis.

Adesso cogliamo l'occasione per mettere ancora a fuoco alcuni nodi più urgenti.

Reperimento fondi

Il primo problema è quello di **reperire i fondi** necessari per i lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme, di riqualificazione energetica e di costruzione di nuovi edifici scolastici; il problema può sembrare meramente economico, ma spesso quel che manca è la capacità di spendere i fondi a disposizione. Quel che occorre è la decisa volontà politica di mettere in campo un **piano pluriennale di interventi** che sia al tempo stesso agile e fondato su cronoprogrammi precisi e puntuali; un piano che va costantemente monitorato, con una **gestione unitaria e integrata delle risorse** (cabina di regia? Unità di missione?) per superare la frammentazione dei soggetti decisori. Servono procedure straordinarie che impegnino le migliori competenze tecniche e gestionali del Paese per garantire efficacia e rapidità di realizzazione degli interventi.

L'obiettivo da perseguire dovrebbe essere lo svincolo della spesa per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità.

Parametri abitativi

Sono ancora in vigore le **tabelle parametriche di dimensionamento minimo** previste dal Dm 1975 "*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica*"; tale decreto, abrogato nel 1996 dalla Legge n. 23 "*Norme per l'edilizia scolastica*", resta in vita in quanto la stessa legge 23 ha previsto che le norme del Dm 75 rimanessero in vigore sino alla definizione (ancora non avvenuta) degli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire gli indirizzi progettuali degli edifici scolastici; peraltro i progettisti spesso non tengono in considerazione le esigenze degli utilizzatori, non conoscono a fondo le esigenze della sicurezza degli ambienti scolastici e non prestano la dovuta attenzione alle problematiche relative alla futura manutenzione dell'edificio (Piano della Manutenzione e relativo Fascicolo dell'Opera).

Il **Piano di Manutenzione** e il **Fascicolo dell'Opera** devono obbligatoriamente fare parte della documentazione dell'appalto pubblico; l'Ente Proprietario che appalta i lavori, però, non è tenuto a fornirne una copia al Dirigente Scolastico, quindi quest'ultimo non avrà mai a disposizione uno strumento utile per comprendere se l'Ente Proprietario – dopo aver appaltato ed eseguito i lavori di manutenzione straordinaria – rispetti o meno le prescrizioni previste dal piano di manutenzione.

Anagrafe dell'edilizia scolastica

Istituita dalla legge 11 gennaio 1996 n. 23, dopo 18 anni ancora non vede la luce. I dati risultano ancora parziali e incompleti. È pensata come strumento per censire in modo puntuale e trasparente lo stato degli edifici, mettendone in evidenza le carenze, in modo da rendere facilmente programmabili gli interventi di adeguamento e costruzione di nuovi edifici ritenuti prioritari in base al fabbisogno emergente.

Ciò che serve è una vera e propria "operazione trasparenza" che renda pubblici tutti i dati raccolti, per sottoporre al necessario controllo sociale le scelte degli interventi da mettere in campo con priorità. L'annuncio dell'accordo siglato il 6 febbraio 2014 in Conferenza Unificata Stato Regioni, con cui si avvia un nuovo Sistema nazionale delle anagrafe dell'edilizia scolastica (**Snaes**), deve segnare a tal fine un chiaro punto di svolta nella programmazione degli interventi.

Sono 5.000 le lettere dei Sindaci di tutta Italia che hanno risposto al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, indicando un intervento prioritario in ogni Comune per quanto riguarda l'edilizia scolastica.

Pare che si respiri un'aria nuova: non più quella rivendicativa, ma quella del come utilizzare le risorse a disposizione per rispondere alla richiesta di "nuove scuole" e non di "scuole nuove". Nuove scuole per una nuova didattica. "Architettura per l'apprendimento" dovrebbe essere la locuzione che sostituisce quella di "edilizia scolastica", così come il termine "benessere" dovrebbe assumere dentro di sé la sicurezza e il piacere di stare a scuola.

Si dibatte su quattro elementi fondanti: *investimenti e risorse, sostenibilità ambientale, responsabilità, spazi*. Occorre uscire dall'emergenza e immaginare una programmazione negli anni, un vero e proprio piano nazionale, capace di coniugare le esigenze di una didattica con la possibilità di rilancio di un settore, come quello dell'edilizia, profondamente in crisi.

Decreto applicativo sulle peculiarità delle scuole

L'art. 3, comma 2, del Dlgs 81/2008 prevede che il Miur, di concerto con il MLPS, definisca le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

Purtroppo dopo sei anni ancora il decreto applicativo non è stato emanato, anche se più volte i vari governi ne hanno dato per imminente l'uscita. In tale decreto potrebbero trovare soluzione tante questioni specifiche del comparto scuola.

Ne segnaliamo alcune tra le tante:

- definizione puntuale delle responsabilità dei dirigenti individuati “datori di lavoro” e del loro consulente RSPP;
- definizione precisa delle figure sensibili e delle loro responsabilità;
- individuazione dei “preposti”;
- fondi a diretta disposizione dei dirigenti scolastici per la piccola manutenzione;
- responsabilità alle azioni ispettive di verifica e controllo manutentivo delle componenti strutturali, edili e impiantistiche degli edifici scolastici.

Quest'ultima questione è venuta alla ribalta dopo la sentenza di appello del Processo Darwin (Torino) che ha condannato i tre RSPP, mentre è stato assolto il tecnico della Provincia che si occupava direttamente dei sopralluoghi e della manutenzione dell'edificio scolastico. I dirigenti scolastici, *in primis* quelli piemontesi, sono molto preoccupati perché la condanna degli RSPP reca importanti conseguenze per le scuole, in quanto ne estende i compiti e le responsabilità alle azioni ispettive di verifica e controllo manutentivo delle componenti strutturali, edili e impiantistiche degli edifici scolastici, pur non essendo le scuole stesse certamente in possesso di mezzi e strumenti adeguati per operare in tal senso.

Il tema della **valutazione del rischio** dei locali non direttamente accessibili alla normale ispezione o sopralluogo è stato oggetto di un articolo della Dirigente scolastica Antonietta Di Martino, pubblicato Dirigenti News del 24 marzo u.s. L'argomento è diventato di pressante attualità e pone interrogativi che i dirigenti scolastici chiedono di veder quanto prima chiariti e risolti.

Sintesi dei finanziamenti per l'edilizia scolastica relativi al 2016 e anni seguenti

1) #Sblocca scuole, prevista dalla Legge di Stabilità 2016, all'art. 1, comma 713, che non considera, ai fini del patto, le spese sostenute dagli Enti Locali, Comuni, Città metropolitane e Province, per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. Gli spazi finanziari saranno attribuiti secondo l'ordine prioritario indicato dalla legge all'art. 1, comma 713. Gli Enti locali beneficiari dell'esclusione e il relativo importo saranno individuati sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, con Dpcm da emanare entro il 15 aprile 2016. **Entro il primo marzo 2016** gli Enti locali potranno trasmettere la domanda attraverso il sito www.sbloccabilancio.it, compilando il form on line. Si ricorda a tutti gli Enti locali di richiedere spazi finanziari solo dopo aver verificato e valutato gli effetti positivi della propria capacità di spesa e di investimento generati dai commi da 707 a 737 dell'art. 1 della legge di stabilità ed in particolare gli effetti positivi generati dal comma 711, art 1 della medesima legge che prevede come “limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spese, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento”. L'operazione è complementare a quanto già fatto dal Governo per rilanciare gli investimenti agendo sul Fondo Pluriennale Vincolato.

Per maggiori informazioni al riguardo è possibile rivolgersi a: laura.chiodini@fondazioneifel.it 06/68816249; alfredo.tranfaiglia@fondazioneifel.it 06.68816285.

Mentre per informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi: ai numeri 06/67792634; 06/67792875 o scrivendo alla email sblocca bilancio@governo.it.

I documenti possono essere scaricati sia dal sito <http://italiasicura.governo.it/site/home/scuole/articolo1106.html> che dal portale www.sbloccabilancio.it

Questa misura va ad aggiungersi alla esclusione per i Comuni dal patto di stabilità per le annualità 2014 e 2015, come previsto dal DI n. 66/14 convertito nella L. 89/2014: 122 milioni di euro per ciascuna annualità e a quella destinata a Province e Città metropolitane, 50 milioni di euro per 2015 e 2016, come previsto al c. 467 art. 1, L.190/14.

2) Mutui per l'edilizia scolastica

La legge n. 128/13 di conversione del DI n. 104/13, all'art. 10 ha previsto, “interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici”, attraverso la concessione di mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, che le Regioni sono autorizzate a stipulare con la BEI – Banca europea degli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti bancari. Si tratta di 40 milioni di euro annui a partire dal 2015, incrementati a

complessivi 50 milioni dal 2016 dalla legge n. 107/15. Un incremento che consentirà di scorrere il piano triennale 2015/17 per l'edilizia scolastica ed aumentare gli interventi finanziari.

Gli Enti locali, beneficiari dei mutui hanno provveduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il 31 dicembre 2015, uno slittamento dei termini motivato dai consistenti ritardi con i quali sono stati emanati i provvedimenti, ulteriormente prorogato al 29 febbraio dal decreto Milleproroghe.

Per le erogazioni previste a partire dal 1 marzo si dovrà attendere però la firma del decreto di impegno di spesa da parte del Ministero, nonché l'avvio del monitoraggio da parte delle Regioni che il Miur conta di rendere operativo a partire da fine febbraio. Il Miur sta valutando la possibilità di prevedere uno slittamento del termine del primo marzo.

Ai fini del monitoraggio è necessario che gli enti locali provvedano ad inserire sia il codice meccanografico che il codice edificio, aggiornando e implementando l'anagrafe degli edifici scolastici. La mancata indicazione dei due codici rende impossibile la compilazione del monitoraggio e di conseguenza l'avvio delle procedure per le erogazioni da parte delle Regioni.

3) Indagini diagnostiche

40 milioni di euro per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche degli edifici scolastici, prevedendo il cofinanziamento degli enti locali, previsti dalla L. 107/2015.

I contributi stanziati devono essere utilizzati dagli enti locali proprietari di edifici scolastici al solo fine di finanziare indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti con riferimento a immobili pubblici adibiti a uso scolastico. Le indagini dovevano essere affidate non oltre il 31 gennaio 2016. Sul sito del Miur è disponibile l'elenco degli enti locali che beneficeranno dei contributi. Gli enti locali dovranno rendicontare le indagini entro e non oltre il 31 ottobre 2016.

4) Scuole belle

Interventi di piccola manutenzione di ripristino, mantenimento della funzionalità e del decoro degli immobili finanziati con i risparmi delle convenzioni per gli appalti di pulizia CONSIP. Il ddl 154/15 ha previsto 10 milioni di euro per il 2016, ANCI e Miur individueranno congiuntamente gli interventi da finanziare.

5) Recupero risorse già stanziate e non utilizzate

La legge 107/15 ha introdotto la possibilità di recuperare risorse già destinate ad interventi di edilizia scolastica non utilizzate che sono destinate a interventi compresi nella programmazione nazionale per il triennio 2015/17 di cui al DI 12 settembre 2013, n. 104, nonché a interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Si è in attesa di conoscere l'entità delle risorse recuperate.

6) Fondi Inail

È stato registrato in questi giorni dalla Corte dei Conti il Dpcm che individua le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali dell'Inail. Gli interventi riguardano il completamento di nuovi edifici i cui lavori sono già in corso, ma anche progetti immediatamente cantierabili o la messa a norma di edifici esistenti. 105 le richieste di interventi di edilizia scolastica su 201 domande presentate che interesseranno 80 amministrazioni, tra Comuni, Province e Città metropolitane. Inail, acquisterà gli immobili oggetto di intervento e si farà carico dei costi dell'operazione richiedendo alle Amministrazioni un canone a tasso di interesse pari al 3% del costo complessivo dell'opera. Per la definizione degli aspetti più tecnici si svolgerà nei prossimi giorni un incontro tra ANCI, Inail e struttura di Missione.

Ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 per un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio, MIUE e MIT, sentita la Conferenza Unificata. A seguito del riparto delle risorse disponibili tra le Regioni sono state acquisite le manifestazioni di interesse da parte degli enti locali. Il Miur ha pubblicato il decreto che indice il concorso di idee per la progettazione di nuove scuole. Prima del bando che determinerà anche i tempi, le Regioni dovranno definire con il Miur le aree progettuali.

7) Fondi Kyoto e l'efficientamento energetico

Il decreto adottato nell'aprile 2015, prevedeva finanziamenti pari a 350 milioni di euro per interventi di efficientamento degli edifici scolastici, sono pervenute richieste per soli 110 milioni di euro. L'ANCI ha chiesto la reiterazione del bando suggerendo anche alcune modifiche che avrebbero agevolato la partecipazione degli Enti locali. Il Ministero dell'Ambiente si è mostrato favorevole alla sola riapertura del bando con un allungamento dei tempi di presentazione che, come anticipato dagli uffici del ministero, passeranno da 90 a 180 giorni, dando così un maggiore spazio per predisporre la documentazione.

8) Risorse protezione civile

Si tratta delle risorse destinate agli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici nonché per la costruzione di nuovi laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico. 20 milioni di euro

annui nel Fondo Unico per l'edilizia scolastica gestiti dal Miur. A seguito della richiesta dell'ANCI nell'ambito della Conferenza Unificata, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse a partire dal 2016 vedrà coinvolta l'ANCI.

9) Pon 2014-2020

Si è in attesa di conoscere e condividere con il Miur le modalità di attuazione del Programma Operativo Nazionale 2014-2020: *"Pon per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento"*.

Strategie e risorse per la sicurezza delle strutture scolastiche

Promosso dall'Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AIFOS), si svolgerà a Roma il **24 maggio 2016** un convegno di studio e approfondimento su **"Edilizia scolastica nella legge di stabilità 2016"**.

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ("legge di stabilità 2016"), concernente le *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* ha previsto uno stanziamento dal 2016 al 2021 di consistenti risorse per l'edilizia scolastica. Un'occasione importante per mettere in sicurezza le strutture scolastiche e per far fronte al grave degrado in cui versano tanti edifici. Degrado alimentato molto spesso da una carente manutenzione e che crea non pochi rischi a studenti e lavoratori della scuola (il caso del liceo di Rivoli insegna).

Il convegno esaminerà la situazione dell'edilizia scolastica italiana, con particolare riferimento a quella della regione Lazio e a Roma, per arrivare a descrivere le nuove possibilità che offre la legge di Stabilità 2016.

Appuntamento, dunque, a Roma il 24 maggio 2016 – dalle ore 9.30 alle ore 13.00 – presso il Liceo Statale "Terenzio Mamiani", in viale delle Milizie 30, per parlare di "Edilizia scolastica nella legge di stabilità 2016".

Il convegno è gratuito, ma con iscrizione obbligatoria.

Edilizia scolastica, i finanziamenti del "decreto fare"

Sul Supplemento Ordinario n. 59 della G.U. n. 250 del 27 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto interministeriale Miur-Mef-Mit che autorizza le Regioni a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Si tratta dei finanziamenti previsti dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 12, meglio conosciuto come DECRETO FARE, ripreso dalla legge 107 (Buona Scuola), che stabilisce, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044.

Al provvedimento sono allegati una serie di schede riepilogative contenenti i Piani annuali 2015 con l'elenco dei singoli interventi per i quali le Regioni hanno richiesto autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali, le modalità e i periodi di utilizzo, nonché gli importi per il 2015 e per il triennio 2015-2017.

Una delle tante opportunità di finanziamento che, se non collocata in una programmazione con logica di sistema, rischia di ridursi a essere una goccia nel mare della drammatica emergenza/edilizia scolastica.

Edilizia scolastica: in arrivo 905 milioni di euro

La scorsa settimana la ministra Stefania Giannini ha firmato il decreto che approva la Programmazione nazionale triennale 2015-2017 riguardante l'edilizia scolastica.

Un elenco di oltre 6 mila progetti per una spesa complessiva di 3,7 miliardi, ordinati sulla base delle priorità indicate dalle Regioni. Con più precisione, il Piano triennale 2015/2017 comprende 6.368 interventi richiesti dalle Regioni (sulla base delle priorità indicate dagli enti locali) per un fabbisogno finanziario di 3,7 miliardi.

La prima annualità del piano dispone di 905 milioni coperti da mutui agevolati che le Regioni potranno accendere, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la BEI (Banca europea per gli investimenti) e la Cassa Depositi e Prestiti, che permetteranno di finanziare gran parte della prima annualità (1.300 interventi).

Le risorse provengono dal cosiddetto "decreto mutui" del gennaio scorso. Grazie a una rata di 40 milioni l'anno pagata dallo Stato per trent'anni, la BEI, attraverso Cdp, mette a disposizione degli enti risorse "fresche", esenti dai vincoli del patto di stabilità.

Adesso si dovrà formalizzare il contratto di mutuo, che presuppone un decreto a firma Miur – Mef – Ministero Infrastrutture, per avviare la procedura per il trasferimento delle risorse agli enti locali. Subito dopo, le Regioni potranno stipulare i mutui e i comuni potranno anche firmare i contratti di appalto con le imprese (sempre che abbiano già espletato la gara e fatto l'aggiudicazione).

Il decreto dà il via libera alla Programmazione unica nazionale e, soprattutto, sblocca la spesa della prima annualità. Fra i primi 1.300 interventi che saranno realizzati, circa il 25% riguarda nuove costruzioni, il rimanente 75% è relativo a manutenzione e ristrutturazione di edifici esistenti.

Ogni e qualsiasi intervento sull'edilizia scolastica è sempre benvenuto, in considerazione del grave stato di degrado in cui versa l'intero patrimonio di edifici scolastici in Italia.

La Programmazione unica nazionale rappresenta un passo avanti rispetto al passato, perché supera la frammentazione degli interventi ed elimina il rischio di sovrapposizioni; insistiamo nel ribadire che la questione edilizia scolastica nel nostro Paese non è solo finanziaria, ma riguarda tempi, procedure e, soprattutto, priorità negli interventi, che si può garantire solo a partire da una anagrafe dell'edilizia scolastica completa e aggiornata. Peccato che questo strumento fondamentale per la programmazione degli interventi in edilizia scolastica, previsto dalla legge 23/96, dopo quasi vent'anni ancora non veda la luce.

Col decreto "Sbloccaitalia" scuole nuove e più sicure?

Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 13 giugno u.s. il Presidente ha reso noto di avere firmato un Dpcm concernente l'individuazione dei Comuni beneficiari dell'esclusione dal Patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 relativamente alle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 31, c. 14-ter, della L. 12.11.2011 n. 183. Nel decreto sarebbero anche precisati gli importi che ciascun comune può escludere dal computo. Il Dpcm denominato "Sbloccaitalia" avvia una consistente operazione di edilizia scolastica, escludendo dal patto di stabilità interno i comuni "virtuosi", quelli cioè che hanno in progettazione nuove scuole (o meglio, "scuole nuove").

Come afferma il sottosegretario Roberto Reggi, si avvia un piano scuola che interviene in vario modo su ben 21.629 edifici scolastici (circa il 50% del Patrimonio edilizio esistente) e che interessa quattro milioni di studenti.

Il piano prevede un investimento complessivo di un miliardo e 94 milioni, recuperati dalla riprogrammazione delle risorse non spese del Fondo coesione 2007-2013 da parte delle Regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, cui si aggiungono 300 milioni del ministero dell'Ambiente destinati a finanziare a tassi agevolati progetti per l'efficienza energetica delle scuole.

Il piano è articolato in progetti, in parte immediatamente cantierabili e in gran parte da finanziare a partire dal 2015.

Il primo blocco riguarda 389 opere – scuole nuove – immediatamente cantierabili per un valore complessivo di 244 milioni.

Segue il progetto denominato SCUOLEBELLE che interessa 17.959 plessi scolastici e che implica un investimento di 450 milioni destinati a lavori di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale delle aule e dei vari servizi.

Infine il progetto SCUOLESIKURE, che prevede la messa in sicurezza degli edifici, interventi di bonifica dall'amianto e la rimozione delle barriere architettoniche, che può contare su 400 milioni di euro di investimenti, distribuiti su 2.921 strutture scolastiche.

La distribuzione degli interventi è ben disegnata in [due slides pubblicate nel sito del Governo](#)²³ che danno la reale situazione degli interventi su tutto il territorio nazionale.

Le scuole nuove (**pallino azzurro**) sono concentrate per lo più al nord; essendo legate allo sblocco del patto di stabilità, interessano infatti i comuni più "virtuosi", prevalentemente appartenenti alle regioni settentrionali.

Osservando attentamente la mappa scopriamo che in ciascuna delle città (Torino, Varese, Como, Bergamo, Treviso e Udine) saranno costruite 15 scuole nuove. In molte province del meridione (Rieti, Frosinone, L'Aquila, Teramo, Isernia, Bari, Foggia, Taranto, Brindisi, Lecce, Napoli, Caserta, Avellino, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Enna, Agrigento e Caltanissetta e Cagliari) il 100% degli edifici è interessato al progetto SCUOLEBELLE (**pallino rosso scuro**).

²³ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2014/06_2014/slide_edilizia_130614.pdf

Senza altro più equilibrata e uniforme sul territorio nazionale la distribuzione degli interventi che riguardano il progetto SCUOLE SICURE (**pallino verde**).

Molto più consistente il pacchetto di investimenti finanziari annunciati dal sottosegretario Roberto Reggi per il 2015: tra i 2,5 e i 4 miliardi di euro, derivanti dalla nuova programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei, a cui si sommano 950 milioni della Banca europea degli investimenti già previsti dal decreto-Carrozza. Secondo Reggi, si tratta di risorse che andranno tutte a finanziare le nuove costruzioni e tutti gli interventi più massicci. Speriamo che sia la volta buona.

In attesa che il Dpcm venga perfezionato e se ne conoscano i contenuti reali, registriamo una presa di posizione dell'ANCI che condividiamo pienamente. Pur dando atto che si tratta di importanti segnali di attenzione, l'ANCI ricorda che il fabbisogno è di gran lunga superiore e auspica che il Governo riesca a trovare ulteriori risorse che consentano di dar seguito a tutti gli interventi evidenziati come necessari dai sindaci, a partire dallo sblocco delle risorse di precedenti piani, anche attraverso l'attivazione di una cabina di regia nazionale, peraltro più volte richiesta dalla Cisl Scuola.

665 milioni per la sicurezza nelle scuole

La Corte dei Conti ha registrato il Dpcm che stanziava 665 milioni per la sicurezza delle scuole; ne dà notizia l'Inail nel suo sito, evidenziando che le operazioni di edilizia scolastica riguarderanno 83 amministrazioni tra comuni, province e la Città metropolitana di Roma. Inail acquisterà gli immobili e si accollerà i costi dell'operazione, chiedendo in cambio alle amministrazioni interessate un canone con tasso di interesse pari al 3% del costo complessivo dell'opera.

#lamiascuolaccogliente, avviso pubblico del Miur

È il titolo di un avviso pubblico del Miur per la valorizzazione ed il recupero di spazi comuni nelle scuole italiane. 1 milione di euro per riqualificare, abbellire, valorizzare gli ambienti scolastici, insediando laboratori permanenti che ospitino iniziative che stimolino la creatività degli studenti, favoriscano le esigenze degli istituti e li rendano maggiormente aperti al territorio e in grado di favorire processi di integrazione e multiculturalismo. Rendere le scuole più accoglienti.

L'**avviso** prevede che tutte le scuole di ogni ordine e grado, singolarmente o in rete, potranno inviare la propria candidatura, secondo le modalità indicate nel bando, entro le 23.59 di giovedì 10 dicembre 2015 mediante l'utilizzo dell'applicativo on line "bandi PNSD" – protocolli in rete collegandosi a un'apposita pagina web e allegando la documentazione indicata dall'art. 5 del bando.

Il contributo massimo erogato dal Miur per ogni singolo progetto sarà di 50.000 euro. Se i progetti presentati dalle scuole si attesteranno sul massimo finanziabile, alla fine saranno "abbellite" solamente venti scuole delle oltre ottomila scuole presenti nel nostro Paese.

I progetti ammissibili a contributo devono riguardare il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di spazi comuni presenti nelle istituzioni scolastiche e potranno essere realizzate anche attraverso il coinvolgimento di enti, fondazioni o associazioni culturali, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e/o enti locali e territoriali.

Saranno valutati da un'apposita commissione in base, tra gli altri parametri, alla loro idoneità a favorire il recupero di spazi scolastici inutilizzati o diversamente utilizzati; capacità di coinvolgere gli studenti e valorizzarne la creatività; combattere la dispersione scolastica; garantire la coesione sociale, l'integrazione e il multiculturalismo, con il coinvolgimento di studenti stranieri.

È possibile chiedere maggiori informazioni ai seguenti recapiti: dgefid.segreteria@istruzione.it – tel 06.5849.2778

#lamiascuolasicura, avviso pubblico del Miur

Ancora un avviso pubblico del Miur, questa volta indirizzato a promuovere nelle scuole la diffusione della sicurezza degli edifici scolastici e la prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento.

#lamiascuolasicura è un concorso di idee finanziato con 200 mila euro che saranno assegnati ai progetti primi classificati per ciascuna categoria. Il **bando** prevede che tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, singolarmente o in reti, possano avanzare proposte, secondo le modalità indicate nel bando stesso,

entro le **23.59 di lunedì 7 dicembre 2015** mediante l'utilizzo dell'applicativo on line "bandi PNSD" – protocolli in rete **disponibile on line** allegando la documentazione indicata dall'art. 5 del bando.

Di seguito le categorie individuate dal concorso:

- realizzazione di un logo ispirato al tema della sicurezza nelle scuole da utilizzare nella Giornata nazionale per la sicurezza istituita dalla legge 107/2015;
- progettazione di una pagina web di presentazione dei piani e dei programmi di edilizia scolastica;
- realizzazione di uno spot o di una vetrina interattiva per promuovere la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;
- creazione di una *app* sulla sicurezza nelle scuole;
- realizzazione di una vetrina interattiva per la sponsorizzazione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;
- realizzazione di un cortometraggio sul tema della sicurezza scolastica e sulla prevenzione e sui rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento.

La valutazione dei progetti è demandata ad una apposita commissione che procederà a valutare le proposte progettuali in base agli criteri fissati dall'art. 6 del bando.

È possibile chiedere maggiori informazioni ai seguenti recapiti: dgefid.segreteria@istruzione.it – tel 06.5849.2778.

“Scuole belle”, prorogato il programma per il 2016 con un finanziamento di 64 mln/euro

Il 25 marzo u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. Nello specifico della scuola il decreto stanziava 64 milioni di euro per il prolungamento del programma “Scuole belle” dal 1° aprile al 30 novembre 2016.

Con questo decreto viene assicurata la prosecuzione degli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici. Il dl approvato dal CdM, ovviamente, consentirà anche al personale addetto alle pulizie e al personale Lsu (Lavoratori socialmente utili) di continuare la propria attività lavorativa.

Altri due decreti per l'edilizia scolastica

Firmati dalla Ministra Fedeli il 2 gennaio 2017 due nuovi decreti, il primo dei quali riguarda le indagini diagnostiche sui solai, mentre il secondo si riferisce all'adeguamento antisismico.

Indagini diagnostiche sui solai: il decreto, recuperando economie di spesa pari a 3.548.111 euro della programmazione prevista dalla legge 107, potrà consentire altre 360 indagini diagnostiche di verifica sugli elementi strutturali e non strutturali dei solai e dei controsoffitti delle istituzioni scolastiche.

Adeguamento antisismico: altri 2.066.469 euro sono invece economie provenienti dalla programmazione 2014/2015 per l'adeguamento e miglioramento antisismico delle scuole. Le risorse residue saranno utilizzate per nuovi interventi nelle regioni in cui si è verificata l'economia di spesa: Campania, Lazio, Molise e Sicilia.

“Il tema della sicurezza resta prioritario e urgente – sottolinea la ministra Fedeli in una sua dichiarazione – Fare bene e fare presto devono continuare ad essere parole d'ordine nell'ottica della prevenzione e dell'uso strategico e mirato di stanziamenti importanti come quelli messi a disposizione in questi ultimi anni. Continuiamo a collaborare con gli enti locali affinché nessuna risorsa venga dispersa”.

Messa in sicurezza edifici, nuove opportunità

Il tema della sicurezza degli edifici scolastici è da tempo al centro dell'attenzione sia per la rilevanza che la questione riveste in sé, nell'ambito dell'affermarsi di una sempre più matura e consapevole cultura della prevenzione del rischio, sia per l'ingente fabbisogno di risorse che ne deriva.

Proprio per questo si pone come segnale positivo, la norma che, in materia di messa in sicurezza degli edifici che ospitano istituzioni scolastiche, è contenuta nel comma 206 dell'articolo 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

La norma in questione, modificando l'articolo 48 della legge 222/1985, ha stabilito che le quote dell'8 per mille, istituite dall'articolo 47 di tale legge, saranno destinate anche «per ristrutturazione, miglioramento, messa

in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica».

Riteniamo opportuno darne segnalazione, pur restando ovviamente tutta da verificare la sua effettiva portata in termini di gettito.

Edilizia scolastica, il Miur pubblica il bando per le indagini diagnostiche sui solai

Sul sito del Miur è disponibile l'**Avviso pubblico** per il finanziamento di indagini diagnostiche da effettuare sui solai degli edifici scolastici. Con i 40 milioni previsti dalla legge 107 sarà possibile intervenire in almeno 7.000 istituti.

L'Avviso pubblico è rivolto a tutti gli Enti locali proprietari di edifici scolastici.

Con questo bando il Ministero punta ad avere una radiografia delle condizioni dei solai degli istituti per prevenire i rischi di crollo e garantire al meglio la sicurezza dei ragazzi.

Gli Enti locali dovranno inviare la propria candidatura entro il 18 novembre 2015 esclusivamente tramite una apposita piattaforma on line che sarà accessibile dal 26 ottobre prossimo.

I contributi saranno erogati nei 15 giorni successivi all'approvazione della graduatoria che sarà redatta per Regione e ambito provinciale, sulla base dei punteggi assegnati a ciascun edificio scolastico.

Le indagini dovranno essere affidate – pena la revoca del contributo – non oltre il 31 dicembre 2015.

Al via indagini diagnostiche sui solai di 7mila istituti

Nel numero 31 del 19 ottobre u.s. di Dirigenti News avevamo dato notizia del bando che stanziava 40 milioni per indagini diagnostiche sui solai; monitoraggi finalizzati a garantire maggiore sicurezza ai ragazzi e agli operatori della scuola.

Venerdì 11 dicembre la ministra Stefania Giannini ha firmato il decreto di approvazione della graduatoria degli istituti in cui saranno effettuati gli interventi.

Delle 13.584 candidature avanzate dagli Enti locali, solo 7.304 trovano riscontro finanziario e saranno sottoposte a ispezioni per una spesa complessiva di oltre 36 milioni di euro.

Le risorse rimanenti saranno successivamente ridistribuite, con un nuovo decreto.

Gli Enti che hanno ottenuto il finanziamento hanno tempo per affidare gli incarichi per le indagini diagnostiche fino al 31 gennaio 2016.

L'elenco completo delle scuole oggetto delle indagini è stato pubblicato nel sito del Miur.

Riunito il 22 febbraio 2017 l'Osservatorio per l'edilizia scolastica

Presieduto dal Sottosegretario Vito De Filippo, si è riunito il 22 febbraio l'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica. All'ordine del giorno il punto sulle procedure relative ai cosiddetti "mutui BEI", i mutui agevolati per la messa in sicurezza delle scuole, i lavori da eseguire nelle scuole colpite dal sisma, la "tre giorni" sulla sicurezza a scuola in programma dal 23 al 25 maggio.

Nel corso della riunione è stata confermata la data del 30 aprile come termine ultimo per l'aggiornamento dei piani per i Mutui BEI 2017. È in corso, intanto, l'istruttoria con il Ministero dell'Economia e con la stessa BEI, la Banca europea per gli investimenti, per l'utilizzo, tramite mutui pluriennali, delle risorse Miur, pari a 1,7 miliardi, disponibili a decorrere dal 2017 proprio per l'edilizia scolastica.

Sarà dedicata alla sicurezza delle scuole e agli ambienti di apprendimento innovativi la tre giorni prevista per il 23, 24, 25 maggio. L'evento, che sarà organizzato in collaborazione con l'Ocse, era già stato programmato per lo scorso settembre, ma era stata poi annullato e rinviato a causa degli eventi sismici in centro Italia.

Alla diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole e tra il personale scolastico saranno dedicati anche seminari dell'Inail per dirigenti scolastici e, nelle regioni colpite dal terremoto, incontri per studenti e docenti, organizzati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Scuola-Enti Locali: quando le richieste risultano "indigeste"...

Quello che raccontiamo, dopo una necessaria premessa giuridica, è un fatto realmente accaduto, in un comune che per ora non riveliamo ma che non è tra gli ultimi per importanza in Italia.

Dunque: la legge 23/1996 (in attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. i, della legge 142/1990) ha stabilito, tra l'altro, che siano i Comuni a provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifici da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; le Province per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Il successivo decreto legislativo 112/1998 ha assegnato a Comuni e Province competenze amministrative anche in campo scolastico, in precedenza a carico dello Stato, e la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha ridefinito i livelli istituzionali di competenza, attribuendo allo Stato il potere di definire le norme generali del sistema di istruzione e agli Enti Locali la competenza di organizzare il servizio d'istruzione e formazione sul territorio.

Il ruolo di fornitore di servizi per gli edifici scolastici, di cui normalmente Comuni e Province sono anche proprietari (locali, illuminazione, riscaldamento, approvvigionamento idrico, servizi telefonici, manutenzione ordinaria e straordinaria) è rimasto a loro carico. È consueto, quindi, che in caso di necessità il dirigente scolastico inoltri richiesta ai suddetti Enti per interventi di vario genere negli edifici scolastici: per esempio, riparazioni, sostituzioni, lavori di messa in sicurezza, taglio dell'erba e cura dei cortili/giardini (ove presenti), derattizzazioni.

Succede altresì, anche per lo stato di criticità in cui versano i Comuni (i quali spesso evidenziano la possibilità di effettuare lavori vari *"compatibilmente con le risorse economiche a disposizione"*), che per gli interventi richiesti trascorrono anche settimane ovvero mesi, talvolta persino anni.

Può allora accadere che – relativamente ai compiti affidati in materia al datore di lavoro (nella cui dizione è ricompreso il dirigente scolastico) – quest'ultimo scriva direttamente al Sindaco, e non solo al competente Ufficio Tecnico, ricordando al destinatario, tra l'altro, che l'art. 328 del Codice Penale ("rifiuto di atti d'ufficio-omissione"), prevede che la risposta ad una richiesta della scuola sia data entro 30 giorni, con la comunicazione, al contempo, del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.

In un comune italiano, tuttavia, richieste così impostate sono risultate assai indigeste, al punto da rispondere al dirigente scolastico che il ricorrere a tali modalità di sollecito può configurarsi come una vera e propria "minaccia" verso l'interlocutore amministrativo. In altre parole: io dirigente "richiamo" te, Comune, a un tuo preciso dovere; tu, Comune, mi rispondi che così facendo io ti starei addirittura "minacciando", che starei cioè compiendo un reato, per cui chiami in causa addirittura l'art. 612 del codice penale. Fatto realmente accaduto, non fantasie o ipotesi surreali.

Ma non è tutto qui. Può anche accadere che lo stesso Comune ricordi al Dirigente Scolastico che, come datore di lavoro e responsabile della sicurezza, è a suo carico la valutazione del rischio, con le eventuali conseguenti misure organizzative (chiusura della scuola ovvero allontanamento dell'utenza). Riepilogando: io ti segnalo un intervento urgente e ti "richiamo" al dovere di intervenire; tu mi rispondi accusandomi di minacciarti, e dandomi, al contempo, questo "suggerimento": se c'è un pericolo e questo permane perché i provvedimenti manutentori latitano, la scuola si può anche chiudere.

Ogni commento ci pare del tutto superfluo.

Sicurezza degli edifici scolastici: ente proprietario e dirigente scolastico

Promosso da Ecosafe con il patrocinio dell'ASL si è svolto ad Asti, il 10 aprile u.s., un interessante convegno sul tema: "**La sicurezza degli edifici scolastici e i rapporti tra ente proprietario e Dirigenti Scolastici**".

Sul sito di [Ecosafe](http://www.ecosafe.it)²⁴ sono disponibili gli atti.

Nel rimandare i lettori all'analisi dei preziosi materiali, segnaliamo che il dibattito ha focalizzato il concetto che il datore di lavoro non è esonerato da nessuna responsabilità, anche se è affiancato da un RSPP; nel tempo, l'RSPP ha l'obbligo di fornire i consigli adeguati e non è esonerato dalla responsabilità: risponde in concorso con il Datore di lavoro, ma non risponde del reato di non aver fatto prevenzione. Cultura della sicurezza e prevenzione devono essere all'ordine del giorno, bisogna assumere come regola quella di intervenire sempre in via preventiva.

²⁴ www.ecosafe.it/

La responsabilità per le carenze strutturali e gestionali nelle scuole

In relazione ai delicati aspetti che investono in prima persona i dirigenti scolastici in qualità di datori di lavoro, esaminiamo la recente **sentenza n. 30143 del 15 luglio 2016** della III Sezione Penale della Corte di Cassazione. In essa viene ribadito che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs 81/08, meglio noto come Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, al fine di individuare le responsabilità nel caso in cui, nelle istituzioni scolastiche, vengano riscontrate inadempienze alle norme di sicurezza, è necessario distinguere le misure di sicurezza di tipo "strutturale e impiantistico" da quelle di natura unicamente "gestionale ed organizzativa".

Le prime, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del medesimo Dlgs, spettano alla pubblica amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione; le seconde, invece, all'istituzione scolastica nella persona del dirigente.

La sentenza citata prende in esame le deficienze riscontrate, che hanno riguardato una inidoneità delle misure atte a prevenire gli incendi all'interno di una scuola elementare, atteso che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l'impianto idrico non era funzionante.

Nell'esposizione "in fatto" della sentenza, viene riferito che il dirigente responsabile dell'area tecnica di un Comune ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale con la quale era stato condannato alla pena di euro 2.000 di ammenda per non avere adottato, nella sua qualità, idonee misure per prevenire gli incendi all'interno di una scuola elementare, essendo risultato che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l'impianto idrico non era funzionante. Il funzionario comunale ha sostenuto che, a norma del Dm n. 292/1996, nel caso delle istituzioni scolastiche, il datore di lavoro sia da individuare nei capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali; per questa ragione, ritiene di essere stato erroneamente individuato come responsabile.

Nelle argomentazioni "in diritto", la Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato l'assunto secondo cui la responsabilità in ordine alla sicurezza negli istituti scolastici sarebbe da attribuire ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali. L'art. 18 comma 3 del Dlgs n. 81/2008, infatti, ha precisato la suprema Corte, prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, sono a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tale caso gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Riportiamo testualmente un pezzo del dispositivo della sentenza: *correttamente, tenuto conto anche del contenuto del Dm del 26/08/1992, la sentenza impugnata ha spiegato che nell'ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo "strutturale ed impiantistico", di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e titolare del resto del potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente "gestionale" ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica.*

Questa la ragione per cui il Tribunale aveva concluso per la responsabilità dell'imputato, quale dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del Comune, con sentenza che viene quindi pienamente confermata.

Gestione delle emergenze e piano di evacuazione

La gestione delle emergenze, rimasta pressoché immutata rispetto alla normativa precedente, nelle istituzioni scolastiche riguarda il **primo soccorso**, il **rischio antincendio** e il **rischio sismico**, accertato che la maggior parte del territorio nazionale è esposto a tale rischio.

Il dirigente scolastico adotta i provvedimenti necessari per la sicurezza dei lavoratori, elaborando il *documento di valutazione dei rischi antincendio* e il *piano di evacuazione*. Tali misure si rivolgono all'esterno e verso l'ambiente di lavoro. Le misure dirette all'esterno si concretizzano nell'organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (ASL e VVFF). Tra le misure riguardanti gli adempimenti verso l'ambiente di lavoro annoveriamo: la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione, l'obbligo di informazione, la programmazione degli interventi, l'attuazione dei provvedimenti e l'istruzione dei lavoratori, l'adozione dei provvedimenti necessari affinché ogni lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato e nell'impossibilità di contattare il superiore gerarchico, possa assumere le misure adeguate per evitare le conseguenze del pericolo.

L'alfabeto della sicurezza nelle scuole

Il piano di emergenza costituisce uno “*schema organizzativo che definisce i compiti da svolgere in funzione delle varie ipotesi di emergenza*”.

Nel corso delle prove di evacuazione, **da effettuare almeno due volte durante l'anno scolastico** (DI 577/82), deve essere verificata la “*funzionalità del piano al fine di apportare gli eventuali correttivi per far aderire il piano alla specifica realtà alla quale si applica*”.

Per costruire un corretto piano di evacuazione è necessario conoscere molto bene l'ambiente scolastico. È necessario individuare le “*caratteristiche spaziali e distributive dell'edificio (ad esempio il numero di piani ed aule per piano), utilizzando le piante e le planimetrie a disposizione, integrandole ove presentassero delle carenze ed aggiornando gli eventuali cambiamenti (modifiche nelle destinazioni d'uso, spostamento di muri, chiusura di porte, ecc.)*”.

Nelle piante dei diversi piani dovranno essere opportunamente indicati tutti i luoghi in cui si possono verificare le situazioni di pericolo” (laboratori, palestre, biblioteche, magazzini, centrali termiche, ecc.), “*le strutture e gli impianti di sicurezza (scale ed uscite di sicurezza, estintori, idranti, ecc.) nonché i luoghi sicuri o aree protette in cui possono trovare rifugio gli occupanti della scuola*”.

Per consentire una precisa lettura degli elaborati grafici, questi dovranno essere accompagnati da una sintetica relazione descrittiva. Occorre, inoltre, possedere un quadro preciso della popolazione presente nell'edificio, considerando per ogni piano il numero di docenti e allievi.

La procedura, relativa al piano di evacuazione, deve “*specificare nel dettaglio **chi fa e che cosa**, seguendo una certa logicità di azioni nel tempo*”. Il dirigente scolastico dovrà identificare i compiti da assegnare al personale; ad ogni compito dovranno corrispondere almeno 2 responsabili, in modo da garantire la continuità della loro presenza.

Il dirigente scolastico con apposita disposizione di servizio provvederà ad assegnare i compiti al personale seguendo il seguente schema:

Assegnazione incarichi		
Tipo di incarico	Nominativo	Note
Emanazione ordine di evacuazione (Chiunque responsabilmente lo ritenga necessario)		
Diffusione ordine di evacuazione		
Chiamata di soccorso		
Controllo e verifica evacuazione - piano terra - primo piano - secondo piano		
Responsabili persone disabili		
Interruzione erogazione - gas - gasolio - energia elettrica - acqua -		
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita		
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico stradale		
Attivazione e controllo periodico di estintori e/o idranti		

N.B. Per ogni incarico va designato un titolare e almeno un sostituto.

Di seguito si riporta una **procedura standard** in caso di emergenza.

- Il dirigente dà l'ordine di evacuazione e assume il coordinamento di tutte le operazioni.
- Un addetto diffonde l'ordine di evacuazione.
- Una persona preposta effettua la chiamata di soccorso (Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, 118 ecc.)
- Allo sgombero dei piani un addetto si accerta che in tutti i locali non vi siano persone e che finestre e porte siano chiuse.
- Personale incaricato interromperà l'energia elettrica, il gas della cucina e l'alimentazione della centrale termica.
- Raggiunta la zona di raccolta, gli insegnanti, con il registro di classe aggiornato, faranno l'appello e comunicheranno subito i risultati a un coordinatore.

Come indicato nel *documento di valutazione dei rischi antincendio* il Responsabile di scuola in caso di emergenza coordina le operazioni di evacuazione, ma è aiutato in questo dal Nucleo Operativo. Il Nucleo Operativo, costituisce la prima commissione tecnica d'emergenza, si attiva presso l'Ufficio del dirigente scolastico ed è normalmente composto da due insegnanti più il Responsabile didattico.

Ha il compito di:

- attivare tutte le risorse esterne (Vigili del Fuoco, forze di Polizia...) per fronteggiare l'emergenza;
- verificare che le operazioni di evacuazione siano eseguite in modo idoneo e "che nessuna persona sia rimasta in zona pericolo";
- entrare in possesso, ad evacuazione effettuata e nel più breve tempo possibile, dei rapporti di evacuazione compilati dagli insegnanti di ciascuna classe;
- mettersi a disposizione delle "autorità competenti in materia";
- decidere, in coordinamento con le Autorità statali e con comunicazione del Responsabile didattico, l'eventuale cessazione dello stato di emergenza.

È necessario individuare tutte le risorse a disposizione per fronteggiare un incidente o una calamità. Tutti devono conoscere queste informazioni per poter intervenire in caso di loro utilizzo.

Mezzi antincendio	Numeri utili
Estintori	VVFF (115)
Coperte antincendio	Carabinieri (112)
Idranti	Polizia (113)
Uscite di sicurezza	Emergenza (118)
Rilevatori di fumo	Polizia municipale (...)
Medicinali	

Ricordiamo, infine, che le istituzioni scolastiche sono comprese tra le "Attività a Rischio di incendio ELEVATO" (punto 9.2 dell'allegato IX del Dm 10.03.1998) qualora siano presenti oltre 1.000 persone.

Disabilità e lavoro: la gestione delle emergenze

Il decreto legislativo 81/08 rispetto al 626 rafforza l'obbligo di valutazione dei rischi, laddove prevede che essa deve riguardare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ...".

I lavoratori disabili rientrano nella categoria di coloro che sono esposti a rischi particolari e pertanto anche nella gestione delle emergenze bisogna tenerne debito conto. A tal proposito segnaliamo due schede, pubblicate dall'Inail, dal titolo "Disabilità e lavoro: la gestione delle emergenze" [parte I](#)²⁵ e [parte II](#)²⁶, che affrontano le specifiche tematiche emergenti in tema di tutela della salute e benessere dei lavoratori, compresi i lavoratori con disabilità, negli ambienti di vita e di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'occasione è anche utile per richiamare la normativa attuale di riferimento: **Dm 10/03/1998** che nell'allegato VIII indica espressamente l'assistenza da assicurare alle persone disabili con sedie a rotelle o mobilità ridotta o persone con visibilità o udito menomato o limitato in caso di incendio.

Circolare n. 4 del 01/03/2002 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco che contiene indicazioni risolutive a garanzia della migliore gestione delle emergenze in presenza di lavoratori con disabilità.

Lettera Circolare n. P880 del 18/08/2006 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, redatto con le Associazioni aderenti alla Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie; il documento rappresenta uno strumento operativo di verifica e controllo finalizzato ad individuare gli elementi significativi per la sicurezza di tutte le persone nei luoghi di lavoro, in particolare di quelle disabili con l'obiettivo di fornire un ausilio per far emergere le condizioni di criticità a cui contrapporre concrete soluzioni tecniche in applicazione alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 1 marzo 2002.

²⁵ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2014/06_2014/Disabilita_parte_I.pdf

²⁶ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2014/06_2014/Disabilita_parte_II.pdf



FARMACI

Farmaci a scuola, che fare. L'intesa in Piemonte fra Regione e Ufficio Scolastico

Presentazione del protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Assessorato Istruzione e Formazione Professionale e Lavoro e Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Sicurezza: informazione e formazione

Il datore di lavoro e l'obbligo di informazione

La formazione obbligatoria dei lavoratori e degli addetti alla sicurezza

Tabella quantità orarie

La formazione generale e specifica dei lavoratori

Catalogo corsi di formazione Inail Edizione 2016

I nuovi criteri di qualificazione dei formatori per la salute e la sicurezza

Obblighi formativi per la sicurezza

Lavoratori, igiene, sicurezza: come realizzare un piano formativo?

E-learning e formazione specifica dei lavoratori

Nuovo accordo per la formazione Responsabili e Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione

Formazione addetti antincendio

Esperienze di formazione e sicurezza negli istituti scolastici

Corsi di formazione sulla sicurezza a scuola

FULMINI

La protezione dai fulmini

FUMO

I rischi del fumo nei luoghi di lavoro e nelle scuole

Sigaretta elettronica sul lavoro: ammessa o vietata?

Farmaci a scuola, che fare. L'intesa in Piemonte fra Regione e Ufficio Scolastico

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di alunni che richiedono la somministrazione di farmaci (anche salvavita) in orario scolastico. Si è complicata anche la casistica. Per questo spesso per le scuole diventa arduo rispondere con sollecitudine alla legittima richiesta della famiglia.

Le modalità di somministrazione di farmaci agli alunni non sono state oggetto di normativa specifica, ma sulla questione il Ministero dell'Istruzione, congiuntamente al Ministero della Sanità, ha emanato la **Nota n. 2312 del 25/11/2005** con la quale vengono diffuse le *“Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno alla struttura scolastica”*.

Il documento, pur non avendo forza cogente, consente ai dirigenti delle singole istituzioni scolastiche di adottare pratiche uniformi, trattandosi, come è chiaramente indicato nel preambolo del provvedimento, di orientamenti volti a garantire *“i principi generali dell'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche”*.

La somministrazione deve avvenire in base ad autorizzazioni specifiche rilasciate dalle ASL e non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica. Essa coinvolge, nelle rispettive responsabilità e competenze, le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale, la scuola, dal dirigente scolastico al personale docente ed Ata, i servizi sanitari, dai medici di base alle ASL di competenza e gli enti locali, negli operatori assegnati.

Sulla materia, di seguito pubblichiamo una **scheda di approfondimento** di **Antonietta Di Martino**, dirigente scolastica di Torino, che prende spunto dalla stipula, avvenuta di recente, di un'intesa fra l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e la Regione sulla somministrazione dei farmaci a scuola. Un protocollo su cui la Cisl Scuola Piemonte ha espresso un giudizio positivo. *“Lo riteniamo – sostiene la segretaria generale regionale **Maria Grazia Penna** – uno strumento utile e necessario per fare chiarezza sul tema e per definire competenze, responsabilità e soprattutto per chiarire come non sussista alcun obbligo per i lavoratori della scuola rispetto alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico. Infatti l'art. 3 del protocollo prevede solo in via residuale l'affidamento delle procedure al personale della scuola che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità. L'intesa definisce comunque molto precisamente processi, limiti e responsabilità. Si tratta – prosegue – di un buon passo sulla difficile strada dell'inclusione degli alunni con problemi di salute, e si è colta un'interessante occasione per far sì che la scuola (il Dirigente Scolastico e tutto il personale) non sia lasciata sola a gestire situazioni così delicate”*.

Presentazione del protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Assessorato Istruzione e Formazione Professionale e Lavoro e Ufficio Scolastico Regionale Piemonte (di Antonietta Di Martino)

1. Introduzione

Il tema della gestione dei bisogni speciali di salute degli alunni portatori di patologie croniche in orario scolastico rientra nel quadro più generale dei diritti fondamentali degli studenti, validi per tutti gli ordini di scuola: il diritto a essere accolti in un ambiente scolastico sicuro e sereno, il diritto a essere integrati nella comunità scolastica e a essere tutelati per gli aspetti che riguardano la salute e il benessere complessivo. Questi principi ci possono sembrare ovvi. In realtà la scuola ha compiuto un lungo percorso normativo e culturale per giungere alla loro affermazione. Basti pensare agli alunni con disabilità, che solo dagli anni Settanta hanno visto riconosciuto il loro diritto prima all'inserimento nelle classi comuni, poi alla vera e propria integrazione scolastica con il sostegno di personale qualificato, di strutture e di strumenti adeguati, con lo sviluppo di rapporti e sinergie con gli enti esterni alla scuola che intervengono a vario titolo (Sanità, Enti Locali)

Oggi la scuola si muove in una prospettiva d'inclusione, che è un'estensione del concetto d'integrazione, perché coinvolge non solo gli alunni con disabilità certificata ma tutti gli alunni con le loro difficoltà e diversità.

2. Gli alunni con patologie croniche

I principi basilari della scuola inclusiva valgono anche per gli alunni portatori di patologie croniche che necessitano d'interventi specifici di tipo sanitario in orario scolastico, tra cui la somministrazione di farmaci. Si pone quindi la necessità della scuola di far fronte a un doppio mandato: favorire il più possibile

un'esperienza scolastica positiva e sovrapponibile a quella dei compagni di classe e organizzare e gestire l'assistenza personalizzata allo studente per tutelarne la salute. Pare che il numero degli studenti con bisogni speciali di salute sia in costante crescita. Ciò ha contribuito a richiamare l'attenzione sulla rilevanza del problema che coinvolge, oltre alle componenti scolastiche, tutte le risorse del territorio affinché le famiglie siano sostenute in ogni fase dell'evoluzione della patologia e non vengano compromessi lo sviluppo psicofisico del bambino e il suo inserimento nella vita sociale.

3. Il quadro giuridico-normativo

La materia non è normata da una legge specifica, ma nel 2005 sono state emanate congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca e dal Ministero della Salute delle "Raccomandazioni". Il documento non è un atto impositivo, ma assume valore di Linee Guida nazionali per la definizione degli interventi a favore degli studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, introducendo la possibilità che il personale delle scuole, se disponibile, possa direttamente effettuare tale somministrazione a determinate condizioni. A partire dal testo ministeriale sono poi stati sottoscritti protocolli d'Intesa tra Autorità territoriali e scolastiche a livello regionale, o tra ASL e Uffici Scolastici Provinciali, contenenti indicazioni procedurali per la gestione dei casi.

In Piemonte è stato sottoscritto nel marzo 2012 il Protocollo d'Intesa tra l'ambito territoriale per la provincia di Torino e l'ASL To3. L'esperienza delle scuole afferenti all'ASLTO3 è stato il principale punto di riferimento per l'estensione dell'Intesa nell'ambito della Regione Piemonte, così come si è tenuto conto del precedente lavoro di riflessione che nel 2008-2009 era stato svolto dal "Tavolo interistituzionale di confronto sulle patologie croniche in età evolutiva".

Da segnalare infine il recente *Documento strategico d'intervento integrato per l'inserimento del bambino, adolescente e giovane con diabete in contesti Scolastici, Educativi, Formativi, al fine di tutelarne il diritto alla cura, alla salute, all'istruzione e alla migliore qualità di vita*, presentato al Senato il 7 novembre 2013 e frutto del lavoro di riflessione e confronto fra Associazioni di volontariato (AGD Italia), Ministero della Salute e Ministero dell'istruzione, referenti regionali, diabetologia pediatrica, pediatria di libera scelta. Il documento fornisce le indicazioni utili per diffondere una migliore e corretta cultura diabetologica pediatrica e richiama tutti gli interlocutori sulla necessità di definire un piano condiviso di accoglienza per garantire le migliori condizioni il più vicino possibile alla "normalità" e una permanenza in ambito scolastico in condizione di sicurezza.

4. Da chi è stato redatto il testo dell'intesa

Il testo dell'Intesa è stato elaborato dal "Tavolo tecnico interistituzionale per il diritto allo studio degli alunni con bisogni di salute in orario scolastico/formativo" istituito dalla Regione Piemonte nel 2013 e comprendente rappresentanti dell'Usr per il Piemonte, della Regione Piemonte Direzione Sanità e Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, della commissione diabetologica regionale, delle Aziende Sanitarie, delle famiglie.

Per l'Usr per il Piemonte hanno partecipato:

Dott. Stefano Suraniti dirigente dell'Ufficio VI dell'Usr per il Piemonte – Diritto allo studio e comunicazione

Dott.ssa Antonietta Di Martino dirigente scolastico e membro dell'Osservatorio Regionale per la sicurezza degli edifici scolastici presso l'Usr per il Piemonte

5. Finalità dell'intesa

Il documento ha la finalità di definire Linee Guida generali e unitarie a livello regionale, in merito ai bisogni speciali di salute degli alunni in orario scolastico/formativo, rispondendo così a una duplice esigenza:

- Tutelare la salute e il diritto allo studio degli alunni con patologie croniche e favorire i processi d'inclusione scolastica;
- Tutelare le componenti scolastiche e il personale del S.S.R. per gli aspetti di responsabilità connessi ai rispettivi ruoli.

6. Contenuti dell'intesa

Il documento esplicita i criteri, le procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità connessi ai bisogni speciali di salute degli alunni in orario scolastico delle scuole di ogni ordine e grado comprese le Agenzie Formative accreditate presso la Regione. Si rivolge a tutti i soggetti coinvolti a partire dalla famiglia, prima responsabile della salute e del benessere dei propri figli, e a seguire con la scuola, interamente coinvolta nel processo d'inclusione e con il S SR titolare di una serie di servizi (tra cui l'in/formazione/addestramento del

personale scolastico) e garante del raccordo interistituzionale e della correttezza delle procedure concordate per i singoli casi.

Gli aspetti organizzativi potranno essere declinati e adattati a livello locale, in base allo specifico contesto e ai servizi presenti sul territorio, fermo restando l'impianto generale regionale.

La procedura complessiva è sintetizzata nell'art. 8, e indica l'ordine cronologico delle azioni da compiere dal momento della richiesta dei genitori d'intervento in ambito scolastico, sino all'autorizzazione dell'attivazione dell'intervento stesso da parte del Direttore di Distretto della ASL di riferimento, mentre l'art. 6 prende in considerazione gli accorgimenti da prendere qualora gli interventi siano effettuati direttamente dagli alunni, nel momento in cui raggiungono l'autonomia nella gestione del proprio bisogno di salute.

7. Cosa non è l'intesa

L'Intesa non è stata concepita come aggravio di responsabilità per i dirigenti scolastici e il personale scolastico, né come ulteriore appesantimento burocratico in capo alle scuole.

Al contrario fornisce alle scuole stesse un utile strumento validato dalle autorità regionali per la gestione corretta dei casi, non introducendo nuovi obblighi, ma tutelando gli aspetti di responsabilità del dirigente scolastico e del personale già presenti nelle norme vigenti (norme sul diritto allo studio e norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) e nelle Linee Guida nazionali già citate del 2005:

- Il dirigente scolastico che segue le indicazioni fornite dalle Linee Guida regionali è sollevato dal problema di stabilire in proprio azioni e procedure che potrebbero non essere adeguate e inoltre ha la garanzia di trovare un sicuro riferimento e supporto nel S.S.R. per tutti gli adempimenti necessari compresa l'in/formazione/addestramento del personale.
- Il personale scolastico non può essere in alcun modo obbligato a eseguire gli interventi e, nel caso fosse disponibile, dispone di un modello comportamentale che costituisce garanzia di tutela.

8. Cosa rappresenta l'intesa

L'intesa rappresenta un passo decisivo e significativo nella promozione della cultura dell'inclusione. Essa evidenzia la piena consapevolezza delle istituzioni di quanto sia importante condividere e gestire in maniera integrata le problematiche relative alla tematica affrontata, per garantire i diritti fondamentali degli studenti e per migliorare la qualità della loro vita e di quella delle loro famiglie.

Sicurezza: informazione, formazione

L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.

La prevenzione, infatti, presuppone scienza e coscienza dei rischi, interazione tra i vari soggetti attori della sicurezza. I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari *obbligati* a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico, programmate e calendarizzate all'inizio dell'anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

Le figure cosiddette sensibili sono destinatarie di informazioni e formazione specifiche funzionali ai ruoli ricoperti; una delle novità introdotte dal Dlgs 81/08 riguarda, infatti, la previsione di una adeguata e specifica informazione ai preposti (*docenti nei confronti dei propri alunni, Dsga nei confronti del personale Ata, responsabili di plesso o sezioni staccate con specifico incarico, Itp e Assistenti Tecnici per le attività didattiche di laboratorio, Collaboratori scolastici per la vigilanza sulla permanenza degli studenti nell'edificio*).

In data 11 gennaio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 8 sono stati pubblicati due importanti *Accordi* in applicazione dell'art. 37, comma 2 e dell'art. 34, commi 2 e 3 del Dlgs n. 81/08, già operativi. Sottoscritti il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardano la **formazione dei lavoratori** e la **formazione del datore di lavoro** nel caso dovesse svolgere direttamente il ruolo di SPP (servizio di prevenzione e protezione). La formazione dei RSPP e degli Addetti recentemente è stata oggetto di modifiche e integrazioni dal nuovo Accordo siglato il 7 luglio 2016 ed entrato in vigore il 4 settembre dello stesso anno.

L'approvazione di tali documenti rappresenta un passo fondamentale per l'azione di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro che dovrà vedere l'impegno di tutti i soggetti coinvolti nel sistema sicurezza nel far applicare le disposizioni contenute negli *Accordi*.

I documenti stabiliscono il percorso, i contenuti e il monte ore di formazione necessari a ogni singolo ruolo per adempiere al proprio **obbligo formativo**. A tal proposito ricordiamo che la contrattazione di scuola può definire in modo dettagliato le modalità di fruizione della formazione, tenendo presente che le ore impegnate sono **tempo di lavoro** con possibilità di recupero o compensati con le risorse del finanziamento per la sicurezza.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi previste dall'*Accordo*, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i lavoratori e i preposti a corsi di formazione in modo che i medesimi corsi vengano conclusi *entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione degli accordi*, che ha avuto luogo nella **GU n. 8 dell'11 gennaio 2013**.

Il datore di lavoro e l'obbligo di informazione

L'art. 2 c. 1 lett. B del Dlgs n. 81/2008 definisce "**Informazione**" *il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro*.

L'art. 36 del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 obbliga il datore di lavoro – nel caso dell'istituzione scolastica il dirigente scolastico – e i preposti, nell'ambito delle rispettive competenze, a provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) *sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;*
- b) *sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;*
- c) *sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;*
- d) *sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.*

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) *sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;*
- b) *sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;*
- c) *sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.*

(...)

Diversi sono gli **strumenti** attraverso i quali può essere fornita l'informazione ai lavoratori: depliant, video, volantini, incontri di piccolo gruppo, lezioni in aula; avvisi in bacheca, assemblee ecc. Deve inoltre essere predisposto un programma delle attività di informazione e modalità specifiche per i nuovi assunti. Ricordiamo che nelle istituzioni scolastiche l'**obbligo di informazione** è dovuto anche nei confronti degli **allievi**.

L'art. 18 comma 3 bis del Dlgs n. 81/2008 prevede che *"il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori)... ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti"*.

Appare chiaro che l'obbligo di controllo ha una fortissima correlazione con l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori; di conseguenza l'omissione di queste attività fondamentali è, di fatto, violazione dell'obbligo di vigilanza.

A sostegno della normativa citata si riportano alcuni utili orientamenti giurisprudenziali. Molto spesso per adempiere a tale obbligo si ricorre alla consegna di opuscoli illustrati controfirmati per ricevuta dai lavoratori; secondo la giurisprudenza questo modo di operare non è sufficiente in quanto *l'informazione deve essere accompagnata sempre da un'opera di sensibilizzazione e da spiegazioni sui contenuti del materiale distribuito* [Cass., sent. 3/6/95, n. 6486].

In tema di informazione dei lavoratori, *il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma di attivarsi e controllare che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro* [Cass. Pen., Sez. IV, 10 dicembre 2003-6 febbraio 2004, n. 4870, e Cass. Pen., Sez. IV, 25 novembre 2010-18 gennaio 2011, n. 1225].

L'obbligo di informare i dipendenti circa i rischi specifici per la sicurezza e la salute in relazione all'attività svolta deve essere adempiuto non solo attraverso la esplicitazione di divieti, ma soprattutto con l'indicazione delle conseguenze che determinate modalità di lavoro possono comportare [Cass. Pen., Sez. IV, 8 giugno 2010-27 settembre 2010, n. 34771].

Obblighi precisi e definiti, che impongono una piena consapevolezza della loro importanza, e della necessità di organizzare, programmare e pianificare adeguatamente la formazione e l'informazione dei lavoratori.

La formazione obbligatoria dei lavoratori e degli addetti alla sicurezza

La formazione e l'informazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di "attiva partecipazione" al sistema della sicurezza e prevenzione dai rischi. La formazione è obbligatoria per i dirigenti, per i preposti, per i lavoratori, per gli studenti equiparati ai lavoratori, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per i dirigenti-RSPP, per gli addetti antincendio e al primo soccorso. La formazione è assicurata dal datore di lavoro, di norma, all'assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell'organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie.

Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati due importanti Accordi Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro-RSPP; il primo riguarda i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione, mentre il secondo disciplina la formazione dei lavoratori. Tali Accordi, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, stabiliscono il percorso, i contenuti e il monte ore di formazione necessarie a ogni singolo ruolo per adempiere al proprio obbligo formativo. Le stesse sono state oggetto di modifica dal recente accordo sottoscritto il 7 luglio 2016 ed entrato in vigore il 4 settembre dello stesso anno. In caso di inosservanza scattano le sanzioni previste dagli artt. 55, 56 e 59 del Dlgs 81/08.

Tabella quantità orarie

Dlgs n. 81/08 – Accordi Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro-RSPP (21 dicembre 2011) – Accordo su percorsi formativi per RSPP e ASPP (7 luglio 2016)

Formazione obbligatoria – Quadro sintetico

FIGURA	FORMAZIONE	AGGIORNAMENTO	PERIODICITÀ
Dirigente Scolastico RSPP	32 ore	10 ore	quinquennale
RSPP	28+48+24 = 100 ore	40 ore	quinquennale
ASPP	28+48= 76	20 ore	quinquennale
Preposti	8 ore (aggiuntive rispetto alla formazione come lavoratori)	6 ore	quinquennale
Addetti antincendio	4, 8, 16 ore in relazione al livello di rischio (1)	2, 5, 8 ore in relazione al livello di rischio (1)	esercitazioni annuali
Addetti primo soccorso	12 ore	4 ore	triennale
RLS	32 ore	4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori 8 ore per le imprese con più di 50 lavoratori	annuale
Lavoratori	4 ore di formazione generale da svolgere anche online (2) 4, 8, 12 ore di formazione specifica in relazione al livello di rischio (3)	6 ore	quinquennale
Allievi (4)	4 ore di formazione generale se equiparato a lavoratore (art. 2 lett. a del Dlgs 81/08)		

(1) Il rischio è commisurato al numero di presenze contemporanee nel luogo di lavoro

Rischio basso = < 100 presenze

Rischio medio = ≥ 100 e fino a 300 presenze

Rischio alto = > 1.000 presenze

(2) Deve essere ripetuta in caso di variazioni delle condizioni di lavoro (mansione o organizzazione del lavoro).

(3) Di norma le istituzioni scolastiche hanno un rischio medio, per cui l'obbligo della formazione specifica è di 8 ore.

(4) L'educazione alla sicurezza si colloca nel quadro di riferimento delle competenze chiave europee, nell'ambito delle competenze sociali e civiche.

La formazione generale e specifica dei lavoratori

La formazione e l'informazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di "attiva partecipazione" al sistema della sicurezza e prevenzione dai rischi. Il **Dlgs 81/2008** richiede che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti *dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e dall'Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012*.

Per fare il punto su quanto previsto, ad oggi, dagli accordi Stato-Regioni in materia di formazione, utilizziamo l'intervento della d.ssa Paola Tarozzi dell'Azienda USL di Imola al convegno "**Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo**" che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 organizzato dall'Associazione Tavolo 81 Imola.

Nel suo intervento, dal titolo "**Formazione e addestramento: facciamo il punto**"²⁷ la d.ssa Tarozzi ricorda che gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza si applicano a:

- Lavoratori e lavoratrici (art. 2 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/08 e s.m.i. (applicazione obbligatoria);
- Dirigenti e preposti (art. 2 comma d) ed e) del Dlgs 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa);
- Soggetti di cui all'art. 21 comma 1 del Dlgs 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa)".

Vengono anche indicati gli elementi minimi cui va dato riscontro negli attestati di formazione (Indicazioni del soggetto organizzatore del corso, Normativa di riferimento, Dati anagrafici e profilo professionale del corsista, Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, Periodo di svolgimento del corso, Firma del soggetto organizzatore del corso).

Nel merito della formazione dei lavoratori si prevedono:

1 – un modulo di **Formazione Generale** dalle seguenti caratteristiche

- "concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- durata 4 ore; uguale per tutti i settori ATECO (Attività economiche – tipologia di classificazione adottata dall'ISTAT);
- credito formativo permanente;
- consentita modalità e-learning".

2 – un modulo di **Formazione Specifica**:

"rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda, con durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza dell'azienda (4 ore settore ATECO rischio basso; 8 ore settore ATECO rischio medio; 12 ore settore ATECO rischio alto).

Non è consentita la modalità e-learning", tranne che per il modulo di aggiornamento, della durata minima di 6 ore, da tenersi ogni 5 anni.

La d.ssa Tarozzi fa riferimento **all'Interpello n. 11/2013** che precisa come la formazione specifica "*va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la sua durata può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell'azienda*". Inoltre "*il monte ore minimo, individuato dagli Accordi Stato-Regioni, può essere aumentato in base alla natura e all'entità dei rischi presenti in azienda (Valutazione dei Rischi)*".

Ricorda inoltre che la Legge 9/08/2013, n. 98 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) ha inserito all'art. 37 del Dlgs 81/2008 il comma 14-bis che indica che "*in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati*".

L'intervento prende poi in considerazione due semplici domande.

1) **Quando avviene la formazione?**

La formazione avviene in relazione a:

- costituzione di nuovo rapporto di lavoro o inizio di utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro;
- anteriormente o contestualmente all'assunzione;
- comunque non oltre 60 giorni dall'assunzione dimostrando d'aver già avviato il percorso formativo;
- cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi.

²⁷ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/06_2016/T81_25nov2015_Tarozzi_Formazione_Lavoratori_Preposti_Dirigenti.pdf

Deve essere ripetuta la formazione specifica limitata alle modifiche o contenuti di nuova introduzione.

Per quanto riguarda la **verifica dell'apprendimento** richiama i contenuti dell'**Interpello n. 12/2014**; per preposti e dirigenti la verifica è obbligatoria (colloquio o test), mentre per lavoratori e lavoratrici è "*non obbligatoria per erogazione in modalità tradizionale (es. lezioni frontali in aula); obbligatoria per erogazione in modalità e-learning*".

2) Dove avviene la formazione?

La formazione può avvenire:

- presso l'azienda
- presso la sede del soggetto formatore
- presso il domicilio del lavoratore nel caso di formazione in modalità e-learning.

In ogni caso "*sempre in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore*".

In conclusione, ricordato che entro l'11 gennaio 2013 dovevano essere concluse le attività di aggiornamento per i lavoratori formati prima dell'11 gennaio 2007, si richiamano le prossime scadenze, che prevedono entro l'11 gennaio 2017 sia l'aggiornamento dei lavoratori formati fra l'11 gennaio 2007 e l'11 gennaio 2012, sia quelli formati dopo l'11 gennaio 2012 con corso programmato e formalmente approvato al 11/1/12. Per i "lavoratori formati dopo l'11.1.2012 il quinquennio dell'aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso".

Catalogo corsi di formazione Inail Edizione 2016

L'Inail ha pubblica nel proprio sito il **Catalogo dei corsi di formazione** in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'offerta formativa, realizzata a livello centrale e territoriale dall'Istituto, è rivolta all'utenza esterna e riguarda specifici settori lavorativi, pubblici e privati, oltre a figure professionali coinvolte nella prevenzione ai diversi livelli di ruolo e competenza.

L'offerta formativa si articola in quattro aree:

- formazione per le figure prevenzionali previste dal Dlgs 81/08 (RSPP, ASPP, Dirigenti, RLS, preposti, lavoratori);
- formazione specialistica per particolari mansioni;
- formazione relativa ai sistemi di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSL);
- corsi di perfezionamento universitario e master di specializzazione organizzati in collaborazione con diversi atenei.

I nuovi criteri di qualificazione dei formatori per la salute e la sicurezza

Il 18 marzo u.s. è entrato in vigore il Di 6 marzo 2013 riguardante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza (art. 6, comma 8, lettera m-bis del Dlgs 81/08) che individua i nuovi requisiti obbligatori del docente formatore. Il decreto considera qualificato il formatore che dimostri di essere in possesso di un "prerequisito" e di uno dei sei criteri sotto elencati.

Prerequisito: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano la formazione ai propri lavoratori.

1° criterio: precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni nell'area tematica oggetto della docenza.

2° criterio: laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero (master, dottorati di ricerca, specializzazioni) nel campo della salute e sicurezza, unitamente ad almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) percorso formativo in didattica con esame finale, della durata minima di 24 ore, o l'abilitazione all'insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione
- b) esperienze precedenti come docente per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- c) esperienze precedenti come docente per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia
- d) corsi/i in affiancamento a docente per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

3° criterio: attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l'area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d del secondo criterio.

4° criterio: attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell'area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d del secondo criterio.

5° criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d del secondo criterio.

6° criterio: esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno uno dei requisiti di cui sopra cui alle lettere a, b, c, d del secondo criterio.

Le aree tematiche cui far riferimento sono tre:

- 1) area normativa/giuridica/organizzativa;
- 2) area rischi tecnici/igienico-sanitaria (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto);
- 3) area relazioni/comunicazione.

Per mantenere la qualificazione, i docenti formatori dovranno effettuare un aggiornamento professionale con cadenza triennale.

Per migliorare l'efficacia della formazione occorre prestare la giusta attenzione a due fattori, la capacità didattica e l'efficienza dell'apprendimento in età adulta.

Formare alla sicurezza deve suscitare consapevolezza e coscienza, ciò vuol dire mettere il lavoratore nelle condizioni di operare in sicurezza avendo piena cognizione della sua mansione, del suo ruolo e della sua responsabilità.

Obblighi formativi per la sicurezza

Per quanto possa apparire di rilevanza modesta per il nostro settore, interessato molto marginalmente alla casistica in questione, segnaliamo la **nota 27 novembre 2013, n. 20791** del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali (Direzione Generale per l'Attività Ispettiva) con la quale si interviene in materia di obblighi formativi in caso di trasferimento da un reparto all'altro della stessa azienda del lavoratore che mantenga le stesse mansioni lavorative.

La nota del Ministero chiarisce che *“la necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell'ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata”*. Di conseguenza se il lavoratore viene destinato a mansioni diverse da quelle precedenti, dovrà essere formato sui rischi specifici della nuova attività lavorativa, mentre nel caso in cui il lavoratore venga destinato alla medesima mansione, l'aggiornamento formativo riguarderà esclusivamente le differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro (per esempio in merito all'ubicazione della uscite di emergenza) e delle relative attrezzature da lavoro.

Lavoratori, igiene, sicurezza: come realizzare un piano formativo?

Proponiamo ai nostri lettori una guida per le imprese che indica come predisporre un piano aziendale formativo. Può sembrare strano il riferimento a un documento destinato alle imprese e non alle scuole, ma lo facciamo convinti dell'importanza che riveste la formazione per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, a fronte della necessità di conoscenze ed esperienze sempre nuove, funzionali per un reale miglioramento delle condizioni lavorative.

Iniziative improvvisate e/o occasionali di formazione dei lavoratori rischiano di essere inefficaci; è necessario, invece, un piano formativo adeguato ai bisogni formativi rilevati. A questa logica risponde il documento

Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – Guida per le imprese (ASL Monza Brianza)²⁸ che proponiamo alla vostra attenzione.

Il documento parte dal presupposto che la formazione alla sicurezza sul lavoro deve essere intesa come *“una parte del processo formativo che un’impresa mette in campo per essere al passo con i tempi, al pari della valutazione dei rischi che non può essere considerata come un’analisi a sé stante, ma deve essere integrata con l’attività quotidiana che rappresenta la mission aziendale”*.

Un piano di formazione aziendale *“rappresenta l’insieme dei progetti formativi utili al raggiungimento degli obiettivi aziendali (operativi, strategici, di salute e sicurezza sul lavoro, ecc.). Proprio la strutturazione di un piano di formazione aziendale, che garantisca continuità nel tempo ed efficacia all’azione educativa, rivela l’intenzione di investire sulle conoscenze e competenze dei lavoratori e di puntare così, decisamente, su una corretta attività di prevenzione, soprattutto se è stato condiviso dai vari attori del sistema di prevenzione aziendale”*.

Come programmare e realizzare un piano di formazione aziendale?

Il documento dell’Asl Monza e Brianza specifica che per articolare un buon piano di formazione occorre seguire quattro fasi:

FASE 1 – analisi dei bisogni formativi: tale fase è legata necessariamente agli obblighi di legge previsti dal Dlgs 81/08 e nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, dalla valutazione dei rischi e dal contesto organizzativo del luogo di lavoro. Il protagonista è il RSPP che ha il compito di raccogliere i contributi offerti dal medico competente, dall’RLS, dai preposti e dai lavoratori. Indicare al datore di lavoro i programmi di informazione e formazione rientra tra le competenze del Servizio di Prevenzione e Protezione

FASE 2 – progettazione delle iniziative di formazione: *“la progettazione delle iniziative di formazione, traduce i bisogni formativi in obiettivi di apprendimento, ossia ciò che deve essere capace di fare il lavoratore alla fine di un percorso formativo che non era capace di fare prima”* (nel documento viene presentata una scheda con un esempio di traduzione di bisogni formativi in obiettivi di apprendimento). È necessario identificare anche gli *“obiettivi specifici correlati con la particolare figura professionale/mansione, differenziando ciascuno di essi sulla base dei compiti svolti nel contesto lavorativo”*. Serve inoltre esplicitare i *“risultati attesi dall’intervento di formazione (risultati dell’apprendimento), preferibilmente espressi in termini di conoscenze (sapere), competenze (saper fare) e comportamenti (saper essere)”*, risultati che dovrebbero *“essere coerenti con gli obiettivi formativi e conseguibili con la partecipazione al percorso formativo”*.

FASE 3 – programmazione/erogazione: questa fase riguarda lo *“sviluppo del piano formativo aziendale, nel quale sono collocati i progetti formativi e l’articolazione temporale che illustra “cosa sarà fatto, come, da chi e dove”*;

FASE 4 – valutazione: la valutazione è un *“processo che deve essere centrato sugli obiettivi di apprendimento e coerente sia con le attività svolte sia con le metodologie utilizzate. Le aree comunemente indagate nella valutazione sono l’apprendimento (quali principi, fatti, tecniche sono stati appresi), il comportamento (quali cambiamenti nella condotta di lavoro risultano dal training, quali atteggiamenti sono stati cambiati), i risultati (quali sono stati i risultati tangibili del programma in termini di miglioramento della qualità, sicurezza, efficacia ecc.) e il gradimento (se i soggetti si considerano soddisfatti di aver partecipato al programma). Tale processo restituisce utili informazioni sulle eventuali modifiche da apportare sia alla fase di rilevazione dei bisogni che di progettazione ed attuazione del corso”*.

Il documento, infine, pone l’attenzione anche sulla riunione periodica (art. 35 del Dlgs 81/2008), che, di norma, è indetta almeno una volta all’anno e *“rappresenta l’occasione più adatta affinché il datore di lavoro sottoponga all’esame dei partecipanti la programmazione in materia di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della salute”*. E nel verbale redatto durante tale riunione deve risultare *“evidenza del piano formativo elaborato”*.

E-learning e formazione specifica dei lavoratori

Assobiomedica (la federazione che rappresenta nell’ambito di Confindustria numerose imprese del settore dei dispositivi medici) ha avanzato istanza alla Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro in merito alla formazione specifica dei lavoratori. In particolare ha chiesto di sapere se sia possibile per le aziende *“erogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l’interazione – a distanza – tra docenti e discenti”*.

²⁸ http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/141006_ASL_formazione_lavoratori_guida.pdf

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/141006_ASL_formazione_lavoratori_guida_scheda_autovalutazione.pdf

Con l'Interpello n.4/2016 la Commissione ha risposto negativamente; allo stato attuale della normativa, in modalità e-learning può essere effettuata solo la formazione generale, non quella specifica.

Vedi testo integrale dell'Interpello n. 4/2016 al seguente link:

http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/05_2016/Interpello-4-2016_elearning.pdf

Nuovo accordo per la formazione Responsabili e Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP)

Il 7 luglio 2016 è stato sottoscritto l'[Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni](#)²⁹.

L'Accordo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 4 settembre 2016.

Le principali novità rispetto agli accordi precedenti riguardano:

- i soggetti autorizzati ad erogare corsi, con forte restrizione sugli enti non accreditati e associazioni sindacali e datoriali non rappresentative;
- programma e durata dei moduli formativi, con aumento del numero di ore per i settori a basso rischio;
- riduzione delle ore di aggiornamento attraverso il riconoscimento di crediti (es. convegni) fino ad un massimo del 50%;
- estensione dei requisiti dei docenti a tutti i corsi di formazione in ambito di sicurezza;
- possibilità di effettuare corsi in modalità e-learning;
- indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi RSPP e ASPP.

Per una informazione più completa ed articolata si può fare riferimento allo [schema sintetico del nuovo accordo](#)³⁰ elaborato da VEGA Formazione (Organismo di formazione accreditato e certificato ISO 9001).

Interessante e dettagliato il percorso di slides³¹ proposto da Lucio Fattori (formatore e consulente della sicurezza AIFOS).

Formazione addetti antincendio

Alcuni dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di Bari, tramite l'Istituto Comprensivo De Amicis – Laterza di Bari, hanno avanzato al Ministero degli Interni, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Area Coordinamento e Sicurezza Lavoro, una **richiesta di chiarimento**³² in materia di formazione obbligatoria degli addetti antincendio; in particolare è stato chiesto se per tale attività di formazione, in relazione ai livelli di rischio previsti dal Dm 10.3.1998 e al parametro di mille unità di personale (alunni e operatori) indicato come soglia oltre la quale si determina la condizione di rischio elevato, occorra fare riferimento alla popolazione complessivamente presente nell'istituzione o se il conteggio vada fatto per ogni singolo plesso scolastico.

La **risposta al quesito**³³ è molto chiara: la valutazione del livello di rischio deve essere fatta distintamente per ogni plesso, ovviamente considerando la consistenza della sua popolazione (e non quella dell'intera istituzione).

È il caso di ricordare che l'individuazione degli addetti antincendio e le misure da mettere in campo per annullare o ridurre al minimo il rischio antincendio sono un obbligo del datore di lavoro/dirigente scolastico e sono adottate nel documento di valutazione dei rischi antincendio e nel piano di evacuazione.

In attesa di dare spazio anche in seguito ad altri approfondimenti in materia, segnaliamo come opportuno che in mancanza del CPI (Certificato Prevenzione Incendi) sia integrato il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi):

²⁹ http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_054190_REP%20128%20CSR%20%20PUNTO%201%20ODG.pdf

³⁰ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/09_2016/Schema-Sintetico-Nuovo-Accordo-Stato-Regioni-formazione-RSPP-ASPP.pdf

³¹ http://www.iclhub.it/public/file/2016_FATTORI_Accordo_7luglio.pdf

³² http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/09_2013/formaz_sicur_quesito.pdf

³³ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/09_2013/formaz_sicur_risposta.pdf

- formando e nominando più addetti antincendio e almeno un addetto per turno per la classe a rischio più elevato;
- intensificando le attività di in/formazione;
- promuovendo la cultura della prevenzione;
- aumentando il numero delle prove di sfollamento.

Esperienze di formazione e sicurezza negli istituti scolastici

AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della sicurezza), nell'ambito delle attività volte all'innovazione nella formazione alla sicurezza, ha lanciato una indagine/ricerca che porterà all'elaborazione del **Rapporto AiFOS 2016**.

Quest'anno l'indagine investe la scuola, per evidenziare quanto e in che modo i temi della Sicurezza sul lavoro vengano affrontati all'interno delle strutture scolastiche. Riteniamo importante il campo della ricerca scelto per il 2016 perché assume una valenza ancora maggiore dal momento che le strutture scolastiche, già di per sé luoghi di lavoro (e di studio), sono inoltre le fucine dove i lavoratori del domani vengono formati e istruiti.

Per questo invitiamo i colleghi dirigenti scolastici e i docenti a partecipare alla campagna compilando i questionari dedicati.

Corsi di formazione sulla sicurezza a scuola

In data 8 gennaio 2014 il Miur ha sottoscritto con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e la Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) il Protocollo d'intesa "[A scuola si cresce sicuri](#)"³⁴.

Obiettivo dell'intesa è di formare e sensibilizzare il personale sulle tematiche della sicurezza e della prevenzione degli infortuni negli ambienti scolastici. Si tratta di un progetto pilota che prende avvio attraverso la formazione di circa 1.800 dipendenti facenti riferimento a 60 scuole polo, i quali apprenderanno, fra l'altro, la corretta pratica di manovre salvavita.

Il Protocollo avrà una durata di tre anni.

In data 9 gennaio una nota del Miur annuncia l'inizio delle attività previste nel Piano a partire dal prossimo febbraio, con l'attivazione di 60 corsi in altrettante province, di cui fornisce l'elenco.

Gli Uffici Scolastici Regionali dovranno selezionare le scuole partecipanti entro il prossimo 31 gennaio 2014.

La protezione dai fulmini

Dal primo marzo 2013 è entrata in vigore la nuova norma CEI EN 62305-2, pertanto nei luoghi di lavoro in cui la valutazione del rischio fulminazione è stata effettuata con le precedenti norme CEI, la stessa va nuovamente effettuata come richiesto dal Dlgs 81/08 e s.m.i. (artt. 17 e 84).

Il datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma.

Sull'argomento è utile consultare lo [specifico opuscolo](#) predisposto dall'Inail al seguente link:

http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2014/02_2014/ucm_112652.pdf

I rischi del fumo nei luoghi di lavoro e nelle scuole

Ci soffermiamo sull'abitudine del fumo, sui rischi del fumo passivo e attivo nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al mondo della scuola, passando in rassegna i rischi per i lavoratori, la normativa e le proposte per migliorare le azioni di prevenzione. Ci offre l'occasione un intervento al seminario di aggiornamento "**Abi-**

³⁴ <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs080114>

abitudine al fumo e luoghi di lavoro³⁵, rivolto a RSPP e RLS della scuola e organizzato dalla Rete di Scuole e Agenzie per la Sicurezza della Provincia di Firenze nel novembre 2014.

L'intervento, a cura di Maria Rosaria De Monte del Dipartimento di Prevenzione Firenze, esordisce ricordando che il fumo è *“composto da oltre quattromila diverse sostanze chimiche che sono rilasciate nell'aria sotto forma di particelle e gas. Tra queste sostanze chimiche, finora è stato dimostrato che oltre sessanta sono presumibilmente o sicuramente cancerogene”*.

E continua sottolineando che nei luoghi di lavoro:

- è un fattore di distrazione;
- aumenta il rischio infortunistico e il rischio incendio;
- aumenta la conflittualità interna tra soggetti non fumatori e fumatori.

Evidenza in modo particolare che la scuola è un luogo di lavoro frequentato soprattutto da giovani.

A proposito della scuola viene richiamato l'art 51 del Decreto Legge 12 settembre 2013 n.104 che estende il divieto di fumo *‘anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie’*.

L'intervento fa riferimento anche alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3:

- “(art. 51/1) è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e così contrassegnati;
- (art. 51/1-bis) il divieto di cui al comma 1, è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni”.

Inoltre *“gli esercizi ed i luoghi di lavoro, nei locali riservati ai fumatori devono essere dotati di impianti di ventilazione e ricambio funzionanti, con specifici requisiti (indicati nell'accordo 24/07/03 della Conferenza Stato Regioni e nel Dpcm 23/12/2003)”*.

Dopo aver fatto riferimento alle parti del Dlgs 81/2008 rilevanti per la prevenzione dei rischi del fumo, l'intervento si sofferma sulla scuola, sugli obblighi del dirigente scolastico in materia di sicurezza e sulla conseguenza dell'articolo 4, relativo alla tutela della salute nelle scuole, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128.

L'intervento indica poi alcune campagne di comunicazione e di sensibilizzazione svolte in Italia negli ultimi anni, presentando poi il **“Monitoraggio degli effetti della legge 3/2003 e del decreto 104/2013 convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2013, n.128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264). Divieto di fumo per la tutela della salute nelle scuole”**

Il progetto del Ministero della Salute, affidato al Centro Nazionale di Epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (Cneps) dell'Istituto superiore di sanità, ha previsto interviste ai dirigenti scolastici e osservazione diretta dei luoghi interni, esterni e limitrofi da parte di operatori sanitari.

Obiettivo centrale è stato quello di valorizzare le iniziative di comunicazione e formazione in ambito scolastico, orientate alla diffusione delle informazioni e alla crescita della consapevolezza del rischio connesso al tabagismo.

L'autore riporta anche gli strumenti per la raccolta dei dati:

- 1) lettera ai dirigenti scolastici per aderire al progetto
- 2) questionario per le somministrazioni delle interviste
- 3) scheda di rilevazione standardizzata per la raccolta delle informazioni durante il sopralluogo da parte di operatori sanitari

Il monitoraggio mostra una copiosa elencazione di *“considerazioni e proposte”* che vanno da una buona applicazione della normativa ad una maggiore vigilanza sul divieto di fumo attraverso la valorizzazione dell'addetto interno e si conclude sottolineando che *“le leggi da sole non bastano”* e che, con particolare riferimento alla scuola:

- deve cambiare la cultura della salute;
- devono essere individuati percorsi di *peer education* nella scuola (percorsi di educazione “tra pari”, spesso utilizzati nell'ambito della promozione della salute e nella prevenzione dei comportamenti a rischio. Una strategia educativa volta ad attivare un processo di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari livello);
- *“la scuola è il luogo ideale per promuovere una cultura del benessere”*.

³⁵ http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150513_Abitudine_fumo_luoghi_lavoro.pdf

Sigaretta elettronica sul lavoro: ammessa o vietata?

Tentiamo di risolvere il dilemma utilizzando un articolo pubblicato da "Articolo 19", rivista di informazione della rete di RLS delle aziende della provincia di Bologna.

Il punto di riferimento di partenza è la legge 3 del 2003, il cui art. 51 esplicitamente sancisce che "*è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati*". Il testo non lascia alcun dubbio interpretativo e garantisce dal fumo passivo i non fumatori.

Con l'introduzione sul mercato della sigaretta elettronica qualcosa cambia, in quanto il nuovo strumento non produce il fumo prodotto dalle normali sigarette a base di tabacco. Si tratta allora di capire se il divieto di fumare si applica solo al fumo di tabacco oppure anche all'uso della sigaretta elettronica.

Su questo tema si è espressa la Commissione Interpelli istituita dal Dlgs 81/08, in risposta a un quesito posto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) che chiedeva se il divieto di fumo nei luoghi di lavoro fosse estensibile anche alle sigarette elettroniche.

La Commissione, valutate le nanometriche concentrazioni di nicotina ritenute accettabili dall'Agenzia Europea per la sicurezza alimentare, ha emesso un formale parere che considera le sigarette elettroniche non vincolate al divieto in quanto non contengono tabacco. Di conseguenza non si applica alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall'art. 51 della legge n.3/2003 a tutela dei non fumatori.

La Commissione non si ferma ad una dichiarazione prettamente burocratica e affronta la problematica dal punto di vista della valutazione dei rischi in capo al datore di lavoro. A tal fine recita testualmente ... *ne potrà consentire l'uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti*.

In conclusione si potrà "svapare" nei luoghi di lavoro solo se il datore di lavoro non lo ha esplicitamente vietato.

Due le opzioni in carico al datore di lavoro:

1. divieto di uso della sigaretta elettronica con un formale provvedimento;
2. autorizzazione all'uso della sigaretta elettronica, dopo essersi assunto l'onere e la responsabilità di una puntuale e documentata valutazione dei rischi.

Per parte nostra, non abbiamo dubbi nel suggerire ai dirigenti scolastici/datori di lavoro di orientarsi nettamente per il divieto, per l'ovvia ragione che le scuole sono luoghi di lavoro frequentati sì da lavoratori, ma anche e soprattutto da ragazzi.

Si rimanda alla lettura integrale dell'**Interpello n. 15/2013**



GENERE

Salute e sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere

Sicurezza e benessere al femminile

I cinque passi del processo di valutazione dei rischi in ottica di genere proposti dalla OSHA

GESTIONE

Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola

SGSL Sistema di gestione salute sul lavoro (artt. 28 e 30 Dlgs n. 81/08)

Il modello di organizzazione e di gestione della sicurezza

Salute e sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere

Oltre alla valutazione dello stress da lavoro-correlato, per la prima volta, con l'emanazione del Dlgs 81/2008, si prevede esplicitamente di mettere in relazione la valutazione dei rischi con la diversità di genere, tenendo conto delle variabili legate alle peculiarità della popolazione lavorativa maschile e femminile.

Proprio a questo tema l'Inail ha dedicato uno studio che ha portato alla pubblicazione di due interessanti quaderni, il primo dei quali esamina le metodologie e gli strumenti adottati per evidenziare le variabili di genere, mentre il secondo propone un'analisi condotta in ottica di genere, cui seguono alcune monografie normative. Lo studio, promosso dalla sezione Toscana dell'Inail, rappresenta una risposta mirata e funzionale importante per la ricerca, lo studio e l'analisi dei processi lavorativi e delle situazioni organizzative, nonché per l'individuazione d'indicatori di rischio in ottica di genere.

Nella valutazione dei rischi bisogna dunque tenere presente che ci si trova di fronte a "uomini" e "donne" e non genericamente a "lavoratori", per questo serve stare attenti, in quanto mutano le modalità nel rimuovere o attenuare i fattori di rischio.

L'attenzione alla differenza di genere non implica l'attribuzione di un connotato di debolezza e vulnerabilità ad uno dei due sessi rispetto all'altro; la diversità nei contesti organizzativi, al contrario, è un punto di forza perché consente di giovare complessivamente dei differenti e specifici apporti.

In altre parole: è improprio ritenere che le problematiche di genere riguardino prevalentemente le donne, magari in veste di soggetto "debole". Al contrario, tali problematiche coinvolgono entrambi i generi in una logica di totale interazione.

Il primo quaderno propone i suggerimenti dell'OSHA (Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro) per includere gli aspetti di genere nella valutazione dei rischi, sintetizzandoli in una tabella che indica i cinque passi del processo di valutazione dei rischi in ottica di genere.

Sicurezza e benessere al femminile

Il Dlgs 81/08 per la prima volta prevede esplicitamente di mettere in relazione la valutazione dei rischi con la diversità uomo/donna, tenendo in debito conto le variabili relative alle peculiarità individuali della popolazione lavorativa. L'inclusione delle differenze di genere nella valutazione dei rischi "è un'operazione complessa, che deve considerare molti fattori: i rischi tradizionali nelle diverse situazioni lavorative, ma anche i conflitti tra lavoro e sfera personale, le discriminazioni nei luoghi di lavoro, le differenze contrattuali e di trattamento economico tra uomini e donne".

Proprio su questo tema l'Inail ha dedicato uno studio, dal titolo "[Lavoro, sicurezza e benessere al femminile. Il fattore donna al centro delle nuove sfide nel mercato del lavoro](#)"³⁶.

Il manuale è articolato in tre capitoli:

1. il primo capitolo è dedicato alle donne lavoratrici alle prese con le difficoltà di contemperare impegni familiari con l'attività professionale e delinea alcuni strumenti che possono aiutare e sostenere in questo gravoso compito;
2. il secondo capitolo affronta la questione – sicurezza delle donne nei luoghi di lavoro – in riferimento alle novità introdotte dal Dlgs 81/2008;
3. il terzo capitolo è interamente dedicato alla cura e al benessere delle donne.

Il documento si sofferma in particolare su alcuni rischi "tradizionali" presenti in settori ad alta occupazione femminile, ad esempio sui rischi legati all'ergonomia e al lavoro ai videoterminali, mettendone in evidenza i fattori di rischio.

Posture inadeguate e movimenti ripetitivi, come le operazioni di digitazione sulla tastiera, possono far scaturire disturbi cronici alla colonna vertebrale e infiammazioni di muscoli e tendini; a questo proposito la normativa contiene specifiche indicazioni sulle caratteristiche che devono avere le scrivanie e le sedie dei lavoratori.

Una qualità dell'aria malsana all'interno dell'ufficio – dovuta per esempio alla scarsa manutenzione degli impianti di condizionamento in cui possono svilupparsi funghi, batteri e virus – può provocare affezioni respiratorie (asma, polmoniti, ecc.). L'eccessiva monotonia e ripetitività di alcuni lavori può essere causa di stress. Illuminazione insufficiente e/o inadeguata può provocare logorio visivo ed aggravare difetti visivi già preesistenti.

Il manuale, infine, si sofferma anche sui rischi legati alla movimentazione dei carichi, sulle cadute in piano, i rischi chimici, biologici e psico-sociali (stress lavoro-correlato, molestie e violenze sul lavoro).

³⁶ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2014/06_2014/Lavoro_sicurezza_benessere_al_femminile_rid.pdf

**I cinque passi del processo di valutazione dei rischi
in ottica di genere proposti dalla OSHA³⁷**

<p>Passo 1. Individuazione dei rischi</p>	<p>Elenco esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerare i rischi più frequenti nelle mansioni prevalentemente maschili e in quelle prevalentemente femminili, ad esempio toccando gli ambiti evidenziati in questo documento. • Considerare tanto i rischi per la salute quanto quelli per la sicurezza. • Chiedere in forma strutturata sia alle donne che agli uomini quali problemi incontrano nel lavoro. • Evitare di considerare qualsiasi elemento come scontato o futile in partenza. • Considerare tutta la forza lavoro, ad esempio gli addetti alle pulizie e alla reception. • Non tralasciare i lavoratori part-time, a contratto temporaneo e interinali, né le persone in congedo per malattia nel periodo della valutazione. • Esortare le donne a riferire ogni cosa che, a loro giudizio, potrebbe incidere sulla loro salute e sicurezza sul lavoro, oltre ai problemi di salute che potrebbero collegarsi al lavoro. • Considerare i temi di carattere più generale sollevati in questo studio e porre domande in merito.
<p>Passo 2. Valutazione dei rischi</p>	<p>Elenco esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerare le effettive mansioni svolte nel contesto lavorativo reale. • Astenersi dal fare ipotesi riguardo all'esposizione che siano aprioristicamente basate sulla descrizione delle mansioni o sulle qualifiche aziendali. • Esercitare accuratezza nel definire l'incidenza di genere, assegnando priorità ai rischi in termini di alto, medio e basso. • Coinvolgere le lavoratrici nella valutazione dei rischi. • Considerare la possibilità di formare circoli della salute e impiegare metodi di mappatura dei rischi. • Interventi di stimolo alla partecipazione basati su questioni di ergonomia e stress possono fornire una serie di validi approcci. • Accertarsi che le persone che conducono la valutazione siano sufficientemente informate e preparate sulle problematiche di genere nella SSL. • Accertarsi che gli strumenti impiegati nella valutazione comprendano elementi rilevanti sia per i lavoratori che per le lavoratrici, e in caso contrario procedere al loro adattamento. • Se si ricorre ad aiuti esterni per la conduzione della valutazione dei rischi, informare queste persone che sarà utilizzato un approccio sensibile alle specificità di genere e verificare che siano in grado di utilizzarlo. • Prestare attenzione ad ogni aspetto di genere ove siano in programma modifiche che interessano il posto di lavoro e vengano prese in esame le conseguenze ai fini della SSL. • Ad esempio, nel caso dello stress, includere: <ul style="list-style-type: none"> - interfaccia casa-lavoro, e orari di lavoro sia degli uomini - che delle donne; - sviluppo della carriera; - molestie; - fattori di stress emotivo; - interruzioni impreviste e necessità di fare molte cose diverse in una volta. • Ad esempio, per la salute della sfera riproduttiva: <ul style="list-style-type: none"> - includere i rischi per la sfera riproduttiva sia maschile che femminile; - considerare tutte le aree della salute della sfera riproduttiva, non solo le donne in gravidanza. • Ad esempio, per i disturbi muscolo-scheletrici: <ul style="list-style-type: none"> - Considerare in chiave critica cosa è considerato "lavoro leggero". - Quanto impegno muscolare statico richiede? - La mansione richiede di stare a lungo in piedi? - Quali carichi vengono effettivamente maneggiati, e quanto spesso?

³⁷ Tratto dal Volume I del quaderno Inail, *La salute e la sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere*, settembre 2011.

Passo 3 e 4. Decisione e implementazione delle soluzioni	<p>Elenco esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puntare all'eliminazione dei rischi alla fonte, per offrire un ambiente di lavoro sano e sicuro a tutti i lavoratori. In questa azione sono compresi i rischi a carico della sfera riproduttiva. • Prestare attenzione alle diverse popolazioni e adattare il lavoro e le misure preventive al lavoratore, ad esempio a livello di scelta dei dispositivi di protezione in base alle esigenze individuali, ossia adatti alle donne e a quegli uomini che non rientrano nella "media maschile". • Coinvolgere le lavoratrici nelle decisioni relative alle soluzioni e nell'implementazione di queste ultime. • Accertarsi che tanto le lavoratrici quanto i loro colleghi uomini dispongano di informazioni e preparazione sugli aspetti della SSL relativamente ai lavori che svolgono, alle effettive condizioni di lavoro e agli effetti sulla salute. Garantire l'inclusione dei lavoratori part-time, temporanei e interinali.
Passo 5. Monitoraggio e revisione	<p>Elenco esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che le lavoratrici partecipino ai processi di monitoraggio e revisione. • Aggiornarsi rispetto alle nuove informazioni sulle questioni di SSL in relazione al genere. <p>Sia la valutazione del rischio che il monitoraggio possono rientrare nell'ambito della vigilanza sanitaria: Includere azioni di vigilanza relative alle mansioni sia degli uomini che delle donne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esercitare cautela nel formulare ipotesi, ad esempio fondate sulla qualifica aziendale, in merito ai soggetti da includere nelle attività di monitoraggio. <p>L'archiviazione degli incidenti è un aspetto importante sia della valutazione del rischio che del monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Favorire la tenuta di un archivio delle problematiche di salute occupazionale nonché degli incidenti sul lavoro

Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola

L'Inail e il Miur hanno presentato la nuova edizione del manuale "[Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola](#)"³⁸, rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il testo affronta le tematiche concernenti le disposizioni legislative in tema di sicurezza e salute nel mondo della scuola e rappresenta l'espressione di un lavoro collettivo di operatori della scuola e delle istituzioni, con il contributo dell'Inail.

La nuova edizione pone l'accento, in particolare, sulle tematiche relative alla sicurezza con riferimento agli ambienti ed agli spazi nei quali si svolgono le attività scolastiche, esaminando gli aspetti che riguardano le condizioni illuminotecniche, microclimatiche, l'inquinamento, le attività di laboratorio, le condizioni igienico-sanitarie dei locali adibiti a mensa, le barriere architettoniche.

Segnaliamo che *il testo coordinato del Dlgs 81* con tutte le più recenti disposizioni correttive ed integrative aggiornato al dicembre 2013 è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

SGSL Sistema di gestione salute sul lavoro (artt. 28 e 30 Dlgs n.81/08)

Il SGSL è uno strumento strutturato per il controllo e la gestione che, oltre alla definizione delle modalità da adottare per individuare responsabilità, processi, procedure, risorse, prevede la **pianificazione e il monitoraggio delle attività secondo una logica PDCA** (*Plan-Pianificare, Do-Attuare, Check-Controllare, Act-Agire*).

L'adozione di un SGSL comporta indubbi vantaggi organizzativi in quanto contribuisce a migliorare:

- l'organizzazione dei processi attraverso la definizione di obiettivi e programmi di miglioramento
- il coinvolgimento di tutta l'organizzazione e, in particolare, dei preposti e degli altri operatori scolastici
- la cultura della sicurezza
- la gestione della documentazione relativa alla sicurezza

³⁸ <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/scuole-e-universita.html>

- il regolare aggiornamento del sistema di valutazione dei rischi
- l'aggiornamento sui nuovi obblighi legislativi
- il livello di sicurezza aziendale.

Come previsto dall'art. 30 del TUSL, ha efficacia dispensante della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni di cui al Dlgs n. 231/2001.

Il modello di organizzazione e di gestione della sicurezza *(di Antonia Carlini)*

Il Testo Unico delle norme in materia di sicurezza Dlgs n. 81 del 2008 ha innovato alcuni istituti previsti nel precedente Dlgs n. 626 del 1994 ed ha sviluppato il principio della sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni scolastiche sia nella direzione della sicurezza comportamentale, basata sul coinvolgimento di tutti i lavoratori nell'implementazione di un sistema sensibile a questo aspetto, sia in quella della sicurezza organizzativa, centrata sull'adozione e sull'efficace attuazione di un modello di organizzazione e di gestione del sistema di sicurezza nella scuola.

Si è passati da un approccio abbastanza lineare nel Dlgs n. 626, in cui gli adempimenti posti in carico al dirigente scolastico nella sua veste datoriale erano rintracciabili nel testo in ordine sparso (valutazione dei rischi, adozione misure di prevenzione e di protezione, richieste di adempimento all'Ente Locale, sorveglianza, informazione e formazione...) ad un approccio di tipo sistemico nel Dlgs n. 81 che prevede l'adozione e l'efficace attuazione da parte del datore di lavoro-dirigente scolastico di un modello organizzativo e di gestione della sicurezza idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa.

Gli ambiti del modello di gestione e di organizzazione per la sicurezza

È lo stesso Tu n.81, all'art.30, al comma 1, a definire gli ambiti di detto modello:

- Standard tecnico-strutturali attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione conseguenti
- Gestione emergenze, primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche, consultazioni RLS;
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione e formazione dei lavoratori
- Attività di vigilanza rispetto procedure e istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- Acquisizione documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il sistema di controllo

Il modello di organizzazione e di gestione della sicurezza deve prevedere, inoltre, un sistema di monitoraggio, di controllo e di verifica dell'attuazione delle misure e delle disposizioni organizzative adottate. Il riferimento al controllo dell'efficacia del modello di organizzazione e di gestione adottato ritorna nei commi successivi che prevedono:

- la previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività previste nel modello adottato;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il sistema di controllo dunque ha una duplice funzione: da una parte accertare l'attuazione di misure, l'adozione di comportamenti e lo svolgimento di attività per garantire condizioni di sicurezza adeguate, dall'altra mettere in luce criticità e debolezze del modello di organizzazione e di gestione per migliorarlo ed implementarlo nel tempo.

SCHEMA ESEMPIO DI PROFILO ORGANIZZATIVO PER LA SICUREZZA





La scuola "diversamente abile"

La scuola "diversamente abile"

Proponiamo all'attenzione un interessante articolo di P. Pieri (Consulente del Lavoro) dal titolo "**La gestione in sicurezza degli allievi diversamente abili nelle scuole**" rinvenibile nel n. 3/2015 del Bollettino della Regione Piemonte "**Io scelgo la sicurezza**".

L'autore, dopo aver descritto lo status dei "portatori di handicap", affronta con perizia di riferimenti tecnici e normativi le responsabilità del dirigente scolastico e dell'Ente proprietario sia in ordine alle strutture edilizie sia in riferimento all'organizzazione del lavoro.

Parla di "barriere architettoniche" e di obblighi per l'adeguamento, riportando un elenco puntuale delle norme attualmente vigenti.

Richiama in modo esplicito la responsabilità di tutti i soggetti che operano nella scuola (RSPP, RLS, Addetti, Lavoratori) considerando il coinvolgimento di dette figure un fattore essenziale nella prevenzione dei rischi cui sono esposti i ragazzi disabili.

Per lo stesso motivo auspica un coinvolgimento fattivo dei diretti interessati e delle loro famiglie nel processo volto a garantire una "sistemazione ragionevole" nell'ambiente di lavoro.



INCENDI

Piano per l'adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi (Dm 12 maggio 2016)

Il Certificato di Prevenzione Incendi

La prevenzione incendi e i compiti del dirigente scolastico

Rischi e prevenzione incendi, le risposte dei VV.FF.

La scuola nel "Milleproroghe"

INFORTUNI

Circolare Inail su incidenti agli alunni in alternanza scuola lavoro

Inail: le nuove linee guida per i casi di infortunio in itinere

Sugli infortuni due circolari e importanti novità

Nuova modalità per le denunce di infortunio e malattia professionale

Segnalazione infortuni all'Inail

L'infortunio in itinere, "pillole" informative

Registro degli infortuni uno strumento fondamentale fino a quando in vigore

Piano per l'adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi (Dm 12 maggio 2016)

In Dirigenti News n. 20 del 30 maggio scorso abbiamo dato notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 121 del 25 maggio 2016) del **Dm 12 maggio 2016**. Ora entriamo nel merito del provvedimento per una attenta analisi degli adempimenti in esso previsti. L'unico articolo che compone il decreto contiene infatti prescrizioni e scadenze tempestive e puntuali di cui occorre tener conto con la giusta attenzione. Le scadenze differenziate entro le quali tutti gli istituti dovranno provvedere a mettere in atto gli adempimenti previsti dal vecchio **Dm del 26 agosto 1992** sono:

26 agosto 2016

Entro tale data le scuole avrebbero dovuto adeguarsi alle misure di cui ai punti 7.0, 8, 9.2, 10, 12 del Dm 26 agosto 1992. In altre parole gli Enti proprietari in ogni edificio scolastico avrebbero dovuto:

- adeguare gli impianti elettrici a norma;
- dotarsi di un sistema di allarme da attivare in caso di pericolo;
- provvedere ad installare un interruttore generale con comando a distanza;
- installare gli estintori portatili;
- applicare la segnaletica di sicurezza;
- istituire un registro dei controlli periodici e del piano di emergenza.

Una sorta di miracolo per i tempi previsti dal decreto!

26 ottobre 2016

Nelle scuole già esistenti al momento dell'entrata in vigore del Dm 18 dicembre 1975 devono essere attuati i punti 2.4, 3.1, 5, 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 9.1, 9.3 del Dm 26 agosto 1992, cioè:

- separare i locali adibiti all'attività scolastica da quelli a uso diverso;
- attuare tutte le prescrizioni che riguardano la reazione al fuoco;
- regolare la larghezza delle uscite per ogni piano e l'affollamento massimo consentito per aula;
- osservare gli obblighi per le zone a maggior rischio, come gli spazi per le esercitazioni, le attività parascolastiche (auditorium, aule magne), i depositi, le autorimesse e i servizi logistici;
- rendere sicuri gli impianti di riscaldamento;
- dotarsi di idranti e impianti fissi di rilevazione e estinzione degli incendi.

Oltre alle misure citate, le scuole realizzate dopo l'entrata in vigore del Dm del 1975 ed entro la data di entrata in vigore del Dm del 1992 dovranno anche soddisfare tutti i requisiti di resistenza al fuoco e prevedere la suddivisione in compartimenti, secondo quanto prescritto dalla regola tecnica del 1992. Infine, dovranno possedere scale idonee per morfologia, tipologia, dimensioni e resistenza al fuoco, e adottare le misure di sicurezza per gli impianti di condizionamento e di ventilazione. Altra bella impresa!

Dopo gli adeguamenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, l'Ente proprietario dovrà presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Sono esentati dall'obbligo di adeguamento gli edifici scolastici e locali adibiti a scuole che siano in possesso del certificato di prevenzione incendi valido o per le quali sia stata già presentata la Scia (art. 1 comma 4 del Dm 12/5/2016).

Dai dati dell'Anagrafe Edilizia Scolastica presentati in agosto del 2015, sembrerebbe che un quarto degli edifici possano beneficiare di tale esenzione.

Nel corso degli anni sia gli enti proprietari che i Dirigenti scolastici, ognuno per la parte di propria competenza, sono intervenuti con atti concreti a favore della sicurezza degli edifici scolastici, per cui la realtà non dovrebbe essere così allarmante come si potrebbe temere. In riferimento agli edifici scolastici dotati di CPI in corso di validità o per i quali sia stata presentata la Scia, sia l'Ente proprietario che il Dirigente scolastico non dovrebbero attendersi sopralluoghi ispettivi da parte dei VVFF, mentre per gli altri edifici vi potranno essere sopralluoghi ispettivi già dal prossimo gennaio 2017, a meno che l'Ente proprietario non abbia nel frattempo presentato la Scia entro il 31/12/2016.

A tre mesi dalla scadenza, quindi, gli Enti proprietari dovranno attivarsi per presentare la Scia, mentre i Dirigenti scolastici dovranno adoperarsi per revisionare i loro piani di emergenza, il registro delle verifiche periodiche e la valutazione del rischio incendio. A tal fine è importantissimo che i Dirigenti scolastici chiedano all'Ente proprietario una relazione formale sullo stato di avanzamento dell'iter per l'ottenimento del CPI o per la presentazione della Scia e una copia del progetto approvato dai VVFF, corredato delle debite informazioni sulle attività non ancora effettuate, in modo che il DS possa redigere o aggiornare la valutazione del rischio incendio, con l'ausilio del proprio RSPP.

Si veda anche il **Dpr 1 agosto 2011 n. 151** (semplificazione procedimenti prevenzione incendi)

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

Il primo intervento di quest'anno lo dedichiamo al decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. "Milleproroghe") recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Relativamente alla sicurezza nelle scuole, il decreto

- **proroga** al **31 dicembre 2016** il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
- **rimanda** dal 16 gennaio al **30 aprile 2016** il termine per accedere ai fondi destinati ai lavori di messa in sicurezza degli edifici
- **fa slittare** dal 31 gennaio al **29 febbraio 2016** la scadenza per ottenere i finanziamenti dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI)

Sono oltre 20.000 i plessi scolastici non a norma antincendio, più del 50% dell'intero patrimonio edilizio del nostro Paese, per questo vogliamo cogliere l'occasione per ricordare le modalità per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), i soggetti responsabili, gli enti preposti a questa delicata pratica; lo facciamo ricorrendo ad un pezzo tratto dal volume **SICURI A SCUOLA** curato da Dionisio Bonomo e pubblicato in occasione del V Congresso Nazionale della Cisl Scuola.

Scarica il testo dal seguente link: [http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/01_2016/Certificato di Prevenzione Incendi.pdf](http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/01_2016/Certificato_di_Prevenzione_Incendi.pdf)

La prevenzione incendi e i compiti del dirigente scolastico

Sulle responsabilità e i ruoli che fanno capo al dirigente scolastico e all'ente proprietario in tema di sicurezza nelle scuole un significativo contributo di approfondimento è stato dato col convegno del 10 aprile scorso, promosso da EcoSafe e patrocinato dall'ASL di Asti, a cui abbiamo dedicato a suo tempo la nostra attenzione. Facciamo ancora riferimento agli atti di quel convegno per parlare di prevenzione degli incendi.

Ci è utile a tal fine l'intervento "[Gli aspetti relativi alla prevenzione incendi negli edifici scolastici](#)"³⁹ a cura dell'Ing. Giuseppe Piazza (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Asti).

La sua comunicazione evidenzia in apertura come le attività scolastiche rientrano in quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco; per gli adempimenti legati alla prevenzione degli incendi nell'edificio scolastico operano due diversi soggetti giuridici con due diversi profili di responsabilità:

1. **Ente Proprietario dell'edificio**, responsabile delle strutture e degli impianti;
2. **Amministrazione scolastica**, responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'attività.

Si sofferma poi in particolare sul **Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151** e sul fatto che le "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti" nell'ambito di applicazione del regolamento di prevenzione incendi possono essere ricondotte a tre diverse categorie di rischio:

- **categoria A** (attività a basso rischio e standardizzate): fino a 150 persone;
- **categoria B** (attività a medio rischio): oltre 150 e fino a 300 persone;
- **categoria C** (attività a elevato rischio): oltre 300 persone.

Viene ricordato che sono soggetti al regolamento anche gli asili nido con oltre 30 persone presenti. A questa tipologia sono equiparate le sezioni primavera.

L'intervento dell'ing. Piazza, dopo aver riportato informazioni tecniche e procedurali dettagliate sui vari procedimenti correlati al Dpr 151/2011 in relazione all'appartenenza alla categoria A, B o C (valutazione dei progetti, segnalazione certificata di inizio attività, attestazione di rinnovo periodico, deroga, nulla osta di fattibilità ...) presenta la classificazione legata all'affollamento (studenti + personale) prevista dal Dm 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

tipo 0: presenze fino a 100 persone
tipo 1: presenze da 101 a 300 persone
tipo 2: presenze da 301 a 500 persone
tipo 3: presenze da 501 a 800 persone
tipo 4: presenze da 801 a 1200 persone
tipo 5: presenze oltre le 1200 persone

³⁹ http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140925_VVF_edifici_scolastici_prevenzione_incendi.pdf

Il testo è ricco di dettagliate informazioni su: resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; misure per l'evacuazione in caso d'emergenza; numero delle uscite; sistema delle vie di esodo; indicazioni su scale, impianti e sistemi di allarme; mezzi e impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi.

A conclusione vengono indicati i compiti del Dirigente Scolastico nella gestione della sicurezza antincendio:

- designare RSPP, MC, ASPP e addetti all'emergenza
- valutare il rischio incendio ed elaborare il documento
- tenere aggiornato il documento (DVR)
- informare e formare i lavoratori e le figure preposte alla gestione della sicurezza antincendio
- predisporre piano di emergenza
- attuare le norme di esercizio

Rischi e prevenzione incendi, le risposte dei VV.FF.

Sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è disponibile una [pagina dedicata alle domande più frequenti](#)⁴⁰ che giungono ai Vigili del Fuoco riguardo ai procedimenti di prevenzione incendi e alle attività soggette ai controlli. Il nuovo Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) ha introdotto sostanziali novità rispetto alla precedente normativa, sia riguardo ai procedimenti di prevenzione incendi, sia riguardo alle attività soggette ai controlli da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

A tal proposito Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco intende fornire all'utenza la necessaria assistenza per la corretta applicazione della norma.

Il servizio di FAQ, pertanto, fornirà le risposte alle domande di carattere generale e, soprattutto, d'interesse diffuso per l'utenza.

Le FAQ sono raggruppati in quattro diverse sezioni:

1. Attività Soggette
2. Procedimenti di Prevenzione Incendi
3. Modulistica di Prevenzione Incendi
4. Tariffe

La scuola nel "Milleproroghe"

Prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici, e dei locali adibiti a scuola, alla normativa antincendio. È questa una delle misure riguardanti la scuola contenute del decreto cosiddetto "Milleproroghe" (**di 244 del 29 dicembre 2016**), all'art. 4.

Altre proroghe riguardano i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della L. 3.5.99, n. 124, nei compiti degli enti locali.

Prorogato di un triennio, inoltre, il termine a partire dal quale sarà indispensabile, per i docenti, disporre dell'abilitazione per accedere alle graduatorie d'istituto, come prevede il c. 107 della L. 107 (da 2016/17 a 2019/20).

Circolare Inail su incidenti agli alunni in alternanza scuola lavoro

L'Inail ha pubblicato la [circolare n. 44 del 21 novembre 2016](#)⁴¹, con la quale fornisce istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro. Dopo una premessa sul valore didattico metodologico dell'alternanza scuola lavoro, la nota elenca le situazioni in cui gli studenti sono assicurati:

- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo

⁴⁰ http://www.vigilfuoco.it/asp/FAQ_PI.aspx

⁴¹ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/11_2016/2016_circolareInail44-2016.pdf

Resta escluso dalla tutela l'infortunio in itinere. *“Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro di cui all'articolo 4, n.5 del Tu”* *“Con riferimento all'indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell'ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro.”*

Nel primo caso si conferma che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle attività prima previste, mentre per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti in *“ambiente di lavoro”* sono indennizzabili; coprono, inoltre, gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro.

La circolare passa poi ad elencare le prestazioni che l'Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro, indicandone le principali:

- **prestazioni economiche:** indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l'assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici
- **prestazioni sanitarie:** prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali
- **prestazioni protesiche** con fornitura di protesi, ortesi e ausili
- **prestazioni riabilitative**

Infine assegna al dirigente scolastico l'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro.

Inail: le nuove linee guida per i casi di infortunio in itinere

L'Inail recentemente ha emanato la **Circolare n. 62 del 18 dicembre 2014 (Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali)** che prende atto dell'orientamento della Cassazione sulla necessità di valutare, negli infortuni in itinere, le esigenze familiari al fine di ammetterli o meno alla tutela assicurativa.

La nota stabilisce che l'incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell'Inail per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell'uso del mezzo privato.

Le nuove linee guida specificano che l'estensione della tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante il percorso interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola, saranno applicati ai casi futuri, a quelli in istruttoria e a quelli per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in giudicato, precisando che il riconoscimento dell'indennizzo *“è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come l'età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l'obbligo familiare di assistenza dei figli) attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e 'necessitato' tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”*.

L'estensione della protezione tiene conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, e in particolare del *“criterio della ragionevolezza”* attraverso il quale, *“salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa”*.

Sugli infortuni due circolari e importanti novità

Due circolari emanate quasi contemporaneamente intervengono in materia di adempimenti legati alla gestione dei casi di infortunio. La prima, emessa il 15 dicembre 2015 dal Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane del Miur, è rivolta agli altri dipartimenti del ministero e interessa anche le istituzioni scolastiche. Dubitiamo tuttavia che le scuole siano state informate del provvedimento: sul sito del Miur, infatti, alla rubrica *news* non ce n'è alcuna traccia.

La circolare, preliminarmente, richiama la normativa oggi in vigore, definendo puntualmente gli infortuni e le condizioni che, contemporaneamente, devono sussistere per avere la copertura assicurativa da parte

dell'Inail. Un particolare riferimento è dedicato all'infortunio in itinere, il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, precisando che detto tragitto può essere percorso solo a piedi, con i mezzi pubblici e con mezzo privato, a condizione che l'uso di quest'ultimo sia effettivamente necessario.

La nota prosegue descrivendo le modalità per la denuncia e gli adempimenti del dirigente scolastico e del dipendente. Questi è tenuto a informare tempestivamente l'ufficio di segreteria dell'evento accaduto, fornendo idonea documentazione medica e una relazione da cui si evinca la dinamica dell'infortunio. Il dirigente scolastico, entro 48 ore dalla data della notizia dell'infortunio o entro 24 ore in caso di infortunio mortale, dovrà effettuare la denuncia *on-line* all'Inail.

Il documento si chiude con un breve riferimento agli adempimenti previsti per i casi in cui il dipendente sia assente dal servizio per responsabilità imputabile a terzi e al particolare caso dei dipendenti in posizione di comando.

La circolare n. 92 dell'Inail, datata 23 dicembre, ha per oggetto abolizione del registro infortuni ed è rivolta alle strutture centrali e periferiche con l'obiettivo di dare indicazioni dopo che il Dlgs 151/2015, uno dei quattro decreti attuativi del Jobs act, ha abrogato il registro infortuni – a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto – abrogazione perciò operante dal 23 dicembre 2015.

Il registro degli infortuni, anche se qualcuno lo considerava “*un adempimento da più parti ritenuto ormai inutile*”, rappresentava sicuramente uno strumento fondamentale di verifica sull'efficacia della politica aziendale di prevenzione.

Che succede ora?

A fare chiarezza è intervenuta la circolare appena citata, che afferma esplicitamente: “*Resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in esame.*”

L'Inail ha reso telematicamente disponibile un cruscotto infortuni “*nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015*” al fine di offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza uno strumento alternativo utile ad orientare l'azione ispettiva.

Il cruscotto infortuni, disponibile a partire dal 24 dicembre 2015, è accessibile agli organi preposti all'attività di vigilanza nell'area dei servizi *online* del sito Inail con l'inserimento delle credenziali e prevede per l'utente la competenza territoriale regionale, quale parametro per la ricerca dei dati infortunistici.

La nota si conclude con le indicazioni di assistenza agli utenti; per le informazioni di carattere generale è attivo il numero verde gratuito 803.164 mentre per gli approfondimenti normativi e procedurali è attivo il servizio “Inail risponde” disponibili nell'area contatti del sito www.inail.it.

È stato anche predisposto un “Manuale utente” per l'accesso e la ricerca al servizio informatico dell'Istituto.

Ricordiamo infine che l'obbligo di conservazione del registro infortuni vale ancora per quattro anni a decorrere dall'ultima registrazione o, se non si sono verificati infortuni, dalla data di vidimazione.

Nuova modalità per le denunce di infortunio e malattia professionale

Con circolare 21.3.2016, n. 10, l'Inail ha fornito le istruzioni per l'applicazione delle novità procedurali di invio telematico, a cura dei medici e delle strutture sanitarie, dei certificati di infortunio e malattia professionale, nonché di trasmissione delle relative denunce a cura del datore di lavoro.

Le novità conseguono alle modifiche normative introdotte dal *Jobs Act* e sono operative dal 22 marzo 2016. Tra le conseguenze di questa informatizzazione delle procedure vi è anche il venir meno – già dal 24 dicembre 2015, ai sensi del Dlgs 151/2015 – dell'obbligo di tenuta del registro degli infortuni.

Adempimenti dei vari soggetti

I **medici** e le **strutture sanitarie** trasmettono direttamente all'Inail, per via telematica, i certificati di infortunio e malattia professionale, attraverso l'apposito servizio reso disponibile sul portale dell'Istituto e forniscono al lavoratore il certificato medico con l'indicazione del numero identificativo del certificato, della data di rilascio e dei giorni di prognosi.

Nella fase di avvio, nel caso in cui non risulti possibile effettuare la trasmissione telematica, inviano il certificato tramite PEC alla sede Inail competente in base al domicilio del lavoratore e consegnano il certificato al lavoratore stesso per il successivo inoltro al datore di lavoro.

Il **lavoratore** fornisce al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi; nella fase di avvio del nuovo regime, qualora non disponga del numero identificativo del certificato, continua a consegnare al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Il **datore di lavoro** dal 22 marzo 2016 è esonerato dal trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio e malattia professionale; dalla medesima data è esonerato dal trasmettere all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza le denunce relative agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni. Queste denunce sono rese disponibili direttamente dall'Inail.

Il **datore di lavoro** acquisisce il certificato di infortunio o malattia professionale, tramite PIN, attraverso la funzione "*Ricerca certificati medici*" disponibile all'interno dei Servizi Denunce di Infortunio, sul portale dell'Inail. La ricerca del certificato avviene inserendo obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice fiscale del lavoratore
- numero identificativo del certificato
- data di rilascio

L'invio telematico della denuncia all'Inail, tramite la pagina personalizzata "My Inail" del portale web dell'Inail stesso, deve avvenire entro i termini previsti, che restano invariati (48 ore, o 24 nei casi più gravi richiamati dalla circolare). Tali termini decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto il riferimento del certificato medico dal lavoratore (o il certificato cartaceo, in fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo).

Nella denuncia devono essere indicati obbligatoriamente il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. Nel caso in cui il lavoratore non abbia fornito il numero del codice identificativo del certificato medico, nella denuncia il datore di lavoro deve indicare un codice fittizio di 12 caratteri alfanumerici.

Segnalazione infortuni all'Inail

Su INTRANET del Miur è stato pubblicato l'avviso di apertura delle nuove funzioni SIDI per l'invio telematico delle denunce di infortunio Inail accompagnato dalla **Nota Prot. AOODGSSSI N. 2373 del 02/10/2013**. Nella nota viene precisato che tutto il personale amministrativo, i docenti e gli alunni delle scuole statali di ogni ordine e grado rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del **Dpr n. 1124/1965**.

Sulla materia segnaliamo le circolari Inail n. **28/2003** e n. **79/2004**; si vedano anche il [manuale sulle denunce](#)⁴² di infortunio e le [faq dell'Inail](#)⁴³.

L'infortunio in itinere, "pillole" informative

L'Inail ha pubblicato sul suo sito un [pieghevole con alcune "pillole" informative](#)⁴⁴ su un argomento di grande interesse: l'infortunio in itinere, in altre parole gli eventi lesivi che possono interessare i lavoratori durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.

Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l'infortunio in itinere è coperto allorché siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Giova ricordare che la Circolare Inail n. 62 del 18 dicembre 2014 "[Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali](#)"⁴⁵ stabilisce che l'incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell'Inail per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell'uso del mezzo privato.

L'uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi scelta necessaria e ammessa se si verificano le seguenti condizioni:

- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;

⁴² http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/10_2013/Inail_MANUALE_DENUNCIA_INFORTUNI.pdf

⁴³ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/10_2013/Inail_FAQ_DENUNCEINFORTUNIO.pdf

⁴⁴ <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-infortunio-itinere.pdf>

⁴⁵ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2016/11_2016/CIRC-Inail_62_2014.pdf

- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

L'infortunio in itinere può verificarsi anche:

- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;
- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non siano:

- effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);
- dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
- effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);
- brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.

Registro degli infortuni, uno strumento fondamentale fino a quando in vigore

(di Cinzia Frascheri, giuslavorista, responsabile Cisl salute e sicurezza sul lavoro)

Il registro degli infortuni è uno dei documenti che, a differenza di tante altre disposizioni originarie dalla normativa comunitaria in materia di prevenzione, deve la sua istituzione ad uno dei più significativi decreti della produzione legislativa italiana degli anni cinquanta: il Dpr 547 del 1955.

Le informazioni riferite a ciascun infortunio, secondo quanto previsto dall'art. 403, relative agli accadimenti con una conseguente assenza dal lavoro «superiore ai tre giorni compreso quello dell'evento», davano già chiara evidenza delle ragioni di tale strumento, considerato che, oltre ai dati anagrafici e lavorativi dell'infortunato, dovevano essere inseriti la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Con l'avvento della direttiva quadro europea 89/391/CEE, il registro degli infortuni ha trovato, non solo conferma tra i documenti ritenuti obbligatori a carico del datore di lavoro (ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) ma, in pieno rispetto del modello di prevenzione partecipata, introdotto dalla direttiva, la funzione di fondamentale strumento informativo, prevedendone l'accesso per i lavoratori (con ruolo specifico in materia) e i loro rappresentanti (ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. b). E, in particolare, individuando nel registro degli infortuni un determinante elemento di conoscenza dell'andamento complessivo della prevenzione nell'ambiente di lavoro, un ulteriore obbligo a carico del datore di lavoro di specifica consultazione, preventiva e tempestiva, sui dati, nei riguardi sempre dei rappresentanti e dei lavoratori, con funzione specifica in materia (come previsto all'art. 11, comma 2, lett. c, della stessa direttiva).

Con il recepimento, prima, della disposizione che lo istituiva, attraverso il Dlgs 626/1994, e la conferma, poi prevista anche nel più grande processo di riforma, attuata mediante il Dlgs 81/2008, il registro degli infortuni ha costituito, nel tempo, con il documento di valutazione dei rischi, la documentazione cardine del quadro aziendale delle condizioni di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Indicativo, in tal senso, l'inserimento del registro degli infortuni tra gli atti da monitorare nell'analisi degli eventi sentinella nell'ambito della valutazione obbligatoria dello stress lavoro-correlato, ritenendo, a giusto valore, determinante l'informativa proveniente da tale strumento, nei riguardi non solo del livello di prevenzione e protezione nell'ambiente di lavoro, ma del più ampio clima aziendale.

Il collegamento con il SINP

Se però nella previsione del legislatore del Dlgs 81/2008, la conferma del registro degli infortuni avrebbe dovuto essere, come per altre disposizioni del testo di riforma, solo una fase di collegamento tra la normativa previgente e la piena realizzazione del nuovo modello di prevenzione, i ritardi accumulati nella realizzazione di tale sistema, hanno interrotto il processo di perfezionamento.

Secondo, infatti, quanto disposto all'art. 53, comma 6, il registro degli infortuni (così come i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici), sarebbe rimasto in vigore fino a sei mesi dopo l'adozione del decreto interministeriale con il quale si sarebbe istituito il Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione (SINP).

Una novità di grande rilievo e significato, non solo quale banca dati informatizzata nazionale prevista per raccogliere tutte le comunicazioni dei datori di lavoro relative agli infortuni sul lavoro, a fini statistici e assicurativi, ma anche quale sistema più ampio di gestione e di confronto dei flussi informativi, nonché dei dati relativi al quadro occupazionale e di rischio, utili al promuovere interventi mirati di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Un utilissimo strumento di prevenzione, il SINP, che avrebbe dovuto essere istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 4, «entro 180 giorni» dalla data di entrata in vigore del Dlgs 81/2008.

Nell'evidente ritardo registrato fino ad oggi, l'obbligo a carico del datore di lavoro della tenuta del registro degli infortuni ha proseguito così la sua vigenza, dando piena concretezza anche all'obbligo, sempre a suo carico, di far accedere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (nelle sue diverse tipologie, aziendali e territoriali) ai dati contenuti nel registro (ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett o), quale diritto finalizzato all'espletamento della sua funzione, di diretta origine comunitaria.

Le semplificazioni e l'interruzione del processo di perfezionamento

Ad irrompere in tale assetto, determinato da tutt'altre ragioni, è giunto, in data 14 settembre 2015, il Dlgs n. 151 che, volto a semplificare e razionalizzare le procedure di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, ha introdotto alcune modifiche nell'articolato del Dlgs 81/2008, interessando, tra gli altri, quanto disposto in merito al registro degli infortuni. Il Decreto attuativo, il 151 del 2015, della più ampia legge delega 10 dicembre 2014, n.183, più conosciuta come Jobs Act, al quale testo vanno attribuite, per quanto concerne la materia della salute e sicurezza sul lavoro, alcune modifiche alla normativa prevenzionistica vigente che, a parere di molti commentatori, tra cui chi scrive, oltre a contraddire sostanzialmente il mandato di semplificazione delle procedure, hanno contribuito a rendere meno certe alcune tutele consolidate.

Mediante l'art. 21, comma 4 del Dlgs 151/2015 è stato disposto che «a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni» e, con l'art. 20, comma 1, lett. h, la soppressione del riferimento «al registro degli infortuni», previsto all'art. 53, comma 6 del Dlgs 81/2008, a partire dall'entrata in vigore del decreto di riforma (in data 24 settembre 2015). Ma se dal combinato disposto delle novità introdotte, il quadro che si delinea a fronte delle modifiche, appare molto semplice e chiaro, meno lo sono le motivazioni alla base.

Ponendo una differenza rilevante tra il registro degli infortuni e gli altri due registri, quelli degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, comunque tutti ricondotti alla stessa tempistica di vigenza determinata dall'istituzione del SINP, valida fino alla venuta in essere del Dlgs 151/2015, è mediante tale decreto che il legislatore ha ritenuto di dover differenziare i percorsi di tali strumenti, dando alla sola tenuta obbligatoria del registro degli infortuni, un termine temporale perentorio.

La data del 23 dicembre 2015 veniva così a segnare il passaggio epocale da una lunga stagione di vigenza dello strumento del registro degli infortuni ad una nuova caratterizzata dalla sua, non spiegabile, totale esclusione dal dettato normativo, ancor più in assenza di altra forma di registrazione e gestione di tali dati di così grande rilevanza. Nello stesso giorno, però, a "debole" risposta alla stabilita abolizione del registro degli infortuni, l'Inail con la circolare n. 92 del 23 dicembre 2015, introduceva per la prima volta il «Cruscotto infortuni».

Con tale novità l'ente assicurativo mirava, come il dettato della stessa circolare recita, ad «offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza uno strumento alternativo» al registro degli infortuni, realizzando un sistema finalizzato a fornire quei dati e quelle informazioni utili all'attività ispettiva, a fronte dell'invariato obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro degli eventi infortunistici occorsi ai propri prestatori d'opera. Disposizione quest'ultima, invariata e pienamente vigente, ai sensi dell'art. 53 del Dpr n.1124 del 1965 che, pur modificato anch'esso dallo stesso Dlgs 151/2015 (con l'art. 21, comma 1, lett. b), ha visto la piena conferma di tale punto.

Cruscotto vs. registro

Da circa tre mesi, quindi, si è aperta, grazie all'istituzione del «Cruscotto infortuni» da parte dell'Inail, ai (soli) organi di vigilanza, la possibilità di accedere, mediante specifiche credenziali, sia ai dati relativi all'infortunio occorso ad un singolo prestatore d'opera, sia a tutti gli altri eventuali infortuni accaduti allo stesso soggetto, così come anche all'insieme dei dati, su base regionale, classificabili secondo chiavi di interrogazione diversa, come per settore o tipologia di evento. Di fatto, pur riconoscendo al Cruscotto una sua funzione, le differenze tra tale strumento e il registro degli infortuni sono più che evidenti, a partire dai limiti che tale modalità di raccolta dati presenta, ancor più se rapportate alle funzioni che il registro degli infortuni aveva nel contesto

lavorativo e per gli attori della prevenzione aziendale, e di cui oggi, a fronte della sua eliminazione, si riscontra la rilevante mancanza.

Il quadro infortunistico aziendale che il registro offriva, costituiva senza dubbio una informazione fondamentale ai fini degli interventi di tutela e di gestione del rischio, soprattutto a partire dal datore di lavoro, così come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per quanto di competenza, in qualità di figure chiamate a porre in essere la valutazione del rischio complessiva, la quale non può non tenere conto degli eventi accidentali verificatisi nel tempo, all'interno del ciclo lavorativo.

La periodicità degli eventi, le modalità di accadimento e la tempistica degli infortuni sono tutti dati che solo se analizzati complessivamente e incrociati fra loro, possono offrire indicazioni di più ampio utilizzo, in confronto ad una analisi che avvenga caso per caso, dove la visione di insieme viene a perdersi, e con questa l'evidenza di certe dinamiche di causalità, spesso determinati, per poter garantire tutele adeguate ed efficaci. È in tal senso che va letta l'indicazione che vede, tra i dati da analizzare nel corso della riunione periodica (all'art. 35, comma 2) proprio «l'andamento degli infortuni».

Tutte fasi queste di un processo e di un'analisi, tipiche di un'azione di prevenzione aziendale sinergica che nulla ha a che fare con l'attività fondamentale, ma non per questo sostituibile, svolta da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza, unici attualmente, ricordiamo, ad avere accesso ai dati del Cruscotto.

Alcune perplessità

L'abrogazione, però, del registro degli infortuni, anche analizzata sul fronte meramente normativo, lascia non poche perplessità. Eliminato lo specifico riferimento all'art. 53 del Dlgs 81/2008, nessun intervento modificativo e di raccordo è stata introdotto nei riguardi delle altre disposizioni previste nell'articolo del decreto, relative a tale strumento. In linea con quanto dettato dalla direttiva 89/391/CEE, difatti, tra gli obblighi a carico del datore di lavoro (ma non meno a carico del dirigente), elencati all'art. 18 del Dlgs 81/2008, si legge (ancora) che deve essere consentito al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di «accedere» ai dati che riguardano gli infortuni sul lavoro (comma 1, lett. o).

Una disposizione questa fondamentale, fino a quando non svuotata dall'abrogazione del registro degli infortuni, e non anch'essa abrogata o, almeno modificata, considerato il precetto comunitario che permane.

L'articolo del Dlgs 81/2008 si mostra ad oggi, pertanto, in particolare sul punto in commento, non certo semplificato, come enunciato già solo dal titolo del Dlgs 151/2015, ma in una condizione di evidente errore, dove a fronte di un diritto, ancora previsto e pertanto vigente, a favore del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, manca lo strumento per esercitarlo.

Anche riguardo alla conservazione dei registri degli infortuni, tenuti in azienda fino alla data del 23 dicembre 2015, è la sola circolare dell'Inail ad offrire una minima indicazione, colmando il grave silenzio della normativa abrogativa che tralascia, anche in questo caso, di regolare la tenuta di tale preminente documentazione. Una condizione che potrebbe determinare contenzioso, a fronte di una visita da parte degli organi di controllo, considerato che quanto espresso dalla circolare dell'Inail, vista la natura amministrativa, nulla può nei riguardi di disposizioni di rango penale.

Se la perdurante attesa, pertanto, dell'istituzione del SINP diviene oggi ancor più pesante, visto l'attuale quadro normativo, all'auspicio di un tempo, del prevedere modalità di accesso ai dati anche da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, attualmente disposte a favore delle sole parti sociali (mediante consultazione, come disposto all'art. 8, comma 5 del Dlgs 81/2008), si dovrà passare al richiedere fermamente il rispetto di tale diritto; a partire, come minimo, dall'accesso ai dati, un tempo contenuti nel registro degli infortuni e, con questi, alle informazioni contenute negli altri registri, che complessivamente andranno a confluire nella banca dati nel sistema informativo.

Normativa di riferimento

- Dpr 27.4.1955, n. 547 dal titolo “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” – GU n. 158 del 12.7.95.
- Dm 12.9.1958 s.m.i. dal titolo “Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”, modificato dal Dm 5.12.1996 e dal Dm 10.8.1984 dal titolo “Integrazioni al Dm 12.9.1958 concernente l'approvazione del modello del Registro degli infortuni”.
- Dlgs 14.9.2015, n. 151, recante la “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della L. 10.12.2014, n. 183” (GU n. 221 del 23/9/2015).



LAVORATORI

Sicurezza, diritti e obblighi dei lavoratori

LUOGHI DI LAVORO

Sicurezza nei luoghi di lavoro: news dal Parlamento

Sicurezza, diritti e obblighi dei lavoratori

L'articolo 2 del Dlgs 81/2008 definisce il "lavoratore" come *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.*

Quali sono i diritti e gli obblighi dei lavoratori?

Per rispondere a questo quesito ricorriamo ancora una volta alla guida prodotta dall'**Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario** (EBINTER), dal titolo "**Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all'apparato sanzionatorio**"⁴⁶, una guida che fa riferimento non solo al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche al contenuto di diversi accordi/intese (Confindustria, settore artigiano, pubblica amministrazione, commercio...).

Dopo aver riportato la definizione di lavoratore, il documento elenca i principali **diritti** che spettano al lavoratore.

1) **Diritto alla sicurezza**; il lavoratore ha il diritto:

- di astenersi – salvo casi eccezionali e su motivata richiesta – dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- di allontanarsi – in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
- di prendere, in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale – misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze.

2) **Diritti patrimoniali**

Sono quelli che riguardano gli aspetti economici della retribuzione e del trattamento di fine rapporto". La retribuzione è un diritto inscindibile dall'attività lavorativa prestata. Essa deve avvenire secondo predeterminate scadenze ed inderogabilmente. Il salario deve essere proporzionale al lavoro svolto, sufficiente da garantire la sussistenza al lavoratore ed alla sua famiglia, ed uguale tra uomini e donne.

3) **Diritti personali**

Riguardano l'integrità fisica e la salute. Il datore di lavoro deve infatti garantire un ambiente sicuro e periodicamente controllato. Spettano al lavoratore periodi di riposo, quotidiano, settimanale e festivo. È essenziale che il lavoratore sia adibito a mansioni per le quali ha sufficienti competenze, in modo tale che non corra rischi per inesperienza. Il lavoratore ha inoltre il diritto di conservare il proprio posto di lavoro in caso di malattia, infortunio, servizio militare, gravidanza e puerperio.

È garantita al lavoratore l'assoluta libertà d'opinione, la possibilità di adempiere a funzioni pubbliche, attività ricreative ed assistenziali.

4) **Diritti sindacali**

Ogni lavoratore può, se lo ritiene opportuno, esercitare l'attività sindacale e parteciparvi sul luogo di lavoro. Può scioperare ed affiggere in locali aziendali qualsivoglia manifesto per lo svolgimento dell'attività sindacale. Tra questi diritti rientra certamente quello di nominare un rappresentante per la sicurezza.

Passiamo agli **obblighi** dei lavoratori.

1) **Prestare la propria attività lavorativa**

Il lavoratore è tenuto ad adempiere unicamente a quanto sia previsto nel suo contratto individuale, mansioni extra non sono accettabili. Qualora esse siano svolte lo saranno a discrezione e scelta del lavoratore. Qualora esso si rifiuti non sono tollerabili rinvii da parte del datore di lavoro. Se esse dovessero verificarsi, il lavo-

⁴⁶ <http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/datore-di-lavoro-C-71/guida-pratica-agli-adempimenti-di-sicurezza-all-apparato-sanzionatorio-AR-13529/>

ratore dipendente può tranquillamente rivolgersi alle autorità competenti. Inoltre va precisato che l'attività lavorativa può essere svolta unicamente dalla persona intestataria del contratto, non è possibile delegare altre persone affinché adempiano ai propri compiti. Il contratto di lavoro può avere come unico fine quello di essere suscettibile di valutazione economica, ossia che disponga a seguito dell'attività un giusto corrispettivo in denaro. Il lavoro può essere svolto unicamente nel luogo stabilito dal contratto, nel sito ove l'attività per sua natura debba essere esplicata.

2) **Obbligo di diligenza**

Consiste in tutte le dovute accortezze che ogni persona corretta deve far proprie. La prestazione lavorativa deve essere per contratto adempiuta con la necessaria attenzione e precisione. Maggiori saranno le responsabilità dell'attività richiesta dall'impresa e maggiore sarà il peso della diligenza. Si pensi per esempio ad un dottore, una mancanza di attenzione compiuta da esso causerebbe gravi danni al paziente. Si comprende bene in tal caso quanto sia importante quest'obbligo contrattuale.

3) **Obbligo d'obbedienza**

Consiste nel dover compiere quanto dispone il datore di lavoro o chi ne fa le veci. È importante osservare le direttive date ed esplicarne nel modo migliore possibile.

4) **Obbligo di fedeltà**

Si tratta di un dovere che si perpetua per un tempo ragionevole anche a seguito della conclusione della dipendenza per l'attività lavorativa. Consiste sostanzialmente nel dover tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne gli interessi. Si parla in tal caso di divieto di concorrenza ed obbligo di riservatezza.

5) **Obblighi di sicurezza**

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In aggiunta, è prescritto espressamente ai lavoratori di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

Il lavoro di EBINTER presenta anche una [scheda di sintesi](#)⁴⁷ relativamente agli obblighi del lavoratore previsti dagli artt. 20 e 21 del Dlgs 81/2008.

Sicurezza nei luoghi di lavoro: news dal Parlamento

Segnaliamo due *news* inerenti la sicurezza nelle istituzioni scolastiche. La prima riguarda l'approvazione unanime da parte della Camere di un ordine del giorno presentato dai Deputati D'Ottavio, Boccuzzi e Malisani, concernente la responsabilità dei dirigenti scolastici nella conduzione degli edifici scolastici e la definizione del ruolo di datore di lavoro in una scuola.

L'odg, approvato nella seduta del 10 febbraio u.s., impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative legislative e regolamentari in proposito e in particolare alla luce dell'attuazione completa della legge n. 107 del 2015.

Fermo restando che ogni e qualsiasi attenzione da parte del Parlamento è sempre bene accetta, ci chiediamo perché dopo otto anni dall'emanazione del Dlgs 81/08 ancora non viene alla luce il decreto attuativo sulle prerogative peculiari relative alle istituzioni scolastiche.

La Cisl Scuola più volte e in diverse sedi ha sollecitato l'emanazione di questo importante decreto, sostenendo che in quella sede devono trovare soluzione adeguata molteplici questioni relative alla responsabilità

⁴⁷ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/03_2016/SCHEDA_DI_SINTESI_ARTT_20_e_21_Dlgs_81.pdf

dei dirigenti scolastici nella qualità di datori di lavoro, ma vanno anche definiti con più chiarezza ruoli, prerogative, compiti e responsabilità riferibili ai docenti e al personale tutto della scuola, ivi compresi gli studenti.

L'altra news è relativa al decreto – legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016 n. 21 (Milleproroghe). Vi si affronta infatti il tema dell'adeguamento delle strutture scolastiche alle norme per la prevenzione degli incendi, che deve essere completato entro 6 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dal dl104/2013, a tutt'oggi non ancora emanato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Questo il testo dell'odg approvato.

La Camera, premesso che:

viste le opportune proroghe relative agli adempimenti per l'edilizia scolastica e all'attuazione di alcune norme in materia di sicurezza degli edifici;

constatato l'effettivo e straordinario impegno del Governo nei confronti di una priorità nazionale quale quello della messa in sicurezza degli edifici scolastici con importanti stanziamenti di fondi a favore di comuni, province e città metropolitane, non ultimo lo sblocco del Patto di stabilità per 480 milioni di euro;

visto anche che alcuni tragici eventi hanno coinvolto nella ricerca delle responsabilità i dirigenti scolastici;

considera

non più rinviabile la definizione di una disciplina chiara in materia di responsabilità del dirigente scolastico per quanto riguarda la conduzione degli edifici destinati all'istruzione e alla definizione del ruolo di datore di lavoro in una scuola,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative legislative e regolamentari in proposito e in particolare alla luce dell'attuazione completa della legge n. 107 del 2015.

(9/3513-A/94 – D'Ottavio, Boccuzzi, Malisani)



MANIGLIONI

Maniglioni antipanico, quando sostituirli

MANUALI

Rischi e prevenzione per i lavoratori over 50, un manuale dell'Inail

I bambini e la sicurezza, un manuale dell'Inail

MEDICO COMPETENTE

Il medico competente e la sorveglianza sanitaria

MICROCLIMA

Microclima e illuminazione

MOBBING

Le disfunzioni organizzative: stress lavoro-correlato, mobbing, burnout

Maniglioni antipanico, quando sostituirli

Entro il 16 febbraio 2013 devono essere sostituiti i dispositivi non marcati CE per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nell'ambito delle misure atte a garantire la sicurezza in caso d'incendio, soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi.

Il Dm 3 novembre 2004 stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte, quando ne sia stata prevista l'installazione.

I maniglioni antipanico sono essenziali per predisporre una corretta via di fuga e rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori soprattutto in ambienti ad alto affollamento; tuttavia la loro installazione è obbligatoria solo nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche, come stabilito dall'art 3 del Dm prima citato.

Se da installare, tali dispositivi devono però essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.

Rischi e prevenzione per i lavoratori over 50, un manuale dell'Inail

Il Settore Ricerca, Certificazione e Verifica – Dipartimento Processi Organizzativi dell'Inail ha realizzato un interessante documento dal titolo "[Lavorare negli anni della maturità – Invecchiamento attivo, salute e sicurezza dei lavoratori ultracinquantenni](https://www.inail.it/cs/internet/home.html)"⁴⁸.

La pubblicazione affronta le problematiche dei lavoratori ultracinquantenni con riferimento ai rischi e alla prevenzione sul lavoro, analizzando la normativa e le patologie più diffuse ed avanzando proposte operative.

“Migliorare le condizioni di lavoro soprattutto per chi è in età più avanzata – si legge nell'introduzione – valorizzando buone prassi esistenti o creandone di nuove in materia di salute e sicurezza perché solo così sarà possibile rendere le competenze, l'esperienza e la maturità di questa categoria un asset di primaria importanza nel mercato e un valore aggiunto nei processi produttivi”.

Il manuale, pur privilegiando le tematiche inerenti la categoria dei lavoratori ultracinquantenni, ha l'ambizione di rivolgersi ad un pubblico ampio, *“perché tutti, inevitabilmente, sono o saranno parte di questo scenario”.*

In premessa viene posta in risalto la distinzione tra il *“concetto di **anzianità** e quello di **maturità** per soffermarsi sulla nuova concezione di invecchiamento attivo, o Active Ageing, che sta a significare una maturità da vivere in un contesto vitale e dignitoso all'interno di una società solidale”.*

Nel primo capitolo si affrontano le ricadute dell'invecchiamento della popolazione sul sistema previdenziale e sul mercato del lavoro, nel secondo si riportano indicazioni, a partire dalle fragilità degli over 50, per una migliore gestione in termini di prevenzione delle patologie e degli infortuni; infine la salute e il benessere, la prevenzione e l'inclusione sociale sono i temi centrali sviluppati nel terzo capitolo.

Ricordiamo che il Dlgs 81/2008 prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli connessi all'età.

Se la grande maggioranza degli over 50 gode di buona salute fisica e mentale, bisogna tuttavia tener conto, più che della salute, delle *“capacità di svolgere il lavoro che cambia con l'età”.*

In particolare vengono messi a fuoco i cambiamenti fisiologici legati all'invecchiamento riguardanti i sistemi cardiovascolare e muscolo-scheletrico e i cambiamenti nelle capacità visive per gli addetti ai video terminali.

Riportiamo di seguito, per concludere, un elenco parziale delle proposte operative avanzate dal documento, alla cui consultazione comunque facciamo rinvio, per una gestione attiva del fattore età e per la creazione di un ambiente favorevole al prolungamento della vita lavorativa.

- Sensibilizzazione a livello aziendale sul tema dell'età
- Ergonomia e buone condizioni di sicurezza sul lavoro
- Miglioramento dell'ambiente, delle attrezzature e dei metodi di lavoro
- Periodicità della sorveglianza sanitaria o Modifiche e/o riduzioni di orario
- Informazione e formazione continua

⁴⁸ <https://www.inail.it/cs/internet/home.html>

I bambini e la sicurezza, un manuale dell'Inail

L'Inail – Dipartimento Processi Organizzativi – ha pubblicato un manuale sulla sicurezza dei bambini trattando in particolare i seguenti temi:

- sicurezza domestica
- sicurezza stradale
- alimentazione e attività sportive

Il documento muove dalla considerazione che negli ambienti domestici si verifica un elevato numero di incidenti e spesso le vittime degli infortuni sono bambini. In mancanza di attenzione alla sicurezza nelle case, un “bambino responsabilizzato” può rappresentare un “perfetto messaggero dei valori della prevenzione, coinvolgendo efficacemente la famiglia, gli amici, gli insegnanti, il suo universo di relazioni”.

Il volume “[Bambini e sicurezza – Piccolo manuale per giocare e crescere sani e sicuri](#)”⁴⁹ offre un percorso educativo fornendo informazioni utili a promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi che accompagni i bambini nell’arco di tutta la loro vita futura. Infatti “avere consapevolezza delle problematiche della salute e della sicurezza, dell’ecologia e dell’ambiente, del rispetto per noi e per gli altri, può influenzare positivamente attitudini e motivazioni che portano ad avere comportamenti adeguati e quindi responsabili”.

Il manuale è articolato in quattro capitoli:

- il primo capitolo è dedicato alla sicurezza domestica (giocare in sicurezza, attenzione a prodotti chimici/etichette, uso responsabile di televisione, internet, cellulare);
- il secondo capitolo riguarda invece la sicurezza stradale, (sicurezza in bici e in automobile);
- il terzo capitolo è dedicato all’ambiente e all’alimentazione;
- il quarto capitolo infine affronta la sicurezza negli ambienti di vita con particolare riferimento alle attività sportive, ai parchi giochi e al rapporto con gli altri bambini.

Il medico competente e la sorveglianza sanitaria

Il medico competente è il medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici nei casi in cui ricorre l’obbligo.

Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base di specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio.

Collabora inoltre con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, partecipa alla formazione dei lavoratori, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.

Nelle istituzioni scolastiche la figura del medico competente discende dalla valutazione di rischi specifici rilevati nel Documento di Valutazione del Rischio.

Per svolgere le funzioni di medico competente deve possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all’articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Sorveglianza sanitaria

Nelle istituzioni scolastiche di norma sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che utilizzano i videoterminali (VDT) in modo sistematico per 20 ore settimanali detratte le pause. In tal caso il lavoratore dovrà essere sottoposto periodicamente a visita medica generale, mirata in particolare all’apparato visivo e all’apparato osteoarticolare, alla verifica della postura e dell’affaticamento fisico o mentale, effettuata dal medico competente (ogni cinque anni, ogni due anni se il lavoratore ha superato i cinquantenni). Se la lavorazione si protrae per 4 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore, le cui modalità sono definite dalla contrattazione d’istituto. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro.

⁴⁹ <https://www.inail.it/cs/internet/home.html>

Il personale che effettua lavori ritenuti pericolosi dal medico competente ha il diritto-dovere di utilizzare i mezzi individuali di protezione (DPI) previsti dal documento di valutazione del rischio (DVR).

Il personale risponderà personalmente del mancato o inadeguato utilizzo degli stessi.

La contrattazione di istituto potrà riaffermare dette condizioni rendendole concretamente attuative.

In merito al ruolo del medico competente, in particolare sulla sua nomina, segnaliamo la circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia del 9 ottobre 2013.

Microclima e illuminazione

Il punto 1.9 dell'Allegato IV del Dlgs 81/08 prescrive che nei luoghi di lavoro chiusi deve essere garantita *aria salubre in quantità sufficiente* ottenuta preferenzialmente con aperture naturali o con impianti di areazione, mantenuti sempre funzionanti.

La valutazione delle condizioni microclimatiche negli ambienti di lavoro scolastici deve tendere al benessere termico che l'uomo con i suoi meccanismi termoregolatori tiene ad una temperatura corporea intorno ai 37°C.

Il **microclima** (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria) raggiunge il cosiddetto "**benessere termico**" con i seguenti **valori di riferimento**:

- umidità dell'aria: 40-70%;
- portata d'aria fresca: almeno 25 m³/ora per persona;
- temperatura dell'aria: 20-22°C d'inverno; 23-26°C d'estate;
- velocità dell'aria: non inferiore a 0,05 m/s; non superiore a 0,15 m/s in inverno; non superiore a 0,25 m/s d'estate.

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro ed adeguata alla tipologia di lavoro e agli sforzi cui è sottoposto. Se possibile va installato un impianto di condizionamento per garantire adeguata temperatura invernale (20-22°C) ed estiva (25-27°C), umidità relativa vicina al 50% (40-60%), buona ventilazione con velocità dell'aria che non superi 0,15 m/sec. Finestre, pareti vetrate devono evitare il soleggiamento eccessivo.

Vanno evitate le correnti d'aria ponendo in opera guarnizioni antispiffero o modificando il posizionamento delle griglie di immissione/estrazione dell'aria.

Vanno evitati gli sbalzi termici dovuti a malfunzionamento dei condizionatori (la differenza fra temperatura estiva interna dei locali ed esterna non dovrebbe mai superare i 7°C).

Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

Il punto 1.10 dell'allegato IV del Dlgs 81/08 prevede che *i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale*, altrimenti se l'illuminazione naturale non è sufficiente *devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori*.

I luoghi di lavoro devono essere provvisti di:

- illuminazione di sicurezza che si attivi dopo guasti dell'illuminazione artificiale e indichi le vie di uscita fino al luogo sicuro;
- illuminazioni particolari in aree dove sono presenti particolari rischi di infortunio o che necessitano di particolari sorveglianze.

Inoltre l'illuminazione deve soddisfare le esigenze umane e garantire:

- una **buona visibilità** in modo da svolgere correttamente il proprio compito lavorativo e da riconoscere con velocità e facilità l'oggetto della visione;
- un **comfort visivo** che soddisfi necessità fisiologiche e psicologiche;
- **sicurezza** e facilità di movimento, un pronto riconoscimento dei pericoli presenti nell'ambiente di lavoro.

Un buon impianto di illuminazione deve tener conto:

- delle caratteristiche dell'ambiente (quali dimensione, forma, presenza di luce diurna, proprietà fotometriche delle superfici interne, ecc.);
- della funzione (sanitaria, commerciale, produttiva);
- dei compiti visivi degli utilizzatori.

Tutti i luoghi di lavoro, anche quelli apparentemente sicuri, possono celare una serie di rischi tra cui quelli che scaturiscono da una non idonea illuminazione degli ambienti e da microclima non adeguato.

Così esordisce un opuscolo informativo “**Microclima e illuminazione**” prodotto da A.N.Fo.S.

Microclima

Definito il microclima come *l'insieme dei fattori fisici ambientali che caratterizzano l'ambiente di lavoro ed è determinato dagli scambi termici fra l'ambiente stesso e gli individui che vi operano*, il documento classifica gli ambienti di lavoro, in base alle condizioni microclimatiche che lo caratterizzano, in:

- ambienti moderati
- ambienti severi caldi e ambienti severi freddi

Evidenzia l'importanza delle condizioni microclimatiche nei luoghi di lavoro nello scambio di calore che l'uomo ha con l'ambiente per raggiungere il benessere termico.

Richiama il riferimento normativo del TUSL Dlgs 81/08, titolo VIII, allegato IV indicando gli elementi che la legge richiede per tutelare i lavoratori. In particolare specifica gli obblighi del datore di lavoro, la valutazione del rischio, la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione, i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e le misure di prevenzione e protezione.

Illuminazione

L'illuminazione è fondamentale nella prevenzione degli infortuni e nella produttività, perché agisce positivamente sullo stato di benessere individuale.

Un'illuminazione inadeguata per intensità o per posizione delle fonti di luce, può provocare stanchezza visiva e stati di malessere (ad esempio cefalee), aumentando quindi il rischio d'errori nel lavoro e di infortuni.

Il **Riferimento normativo del TUSL** è il Dgs 81/08, titolo VIII, allegato IV che stabilisce gli obblighi del datore di lavoro, l'informazione e la formazione dei lavoratori e le misure di prevenzione e protezione. Tra quest'ultime mette in evidenza il gioco dell'illuminazione naturale, di quella artificiale e di quella sussidiaria (di emergenza).

Le disfunzioni organizzative: stress lavoro-correlato, mobbing, burnout (di Massimo Servadio, psicologo del lavoro e delle organizzazioni)

Gli studi confermano che numerose sono le situazioni che denotano uno stato patologico dell'ambiente di lavoro – sia pubblico che privato – con inevitabili conseguenze soprattutto per i lavoratori, ma con ricadute anche per i datori di lavoro.

La flessibilità esasperata, propria dell'attuale contesto lavorativo, ha come logica conseguenza l'affacciarsi prepotente di malattie di natura psico-sociale.

Risulta fondamentale porre sempre di più l'accento sul concetto di Salute, che come definito dall'OMS nel 1948 è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia”.

Per salute quindi non intendiamo uno 'stato' ma una condizione dinamica di equilibrio, fondata sulla capacità del soggetto di interagire con l'ambiente adattandosi al continuo modificarsi della realtà circostante.

Nel mondo del lavoro esistono, accanto a fattori di rischio specifici, responsabili di malattie professionali, numerosi altri agenti capaci di turbare lo stato di salute dell'individuo e dell'intera Organizzazione, creando fenomeni di disadattamento e reazioni di stress, da cui possono derivare malattie, non specifiche, ma certamente collegate alla professione.

Andiamo ad individuarne uno per uno.

Lo **stress legato all'attività lavorativa** si manifesta quando le richieste dell'ambiente di lavoro superano la capacità del lavoratore di affrontarle. Lo **stress legato al lavoro** rappresenta la seconda malattia professionale più diffusa nell'Unione Europea dopo il mal di schiena. In Europa ne è affetto un lavoratore su quattro; le donne risultano essere più colpite, ma per entrambi i sessi lo stress può rappresentare un problema in tutti i settori e a tutti i livelli di organizzazione.

Lo stress legato all'attività lavorativa può essere provocato da rischi psicosociali, quali la progettazione, l'organizzazione e la gestione del lavoro, nonché da problemi come le vessazioni e la violenza sul lavoro, ma anche da rischi fisici come la rumorosità e la temperatura.

È dimostrato che lo stress, riducendo la capacità di elaborazione mentale, induca ad errori umani di vario tipo: errori a livello d'intenzione, a causa di stanchezza non è eseguita una procedura; errori per improprietà esecutive, mancanza di coordinamento nella priorità tra le azioni; errori a livello di controllo, per cui si manifesterà un deficit di memoria nella sequenza delle operazioni da compiere.

L'operatore stressato rende meno, può commettere errori, è più esposto ad infortuni, è più conflittuale, teme l'innovazione e può entrare nell'area di rischio psicosomatico. Tale situazione si ripercuote inevitabilmente sull'intera organizzazione con effetti negativi: riduzione della produttività e della qualità del lavoro, aumento della conflittualità, diminuzione del senso di appartenenza, mancato rispetto delle regole o irrigidimento per il loro rispetto, elevato assenteismo e turn over, clima di insoddisfazione, ricerca continua di capri espiatori, aumento degli infortuni.

Collegato allo stress lavoro-correlato ma avente una propria specificità, il **mobbing** non è una malattia, ma ne può essere la causa. Il termine mobbing deriva dal verbo inglese *to mob*, ovvero perseguire, ed è un'azione che si verifica nei branchi di alcune specie animali che vogliono escludere un membro e si coalizzano contro di esso.

È fenomeno estremamente diffuso nei luoghi di lavoro, nonostante ciò non esiste ancora una specifica normativa che ne indichi le modalità di valutazione, né le conseguenze nel caso in cui un lavoratore presenti regolare denuncia. La definizione della **sentenza n. 3875/09** della Corte di cassazione definisce il mobbing: *“Una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in **sistematici e reiterati comportamenti ostili** che finiscono per assumere **forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica**, da cui può conseguire la **mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente**, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità”*.

Nel mondo del lavoro il mobbing può essere verticale o orizzontale: nel primo caso le vessazioni vengono da un superiore (datore di lavoro o dirigente) nel secondo da un collega.

Secondo il modello di Heinz Leymann le fasi del mobbing sono 4:

1. Conflitto quotidiano: quotidianamente si verificano conflitti, nascosti da un'apparente normalità.
2. Inizio del mobbing: la vittima viene attaccata dal punto di vista psicologico, delle relazioni sociali, della comunicazione, della professione e della salute.
3. Abusi: trasferimenti, richiami ingiustificati, demansionamento.
4. Esclusione: la vittima si esclude dal mondo del lavoro o viene esclusa a causa di malattie psicosomatiche, sintomi ossessivi, dimissioni, prepensionamento o licenziamento.

Secondo il metodo Ege (2002) devono verificarsi 7 condizioni affinché si possa parlare di **mobbing sul posto di lavoro**:

1. ambiente: il conflitto deve verificarsi sul posto di lavoro;
2. frequenza: il conflitto deve reiterarsi almeno alcune volte al mese;
3. durata: il conflitto deve durare da almeno sei mesi;
4. tipo di azioni: il conflitto deve comprendere diverse tipologie di attacco (isolamento sistematico, cambiamento delle mansioni, lesioni della reputazione professionale e privata, violenza o minacce);
5. dislivello tra antagonisti: la vittima deve trovarsi in condizione di inferiorità;
6. andamento a fasi successive: il conflitto deve essere sempre in crescendo e deve aver raggiunto la 2^a fase del modello di Leymann;
7. intento persecutorio: il conflitto deve tendere alla provocazione di sofferenze che hanno lo scopo di indurre la vittima ad adottare un certo comportamento, ad esempio dare le dimissioni.

Per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro, nel Testo Unico non ci sono specifiche indicazioni che riguardano indicazioni e procedure per la **valutazione del mobbing**, che, però, viene considerato sicuramente una delle cause di stress lavoro correlato e come tale deve essere tenuto in considerazione dal datore di lavoro nella valutazione dei rischi.

Ai fini della tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, la rilevazione dei livelli di stress lavoro-correlato diventa ulteriormente fondamentale per prevenire l'insorgenza di un'altra disfunzione organizzativa, la **sindrome del burnout**.

Il Burnout si riferisce alle *"helping profession"*, ovvero tutte quelle professioni (medici, psicologi, psicoterapeuti, operatori socio-assistenziali, infermieri, insegnanti) in cui la relazione con l'altro è la parte fundamenta-

le del lavoro, che oltre a richiedere competenze tecniche si caratterizza per un forte coinvolgimento emotivo del lavoratore con il proprio "cliente".

Queste figure sono caricate da una duplice fonte di stress: il loro personale e quello della persona aiutata. Per questo duplice aspetto che le caratterizza, le professioni d'aiuto sono considerate "categoria professionale a rischio": nella persona che svolge questi tipi di professioni, infatti, si mobilitano alcune dinamiche che se non sono rese consapevoli rischiano in alcuni casi di intrappolare il lavoratore.

Dinamiche come queste se non gestite, possono alla lunga condurre a una sindrome definita "**sindrome del burnout**" (letteralmente bruciarsi).

Secondo Cherniss (1980) il burnout è il culmine di un processo stressogeno che si articola in tre fasi:

1. Percezione della situazione stressante: il soggetto sente un disagio che è causato dalla differenza tra risorse personali e richieste ambientali;
2. Emotività negativa: il soggetto sperimenta un disagio emotivo caratterizzato da tensione e ansia;
3. Coping: il soggetto di fronte ad una situazione stressante evita il problema attraverso il disimpegno e il distacco emotivo;

Questo processo stressogeno coinvolge non solo il lavoratore come individuo, ma anche l'azienda e la sua struttura organizzativa.

Per concludere se da un lato la valutazione dello stress lavoro correlato è un obbligo normativo, che va ad inserirsi nel Documento di valutazione di tutti i rischi per la Sicurezza, non si può dire lo stesso del mobbing e del burnout.

Per quest'ultimi sono previste azioni di prevenzione e monitoraggio che scaturiscono dall'unico strumento, riconosciuto al livello legislativo, che consente di individuare fattori ascrivibili a tali disfunzioni: la **valutazione dello stress lavoro correlato**.

Un'organizzazione che "fa" sicurezza creando una vera e propria cultura, attraverso processi continui di auto apprendimento, è una realtà che non solo, supera la mera ottemperanza alla norma, ma fa del benessere organizzativo un valore aziendale.


Articolo tratto dal quotidiano online Punto Sicuro



Numeri utili



Numeri utili
Vigili del Fuoco (115)
Carabinieri (112)
Polizia (113)
Guardia di Finanza (117)
Polizia Municipale (...)





OPUSCOLI

Gli adempimenti documentali del Dlgs 81/08 (opuscolo PraSAL di Frosinone)

ORGANIZZAZIONE

Inail: la gestione dell'elemento umano nelle organizzazioni

Gli adempimenti documentali del Dlgs 81/08 (opuscolo PraSAL di Frosinone)

Il servizio PraSAL di Frosinone e i tirocinanti del corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro dell'Università La Sapienza di Roma, in occasione della settimana della sicurezza 2013, hanno elaborato un **opuscolo**⁵⁰ contenente utili informazioni per gli adempimenti documentali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, previsti nel Dlgs 81/08. Il fascicolo, reso da poco disponibile, è un valido sussidio per le figure operanti nell'ambito della sicurezza, in relazione ai loro compiti di controllo e verifica circa il rispetto degli adempimenti obbligatori. Il testo evidenzia come i documenti aziendali debbano essere sempre presenti in azienda e rispondere alle disposizioni legislative di riferimento; essi costituiscono infatti testimonianza dell'avvenuta attuazione, nell'impresa, delle disposizioni previste nel Dlgs 81/08. Viene inoltre ricordato che, in conformità all'art. 53 del Dlgs 81/08, è consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal Dlgs 81/08.

Inail: la gestione dell'elemento umano nelle organizzazioni

L'Inail Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP) recentemente ha reso nota una pubblicazione che affronta le criticità della trattazione del fattore umano e delle risorse umane e la metodologia per gestire il rischio organizzativo.

La letteratura e la legislazione nazionale ed internazionale riconoscono all'approccio sistemico alla gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SSL) la potenzialità di ridurre gli infortuni e le malattie professionali, oltre che di sostenere la competitività delle organizzazioni.

Questi sistemi di gestione, che permettono di *“realizzare la tutela dei lavoratori integrandola con la gestione complessiva del lavoro delle organizzazioni”*, comportano la necessità di *“allineare la struttura organizzativa aziendale, intesa come insieme di poteri e responsabilità, con le responsabilità e gli obblighi di salute e sicurezza in attuazione di quanto richiesto dalla legislazione”*. E un elemento fondamentale per il successo gestionale è il **“coinvolgimento e la partecipazione del personale”**

Il documento **“La gestione dell'elemento umano nelle organizzazioni per la salute e sicurezza sul lavoro”**⁵¹ presenta una metodologia sistematica da impiegare come *“strumento operativo nella implementazione e nella conduzione dei SGSL al fine di gestire al meglio l'elemento umano e di migliorare le prestazioni dell'organizzazione”*.

Supponendo l'**organizzazione** come una pluralità di *“elementi umani”*, questa metodologia individua *“come fase iniziale la valutazione di eventuali criticità organizzative e gestionali dalle quali spesso discendono i rischi lavorativi”*. E quanto proposto deve essere interpretato come *“un'integrazione funzionale ad un SGSL già esistente, considerando l'elemento umano e il suo impatto 'organizzativo' sui rischi per la SSL a tutti i livelli di responsabilità, con lo scopo di favorire la concreta attuazione dei requisiti di partecipazione e coinvolgimento che il SGSL stesso richiede”*.

Il processo di prevenzione consiste nell'eliminazione e/o riduzione dei rischi insiti nell'attività; essi, però, non vanno considerati isolatamente dal sistema ma dovrebbero essere analizzati nelle condizioni che potrebbero innescare l'evento infortunistico all'interno del sistema stesso, per giungere a una corretta interazione fra tutte le componenti.

La prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è infatti possibile solo se esistono un adattamento e un equilibrio reciproci tra uomo, macchina e ambiente. In tal senso l'organizzazione svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle interazioni tra i suoi componenti, essendo costituita dalle persone e dalle loro relazioni reciproche e con l'esterno, finalizzate all'utilizzo di mezzi e risorse per conseguire degli obiettivi. In base a questi vengono decisi i processi e le risorse necessarie per attuarli, individuando quindi le diverse competenze e responsabilità.

Mentre gli obiettivi rappresentano la ragion d'essere dell'organizzazione, la componente principale di essa è **l'elemento umano**. Quest'ultimo non è qui considerato nella sua sfera individuale ma come componente strategico di un sistema complesso costituito da: ambiente di lavoro (fisico e sociale), macchine, impianti, attrezzature. Di tale componente strategico occorre valutare, come per gli altri, l'affidabilità.

Queste riflessioni iniziali evidenziano l'importanza di valutare il “rischio organizzativo” e le conseguenze di un'errata gestione dello stesso, in termini di infortuni e malattie professionali.

⁵⁰ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/11_2013/PraSAL_Frosinone_Documentazione_salute_e_sicurezza.pdf

⁵¹ https://www.inail.it/cs/internet/risultati_ricerca.html?textToFind=La+gestione+dell%E2%80%99elemento+umano+nelle+organizzazioni+per+la+salute+e+sicurezza+sul+lavoro



POSTAZIONI DI LAVORO

La postazione di lavoro in ufficio

Check List per il controllo della postura nel posto di lavoro

PREPOSTI

I “preposti” nella scuola

PREVENZIONE

Le priorità della Cisl per la stesura di una Strategia nazionale di prevenzione

Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP)

Prevenzione civile. Dalle emergenze a Casa Italia

Qualità dell'aria indoor nelle scuole, rischi per la salute e prevenzione

Piani Regionali di Prevenzione (PRP)

PROMOZIONE

22 novembre, Giornata Nazionale della sicurezza nelle scuole

Istituita la Giornata Nazionale della Sicurezza nelle scuole

Perché non avvenga mai più. Il 22 novembre non sia solo una ricorrenza.

8 marzo: “Le donne e la salute sul lavoro”

28 aprile 2016, Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza

Campagna per ambienti di lavoro sani e sicuri a ogni età

"Scuole innovative", parte da Monreale un tour di promozione

Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Convegno di Torino: anche per i magistrati norme sicurezza da cambiare

Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro

Forum di Sicurezza sul Lavoro 2016

“Safety Day”, nuova formula per vivere la sicurezza

Promozione salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche – Proposte della CIIP

PROTOCOLLI

Protocollo Usr Sicilia – Inail Sicilia per la sicurezza a scuola

Protocollo d'intesa tra Usr Toscana, Regione Toscana e Inail

La postazione di lavoro in ufficio

L'Università La Sapienza di Roma ha pubblicato un documento – **La sicurezza in ufficio**⁵² – prodotto dall'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione dell'Ateneo sul delicato tema della tutela della salute e sicurezza negli uffici.

Il documento dopo aver esaminato alcuni importanti parametri fisici (illuminazione, qualità dell'aria indoor e microclima) che possono influire nel rapporto uomo/lavoro, delinea la collocazione e la progettazione della **postazione di lavoro** (scrivania, sedile, PC, telefono, stampanti, fax, ...), evidenziando che la postazione di lavoro *“deve essere collocata, in modo da tener conto di superfici finestrate e di lampade o di superfici riflettenti che potrebbero creare fenomeni di riflesso o di abbagliamento diretto o indiretto, responsabili dell'affaticamento visivo”*.

Di seguito i principali requisiti che devono possedere i vari elementi della postazione descritti dal lavoro dell'Ateneo.

Piano di lavoro

- *“deve avere una superficie a basso indice riflettente ed essere stabile;*
- *deve avere una dimensione sufficiente per permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera e del materiale accessorio;*
- *l'altezza da terra deve essere indicativamente compresa tra 70 e 80 cm, per consentire l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti;*
- *la profondità deve assicurare un'adeguata distanza visiva dallo schermo”*.

Sedile deve:

- *“essere stabile;*
- *avere un'altezza regolabile indipendentemente dallo schienale;*
- *essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di direzione;*
- *permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti e una posizione comoda;*
- *avere dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore;*
- *avere un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere facilmente spostabile secondo le necessità dell'utilizzatore”*.

Schienale deve:

- *“assicurare un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente;*
- *essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore, con altezza e inclinazione regolabili;*
- *consentire all'utilizzatore delle regolazioni per fissare lo schienale nella posizione selezionata;*
- *sia lo schienale che la seduta, devono avere bordi smussati ed essere costituiti da materiali traspiranti e pulibili”*.

Poggiapiedi deve *“essere messo a disposizione di coloro che lo desiderano, per poter assumere una postura adeguata agli arti inferiori”* e non deve *“potersi spostare durante l'uso”*.

Schermo deve poter garantire:

- *“una buona definizione dell'immagine;*
- *un'immagine stabile, senza sfarfallamento o tremolio;*
- *un'orientabilità e inclinabilità per essere adeguata alle esigenze dell'utilizzatore;*
- *una forma chiara e una grandezza sufficiente dei caratteri, con adeguato spazio tra di essi;*
- *un corretto contrasto di luminosità tra i caratteri e lo sfondo dello schermo;*
- *il contrasto deve essere facilmente regolabile per l'adattamento alle condizioni ambientali;*
- *l'assenza di riflessi o riverberi che possono causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività”*.

⁵² http://www.uniroma1.it/sites/default/files/QL_16_La%20sicurezza%20in%20ufficio.pdf

Tastiera deve:

- *“essere separata dallo schermo e facilmente regolabile;*
- *essere dotata di un meccanismo che consenta di variare la pendenza per consentire al lavoratore una posizione tale da non provocare affaticamento alle braccia e alle mani;*
- *avere una superficie opaca per evitare i riflessi;*
- *i simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili”.*

Il **mouse** o altri dispositivi di puntamento *“devono essere posti sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di spazio adeguato per il loro uso”.* Mentre i **documenti di lavoro** devono essere posti *“in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi (la tastiera, il documento e il video devono essere vicini tra loro e circa alla stessa distanza dagli occhi)”.* Il supporto per i documenti *“deve essere stabile e regolabile”.*

In conclusione il documento riporta alcune preziose indicazioni sulla **corretta postura al videoterminale (VDT)**:

- *“spalle rilassate e schiena dritta;*
- *spazio del piano di lavoro davanti alla tastiera sufficiente a consentire l'appoggio di mani e avambracci (distanza della tastiera dal bordo della scrivania di circa 20 cm);*
- *schienale regolato in modo da fornire il corretto sostegno della zona dorso lombare;*
- *altezza del piano di seduta che consenta il pieno appoggio a terra dei piedi;*
- *eventuale pedana poggiapiedi;*
- *gambe piegate in modo da formare un angolo di circa 90°;*
- *parte superiore dello schermo all'altezza degli occhi e sguardo perpendicolare al monitor ad una distanza compresa tra i 50 e i 70 cm”.*

Per ulteriori dettagli Vi rimandiamo al testo integrale del documento che riporta immagini esplicative e indicazioni sulla normativa vigente per i videoterminalisti.

Check List per il controllo della postura nel posto di lavoro

L'Ente assicurativo elvetico SUVA (<https://www.suva.ch/>) ha prodotto una checklist per il **controllo rapido delle postazioni di lavoro; si tratta di una lista di controllo predisposta** per verificare se ci sono situazioni di sovraccarico biomeccanico connesse alla postazione o all'attività di lavoro che si sta svolgendo.

Il documento prende in esame anche altri fattori di disturbo evidenti che possono condizionare l'ergonomia del posto di lavoro quali possono essere: un ambiente di lavoro gravoso, attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione o tecniche di lavoro scomode e inadeguate.

Il controllo si conclude con una matrice che fa vedere se è necessario intervenire con misure correttive.

I “preposti” nella scuola

La figura del preposto, disciplinata per la prima volta dall'art. 2 del Dlgs 81/07, trova una propria collocazione all'interno del “sistema aziendale” in tema di prevenzione, configurandosi come una specifica figura con compiti precisi:

- *sovrintende* all'attività lavorativa
- *garantisce* l'attuazione delle direttive ricevute
- *controlla* la corretta esecuzione da parte dei lavoratori
- *esercita* un funzionale potere di iniziativa

È importante cogliere nella definizione di preposto l'inserimento nel testo del termine *limiti*, riferito ai *poteri gerarchici e funzionali*, non presente nella definizione di dirigente. Il richiamo ad una restrizione di poteri e funzioni evidenzia come il preposto debba essere una figura, nella scala gerarchica aziendale, di certo subordinata al dirigente e quindi con ambiti di intervento circoscritti alle direttive impartite.

Ad ulteriore conferma di tale chiara delimitazione di intervento nei riguardi del preposto, a confronto della figura del dirigente, si legge – sempre nella definizione – che il *potere di iniziativa* è da lui esercitabile, non in forma illimitata, ma *funzionale* all'azione che deve essere svolta.

Ancora detta limitazione trova piena coerenza, in riferimento delle sanzioni espressamente previste nei riguardi del preposto (art. 56, Dlgs 81/08). Il nuovo testo unico affida alle istituzioni scolastiche un doppio compito, quello di assicurare le condizioni strutturali di sicurezza e quello di fornire agli allievi adeguati percorsi formativi, riconoscendo in quest'ultimo la capacità di garantire un efficace sistema di gestione della sicurezza. La figura del preposto nella scuola trova collocazione funzionale in quello che a me piace chiamare "sistema partecipato" della sicurezza, ma non trova riscontro chiaro ed inequivocabile nel Dlgs 81/08 che, come tutti sappiamo, si rivolge maggiormente al settore privato-industriale.

L'art. 3, comma 2, del Dlgs 81 prevede che il Miur, di concerto con il Mpls, definisca con un decreto *le norme applicative con le esigenze connesse al servizio espletato* negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

Purtroppo dopo sei anni ancora non è stato ancora emanato, e se ci riferiamo allo schema presentato a suo tempo, nulla fa cenno a questa specifica e particolare questione.

Tuttavia dall'analisi generale del nuovo testo (art. 1, comma 1, Dlgs 81/08) discende che i preposti sovrintendono all'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, e questo vale per tutti i settori di attività privati o pubblici. Inoltre l'art. 19 dello stesso Testo Unico indica che è una persona che, a diretto contatto con i lavoratori, è deputata a sorvegliare e controllare l'operato degli altri lavoratori, a verificare che gli stessi osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, a verificare che utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché a svolgere tutti quegli altri compiti esplicitamente indicati nell'art. 19 medesimo.

Il preposto, di conseguenza, è il **terzo responsabile** nell'ambito della organizzazione dell'azienda, il **secondo responsabile** nella scuola giacché il ruolo di dirigente scolastico coincide con quella di datore di lavoro; tra i suoi obblighi, infatti, è indicato che deve *"segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta"*.

Il sito dell'A.I.S.A.M. (Associazione delle Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane), nel presentare i corsi per la sicurezza nella scuola, individua alcune tipologie di ambienti di lavoro nella scuola.

L'ufficio di segreteria

Il preposto è facilmente individuabile nel **Dsga** in quanto esercita il suo ruolo su "sottoposti e utenti che frequentano gli uffici"; a lui vanno affidati i seguenti compiti:

- "addestrare" i dipendenti all'uso di attrezzature e/o macchine da ufficio complesse;
- sviluppare nei sottoposti comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- informare i sottoposti sugli obblighi che la legge prescrive per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie;
- curare l'ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione all'ufficio".

Il laboratorio

In questo caso possono essere individuati due tipologie di **preposto**:

- **insegnanti tecnico pratici e docenti teorici di discipline tecniche o tecnico scientifiche in laboratorio**: il ruolo di preposto è esercitato sugli studenti che frequentano i laboratori;
- **tecnico di laboratorio**: il ruolo di preposto è esercitato su altro personale docente e non docente che frequenta il laboratorio.

Nel primo caso i compiti degli insegnanti possono essere:

- "addestrare" gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione
- sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili;
- informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori;
- segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie all'interno dei laboratori;
- effettuare la conduzione, l'ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori (collaboratori tecnici)".

La palestra

Anche in questo caso è facile individuare il preposto nell'insegnante di educazione fisica che esercita il proprio ruolo sugli studenti che frequentano la palestra.

I suoi compiti potranno essere:

- “addestrare” gli allievi all'uso di attrezzi ginnici;
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai quali le palestre sono assimilabili);
- informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza propria e altrui (Codice Civile);
- segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie all'interno dei locali;
- curare l'ordinaria manutenzione e la riparazione di attrezzi ginnici in dotazione alle palestre.

Il documento riporta, infine, alcuni esempi di regolamento sull'utilizzo in sicurezza di alcuni laboratori quali, il laboratorio multimediale, il laboratorio di chimica, il laboratorio di fisica, il laboratorio di lingue. Da questi esempi si può trarre una ragionevole conseguenza; pur non essendo espressamente previsto nel testo normativo, nella scuola rivestono la funzione di preposto i Dsga nei confronti del personale Ata, i docenti nei confronti dei propri alunni. A questi, riteniamo si debbano aggiungere i collaboratori scolastici per la vigilanza sulla permanenza degli studenti negli edifici scolastici e i responsabili di plesso o sezione staccata con specifico incarico. Molti contestano tale affermazione sostenendo che gli insegnanti – "maestra" di infanzia o primaria o delle "medie" – non avendo davanti a sé alunni LAVORATORI, non può essere individuato PREPOSTO semmai è e resta un PRECETTORE (art. 2048 c.c.) con tutte le responsabilità inerenti ma diverse da quelle di un PREPOSTO. Una risposta chiara a questa come ad altre specifiche questioni della scuola potrebbe darla il decreto ancora non emanato o, quantomeno, la circolare applicativa del medesimo decreto.

Appare utile infine ricordare che l'incarico attribuito ai preposti non esonera il dirigente dalle responsabilità relative alla *culpa in eligendo* e *culpa in vigilando*, nel caso in cui non si rispetti il criterio di scelta relativo al possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni oggetto dell'incarico.

Le priorità della Cisl per la stesura di una Strategia nazionale di prevenzione

L'Italia è l'unico paese europeo a non avere una propria Strategia nazionale di prevenzione. La Cisl ha chiesto e ottenuto l'istituzione di un Comitato speciale, a carattere tripartito, per la redazione di una bozza di Strategia, la cui responsabilità finale del documento è prevista, dal Dlgs 81 del 2008, in capo alla Cabina di regia, ex art. 5 (*Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro*).

Al tavolo, già convocato, la Cisl si presenterà con **un proprio documento**, a firma del segretario confederale Giuseppe Farina, i cui tratti essenziali sono rappresentati da due assi cardine:

- *la Strategia nazionale, non può essere un mero programma di attività, ma deve essere coerente con le indicazioni europee sulla materia ed avere un carattere pluriennale di sistema, che renda più coerente e armonico l'impegno dei diversi soggetti oggi attivi e responsabili in materia di prevenzione negli ambienti di lavoro. Così, nel rispetto, del modello a legislazione concorrente, su cui si basa la materia della salute e sicurezza sul lavoro in Italia, occorre che la Strategia, di cui la responsabilità è in capo ad una Cabina di regia, composta dai ministeri competenti e le regioni, tenga insieme il livello nazionale e il livello locale. In tal senso, nella Strategia devono trovare giusta armonizzazione il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP), con le sue declinazioni rappresentate dai diversi Piani Regionali di Prevenzione (PRP), quali basi di lavoro per quei Comitati, ex art. 7 (Co.Re.Co), che ancora oggi, in molti territori, non hanno ancora espresso la loro piena potenzialità. La Strategia, poi, deve articolarsi e concretizzarsi in dei Piani d'azione annuali, nei quali si dovranno definire gli obiettivi intermedi anche, sulla base dell'analisi dei dati oggi disponibili del livello infortunistico e delle malattie professionali;*
- *la Strategia nazionale, inoltre, nel rispetto del modello tracciato dal legislatore del Dlgs 81 del 2008, di derivazione comunitaria, deve delineare, nell'ambito dei Piani annuali d'azione, le modalità operative per praticare il modello partecipativo, in tutti gli ambiti di intervento di carattere preventivo, sul livello nazionale e locale.*

L'auspicio è di poter giungere, in tempi brevi, ad avere un documento programmatico in cui siano tracciate quelle linee di politiche di prevenzione che, fino ad oggi, sono mancate nel nostro Paese.

Documento Cisl - Dipartimento nazionale Salute e sicurezza sul lavoro

In continuità e coerenza con quanto dichiarato in sede di Commissione consultiva permanente, nella riunione del 10 gennaio u.s., poi confermato nella nota inviata il 17 gennaio u.s., apprezzando la disponibilità espressa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rendere fattiva la richiesta avanzata di convocare il Comitato 4, al fine di lavorare alla stesura (bozza) della Strategia nazionale di prevenzione, mettiamo a disposizione del confronto e del lavoro congiunto i seguenti punti di metodo e merito che riteniamo costituire, a nostro parere, elementi di priorità.


Richiamando a premessa il tema che attualmente nel nostro Paese si registrano ancora quasi tre morti al giorno (esclusi gli infortuni in itinere), circa duemila infortuni/giorno e la crescita costante della percentuale relativa alle malattie professionali, ritenendo fondamentale rafforzare la collaborazione e il confronto continuo tra attori della prevenzione (nazionali e territoriali), secondo un modello tripartito, nell'ambito di un progetto strategico e sinergico, si elenca quanto segue:

Strategia nazionale e piani annuali d'azione

Il dotarsi di una Strategia come sistema Paese, significa definire le politiche di prevenzione da attuare, le risorse da impiegare, le sinergie da creare, gli obiettivi da raggiungere e i sistemi di valutazione da impiegare. Per fare questo occorre, a nostro parere, tracciare un percorso di più ampio raggio (una Strategia a cadenza pluriennale) che indica le politiche di prevenzione, declinando gli interventi da attuare mediante specifici Piani annuali d'azione.

In linea con l'Europa, nel rispetto del legame normativo con la direttiva quadro 89/391 e della presenza di un Focal point permanente dell'Agenzia di Bilbao, la Strategia nazionale dovrebbe guardare ai temi della Strategia europea (attualmente per il periodo 2014-2020), definendo annualmente i Piani concreti di attuazione, creando assi di convergenza con il Piano Nazionale di Prevenzione (del Ministero della salute), nel quale sono presenti obiettivi di tutela, tra i quali la salute in ambiente di lavoro (attualmente per il periodo 2014-2018). In questo senso, la responsabilità data al Comitato ex art. 5 del Dlgs 81/2008 (cabina di regia) della Strategia nazionale di prevenzione e, su nostra proposta, dei relativi Piani annuali d'azione, troverebbe nella composizione del Comitato (che vede i ministeri del Lavoro e Salute insieme), il suo punto di forza nell'armonizzare e rendere coerenti le politiche e le attività.

Nei Piani annuali d'azione dovrebbero trovare collocazione, sulla base delle esigenze individuate, anno per anno, nel quadro di una Strategia pluriennale e in correlazione all'analisi dei dati infortunistici, Campagne tematiche, aree di finanziamento, programma mirati di info-formazione...



Attività Commissione consultiva permanente

Considerato il ruolo centrale e strategico che la Commissione consultiva ricopre (affidatagli direttamente dal legislatore), a partire dalla sua composizione tripartita (anche se oggi non più perfetta) e dalle competenze espresse, nella Strategia/Piani annuali d'azione dovrebbe essere indicato il programma delle attività della Commissione e la tempistica di realizzo dei programmi, consentendo in questo modo di poter svolgere una valutazione del raggiungimento, o meno, dei risultati e un monitoraggio sull'avanzamento, o meno, delle attività.

Tra le priorità, la ripresa a regime dei lavori dei Comitati (su temi come la qualificazione delle imprese, le sostanze pericolose, i settori specifici in assenza di normativa dedicata, le buone prassi, la formazione...).

Regioni

A fronte di un modello prevenzionale basato sulla legislazione concorrente, ripartita tra Stato e Regioni, la Strategia/Piani annuali d'azione (di cui la responsabilità in capo alla Cabina di regia, ex art. 5) dovrebbe delineare un programma di attività e la tempistica di realizzo, sulla base dei compiti delineati al comma 3, dello stesso articolo, tra cui proprio la redazione della Strategia nazionale di prevenzione, nella piena attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in dialogo costante con le Parti sociali.

Tra le priorità d'azione a carattere permanente, l'analisi e la messa in sinergia delle attività svolte nei Comitati regionali di coordinamento (ex art. 7), impegnati nel realizzare quanto previsto dai Piani Regionali di Prevenzione (declinati in coerenza con il Piano Nazionale di Prevenzione, dentro il quadro sistemico degli obiettivi della Strategia/Piani annuali d'azione), al fine di perseguire traguardi di tutela negli ambienti di lavoro e di miglioramento continuo della salute, Determinante sarebbe, in tal senso, operare un'analisi delle attività dei Comitati regionali di coordinamento, monitorando l'agire attraverso le relazioni trasmesse dalle Regioni ai Ministeri del Lavoro e della Salute. Necessario sarebbe anche un monitoraggio sull'impiego a livello locale delle risorse derivanti dalle sanzioni impartite dalle aziende.

Ruolo centrale dell'Inail

Tenuto conto della vocazione dell'Istituto ad agire nel campo della prevenzione, anziché solo nel ruolo di ente assicuratore, considerato che trovano collocazione nell'Istituto le principali banche dati (*in primis*, il SINP, ma non meno gli attuali sistemi IN.FOR.MO, MAL.PROF, ReNaM, l'anagrafica degli RLS...), nella Strategia/Piani annuali d'azione dovrebbe essere previsto un programma permanente di analisi dei dati in forma aggregata, attuato da un tavolo a composizione tripartita incaricato di promuovere progetti specifici (coerenti con i Piani) sulla base delle risultanze e priorità di intervento. Dovrebbe essere condivisa, in tal senso, la pianificazione dei filoni di finanziamento.

Pariteticità

Deve trovare piena collocazione nella Strategia/Piani annuali d'azione un programma di valorizzazione e confronto costante con le Parti sociali, in linea con il dettato normativo vigente, che pone il modello partecipativo a cardine del sistema di prevenzione nazionale. Inoltre, deve trovare collocazione certa nella Strategia/Piani annuali d'azione le modalità di attuazione di quanto disposto nell'art. 52 del Dlgs 81/2008, Fondo di sostegno alle PMI, alla rappresentanza e pariteticità (ad oggi mai attuato) e l'istituzione di un repertorio nazionale degli organismi paritetici, al fine di combattere la proliferazione di strutture non titolate a svolgere tale ruolo.

Medici competenti

Considerato l'aumento delle malattie professionali e il crescente numero di patologie non denunciate o conseguenti all'inadeguata organizzazione del lavoro e valutazione dei rischi (alla luce dei fattori trasversali, quali il genere e l'età), così come il delicato tema del ruolo del medico competente e del suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale (tra cui il legame contrattuale con il datore di lavoro), nella Strategia/Piani annuali d'azione dovrebbe trovare collocazione l'impegno ad un confronto mirato al ridefinire i termini dello svolgimento del ruolo del medico competente, tra Ministeri, rappresentanza dei medici competenti e Parti sociali.

Monitoraggi

È opportuno che venga previsto nell'ambito della Strategia/Piani annuali d'azione un sistema di monitoraggio permanente, condotto dalla Commissione consultiva, che vada a verificare l'efficienza e l'efficacia di alcuni istituti normativi e regolativi, prevedendo la possibilità, in caso di verifica ad esito non soddisfacente, di po-

ter intervenire integrando le disposizioni con interventi procedurali. Ricordiamo che ad oggi, pur previsti, non sono stati mai avviati i monitoraggi in tema di formazione dei lavoratori (preposti e dirigenti), stress lavoro correlato, procedure standardizzate...

Amianto

Considerando le conseguenze e gli effetti che il tema dell'amianto ancora determina sul livello della salute di molti lavoratori ed ex lavoratori, la Strategia/Piani annuali d'azione dovrebbe tenere conto e armonizzare, nell'ambito degli interventi di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro, quanto dovrà essere previsto e pianificato dal Piano Nazionale Amianto (deliberato nel 2013 e non ancora operativo).

Visione prospettica

In una Strategia di natura prevenzionale, considerato il necessario carattere pluriennale, devono trovare certa collocazione programmi di ricerca-azione, rivolti verso nuove frontiere di rischio, prevedendo approfondimenti mirati e contributi da professionalità e competenze diverse, prospettando tavoli di lavoro e confronto permanente tra le istituzioni e Parti sociali. A titolo esemplificativo, si segnalano temi come: i campi elettromagnetici, nanotecnologie, invecchiamento della popolazione lavorativa, agenti chimici, cancerogeni e mutageni...

Roma, 15 febbraio 2017

Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP)

Il SINP, come disposto dall'art. 8 del Dlgs 81/08, ha lo scopo precipuo di *fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.*

Nel settembre 2016, dopo ben otto anni, è stato pubblicato in GU il decreto interministeriale n. 183 dello scorso 25 maggio, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Sarà operativo sull'infrastruttura informatica dell'Inail e metterà a disposizione delle amministrazioni coinvolte (oltre all'Istituto, i Ministeri del Lavoro, della Salute e dell'Interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) i dati condivisi su infortuni, malattie professionali e ispezioni, inclusi quelli relativi al personale dei vigili del fuoco, delle forze armate e di polizia.

Il decreto istituisce anche un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP, composto da rappresentanti dei Ministeri interessati, da rappresentanti dell'Inail, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Al tavolo tecnico, che avrà la sua sede operativa presso l'Istituto, sono attribuiti diversi compiti, tra cui la verifica dell'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, e la definizione di modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni del SINP.

Il decreto cosiddetto mille proroghe modifica l'articolo 3, comma 2 del DI 244/2016 secondo cui fino ai 12 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale istitutivo del (Sinp) nei luoghi di lavoro restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (prima erano 6 mesi).

(...)

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».

Prevenzione civile. Dalle emergenze a Casa Italia

Il 24 novembre scorso si è tenuta una giornata di lavoro dal titolo "Prevenzione civile. Dalle emergenze a Casa Italia", organizzata dalla Struttura di Missione #italiasicura di Palazzo Chigi presso la sede del CNR a Roma. Un resoconto dei lavori è stato fatto dal segretario confederale Cisl **Giovanni Luciano**, responsabile del dipartimento servizi, edilizia e infrastrutture della Confederazione.

Risorse finanziarie, incentivi e bonus, linee-guida per la progettazione, nuove opportunità per le città, per le scuole, per gli edifici pubblici e privati, la famiglie e le imprese: queste le misure che il Governo e il Parlamento hanno previsto sul tema della prevenzione strutturale del Paese attraverso una programmazione di circa 75 miliardi in 15 anni.

Gli investimenti per la prevenzione e "Casa Italia", presentati nel corso della giornata dal direttore di #italiasicura Mauro Grassi, riguardano in sintesi:

- il fondo pluriennale di 47,5 miliardi per opere di prevenzione e infrastrutturazione del Paese;
- 9,8 miliardi per la lotta al dissesto idrogeologico;
- 6,8 miliardi per l'edilizia scolastica;
- 7 miliardi per la ricostruzione post terremoto del centro Italia;
- 11,6 miliardi di incentivi per i privati per ristrutturazioni antisismiche e di efficienza energetica.

Il fondo pluriennale da 47,5 miliardi verrà utilizzato soprattutto per consentire un'imponente opera di prevenzione di medio-lungo periodo, in particolare nei settori del dissesto idrogeologico, della riduzione del rischio sismico e dell'edilizia pubblica, specialmente scolastica.

Sono 7 i miliardi messi in campo oggi per i territori colpiti dal sisma nel Centro Italia, dando così il via alla ricostruzione degli immobili pubblici e privati e delle attività produttive. Per agevolare i lavori di ristrutturazione dei privati, dalle unità immobiliari ai condomini, invece, si può detrarre fino all'85% della spesa per chi aumenta la sicurezza antisismica e fino al 70% per chi effettua interventi di efficienza energetica.

In attesa di leggere il testo definitivo della legge di bilancio 2017, e prendendo atto che la lista degli emendamenti cassati dalla V Commissione Bilancio appare piuttosto lunga, per la Cisl è un errore non aver previsto, come recitava invece un emendamento, l'estensione agli incapienti degli sgravi per i lavori di efficientamento energetico e antisismico dei condomini.

Al seguente link il materiale presentato nel corso della giornata:

http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2016/12_2016/ALL1TERS9616.pdf

Qualità dell'aria indoor nelle scuole, rischi per la salute e prevenzione

È il titolo di un progetto formativo organizzato da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Ministero della Salute rivolto, tra gli altri, ai Dirigenti scolastici. In prima istanza a carattere sperimentale, l'iniziativa di formazione coinvolge le scuole del Lazio attraverso un corso on line che si svolgerà da fine gennaio a marzo 2016.

Il corso affronterà, sulla base delle ultime evidenze scientifiche, i fattori di rischio per salute e benessere presenti nell'aria interna delle scuole e le potenziali fonti interne di inquinanti, quali:

- i prodotti usati nel quotidiano
- i materiali utilizzati nell'edilizia scolastica
- i fattori legati al comfort ambientale nelle aule scolastiche anche in relazione all'efficientamento energetico degli edifici

Il corso utilizzerà la metodologia "*blended*" con momenti di formazione a distanza alternati ad attività di formazione in aula e si articolerà in 3 specifici moduli formativi che tratteranno le tematiche più attuali relative alla qualità dell'aria indoor nelle scuole. L'obiettivo finale del progetto è quello di contribuire alla realizzazione di "*scuole sane che promuovano la salute*".

Per valutare il fabbisogno formativo dei destinatari del corso è disponibile sul sito ISPR un questionario on line.

Ricordiamo che in Italia fra alunni e docenti circa dieci milioni di persone trascorrono a scuola dalle 4 alle 8 ore al giorno. I quarantamila edifici scolastici del nostro Paese per la maggior parte sono vetusti e presentano non poche criticità igienico sanitarie e di qualità dell'aria indoor. Molti studi evidenziano come l'inquinamento dell'aria interna (*indoor*), insieme al microclima sia un determinante importante per la salute di studenti e lavoratori, soprattutto per i gruppi più fragili quali bambini, adolescenti e soggetti allergici e asmatici.

La presenza di sostanze inquinanti nell'aria *indoor* degli ambienti scolastici è determinata non solo dall'inquinamento esterno ma anche dalle caratteristiche strutturali dell'edificio scolastico, dalla presenza di sorgenti inquinanti come ad esempio i materiali di arredo, costruzione e sostanze usate nelle operazioni di pulizia e manutenzione.

La piena conoscenza di tali fattori di rischio per la salute è fondamentale per una loro efficace gestione. La scuola, di conseguenza, assume un ruolo importante e decisivo non solo come soggetto di prevenzione, ma anche come promotore di educazione sanitaria e ambientale per gli alunni e le famiglie.

Piani Regionali di Prevenzione (PRP)

Il Ministero della salute ha pubblicato nel proprio sito tutti i Piani di Regionali di Prevenzione. Come previsto dall'Intesa Stato Regioni 13 novembre 2014, tutte le Regioni e PA hanno predisposto il proprio Piano regionale di prevenzione (PRP). Coerentemente a quanto stabilito dall'**Accordo Stato Regioni 25 marzo 2015** (Documento di valutazione del PNP 2014-2018), è stata verificata la rispondenza dei PRP ai criteri definiti nel documento.

L'interlocuzione tecnica tra Ministero e Regioni, prevista nello stesso accordo, ha permesso di individuare e superare le criticità riscontrate nell'elaborazione dei PRP.

La fase di pianificazione si è quindi conclusa positivamente con la formale adozione da parte delle Regioni del documento di Piano definitivo.

Delibere, piani di prevenzione, azioni messe in campo dalle singole regioni al seguente link:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4239&area=prevenzione&menu=vuoto&tab=2

22 novembre, Giornata Nazionale della sicurezza nelle scuole

Il 22 novembre si celebra la **Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole**, istituita dall'art. 1, comma 159, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e fissata al 22 novembre di ogni anno dal Dm 27 novembre 2015, n. 914.

La data è stata scelta per rendere omaggio alla memoria di Vito Scafidi, studente diciassettenne della classe 4^a G del Liceo Drawin di Rivoli (TO), che nel 2008, il 22 novembre, morì a causa del crollo del soffitto della sua scuola; rendere omaggio alla memoria proprio sottolineando la necessità di fare, e fare di più, per la prevenzione di simili eventi.

Prima che la giornata nazionale diventasse evento riconosciuto a livello istituzionale, analoga celebrazione già avveniva per iniziativa del movimento "*Cittadinanzattiva*", che l'aveva promossa e realizzata a partire dal 2002, subito dopo il crollo della scuola di S. Giuliano di Puglia, in cui morirono 27 bambini e un'insegnante.

La Giornata Nazionale ha dunque lo scopo di ricordare tutte le vittime degli incidenti avvenuti durante le attività scolastiche e di sensibilizzare l'intera comunità scolastica sulle problematiche della sicurezza e della prevenzione.

Il Governo ha ripetutamente posto un forte accento su questi temi e sul suo impegno anche in termini di investimento, anche se per la verità le risorse a tal fine destinate per il 2016 ammontavano a duecentomila euro, cui se ne sono aggiunti ulteriori centomila con le disposizioni di cui all'art. 21 del Dm 1 settembre 2016 n. 663. In tutto, fanno meno di quaranta euro per ogni singola istituzione scolastica.

Una cifra certamente non esaltante se si considera che stiamo parlando di temi come la salute e la sicurezza in riferimento a dieci milioni di persone, in prevalenza ragazzi, per i quali riteniamo debba trattarsi di diritti da rendere concretamente esigibili.

La promozione del diritto alla sicurezza deve rappresentare per le istituzioni un dovere, per la società un impegno civile, per la scuola e docenti un'azione pedagogica, per tutti una concreta e costante azione. Per questo vorremmo che il 22 novembre non fosse vissuto come una mera celebrazione, ma diventasse un'occasione nella quale la sensibilizzazione sui temi della sicurezza negli ambienti scolastici si traducesse anche in iniziative e progetti creativi promossi dai ragazzi.

In questo senso ricordiamo che lo scorso anno fu bandito dal Miur il concorso di idee *#amiascuolasicura* al quale, come si evince dall'elenco pubblicato dal Miur nel luglio scorso, presero parte più di 400 scuole di ogni ordine e grado.

Cinque i progetti premiati, essendosi distinti per originalità, per coerenza, per il grado di coinvolgimento degli Enti locali e per la scelta delle modalità di diffusione delle proposte.

Dettagliate informazioni sugli esiti del concorso 2015, insieme a quanto previsto in occasione della giornata nazionale 2016 (che come detto in apertura si estenderà sull'arco di tre giornate dal 21 al 23 novembre prossimo) sono rinvenibili in un'apposita pagina del sito del Miur⁵³.

⁵³ http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza2016.shtml

Istituita la Giornata Nazionale della Sicurezza nelle scuole

Il 22 novembre di ogni anno si terrà la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, istituita dalla legge 107/2015. La data è stata definitivamente concordata durante la riunione dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica del Miur tenutasi il 1° ottobre u.s.

La Giornata nazionale ricorrerà nella data dell'anniversario del crollo avvenuto nel 2008 al liceo "Darwin" di Rivoli (TO). Sarà un'occasione di sensibilizzazione negli istituti di tutto il Paese sul tema della sicurezza. Gli studenti saranno coinvolti in progetti e concorsi di idee.

Nella stessa seduta è stata anche annunciata l'imminente pubblicazione del bando da 40 milioni di euro per le indagini diagnostiche sui solai di almeno 7.000 scuole. Gli Enti locali potranno candidarsi per attivare le indagini attraverso una piattaforma web. Inoltre, accogliendo una richiesta dell'ANCI, è stata decisa la proroga al 31 dicembre 2015 dei termini per l'aggiudicazione provvisoria degli interventi finanziati attraverso lo strumento dei mutui Bei.

Tra gli argomenti esaminati nel corso della riunione anche i tempi e le modalità di aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, pubblicata sul sito del Miur nei mesi scorsi dopo venti anni di attesa.

Perché non avvenga mai più. Il 22 novembre non sia solo una ricorrenza

La ministra Giannini ha firmato il decreto con il quale viene fissata al 22 novembre di ogni anno la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Ha firmato nello stesso giorno in cui si celebra la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La coincidenza è significativa perché studiare in un luogo sicuro è certamente uno dei diritti essenziali degli alunni.

L'elenco degli allievi e degli insegnanti che hanno perso la vita nel crollo dell'edificio scolastico in cui si trovavano è lungo e insopportabile. La scuola dovrebbe essere luogo di serenità e sicurezza e invece non di rado nasconde insidie e minacce anche mortali.

Il Governo è consapevole della gravità della situazione, generata da decenni di incuria, di assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, di carenza di fondi e confusione di responsabilità. Alcuni provvedimenti erano stati pensati negli anni precedenti ma non avevano avuto compimento.

L'Osservatorio nazionale (Legge 23/96), il Fondo unico (decreto legge 179/2012), l'Anagrafe dell'edilizia scolastica (Legge 23/96) e la Programmazione unica nazionale prevista all'art. 10 del DI 104/2013 e dall'art. 1 c. 159 della L. 107/2013, costituiscono elementi che devono fare sistema e consentire una programmazione e gestione coerente degli interventi necessari nelle nostre scuole. E che gli interventi siano urgentissimi non lo dice solo la cronaca drammatica degli incidenti negli edifici scolastici ma anche i dati raccolti nell'ultimo rapporto di Cittadinanza attiva: "quattro edifici su dieci hanno una manutenzione carente, oltre uno su cinque presenta lesioni strutturali, in quasi la metà dei casi gli interventi strutturali non sono stati effettuati. Più della metà delle scuole, inoltre, si trova in zona a rischio sismico e più di una su dieci a rischio idrogeologico". È importante che le risorse a disposizione siano utilizzate con attenzione e siano destinate ad azioni veramente necessarie e rilevanti per la sicurezza. Secondo Cittadinanza attiva, i dirigenti scolastici hanno evidenziato criticità sull'azione intrapresa con #scuolebelle: uno su tre non aveva richiesto quel tipo di interventi e sette su dieci dichiarano che la propria scuola aveva bisogno di azioni ben più urgenti.

Tuttavia, accanto alla rilevanza ineludibile dell'attenzione agli edifici, occorre anche sottolineare quanto sia importante lo sviluppo di una cultura della sicurezza che deve diventare patrimonio di tutta la cittadinanza. Appare singolare che secondo i dati forniti dal Miur solo il 72% delle scuole sia in possesso del documento di valutazione del rischio e di un piano di emergenza. La prevenzione e la preparazione all'evento sono elementi essenziali per la gestione della sicurezza degli allievi e degli operatori. C'è bisogno di ancora più formazione e di insegnare la sicurezza ai nostri allievi in modo capillare e sistematico.

Infine un terzo ambito di intervento è quello relativo alla più efficace definizione delle responsabilità. Il Dm 21.6.96, n. 292, ha individuato ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza il dirigente scolastico come datore di lavoro, ma vi sono anche responsabilità che investono il personale e l'Rsp. Per quanto concerne gli interventi strutturali e manutentivi l'art. 18, c. 3, Dlgs 81/2008 prevede che tali obblighi "*restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi [...] si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.*"

Rimane però il fatto che non sempre i dirigenti scolastici posseggono le necessarie competenze. In molti casi le responsabilità hanno sapore eminentemente tecnico e richiedono fondi non sempre disponibili, come ad

esempio nel caso dell'affidamento al dirigente scolastico della verifica degli impianti di messa a terra o per la protezione dalle scariche atmosferiche.

Perché non avvenga mai più di dover piangere i nostri alunni, la sicurezza non può dunque essere intesa come un rimbalzo formale di responsabilità ma come un fatto sostanziale che deve avere elementi di concreta fattibilità.

Perché sia veramente così, appaiono necessari interventi sull'attuale impianto normativo, ancora in attesa del decreto con il quale avrebbero dovuto essere individuate le modalità di applicazione del Dlgs 81/2008 alle istituzioni scolastiche *"in relazione alle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative"*.

8 marzo: "Le donne e la salute sul lavoro"

Da oltre 100 anni, la giornata internazionale della donna ha celebrato i risultati economici, politici e sociali delle donne di tutto il mondo e promosso una maggiore parità di genere. Nell'Unione europea, le donne costituiscono il 45 % della popolazione lavorativa, eppure troppi posti di lavoro sono concepiti avendo in mente una figura maschile.

È necessario un approccio "sensibile alle specificità di genere" nelle questioni di SSL per rendere la vita lavorativa delle donne più sana, più sicura e più produttiva.

In occasione della Giornata delle donne, l'ISE ha organizzato quest'anno la Conferenza internazionale **"La salute e il lavoro delle donne"** che avrà luogo dal 4 al 6 marzo presso la sede dell'organizzazione sindacale internazionale a Bruxelles.

La conferenza è stata organizzata incentrandosi su 6 workshop con un'idea comune: condivisione di conoscenze ed esperienze per incentivare le condizioni lavorative e la salute delle donne nonché la parità di genere. L'EU-OSHA (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro) ha cooperato all'evento con il workshop **"Genere, salute e sicurezza della forza lavoro che invecchia"**.

Vedi: [il sito dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro](#)

28 aprile 2016, Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza

Per celebrare il 28 aprile 2016, Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza, la **Fondazione LHS** ha organizzato il primo *roadshow* sulla sicurezza in simultanea in tutta Italia.

Italia loves Sicurezza 2016 sarà presente in oltre 35 città con un calendario che prevede più di 50 eventi tra i quali laboratori didattici per bambini, spettacoli teatrali, workshop, mass training di rianimazione pediatrica e di massaggio da ufficio per promuovere il benessere sui luoghi di lavoro.

Una copertura territoriale così ampia è resa possibile grazie alla sinergia di oltre 80 ambasciatori della sicurezza che, raccogliendo la sfida lanciata a ottobre da Fondazione LHS, hanno organizzato un evento nella propria città, con l'obiettivo di parlare di sicurezza in modo nuovo.

Al progetto hanno aderito professionisti e Aziende pubbliche e private, Università e Associazioni: un grande movimento di persone impegnate nell'obiettivo comune di diffondere una maggiore consapevolezza dei fattori che minacciano salute e sicurezza, non solo sui luoghi di lavoro ma anche in casa, per strada, a scuola per promuovere l'adozione di comportamenti più sicuri, in grado di ridurre quelle 1000 morti all'anno dovute a incidenti sul lavoro riconducibili perlopiù a comportamenti errati.

Un'attenzione particolare è dedicata alle scuole, con proposte mirate per bambini, ragazzi e genitori nella convinzione che la diffusione di una nuova cultura della sicurezza debba partire dalle giovani generazioni.

Campagna per ambienti di lavoro sani e sicuri a ogni età

Promossa dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), il 15 aprile 2016 è partita la campagna biennale a livello europeo (2016-17) per favorire il lavoro sostenibile e un invecchiamento in buona salute per tutti: **"Ambienti di lavoro sani e sicuri"**. La campagna si concentra sulle imprese europee (private e pubbliche) evidenziando la necessità di promuovere il lavoro sostenibile e l'invecchiamento sano fin dall'inizio della vita lavorativa, proteggendo così la salute dei lavoratori fino ed oltre l'età pensionabile e la stessa loro produttività.

Il commissario Thyssen ha evidenziato l'estrema attualità del tema e la tempestività con cui viene proposto: *"Questa campagna è estremamente importante in un momento come quello presente nel quale sono in atto importanti discussioni in merito al futuro contesto della sicurezza e della salute sul lavoro nell'UE. Dobbiamo iniziare ora ad adattarci alle esigenze degli ambienti di lavoro e dei lavoratori europei del futuro. Gli ambienti di lavoro che affrontano le sfide per la salute poste da un invecchiamento della forza lavoro ne guadagnano in termini di produttività. Questo è un bene per i lavoratori e un bene per le aziende"*.

Il rappresentante della presidenza olandese, Lodewijk Asscher, ha sottolineato la necessità di rendere il nostro mercato del lavoro sostenibile per il futuro. *"Questa campagna contribuisce a questo obiettivo. Dobbiamo stimolare datori di lavoro e lavoratori a investire nell'occupabilità. Dopo tutto, si otterranno sempre i risultati migliori se si impiegano le capacità delle persone. Dà energia alle persone, indipendentemente dall'età"*.

Christa Sedlatschek, la direttrice dell'EU-OSHA, ha sottolineato l'interesse aziendale per il tema di questa campagna: *"Focalizzando l'attenzione su una modalità di lavoro sostenibile durante tutta la vita lavorativa, non solo i lavoratori possono proteggere meglio la loro salute, ma è probabile anche che le aziende possano godere di importanti vantaggi. Lavoratori sani sono lavoratori produttivi, e lavoratori produttivi sono essenziali per qualsiasi organizzazione efficace: si tratta quindi di una situazione vantaggiosa per tutte le parti. Pertanto, conferiamo grande valore alla cooperazione tra l'EU-OSHA e i nostri punti focali, i partner ufficiali della campagna e i partner del mondo dell'informazione, e li ringraziamo per l'impegno mostrato nell'ambito delle campagne precedenti. Siamo molto lieti di poter lavorare nuovamente con loro nel corso dei prossimi due anni"*.

Quattro gli obiettivi che la campagna si prefigge:

1. promuovere il lavoro sostenibile e l'invecchiamento in buona salute fin dall'inizio della vita lavorativa;
2. mettere in risalto l'importanza della prevenzione dei rischi in tutto l'arco della vita lavorativa;
3. assistere i datori di lavoro e i lavoratori (incluse le piccole e medie imprese) fornendo informazioni e strumenti adeguati per la gestione della SSL nel contesto dell'invecchiamento della forza lavoro;
4. facilitare lo scambio di informazioni e buone pratiche.

Il tema della campagna si fonda su un progetto del Parlamento europeo condotto dall'EU-OSHA, **"Lavoro più sicuro e più salutare a qualsiasi età"**, nonché su varie altre relazioni dell'EU-OSHA in materia di sicurezza e salute nel contesto dell'invecchiamento della forza lavoro.

La campagna **"Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età"** 2016-2017 persegue l'obiettivo di sensibilizzare maggiormente all'importanza della buona gestione della sicurezza e della salute sul lavoro e della prevenzione dei rischi nel corso della vita lavorativa, nonché dell'adattamento del lavoro alle abilità individuali, sia all'inizio sia al termine della carriera dei lavoratori.

Il calendario della campagna include le **Settimane europee per la sicurezza e la salute sul lavoro** (ottobre 2016 e 2017) e la cerimonia riguardante i **Premi per le buone pratiche della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri** (aprile 2017) e si concluderà con il vertice **Ambienti di lavoro sani e sicuri** (novembre 2017), durante il quale tutti coloro che hanno contribuito alla campagna si incontreranno con l'EU-OSHA per fare il punto sugli esiti della campagna. Nell'ambito di questa nuova campagna, l'EU-OSHA ha pubblicato sulle sue pagine web una **guida**⁵⁴ elettronica sulla gestione della sicurezza e della salute per una forza lavoro che invecchia.

"Scuole innovative", parte da Monreale un tour di promozione

È partito da Monreale (PA) il tour organizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione generale per l'Edilizia scolastica, per coinvolgere non solo i progettisti ma anche i territori e l'intera comunità scolastica locale nel progetto #ScuoleInnovative, il concorso di idee finalizzato alla costruzione di 52 nuovi istituti scolastici sostenibili e a misura di studente, finanziato con la legge 107/2015. Il prossimo appuntamento sarà a Lucca il 10 giugno e Montemiletto (AV) il 13 giugno.

Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Promossa da **Eu Osha** (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro) dal 19 al 23 ottobre si celebra la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 2015. Sarà ricca di eventi e attività cui partecipare; la settimana fa parte della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri **["Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato"](#)**⁵⁵.

⁵⁴ <https://healthy-workplaces.eu/it>

⁵⁵ <https://healthy-workplaces.eu/it/european-week-safety-and-health-work>

Convegno di Torino: anche per i magistrati norme sicurezza da cambiare (di Antonietta Di Martino, referente sicurezza Usr Piemonte)

Si è svolto a Torino, il 25 gennaio u.s., presso il Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia", l'incontro di studi **Sicurezza nella scuola: verso una responsabilità chiara e sostenibile**.

L'evento ha avuto un grande riscontro di partecipazione, tale da riempire completamente l'Aula Magna che conta ben 700 posti. Erano presenti vari soggetti e professionalità coinvolti nel sistema della prevenzione tra cui, in gran parte, dirigenti scolastici provenienti da tutta l'Italia.

Il tema della responsabilità in materia di sicurezza vede infatti i capi d'istituto chiamati in prima persona in qualità di datori di lavoro, con tutte le difficoltà e le contraddizioni che sono emerse ancora una volta, e con estrema chiarezza, dalle qualificate relazioni presentate.

Lo stesso Dott. Raffaele Guariniello ha affermato di aver segnalato più volte la mancanza, nei capi d'istituto, del requisito fondamentale, consistente in autonomi poteri decisionali e spesa, che qualifica l'attribuzione del ruolo datoriale nella Pubblica amministrazione. In caso d'individuazione del datore di lavoro non conforme a tale requisito, l'art. 2 lettera b del Dlgs 81/08 afferma che il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice. E qui si apre un quesito non da poco: chi è l'organo di vertice dell'amministrazione scolastica? Il Ministro?

Si riconferma ancora una volta la necessità di modificare l'impianto normativo, è la stessa magistratura a dirlo, unitamente agli UPG degli Spresal che, nel rappresentare le modalità d'ispezione, non hanno mancato di segnalare anche le criticità operative rispetto alla dualità degli interlocutori (Dirigente scolastico ed Ente Proprietario degli edifici scolastici) e rispetto al coordinamento tra i vari Enti con compiti di vigilanza.

Come pure occorrerebbe aver sempre presenti i limiti della Prevenzione, perché anche agli stessi Enti proprietari non sempre è possibile, con le risorse economiche disponibili, attuare protocolli tecnici di controllo delle strutture che non siano quelli "visivi" o piani di manutenzione preventiva o periodica completi e continuativi.

Nella lettera di riflessione successiva all'incontro che il direttore generale ha rivolto alle scuole, appare chiaro che l'evento è un primo e significativo passo di un percorso che "**partendo dalla precisazione delle responsabilità dei soggetti come individuati dal Dlgs 81/08, da parte della competente Magistratura, e sulla base del principio guida della sicurezza sostenibile, oggi reso ancor più praticabile grazie al forte investimento del Governo sull'edilizia scolastica, passa attraverso la pianificazione di attività, quali l'istituzione di un tavolo inter istituzionale dedicato, e l'analisi al suo interno delle criticità normative e operative, per giungere a proposte concrete di modifica delle norme di legge e nello stesso tempo proposte di soluzioni condivise per affrontare nell'immediato le problematiche riscontrate**".

La scuola piemontese vuole così diventare elemento di traino e di sensibilizzazione per la tematica della salute e sicurezza, beni primari che richiedono la piena tutela degli individui in tutti i luoghi di lavoro e di vita compresi gli istituti scolastici, attraverso un processo di cambiamento e coinvolgimento a tutto campo di tutti gli attori coinvolti nel sistema della prevenzione.

Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro

Il 28 aprile, ricorre il **Workers Memorial Day**, la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il tema scelto per la giornata di quest'anno è **L'uso dei prodotti chimici nei luoghi di lavoro**.

Una **specificata pubblicazione**⁵⁶ dell'ILO (Ufficio Internazionale del Lavoro), tradotta in italiana dalla Fondazione Rubes-Triva è reperibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In Italia la giornata sarà celebrata con una iniziativa, promossa dall'Inail, che si svolgerà a Roma presso il Parlamentino dell'Istituto di via IV Novembre a partire dalle 9.30.

Il tema in programma è "**[Trauardi raggiunti e prospettive nelle politiche di prevenzione sul lavoro](#)**"⁵⁷.

L'evento sarà aperto dall'intervento del presidente dell'Istituto, Massimo De Felice, e vedrà la partecipazione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, del direttore dell'ufficio Ilo per l'Italia e San Marino, Luigi Cal, dei presidenti delle Commissioni Lavoro del Senato e della Camera dei Deputati, Maurizio

⁵⁶ http://www.lavoro.gov.it/archivio-doc-pregressi/SicurezzaLavoro_MS_StudiRicerche/wcms_236333.pdf#search=L%E2%80%99uso%20dei%20prodotti%20chimici%20nei%20luoghi%20di%20lavoro%2E

⁵⁷ https://www.inail.it/cs/internet/risultati_ricerca.html?textTOFind=Trauardi+raggiunti+e+prospettive+nelle+politiche+di+prevenzione+sul+lavoro

Sacconi e Cesare Damiano, e di autorevoli rappresentanti delle parti sociali, mentre la conclusione dei lavori sarà affidata al direttore generale dell'Inail, Giuseppe Lucibello.

La Giornata mondiale del 28 aprile è stata istituita dall'Ilo nel 2003 per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulle questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro e diffondere la cultura della sicurezza come presupposto della dignità del lavoro dignitoso, richiamando l'attenzione sull'importanza della prevenzione degli infortuni.

Forum di Sicurezza sul Lavoro 2016

Pubblichiamo a firma della dott.ssa Cinzia Frasccheri, giuslavorista, Responsabile nazionale salute e sicurezza sul lavoro della Cisl confederale, il report del [Forum di sicurezza sul lavoro 2016](#)⁵⁸ svoltosi a Bergamo il 21 settembre u.s.

Argomento centrale del forum è stato: **La sicurezza sul lavoro dopo il Job Act**. All'iniziativa, che ha affrontato i temi più significativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sulle relative novità, hanno partecipato:

- Avv. Lorenzo Fantini Esperto in politiche della prevenzione
- D.ssa Cinzia Frasccheri Responsabile nazionale Cisl, Salute e Sicurezza sul Lavoro
- Dott. Marco Morone Tecnico della prevenzione presso l'ATS – Milano Città Metropolitana
- Avv. Paolo Pennesi Direttore Generale Ispettorato Nazionale del Lavoro
- D.ssa Mariarosaria Spagnuolo Responsabile Area Salute e Sicurezza sul Lavoro di Assolombarda

“Safety Day”, nuova formula per vivere la sicurezza

Il 24 settembre 2016 si è svolto, presso gli stabilimenti di Officinevica di Rivoli (TO), il “**Safety Day**”. Promosso da EcoSafe Srl, l'evento aveva l'obiettivo di valorizzare, e comunicare alle famiglie, l'impegno costante verso obiettivi di miglioramento continuo nell'ambito della tutela dei lavoratori.

L'iniziativa si è svolta attraverso giochi e attività di gruppo, per lo più rivolte ai bambini, e ha messo in evidenza gli step fondamentali nella costruzione di processi “sicuri” e di comportamenti adeguati ai rischi potenziali in ambito lavorativo; lavoratori e famiglie hanno così avuto modo di provare i dispositivi di sicurezza, di cimentarsi nello spegnimento del fuoco, cogliendo l'importanza di sentirsi pronti in una situazione di emergenza.

“Siamo orgogliosi – ha affermato Franco Arborio, Amministratore Delegato della Società di consulenza EcoSafe S.r.l – di aver contribuito attivamente a questa iniziativa perché ritengo che l'approccio positivo alla Sicurezza e alla Tutela Ambientale nasca dall'educazione fin dalla giovane età, quando si impara spinti dalla curiosità e liberi da ogni barriera. A tale scopo abbiamo anche ideato un gioco per bambini che favorisce l'apprendimento di comportamenti sicuri in maniera ludica e ne facilita l'assimilazione e che, in occasione del Safety Day in OFFICINEVICA, ha riscosso grande partecipazione ed entusiasmo da parte dei più giovani. La Sicurezza, infatti, è un valore sociale in cui crediamo fermamente e che promuoviamo non solo sul lavoro, ma nella vita di tutti i giorni, per un mondo più sano e un futuro migliore”.

Promozione salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche Proposte della CIIP

In occasione della Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole, a Bologna è stato presentato un [documento](#)⁵⁹ prodotto dal Gruppo di Lavoro “**Scuola sicura**” della **Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione** (CIIP), costituita da 15 Associazioni italiane tra le più rappresentative in tema di Prevenzione.

La CIIP svolge attività di diffusione della cultura della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche, muovendo dal principio che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non inizia con l'inserimento nel mondo del lavoro, ma deve essere parte integrante del curriculum scolastico.

Il documento, nella presentazione, afferma che *Educare alla salute e sicurezza significa aiutare i ragazzi a sviluppare la capacità di prendere decisioni consapevoli nei riguardi del proprio benessere, in difesa del pro-*

⁵⁸ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/10_2016/Bergamo_EPC.pdf

⁵⁹ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/12_2016/DOCUMENTO_CIIP-Promozione_della_salute_e_sicurezza_nella_SCUOLA.pdf

prio equilibrio fisico, psichico e sociale, promuovendo una corretta percezione dei rischi e l'adozione di comportamenti che diventino parte integrante dello stile di vita e quindi di lavoro.

In particolare, evidenzia alcuni degli obiettivi considerati centrali nel Piano nazionale delle prevenzione 2014-2018: “Coinvolgere l’istituzione scolastica nello sviluppo delle competenze in materia di Salute e Sicurezza nei futuri lavoratori” ed invita al “Rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato economico sociale e tecnico scientifico” anche attraverso “il sostegno a programmi di integrazione della salute e sicurezza nei curricula scolastici di ogni ordine e grado, valorizzando modelli di apprendimento di conoscenze e di acquisizione di competenze e abilità, realizzando già sui banchi di scuola la formazione generale del lavoratore ex art. 37”.

In ordine a tutto ciò il **documento CIIP** avanza precise proposte:

- inserimento del tema della promozione della cultura della prevenzione negli istituti scolastici nelle azioni previste nei Piani Regionali di Prevenzione;
- integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei curricula scolastici delle scuole di ogni ordine e grado e in particolare per le attività di alternanza scuola lavoro;
- affiancare a tutti i progetti di promozione della sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado adeguati piani di valutazione di contesto, di processo e di risultato in termini sia di acquisizione di competenze sia di adozione di comportamenti;
- l'utilizzo dello strumento e-learning nella formazione della sicurezza per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il documento si chiude con una ricca serie di indicazioni bibliografiche e sitografiche.

Protocollo Usr Sicilia – Inail Sicilia per la sicurezza a scuola

L’Usr Sicilia e l’Inail Sicilia hanno stipulato un [protocollo d’intesa](#)⁶⁰ di durata triennale per le attività connesse alla gestione della sicurezza a scuola.

Si tratta di un documento che specifica gli intendimenti comuni finalizzati a diffondere la cultura della prevenzione nella scuola, attraverso percorsi informativi/formativi, rivolti al personale scolastico e agli alunni/studenti di ogni ordine e grado di istruzione.

Diverse le attività in programma, che per quest’anno scolastico saranno realizzate a carattere sperimentale solo nella provincia di Palermo; successivamente si estenderanno alle altre province:

- percorsi informativi/formativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- percorsi informativi/formativi sullo stress di lavoro correlato, rivolti ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Sicilia ed estendibili anche ad altre figure coinvolte nelle attività di valutazione e gestione del rischio, ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.
- realizzazione di strumenti di individuazione dei rischi, finalizzati al miglioramento continuo delle condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

L’Inail Sicilia si impegna a mettere a disposizione le proprie professionalità per la programmazione delle attività e l’erogazione degli interventi informativi/formativi presso le Istituzioni scolastiche coinvolte nei progetti.

Operativamente il protocollo prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro che rappresenti entrambe le Istituzioni, allo scopo di programmare le attività da svolgere e monitorare il raggiungimento degli obiettivi.

È noto che l’Inail è l’ente istituzionalmente preposto alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come è altrettanto conosciuto il ruolo forte di promozione della cultura della sicurezza come stile di vita a partire dalla formazione offerta ai bambini, agli allievi, agli studenti oltre ai lavoratori/trici, che il Dlgs 81/08 affida alla scuola.

Attivare sinergie tra i due soggetti ci pare utile e, soprattutto, funzionale a un bisogno diffuso di formazione in materia di prevenzione e tutela della salute dei ragazzi e del personale della scuola.

Per questo riteniamo importante questo primo intervento comune e lo salutiamo come un avvio che ci fa ben sperare.

Chiediamo, però, che la volontà dichiarata si sviluppi in maniera organica e sistematica, intensificando gli interventi e realizzando un servizio continuo e strutturato che risponda in modo adeguato ai bisogni delle scuole siciliane.

⁶⁰ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/03_2016/PROTOCOLLO_Inail_Usr_SICILIA.pdf

Protocollo d'intesa tra Usr Toscana, Regione Toscana e Inail

La Regione Toscana con delibera di Giunta n. 241 del 29.3.2016 ha approvato il protocollo d'intesa tra Ufficio Scolastico Regionale, Regione Toscana e Inail Toscana per la creazione del **Sistema regionale in materia di sicurezza e salute nelle scuole**. Le parti con questo atto, intendono perseguire le seguenti finalità:

- promuovere, diffondere e sviluppare nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione la cultura della sicurezza e della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- promuovere, attraverso una programmazione congiunta, iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione degli studenti e degli operatori della scuola e dell'amministrazione, per sviluppare una consapevole cultura sociale sui temi della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- promuovere la realizzazione di interventi formativi per le figure che sono preposte alla sicurezza all'interno della scuola;
- promuovere interventi per la messa in sicurezza degli ambienti scolastici;
- intervenire in ogni ulteriore ambito coerente con le finalità di cui in premessa.

Per la gestione delle attività è costituito un Comitato di Coordinamento paritetico composto da tre componenti per Usr, tre componenti per RT e tre componenti per Inail. La validità del protocollo ha una durata di tre anni.

Il provvedimento risponde alla precisa esigenza di dare continuità al Protocollo, sottoscritto nel 2011, ora scaduto, che ha visto realizzare una esperienza positiva di collaborazione, nella programmazione congiunta di interventi rivolti alle scuole in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita e, soprattutto, al fine di evitare duplicazioni e di ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie disponibili.



QUADERNI

Sicurezza per studenti tirocinanti: un quaderno informativo

Sicurezza per studenti tirocinanti: un quaderno informativo

Rinveniamo nella Libreria Pubblica Digitale dell'Associazione iCihub il "[Quaderno Informativo per la sicurezza degli studenti e tirocinanti](http://docplayer.it/17477388-La-sicurezza-dei-tirocinanti-allievi-e-volontari-negli-ambienti-della-asl-ba.html)"⁶¹, elaborato dal Dott. Pasquale Nicola Bianco (Esperto insicurezza e igiene nei luoghi di lavoro) in collaborazione con l'Avv. Elena Chiefa, per l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore (IISS) "E. di Savoia – P. Calamandrei" di Bari.

Il documento, destinato agli studenti tirocinanti che svolgono attività professionalizzanti presso Aule Didattiche, Laboratori, Uffici, dell'Istituto, affronta anche i comportamenti da tenere all'interno degli ambienti per la propria ed altrui sicurezza. Il quaderno è ricco di indicazioni sulle principali norme di prevenzione e misure attuative di interventi di prevenzione e protezione dai rischi e modalità comportamentali da tenere durante le attività professionalizzanti.

Ringraziamo gli autori e l'Associazione iCihub per aver reso pubblico il documento.

⁶¹ <http://docplayer.it/17477388-La-sicurezza-dei-tirocinanti-allievi-e-volontari-negli-ambienti-della-asl-ba.html>



RAPPORTI

Rapporto Inail sulla sicurezza nelle scuole: statistiche, aspetti normativi e buone pratiche.

XIV Rapporto su sicurezza, qualità, accessibilità a scuola

XVI Rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente

VALUTAZIONE RISCHI

Valutazione del rischio in locali non accessibili, il caso Rivoli

Valutazione dei rischi strutturali in locali non direttamente accessibili alla normale ispezione o sopralluogo

Quando aggiornare la valutazione?

“Sicurezza e benessere nelle scuole”. Focus sul rischio biologico

Prevenzione del rischio chimico negli ambienti scolastici

RIUNIONE PERIODICA

Sull'obbligo di convocare le riunioni periodiche

RLS

La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

RSPP

Servizio di Prevenzione e Protezione e RSPP

Nomina, compiti e responsabilità del RSPP nella scuola

Rapporto Inail sulla sicurezza nelle scuole: statistiche, aspetti normativi e buone pratiche

Publicato in occasione della “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole” svoltasi il 22 novembre 2016, è stato oggetto di discussione in un seminario promosso dal Miur il 15 dicembre u.s. Parliamo del rapporto Inail [Dossier Scuola 2016](#)⁶², un documento che riassume programmi e progetti per la sicurezza nelle scuole condotti nel 2015, buone pratiche nazionali ed europee, i dati sugli infortuni scolastici nel 2015.

Il dossier esordisce mettendo in evidenza la sinergia Inail – Miur sui temi della sicurezza, “testimoniata” con il [protocollo sottoscritto nel novembre 2015](#)⁶³ per la sicurezza e per iniziative didattiche e informative sulla prevenzione e la [Carta di intenti firmata nel 2010](#)⁶⁴, che ha permesso di definire un piano di azioni in materia di “educazione alla sicurezza sul lavoro, alla legalità e alla responsabilità, nell’ambito dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”.

Sulla questione “prevenzione” il dossier riporta una selezione dei migliori progetti promossi dall’Inail sul territorio. (**Portolab/Liguria, Sicuramente a scuola, l’in-formazione per prevenire/Veneto, Sicuramente ... scuola/Campania, Vivere il cantiere e impararlo a scuola/Toscana, Dal palcoscenico alla realtà: a scuola di prevenzione/Puglia, Sicurezza idrogeologica/Toscana**).

Il documento prosegue presentando il progetto europeo **Napo** per gli insegnanti, una proposta didattica realizzata dall’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro. Seguono alcune *best practices* nazionali (**A caccia di Montrischio!** destinato agli alunni della scuola primaria, **In-formazione in sicurezza? Take It Easy, il futuro è nelle tue mani** indirizzato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, **Green Safety** rivolto agli studenti degli istituti tecnici agrari e degli istituti professionali a indirizzo agrario).

Viene descritta anche l’azione messa in campo dall’Inail su alcuni provvedimenti che di recente hanno interessato la scuola: l’alternanza scuola lavoro, la Giornata nazionale per la sicurezza, il fondo per l’edilizia scolastica, gli interventi per opere di elevata utilità sociale e per le scuole innovative.

Il rapporto si chiude con i dati dell’Inail sugli infortuni denunciati nel 2015 per gli studenti delle scuole pubbliche statali, che confermano un trend decrescente ripreso nel 2014, dopo l’interruzione registrata nel 2013.

XIV Rapporto su sicurezza, qualità, accessibilità a scuola

Mercoledì il 21 settembre 2016 a Roma è stato presentato il [XIV Rapporto di Cittadinanzattiva](#)⁶⁵. L’indagine fa il punto sulla sicurezza, la qualità e l’accessibilità delle scuole italiane, attraverso i dati del monitoraggio civico condotto su circa 150 edifici scolastici di tutta Italia. Fra le novità, una disamina della ricostruzione degli edifici scolastici nelle zone colpite da terremoto negli ultimi anni (Emilia Romagna, Abruzzo e Molise) e il monitoraggio delle mense scolastiche di un campione di istituti per verificarne non solo la sicurezza strutturale, il livello di accessibilità e le condizioni di vivibilità, ma anche i costi, la percezione della qualità del cibo da parte di studenti, genitori, insegnanti, la lotta agli sprechi, la partecipazione delle varie componenti della scuola. Pur trattandosi di un campione minimo (150 su 8000 istituti) il rapporto conferma lo stato di disagio complessivo in cui versano le scuole italiane. Il 15% delle scuole presenta lesioni strutturali; in un caso su tre gli Enti locali non effettuano gli interventi richiesti.

Un istituto scolastico su tre si trova in zone ad elevata sismicità e soltanto l’8% è stato progettato secondo la normativa antisismica.

Due terzi delle scuole non possiedono la certificazione di agibilità statica.

Prendendo in esame più in dettaglio i locali scolastici emerge che le aule sono in discrete condizioni strutturali, ma spesso sono troppo piccole e non hanno sussidi adatti agli studenti con disabilità. Nella metà delle scuole mancano le palestre e, in un istituto su quattro, si mangia in locali impropri. In un caso su tre i cortili diventano parcheggi. Non è poi irrilevante la quantità di bagni con carenze di carta igienica e sapone (assenti rispettivamente nel 37% e nel 50% delle scuole).

Un’istantanea che restituisce l’immagine di una scuola con necessità di interventi strutturali seri e duraturi. Abbiamo sempre indicato come indispensabile e urgente un piano pluriennale di finanziamenti e nuove regole procedurali perché si possa dare risposte adeguate alla drammatica situazione in cui versa il nostro patrimonio di edilizia scolastica. Il rapporto conferma e rafforza le ragioni di questa richiesta.

⁶² <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dossier-scuola-inail.pdf>

⁶³ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2017/01_2017/PROTOCOLLO_INAIL_Miur.pdf

⁶⁴ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2017/01_2017/Carta-dIntenti-Legalita-economica08062015.pdf

⁶⁵ http://www.cittadinanzattiva.it/files/primopiano/scuola/ABSTRACT_XIVRAPPORTOSCA.pdf

XVI Rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente

Il 17 dicembre u.s. Legambiente ha presentato il XVI Rapporto Ecosistema Scuola, indagine annuale sulla qualità dell'edilizia scolastica, delle strutture e dei servizi scolastici nel nostro Paese.

È la prima volta che l'indagine viene svolta in presenza di una parziale pubblicazione dei dati dell'Anagrafe scolastica che, a detta del Miur, dovrebbe essere completata nel 2016. Solo in questo caso avremo indicatori qualitativi omogenei che consentano la reale lettura dello stato degli edifici e dei bisogni di manutenzione ed intervento. Nell'attesa che dura ormai vent'anni (legge 23/1996), i dati raccolti da Legambiente rappresentano una importantissima funzione di lettura dello stato di salute delle nostre scuole.

In premessa il Rapporto riconosce al Governo il merito di aver messo ordine alla caotica situazione delle diverse fonti di finanziamento; sono stati, infatti, più di 3600 gli interventi ammessi a finanziamento dal 2014 ad oggi, di cui più del 60% conclusi o in corso. Un insieme di risorse provenienti da più fonti che confluiscono in un fondo unico nazionale (DI 179/2012) che il Miur stima in un investimento complessivo per la messa in sicurezza e la manutenzione di edifici esistenti e per nuove scuole di circa 4 miliardi.

Questo cambio di passo viene registrato anche dai dati del campione dei Comuni presi in esame dall'indagine di Legambiente, che evidenzia come gli investimenti complessivi sia in manutenzione ordinaria che straordinaria da parte degli enti locali è aumentata rispetto allo scorso anno.

I dati raccolti sono relativi all'anno 2014 e riguardano 96 Comuni, 6.332 edifici e una popolazione scolastica di 1.188.038. Il primo elemento che emerge dai dati è la vetustà degli edifici scolastici: su 6.310, circa il 65% è stato costruito prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica del 1974, mentre solo il 9,3% tra il 1991 e il 2014.

Un dato che testimonia quanto poco si sia investito negli ultimi venti anni nelle scuole nuove. Scuole vetuste, non troppo sicure e meno in regola rispetto ai requisiti di accessibilità: diminuisce rispetto allo scorso anno il dato relativo agli edifici a norma (81,4%), cui si aggiunge un calo rilevante degli interventi previsti per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Più del 30% degli edifici scolastici non ha ancora le certificazioni di agibilità e igienico-sanitaria.

Negli edifici scolastici censiti si rileva un dato positivo che riguarda le prove di evacuazione (96,1%) e la dotazione di porte antipanico (92,2%), mentre un 20% non ha ancora provveduto a dotarsi di impianti elettrici a norma.

Cresce leggermente l'attenzione rivolta alla costruzione di edifici con criteri antisismici (8,7%) e alla verifica di vulnerabilità sismica (25,1%).

L'indagine di quest'anno conferma l'evidente divario territoriale storico fra nord e sud rispetto alla qualità dell'edilizia scolastica: i capoluoghi del meridione e delle isole dichiarano di avere necessità di interventi di manutenzione urgente in media in 1 scuola su 2, contro una media di 1 scuola su 3 al nord e al centro.

A questa urgenza però non corrispondono adeguati provvedimenti soprattutto nelle isole, che vedono solo poco più del 17% delle scuole interessate da interventi di manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni.

Aumentano di quasi sette punti percentuali gli immobili che necessitano di interventi di manutenzione urgente (39,1%), nonostante siano cresciuti gli edifici scolastici che hanno beneficiato di manutenzione straordinaria negli ultimi 5 anni (49,3%).

Sembra non svilupparsi in modo considerevole la questione dei servizi per la mobilità casa-scuola e la sicurezza urbana delle aree antistanti gli edifici scolastici. Il servizio di scuolabus viene messo a disposizione per il 25,8% di edifici; neanche gli interventi destinati alla sicurezza dei ragazzi all'entrata e all'uscita di scuola (aree di sosta per le auto, attraversamenti e i semafori pedonali, presenza di nonni vigili, piste ciclabili e transenne parapetonali) sembrano essere al centro delle preoccupazioni delle amministrazioni comunali, descritti da percentuali poco rilevanti.

Diminuiscono le scuole con giardini o aree verdi disponibili e con strutture sportive, aumentano gli edifici con le biblioteche per ragazzi all'interno delle scuole. Nelle scuole si mantiene alta la raccolta differenziata di tutti i materiali, in particolare carta e vetro. Tra le fonti di illuminazione, il neon è quello che viene maggiormente utilizzato nelle scuole con percentuali che vanno diminuendo a favore di altre illuminazioni a basso consumo come i led.

Cresce l'utilizzo di energie rinnovabili nelle scuole passando dal 13,6% del 2013 al 14,3% del 2014. Gli impianti maggiormente utilizzati sono i pannelli fotovoltaici (71%) e i solari termici (23,4%). Resta una forte sensibilità al problema del rischio amianto; prosegue, infatti, il trend positivo delle azioni di bonifica svolte.

Il Rapporto riguarda anche le scuole superiori di pertinenza delle Province; a rispondere sono state solo un quarto delle amministrazioni, prevalentemente del centro e del nord, denotando una certa difficoltà da parte degli uffici competenti dovuta alla riorganizzazione in corso.

Dai dati delle amministrazioni partecipanti emerge che gli edifici costruiti prima della normativa antisismica del '74 sono circa due su tre, si tratta di conseguenza di un patrimonio immobiliare mediamente vecchio.

Se il 31,2% delle scuole si trova in aree a rischio sismico, sono il 20,6% gli edifici costruiti secondo criteri antisismici, sul 22,7% è stata effettuata la verifica di vulnerabilità antisismica.

Per maggiore approfondimento si rinvia al [testo integrale del XVI Rapporto Ecosistema Scuola](#)⁶⁶.

Valutazione del rischio in locali non accessibili, il caso Rivoli

Per gentile concessione della rivista "Dirigere la scuola" (Euroedizioni, Torino), che l'ha pubblicato nel suo numero di marzo, proponiamo un interessante **articolo di Antonietta Di Martino**, dirigente scolastica del I Circolo di Rivoli (TO), che prende spunto dalla recente sentenza, in sede di appello, di condanna penale di tre Responsabili del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) che si sono succeduti presso il Liceo Darwin di Rivoli, che in primo grado erano stati assolti.

L'argomento dell'articolo è diventato di pressante attualità e pone interrogativi da parte delle scuole che richiedono di essere affrontati e chiariti.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 17 c. 1 l. a) del Dlgs 81/08, spetta al Datore di lavoro, quindi al Dirigente Scolastico, la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli strutturali-edili e impiantistici relativi all'edificio sede dell'istituzione scolastica.

Nelle scuole esistono però alcuni locali, zone e aree che risultano essere non direttamente accessibili al Dirigente Scolastico rendendo assai arduo esercitare le azioni di controllo/sorveglianza da parte del Servizio di Prevenzione e di Protezione.

Su vicende come queste è importante cercare di spostare l'attenzione dal piano dell'inevitabile impatto emotivo a quello più squisitamente tecnico, puntando anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze che dalla sentenza scaturirebbero nel caso venisse confermata dalla cassazione: l'ispezione in locali inaccessibili diventerebbe infatti compito delle scuole, da realizzarsi come al solito senza risorse...

Valutazione dei rischi strutturali in locali non direttamente accessibili alla normale ispezione o sopralluogo (di Antonietta Di Martino)

A seguito della recente sentenza, in sede di appello, di condanna penale di tre Responsabili del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) che si sono succeduti presso il Liceo Darwin di Rivoli in provincia di Torino (che in primo grado erano stati assolti), l'argomento oggetto di questo articolo è diventato di pressante attualità e pone interrogativi da parte delle scuole che richiedono di essere affrontati e chiariti.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 17 c.1 lett. a) del Dlgs 81/08, spetta al Datore di lavoro, quindi al Dirigente Scolastico, la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli strutturali-edili e impiantistici relativi all'edificio sede dell'istituzione scolastica.

Nel caso dei rischi strutturali-edili e impiantistici la valutazione avviene sia tramite l'esame della documentazione e certificazione di legge fornita dall'Ente Proprietario e sia tramite sopralluogo nei locali scolastici effettuato dal RSPP e dagli Addetti del Servizio di Prevenzione e di Protezione

Nelle scuole esistono però alcuni locali, zone e aree che risultano essere non direttamente accessibili al Dirigente Scolastico e che quindi non possono essere soggetti al controllo/sorveglianza del Servizio di Prevenzione e di Protezione attivo presso ciascuna scuola.

In particolare si possono distinguere:

- A. Aree/zone/locali soggetti permanentemente alla responsabilità di un altro datore di lavoro.
- B. Aree/zone/locali soggetti temporaneamente alla responsabilità di un altro datore di lavoro.
- C. Aree/zone/locali non utilizzati come luogo di lavoro dalla scuola e quindi non accessibili ai dipendenti, ma solo all'Ente Proprietario per motivi di controllo e manutenzione.

Tali aree/zone/locali possono essere individuati in modo non esaustivo come segue:

⁶⁶ <http://www.cislscuola.it/index.php?id=4562&rid=#&jumpurl=5>

L'alfabeto della sicurezza nelle scuole

A. Aree/zone/locali soggetti permanentemente alla responsabilità di un altro datore di lavoro		
Cod.	Descrizione	Datore di lavoro
A1	<ul style="list-style-type: none"> • Locale cucina o preparazione e smistamento pasti precotti • Locale lavaggio • Deposito e dispensa • Spogliatoio e servizi igienici per il personale 	Titolare Ditta per la Ristorazione (refezione scolastica)
A2	<ul style="list-style-type: none"> • Locale retro-bar • Deposito e dispensa • Spogliatoio e servizi igienici per il personale 	Titolare Ditta per la Ristorazione (bar interno)
A3	<ul style="list-style-type: none"> • Alloggio custode • Cantina del custode • Area esterna pertinenziale del custode 	Ente Proprietario
A4	<ul style="list-style-type: none"> • Locali tecnici, quali la centrale termica, la cabina elettrica, cabina ascensore, ecc. 	Ente Proprietario o Ditte erogatrici della fornitura
A5	<ul style="list-style-type: none"> • Locali utilizzati dall'Ente Proprietario per propri fini (depositi, archivi, ecc.) 	Ente Proprietario
A6	<ul style="list-style-type: none"> • Locali dati dall'ente Proprietario in utilizzo esclusivo ad associazioni esterne (banda musicale, comitato di quartiere, ambulatorio medico, ecc.) che non forniscono alcun servizio alla scuola 	Ente Proprietario, Associazione, ecc.

B. Aree/zone/locali soggetti temporaneamente alla responsabilità di un altro datore di lavoro		
Cod.	Descrizione	Datore di Lavoro
B1	<ul style="list-style-type: none"> • Palestre o altri locali utilizzati in orario non scolastico • Centri estivi 	Ente Proprietario/Associazione sportiva o Cooperativa
B2	<ul style="list-style-type: none"> • Cantiere edile (quelle con previsione di consegna dell'area all'E.P. in quanto perimetrata e isolata dal resto della scuola) 	Ente proprietario

C. Aree/zone/locali non utilizzati come luogo di lavoro dalla scuola e non direttamente accessibili		
Cod.	Descrizione	Datore di Lavoro
C1	<ul style="list-style-type: none"> • Locali tecnici di cui al punto a.4 • Vani tecnici (verticali e orizzontali) realizzati per il passaggio di impianti 	Ente proprietario
C2	<ul style="list-style-type: none"> • Intercapedini orizzontali e verticali 	Ente proprietario
C3	<ul style="list-style-type: none"> • Sottotetti non utilizzati dalla scuola (accessibili per es. mediante botole o smantellamento di controsoffitti) 	Ente proprietario
C4	<ul style="list-style-type: none"> • Tetti (piani e inclinati) con relativi elementi accessori (manti di copertura tegole, ecc.), cordoli, grondaie e pluviali, camini, ecc. 	Ente proprietario

Con riferimento ai punti A1-A2-A6-B1-B2 il dirigente Scolastico è tenuto all'applicazione dell'Art.26 del Dlgs 81/08, relativo al coordinamento dei rischi interferenziali (a seconda dei casi il solo comma 1 oppure i commi 1, 2 e 3) mentre con riferimento ai punti A3-A4-A5-C1-C2-C3-C4 si aprono due scenari differenti:

IPOTESI 1

I sopralluoghi e i controlli nei locali non direttamente accessibili e cioè inaccessibili alla normale ispezione o controllo visivo (ad es. solai, tetti, sottotetti controsoffitti con relativi elementi accessori), o con divieto di accesso al personale (ad es. caldaie, scantinati, locali tecnici, intercapedini), o richiedenti azioni in quota o comunque assimilabili alla manutenzione ordinaria/straordinaria (spostamento o smantellamento di controsoffitti, apertura botole ecc.), sono compito dell'Ente Proprietario.

Il dirigente scolastico è tenuto a:

1. richiedere periodicamente (almeno una volta all'anno) all'Ente proprietario di effettuare le ispezioni e i controlli periodici e di fornirne riscontro formale alla scuola, ai sensi dell'art. 18 c. 3 del Dlgs 81/08;

2. segnalare prontamente all'Ente Proprietario la presenza di anomalie riscontrabili a seguito di un evento (ad es. caduta di tegole a causa del vento) o riscontro visivo (ad es. la presenza d'infiltrazioni o fessurazioni) per i necessari interventi, sempre in riferimento all'art. 18 c.3 del Dlgs 81/08;
3. valutare il rischio in base all'esito dei predetti riscontri da parte dell'Ente Proprietario e in base alla presenza di eventuali anomalie;
4. nel caso si rendessero evidenti segnali di pericolo concreto e attuale di danno agli alunni e personale adottare opportuni provvedimenti di delimitazione o chiusura degli spazi a rischio.

IPOTESI 2

Spetta al Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro, tenuto alla valutazione del rischio, oltre a quanto previsto nei punti 2,3,4 sopra indicati, anche ispezionare e controllare i locali non direttamente accessibili, e tale incombenza dovrà essere affidata al proprio RSPP (se possiede le necessarie competenze tecniche per farlo) o a personale/ditte esterne specializzate

Nel caso dell'**ipotesi 1** la responsabilità delle ispezioni in locali non direttamente accessibili è dell'Ente proprietario, in quanto è un'azione assimilabile alla manutenzione ordinaria/straordinaria, concetto su cui mi soffermerò più avanti per una migliore comprensione del problema, mentre nel caso dell'**ipotesi 2** la responsabilità di tali ispezioni e controlli è attribuita al dirigente scolastico in quanto associata alla valutazione dei rischi, di competenza del Datore di Lavoro.

La manutenzione deve essere un'attività di natura preventiva, finalizzata a ridurre le probabilità di un guasto, ovvero a controllare il processo di deterioramento che porta al guasto di un sistema.

In funzione dei metodi d'analisi utilizzati, la **manutenzione preventiva** può essere suddivisa in:

- preventiva basata sulle ispezioni;
- preventiva basata su metodi statistici (frequenza dei guasti);
- preventiva secondo condizione;
- preventiva basata su modelli (predittiva).

La "manutenzione preventiva" basata sulle ispezioni, intendendo per "ispezione" l'insieme delle azioni volte a determinare e a valutare il corretto funzionamento di una entità, è realizzata quando l'edificio/gli impianti/le apparecchiature sono in esercizio, e ha come fine quello di verificare il loro regolare funzionamento (verifiche di funzionamento) sia nel loro stato ed ambiente di esercizio e sia nelle condizioni prescritte dal costruttore.

Se una sola di queste condizioni non è realizzata, viene tempestivamente attivata un'attività di **manutenzione correttiva**.

La "manutenzione correttiva" è chiamata anche "a guasto": è la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria ed è volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.

La manutenzione preventiva e la manutenzione correttiva sono strettamente connesse tra loro: la prima deve essere attuata in modo periodico e la seconda ne costituisce la naturale conseguenza, con l'ulteriore aggravio di dover necessariamente valutare se l'intervento sia **urgente** ("immediate maintenance", intervento da eseguire senza indugio dopo la rilevazione del guasto in modo da evitare conseguenze inaccettabili) o **differibile** ("deferred maintenance", intervento di manutenzione che può essere differito in quanto l'entità in avaria non è critica).

Tornando a considerare le due ipotesi espresse, è pacifico che da una manutenzione non prevista, non fatta o fatta male possano derivare situazioni molto pericolose atte a provocare gravi infortuni e danni alla salute.

Si aprono quindi alcuni 'preoccupanti' interrogativi da parte delle scuole: è ancora valida l'integrazione delle funzioni tra Ente Proprietario e scuola, come previsto dalla prima ipotesi, oppure dobbiamo ritenere compito della scuola effettuare le ispezioni/controlli nei locali citati come previsto dalla seconda ipotesi? O forse ancora tali ispezioni devono essere svolte da entrambi i soggetti?

È quasi scontato dire che allo stato attuale il Dirigente Scolastico non possiede gli strumenti e le attrezzature né la possibilità economica di affidare le ispezioni nei locali non direttamente accessibili al proprio RSPP/Servizio di Prevenzione e di Protezione (posto che, ripeto, abbiano la competenza per farlo dato che la formazione prevista per legge non lo prevede) o a ditte esterne.

Siamo dunque di fronte all'ennesimo caso di specificità dell'ambiente scuola quale luogo di lavoro, per le quali il Dlgs 81/08 riconosce "*particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative*" (art. 3).

Non vi è dubbio che tra le peculiarità organizzative vi è quella di essere un luogo di lavoro che vede la ripartizione di competenze tra due soggetti: il dirigente scolastico e l'Ente Proprietario dei locali.

In molte occasioni le scuole e gli Uffici Scolastici Regionali hanno chiesto che il Regolamento di attuazione nelle scuole del Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/08), non ancora emanato, contenesse chiarimenti e approfondimenti sulle rispettive competenze e responsabilità dei due soggetti sopra richiamati.

Così come su molte altre difficoltà interpretative dello stesso Testo Unico che rendono veramente pesante e difficoltoso per i dirigenti scolastici gestire al meglio questa delicata parte dei propri obblighi di lavoro.

E si è fatto anche presente che il dilatarsi, oltre ogni ragionevole previsione, d'incombenze a carico dei dirigenti scolastici richiede uno stanziamento adeguato di risorse finanziarie.

È urgente che questo Regolamento finalmente esca senza più ritardi.

Ci auguriamo che non si limiti a richiamare sostanzialmente le norme dell'impianto di disciplina generale, ma che introduca le specificità reali delle scuole in modo tale che compiti e responsabilità siano chiaramente definiti a priori e non siano soggetti a contrastanti interpretazioni giurisprudenziali conseguenti a un evento dannoso.

Solo in questo modo il decreto attuativo sarà garanzia di applicazione corretta e piena tutela di alunni e personale, e si farà un passo importante affinché il doloroso caso Darwin non abbia più a ripetersi.

Pubblicato su "Dirigere la scuola" 3/2014, Euroedizioni, Torino

Quando aggiornare la valutazione?

Sempre più spesso ci viene chiesto se c'è una scadenza predefinita per la valutazione dei rischi. La risposta è semplice e muove proprio dalle modalità descritte dall'art. 29 del Dlgs 81/08: che di seguito si riporta: non esiste una tempistica predefinita, salvo che la legge non disponga diversamente per alcuni rischi specifici. Il rischio incombe sempre, pertanto il documento di valutazione dei rischi necessita di aggiornamento permanente.

Ecco cosa dice la norma:

"Dlgs n. 81/2008 Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (...)

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali (...)"

Per la salute di spalla e braccio con il pc portatile meglio usare un mouse esterno

Il computer è ormai parte fondamentale della nostra vita e del nostro lavoro, tanto da diventare sempre più spesso una sorta di estensione del nostro corpo. Ma lo usiamo nel modo giusto? Il dipartimento di Medicina del lavoro dell'Inail ha pubblicato uno studio che dimostra come per salvaguardare la nostra salute sia meglio utilizzare, con i pc portatili, un mouse esterno.

“Sicurezza e benessere nelle scuole”. Focus sul rischio biologico

Il mondo della scuola rappresenta una cospicua parte della società; in un Paese civile la salute e la sicurezza di dieci milioni di persone in prevalenza giovani deve costituire un diritto esigibile. Appare chiaro a tutti quanto sia importante operare in ambienti scolastici con adeguate condizioni di igiene e di sicurezza.

A questo tema è dedicata una pubblicazione dell'Inail realizzata da CONTARP **“Sicurezza e benessere nelle scuole. Indagine sulla qualità dell'aria e sull'ergonomia”**.

La pubblicazione riporta i risultati di un monitoraggio sulle condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti scolastici in alcuni istituti di scuola secondaria di secondo grado di Roma e provincia. Il progetto nasce nell'ambito del protocollo siglato nel 2007 tra Miur e Inail, finalizzato a promuovere ... *iniziative di orientamento professionale e tecnico scientifico, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, rivolte agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori.*

La CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione dell'Inail) ha sviluppato il progetto tenendo conto di due precisi obiettivi:

- accrescere le conoscenze sui rischi negli ambienti scolastici, informando e formando tutta la popolazione scolastica (studenti, docenti e Ata) sui temi della sicurezza
- monitorare i principali fattori di rischio/disagio realizzando "report", in particolare sui fattori di rischio/disagio e la realizzazione di "report" sui monitoraggi effettuati, su "*fattori di tipo chimico, fisico e biologico, per caratterizzare la qualità dell'aria indoor e analizzare gli aspetti di tipo ergonomico (comfort acustico, microclima, illuminamento, posture ecc.)*".

Rinviando ad una lettura integrale del documento dell'Inail, in questa sede prestiamo la dovuta attenzione ad uno dei fattori di rischio spesso trascurato: il **rischio biologico**.

Il rischio biologico nelle scuole è di "*natura prevalentemente infettiva (virus e batteri), con modalità di esposizione in prevalenza per inalazione e per contatto diretto (tra un individuo ed un altro) o indiretto (contatto con superfici o oggetti contaminati)*".

Ad esempio "*l'affollamento dei locali, l'inadeguata ventilazione e l'insufficienza dei ricambi d'aria negli ambienti rappresentano condizioni critiche, che incrementano la possibilità di contatto con le potenziali sorgenti di rischio (persone affette da malattie infettive o portatrici sane o asintomatiche) e impediscono la diluizione degli inquinanti biologici negli ambienti. Il cattivo stato di manutenzione e di pulizia dell'edificio, degli ambienti indoor, dei servizi igienici e degli impianti sia di trattamento aria che idrosanitari può determinare condizioni favorevoli allo sviluppo e all'accumulo di muffe, batteri ambientali (ad esempio Legionelle) e acari della polvere*".

Le **patologie prevalenti** riscontrate tra la popolazione scolastica "sono rappresentate da:

- *malattie virali, con epidemie stagionali di raffreddore, influenza, e altre malattie a trasmissione aerea (morbillo, varicella, rosolia ecc.);*
- *parassitosi (ad esempio, pediculosi, scabbia, ossiuri);*
- *patologie allergiche (allergie da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.)*".

Lo studio evidenzia che "*considerata la natura prevalentemente infettiva del **rischio biologico**, la sua prevenzione nelle scuole si fonda essenzialmente sul rispetto delle norme di pulizia ed igiene sia personale che ambientale, con l'adozione di regole comportamentali individuali e collettive (c.d. 'precauzioni universali'), a partire da un'adeguata ventilazione dei locali e dal **lavaggio delle mani**; quest'ultimo rappresenta un'elementare ma efficacissima pratica e misura di prevenzione del rischio biologico secondo le indicazioni date dall'OMS*". Precauzioni universali che "*debbono essere adottate indipendentemente dall'insorgenza di casi di malattia nella scuola, in quanto servono ad interrompere la catena del contagio che favorisce la trasmissione interumana di un agente infettivo per via aerea, oro-fecale o ematica-sessuale. Una regolare manutenzione dell'edificio e degli impianti consente, inoltre, di controllare le condizioni ambientali che favoriscono la proliferazione microbica. Per questo motivo dovranno essere adottate tutte le misure comportamentali atte a ridurre l'accumulo di contaminanti di origine biologica (polveri allergeniche, muffe e spore fungine ecc.), la cui presenza determina condizioni favorevoli alla crescita microbica nell'indoor scolastico (umidità, fonti di nutrimento, ecc.)*". Ed è dunque chiaro quanto sia rilevante il ruolo dalla formazione su questi temi "*nei confronti sia del personale scolastico (docente e non) che di quello coinvolto nelle attività di pulizia, ristorazione e manutenzione delle eventuali aree verdi esterne agli edifici scolastici*".

Il documento riporta poi "**misure preventive particolari** da adottare per la tutela della salute di tutta la popolazione scolastica, con particolare riguardo a quella giovanile e infantile":

- "*gli studenti non devono condividere oggetti che potrebbero trasmettere malattie (oggetti che sono stati introdotti in bocca, bicchieri, cannuce, lattine, posate, matite, penne, salviette, rossetti, burro di cacao, spazzolini da denti);*
- *gli studenti devono imparare a gestire le loro necessità personali in caso di pronto soccorso (ad es. epistassi);*
- *gli studenti devono imparare a manipolare in sicurezza gli oggetti taglienti, i rifiuti prodotti da altri ed eliminare correttamente i rifiuti personali (salviette facciali, asciugamani sporchi, utensili per mangiare, assorbenti, superfici contaminate da sangue);*
- *la trasmissione della pediculosi può essere limitata tenendo cappotti e oggetti personali in stanzini/comparti individuali, evitando di condividere cappelli, pettini ecc.;*
- *gli insegnanti, gli istruttori o allenatori devono sempre mettere in pratica comportamenti corretti per la prevenzione del contagio, essere addestrati al primo soccorso e all'emergenza e conoscere le 'pre-*

cauzioni universali'. Devono, inoltre, saper utilizzare i materiali contenuti nel kit per le emergenze, messo a disposizione dalla scuola".

Infine il documento riporta una tabella (pagg. 111-113) che elenca alcune **possibili condizioni o fonti di rischio biologico** rinvenibili nelle scuole con i relativi interventi preventivi da mettere in pratica.

[Inail "Sicurezza e Benessere nelle scuole. Indagine sulla qualità dell'aria e sull'ergonomia"](https://www.inail.it/cs/internet/home.html)
<https://www.inail.it/cs/internet/home.html>

Prevenzione del rischio chimico negli ambienti scolastici

Nel numero 20 del 1° giugno 2015 Dirigenti News ha presentato la pubblicazione elaborata da (CONTARP) dell'Inail **"Sicurezza e Benessere nelle scuole. Indagine sulla qualità dell'aria e sull'ergonomia"**, focalizzando l'attenzione sul rischio biologico. Adesso riprendiamo quella pubblicazione per analizzare il rischio chimico nelle attività condotte nei laboratori didattici.

Il documento ricorda anzitutto che all'interno degli edifici scolastici possono essere individuate diverse tipologie di ambienti *indoor*: aule, laboratori, uffici e palestre.

Riguardo alle attività svolte in **laboratorio**, per la valutazione è necessario *conoscere le caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti, le relative quantità normalmente in uso, quelle stoccate, la frequenza di utilizzo e le modalità di manipolazione da parte di chi è preposto a utilizzarle; di conseguenza il censimento di tutte le sostanze potenzialmente pericolose rappresenta la fase iniziale della valutazione del rischio.*

Invece per le aule in cui si svolge **attività didattica**, *l'interesse principale è focalizzato sulla verifica della qualità dell'aria indoor (IAQ)*, monitorando i seguenti indicatori:

- identificazione delle sorgenti di inquinanti;
- verifica efficienza dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento di un edificio;
- verifica delle azioni correttive e collegare i sintomi degli occupanti alla qualità dell'aria indoor.

Si evidenzia che *le scuole dovrebbero essere progettate, costruite e mantenute in modo da minimizzare e controllare le sorgenti di inquinamento, anche per rispondere alle esigenze di quei soggetti che mostrano particolare sensibilità ad allergie e ad asma.* E viene indicato che il mantenimento di un buon livello di qualità dell'aria indoor dipende dalla possibilità di controllare una serie di parametri:

- *materiali di costruzione, impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione;*
- *quantità e qualità dell'aria di ventilazione;*
- *stato di conservazione degli arredi, fissi e mobili, e dei rivestimenti (pavimenti, pareti, soffitti);*
- *prodotti usati per la manutenzione e la pulizia;*
- *modalità di uso degli spazi (stile di lavoro);*
- *presenza di fumo di tabacco (mancata osservanza del divieto di fumo).*

Il documento si sofferma nel dettaglio anche sulle misure di prevenzione per le **attività condotte nei laboratori didattici**, spazi che *rappresentano a tutti gli effetti ambienti di lavoro per i quali il dirigente scolastico ha l'obbligo di valutare i rischi per la salute e per la sicurezza, nonostante il fatto che le limitate quantità di prodotti pericolosi impiegati e la non elevata frequenza di utilizzo facciano presumere bassi livelli di esposizione.*

Si evidenzia come la presenza dei laboratori comporti anche *la produzione di rifiuti pericolosi per i quali è prevista l'applicazione di specifiche procedure di smaltimento.*

Tenendo presente che il rischio chimico può scaturire sia dalle caratteristiche chimico-fisiche che possono causare infortuni, sia dall'azione tossica e nociva degli agenti chimici manipolati, il documento riporta alcune semplici **misure di prevenzione e protezione che possono essere efficacemente adottate per prevenire i rischi:**

- i reagenti chimici devono essere conservati in armadi chiusi (possibilmente aspirati) separandoli per compatibilità e reattività;
- le bombole dei gas possono determinare seri rischi sia per la natura chimica del fluido stesso (tossico, irritante, infiammabile, asfissiante) sia per il relativo stato fisico (elevata pressione). Generalmente i gas vengono erogati da postazioni esterne, l'uso delle bombole è ammesso all'interno dei laboratori solo se il volume di gas è limitato. Considerando che si possano verificarsi perdite non fisicamente percettibili, va definito il numero adeguato di ricambi d'aria necessari ad evitare il crearsi di atmosfere pericolose;

- l'organizzazione delle attività didattiche deve essere progettata individuando: i rischi connessi a ogni esperimento, le misure preventive da adottare, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) necessari e le eventuali misure in caso di emergenza;
- nelle postazioni ove esiste la possibilità che si sviluppino gas, vapori, fumi o polveri devono essere predisposti sistemi aspiranti la cui efficienza va controllata periodicamente;
- gli studenti devono osservare una serie di misure igieniche come, ad esempio, il divieto di fumare, bere e mangiare; l'obbligo di indossare il camice e gli altri DPI (guanti, occhiali ecc.) ritenuti necessari in particolari operazioni;
- la gestione delle emergenze deve essere oggetto di apposite procedure con le quali si individuano le figure referenti, gli eventi più comuni ragionevolmente prevedibili, l'elenco dei comportamenti da mettere in atto in caso di pericolo e la descrizione delle modalità d'uso corretto dei presidi disponibili per un'ottimale gestione.

*Infine, pur considerando che le attività di laboratorio comportano l'uso solo di piccole quantità di prodotti chimici, con un'esposizione comunque discontinua nel tempo, si può prevedere la possibilità di monitorare periodicamente la concentrazione ambientale degli **inquinanti aerodispersi**.*

In alternativa si può ricorrere ad algoritmi o modelli matematici che permettono, attraverso l'assegnazione di un punteggio associato ai diversi fattori (pericolosità della sostanza, caratteristiche fisico-chimiche, frequenza e quantità d'uso, modalità di esposizione), di stabilire delle fasce di rischio in funzione delle quali calibrare gli interventi di prevenzione e protezione da mettere in atto.

E ancora dovrebbero essere progettati e realizzati **percorsi di formazione** specifica a beneficio degli studenti che operano nei laboratori, coinvolgendo le professionalità presenti all'interno della scuola (insegnanti di chimica, di scienze e biologia, ecc.), con particolare rilevanza per la formazione mirata alla lettura delle SDS per la corretta manipolazione dei reagenti chimici.

Sull'obbligo di convocare le riunioni periodiche

L'art. 35, c. 1, del Dlgs 81/08 stabilisce l'obbligo di convocare riunioni periodiche di prevenzione e protezione rispetto ai rischi per salute e sicurezza sul lavoro; il datore di lavoro indice almeno una volta all'anno o quando si determinino significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Alla riunione partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Come preparare, convocare e condurre una riunione periodica

La riunione periodica è certamente uno dei momenti strategici importanti nella gestione della prevenzione perché ha funzioni:

- consuntive e di programmazione, almeno annuale, sulla gestione dei rischi e sulle misure di miglioramento;
- di monitoraggio sul mantenimento del benessere degli addetti attraverso la relazione sulla sorveglianza sanitaria;
- di presidio dei processi di formazione;
- di analisi di eventi che hanno spostato la programmazione: nuovi rischi, nuove attività da includere.

Gli elementi essenziali per la sua effettività sono:

- preparazione dell'incontro e la disponibilità dei dati necessari;
- presenza di tutti i soggetti previsti;
- disponibilità a dedicare il tempo necessario;
- disponibilità reciproca al confronto e al rispetto dei ruoli.

Come preparare la riunione?

La preparazione dell'incontro "viene da lontano". Nell'arco dell'anno:

- organizzare i sopralluoghi per verificare i luoghi di lavoro, a partire da quelli meno conosciuti;
- raccogliere le osservazioni dei colleghi, le esigenze, gli obiettivi prioritari, con incontri informali, assemblee, questionari;

L'alfabeto della sicurezza nelle scuole

- fare un piano: inquadrare dubbi da approfondire e chiarimenti da richiedere, definire una proposta con obiettivi chiari e prioritari, strumenti e tempi possibili.

È necessario preparare per tempo i documenti utili per la discussione; possono riguardare DVR, precedenti verbali, esiti anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, infortuni e malattie professionali, eventuali verbali degli organi di vigilanza, proposte per migliorare la gestione dei rischi, proposte per la formazione.

Brevemente sulla **conduzione della riunione**:

- scegliere e condividere la data, non ammettendo limiti temporali: se non si esauriscono i temi ci si aggiorna;
- la convocazione deve avere un ordine del giorno che possa essere integrato nelle "varie";
- gli impegni assunti possono diventare: aggiornamento del DVR e piano soluzioni; aggiornamento del Piano di sorveglianza sanitaria e del Piano di formazione;
- possono essere calendarizzate successive riunioni.

Si evidenzia che il **verbale dell'incontro** è il documento che attesta l'effettività del momento di confronto, anche davanti all'organo di vigilanza.

Cosa è bene fare **dopo la riunione**:

- organizzare la documentazione creando un archivio;
- curare il passaggio di consegne del materiale storico ai successori;
- divulgare ai colleghi gli esiti;
- verificare le scadenze previste;
- richiedere la riunione periodica straordinaria quando ci sono variazioni rilevanti.

Di seguito una **bozza di verbale** della riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi (art. 35 Dlgs 81/2008), elaborata dall'ATS (Azienda di Tutela della Salute) di Bergamo.

VERBALE DELLA RIUNIONE PERIODICA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (Art. 35 Dlgs 81/2008)

Verbale n. _____

Il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ presso _____
si è svolta la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'Art. 35 del
Dlgs 81/2008, cui hanno partecipato:

- Il Datore di Lavoro sig. _____ (o suo rappresentante) sig. _____
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, sig. _____
- Il Medico Competente, Dr. _____
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST), sig. _____
- Eventuali altri partecipanti e relativa qualifica _____

Che erano stati convocati (specificare se per scritto, a voce...) _____ il _____

All'inizio della riunione si è data lettura del verbale dell'ultima riunione periodica tenutasi
in data _____ a proposito della quale si evidenzia la realizzazione delle seguenti azioni
programmate _____

Si riportano inoltre qui di seguito le azioni programmate nell'ultima riunione che invece non sono
state realizzate e le decisioni che si prendono per ciascuna: _____

Nel corso della riunione di oggi il datore di lavoro (o suo rappresentante) ha sottoposto
all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi, datato _____
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute, sia: 1) Realizzati dall'ultima riunione periodica, che 2) Da realizzarsi nel corso dei prossimi 12 mesi

L'alfabeto della sicurezza nelle scuole

e) altri eventuali argomenti (per es: disamina di indagini ambientali eseguite e delle decisioni preventive conseguenti; adozione di liste di controllo, vademecum, Linee Guida, buone Prassi per tenere sotto controllo aspetti di sicurezza di qualche parte del ciclo tecnologico; istituzione ed analisi del registro degli incidenti mancati; lettura di eventuali verbali di ispezione dell'ASL): _____

Dalla riunione sono emerse le considerazioni e le indicazioni di seguito indicate.

Documento di valutazione dei rischi: _____

Andamento degli infortuni (numero, cause, azioni migliorative da attivare...) _____ e delle malattie professionali / sorveglianza sanitaria _____

Il Medico Competente riferisce che durante il suo sopralluogo annuale eseguito/i in data _____ è emerso: _____

Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale: _____

Programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute:

1) già realizzati: _____

2) da realizzarsi: _____

Altri argomenti discussi, interventi ed osservazioni _____

In base alle considerazioni sopra indicate ed alla discussione, si traggono le seguenti conclusioni e impegni futuri (per ciascuno dei quali è indicata la persona responsabile della realizzazione e la scadenza): _____

Nel caso (auspicabile) che contestualmente alla riunione venga svolto un sopralluogo congiunto nell'azienda, si riportano gli elementi salienti emersi _____

e si allega al presente il verbale completo di tale sopralluogo.

Si concorda indicativamente che la prossima riunione periodica sarà convocata in data _____

(firme)

Il Datore di lavoro (o suo rappresentante) _____

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione _____

Il Medico Competente _____

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza _____

Altri partecipanti _____

Note:

(1) Il presente schema di verbale è suggerito e raccomandato, ma non obbligatorio.

(2) È da utilizzarsi da parte delle aziende che lo ritengono utile e migliorativo rispetto al loro modello utilizzato finora. Le aziende che usano un format più ricco ed esauriente ovviamente continueranno ad utilizzare il loro.

(3) Lo spazio/numero di righe per scrivere il testo del verbale è puramente indicativo: ogni azienda lo dilati quanto ritiene, così come il numero delle pagine, al fine di relazionare in maniera esaustiva su ciascun argomento affrontato.

(4) La convocazione alla riunione è preferibile (ma non obbligatorio) che sia in forma scritta, almeno 1 settimana prima della data fissata, riportante l'ordine del giorno.

(5) Se il Medico Competente non è stato nominato dall'azienda perché non rientra nell'obbligo, riportare "non nominato" invece del nome.

La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Tra i tanti obblighi che il Dlgs 81/2008 pone a datori di lavoro e dirigenti c'è anche quello relativo alla consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in merito a diversi aspetti; a norma degli artt. 18, comma 1, lett. s) e art. 50, comma 1, lett. b), del Dlgs 81/2008 il RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, designazione degli addetti, organizzazione della formazione, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva.

Per un orientamento al corretto adempimento di questi obblighi, può essere particolarmente utile la guida prodotta dall'Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo "[Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all'apparato sanzionatorio](#)"⁶⁷.

Preliminarmente il documento, ribadisce il "diritto del RLS di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale, inerente tra l'altro la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle concernenti l'organizzazione del lavoro", precisando inoltre che "il datore di lavoro deve fornire, anche su richiesta del RLS, tali dati". Il RLS è "comunque tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e documentazione ricevuta".

Per quanto riguarda l'obbligo di consultare il rappresentante dei lavoratori sulle nomine e sulle designazioni dei soggetti responsabili della sicurezza, il documento ricorda che la consultazione del RLS da parte del datore di lavoro è prevista dagli artt. 18, comma 1, lett. s) e art. 50, comma 1, lett. c), del Dlgs 81/2008 in relazione agli aspetti maggiormente significativi per la sicurezza (valutazione dei rischi, designazione degli addetti al servizio di prevenzione e alla gestione delle emergenze; organizzazione della formazione); tale consultazione "si esprime nella obbligatoria richiesta di un parere che tuttavia non è vincolante per il datore di lavoro". Importante è avere chiaro il procedimento da seguire, articolato in due fasi:

- **prima fase** "relativa all'informazione, che deve essere data al RLS su tutti gli aspetti oggetto di consultazione";
- **seconda fase** "caratterizzata dalla disponibilità di un tempo congruo, da parte del RLS, per poter esprimere il proprio parere".

La consultazione "non può dunque scadere nella semplice informativa bensì implica l'attivazione di una particolare procedura".

Il documento di EBINTER, citando alcuni accordi, suggerisce che il RLS "confermi l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In tale documento, dovranno inoltre essere riportate le osservazioni e le proposte che il RLS può formulare sulle tematiche oggetto di consultazione, le quali comunque non hanno carattere vincolante per il datore di lavoro".

Un altro obbligo (artt. 18 e 50 del Dlgs 81/2008) è quello di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37.

Il documento di Ebinter sottolinea che il RLS ha diritto di ricevere una "formazione particolare, concernente la normativa in materia di salute e sicurezza e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi".

I corsi per RLS devono avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate.

Viene precisato che "la formazione del RLS deve svolgersi mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la sua attività e che deve comportare oneri solo a carico del datore di lavoro".

Rispetto all'obbligo del datore di lavoro di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, previste dagli artt. 18, comma 1, lett. s) e art. 50, comma 1, lett. e), del Dlgs 81/2008), il documento di Ebinter conferma il "radicale mutamento culturale da una logica di semplice riparazione del danno a quella della prevenzione, rafforzando e privilegiando così quel potere d'iniziativa proveniente anche dal 'basso' voluto espressamente dal legislatore".

E in questa cornice si collocano le attribuzioni del RLS in merito all'attività propositiva dell'RLS stesso (art. 50, comma 1, lett. h, i, m).

Infine si parla dell'obbligo di consentire al rappresentante dei lavoratori l'accesso ai luoghi di lavoro, da esercitarsi nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.

Tale diritto dell'RLS non facente parte delle disposizioni introdotte dal decreto 81/2008 è contenuto nell'art. 9, dello Statuto dei lavoratori, ove si precisa che "i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di

⁶⁷ <http://www.cislscuola.it/index.php?id=4488&rid=#&jumpurl=7>

controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali'. La determinazione delle modalità per l'esercizio del diritto di accesso ai luoghi di lavoro è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva nazionale'.

Appare utile ricordare, infine, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto del segreto industriale, come sancito dall'art. 50, comma 6, del Dlgs 81/2008.

Servizio di Prevenzione e Protezione e RSPP

Gli articoli dal 31 al 34 del Dlgs 81/08 confermano pienamente la logica che il **Servizio di Prevenzione e Protezione** è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro.

Il ruolo di *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* (RSPP) può essere affidato a personale in servizio nella scuola o affidato a professionisti esterni.

Le capacità tecniche e professionali richieste a chi esercita la funzione di RSPP sono quelle contenute nel **decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195**.

Il Dirigente Scolastico – datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP nel caso in cui la scuola non superi i 200 lavoratori, comprendendo tra questi anche gli studenti che frequentano i laboratori. In tal caso il dirigente avrà l'**obbligo** di frequentare **32 ore di formazione** (il settore istruzione è individuato a rischio MEDIO dalla classificazione ATECO 2002-2007) e un **aggiornamento obbligatorio**, con periodicità quinquennale, di **10 ore**.

Il nuovo testo unico non introduce novità sostanziali nel declinare i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; sono rimaste invariate anche le nozioni di *responsabile, addetto e servizio*.

È il caso di sottolineare l'orientamento giurisprudenziale che scaturisce dalla sentenza n. 15226 del 17 aprile 2007 della Cassazione, secondo cui il RSPP che non segnala al datore di lavoro il rischio rilevato viene considerato corresponsabile di eventuali danni cagionati per circostanze riconducibili al rischio non evidenziato e conseguentemente condannato in concorso con il datore di lavoro.

Nomina, compiti e responsabilità del RSPP nella scuola

Nella Newsletter n. 3 del 20 gennaio 2014 è stato presentato il manuale dell'Inail "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" Edizione 2013; proprio da quel documento riprendiamo l'analisi del capitolo – nomina dell'RSPP – cercando di mettere a fuoco la questione RSPP interni ed esterni.


I compiti del SPP sono fissati dall'art. 33 del Dlgs 81/2008; il dirigente scolastico ha facoltà di *"meglio puntualizzare tali compiti anno per anno, tenendo conto delle specificità dell'istituzione scolastica che dirige, di particolari problematiche, anche contingenti, e della Politica della sicurezza che intende perseguire"*.

L'art. 17 stabilisce che la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è un obbligo non delegabile del dirigente scolastico.

L'articolo 32, comma 8, prevede che l'incarico *"va affidato **prioritariamente a personale interno all'istituto, ovvero, in subordine, interno ad un'altra istituzione scolastica, e, in entrambi i casi, che si dichiara disponibile in tal senso. Solo in via sussidiaria (comma 9), cioè nell'impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno all'Amministrazione scolastica"***.

Suggerisce anche di *"avvalersi, assieme ad un gruppo di altri istituti, dell'opera di un unico esperto, individuato all'interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici o, in via subordinata, all'interno di Enti locali o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Inail, Università, ecc.) oppure di un libero professionista"*.

A tal fine si riporta lo schema della gerarchia delle opzioni per l'individuazione del RSPP e le indicazioni relative alle procedure che il dirigente scolastico deve seguire al fine di acquisire le disponibilità dei potenziali RSPP.



Opzioni per l'individuazione del RSPP	Modalità di attuazione
Personale interno all'istituto	Circolare del dirigente scolastico
Personale interno all'Amministrazione scolastica ma dipendenti di altro istituto	Bando pubblico riservato
Dipendente dell'Ente proprietario	Richiesta all'Ente proprietario
Dipendente di enti e istituti specializzati in sicurezza	Bando pubblico
Esperto esterno libero professionista	Bando pubblico

Il documento indica che nel caso l'RSPP sia un esperto esterno *"l'art. 32 sottolinea l'obbligo in capo al dirigente scolastico di organizzare internamente alla propria scuola un vero e proprio Servizio, composto da un adeguato numero di Addetti"*.

La "ratio" delle disposizioni contenute nell'art. 32 è manifesta in quanto, *"in materia di sicurezza, la scuola si trova in una **posizione delicata**, proprio in relazione al tipo d'utenza che la frequenta" ... "gestire la prevenzione e la sicurezza in un luogo con predominanza di minori richiede particolari sensibilità, in grado di percepire con maggior cognizione di causa l'eventuale pericolosità delle situazioni e dei comportamenti". "Il numero di Addetti SPP va individuato in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituto"*.

Il manuale riporta due contesti significativi, gli istituti secondari di secondo grado ad indirizzo tecnico o professionale e le grosse istituzioni scolastiche articolati in molti plessi, spesso distanti tra loro. Nel primo caso il dirigente scolastico organizza *"il Servizio sulla base di un principio di diversificazione e complementarietà delle competenze necessarie"* e nel secondo caso garantisce *"la presenza di una persona formata in ogni plesso del proprio istituto"*.

L'opuscolo guarda con attenzione alle esperienze diffuse e alle buone pratiche messe in atto in moltissime scuole, riconfermando il principio che, **la nomina di un RSPP interno, diverso dal dirigente scolastico, è la soluzione più opportuna.**

Il manuale, infine, prende in esame anche le **responsabilità del RSPP**; in merito precisa che il Responsabile del SPP *“non è assoggettato a responsabilità penale in relazione all’assolvimento dei suoi compiti di consulente del datore di lavoro”*, ma sottolinea che diverso *“è il caso in cui nell’esercizio della sua attività il RSPP cagioni un infortunio o una malattia professionale”*. La sua eventuale responsabilità *“in caso di infortunio sul lavoro sarà valutato dalla magistratura sulla base di un’attenta analisi del processo che ha portato al verificarsi dell’infortunio. In generale, dove il Responsabile avesse, per colpa professionale, mancato di individuare un pericolo, e di conseguenza le necessarie misure preventive, non fornendo al dirigente scolastico l’informazione necessaria per attuare le stesse, potrebbe essere chiamato a rispondere, ovviamente in concorso con il dirigente stesso, dell’evento”*.

Qualora invece il Responsabile *“avesse correttamente individuato il problema e indicate le soluzioni, ma il dirigente scolastico, o altra figura interna preposta all’applicazione delle direttive sulla sicurezza, non avesse dato seguito alle sue indicazioni, dovrebbe essere sollevato da qualsiasi responsabilità nel merito dell’evento. Sarà naturalmente l’autorità giudiziaria a pronunciarsi sui singoli casi”*.



SICUREZZA

Sicurezza nella scuola: valutazione, procedure e pianificazione degli interventi

Crollo al Liceo Darwin di Rivoli: la Cassazione conferma le condanne

Sentenza sul liceo Darwin: intervista a Raffaele Guariniello

Sassari, dirigenti scolastici dal prefetto. Troppe situazioni di rischio

SANZIONI

Sanzioni

Sicurezza e sanzioni, dirigenti a rischio, una situazione a cui porre rimedio

SCALE

Scale

SEGNALETICA

Sicurezza, la nuova segnaletica

STRESS LAVORO CORRELATO

Stress lavoro correlato, una *check list* per valutare il rischio

Stress lavoro correlato: un modello elaborato dall'Usr Basilicata

Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato nella scuola

Lombardia, lo stress lavoro-correlato nel settore dell'istruzione

L'ABC dello stress: i miti da sfatare per i lavoratori

Ridurre lo stress: misure a livello organizzativo e individuale

STUDENTI

L'equiparazione degli allievi ai lavoratori

Quando lo studente è un "lavoratore". Obblighi e adempimenti a carico della scuola

Sicurezza nella scuola: valutazione, procedure e pianificazione degli interventi

Una delle prime incombenze in capo al dirigente scolastico, soprattutto se di prima nomina e/o se ha preso servizio in una nuova scuola, è quella di verificare tutti gli adempimenti in tema di salute e sicurezza nella propria istituzione scolastica.

All'inizio dell'anno scolastico 2014-15 segnaliamo un intervento di **Andrea Costantino**, HSE Consultant di **EcoSafe** e RSPP nelle scuole, presentato in occasione del convegno "**La sicurezza degli edifici scolastici e i rapporti tra ente proprietario e Dirigenti Scolastici**" tenutosi ad Asti il 10 aprile 2014, organizzato da EcoSafe con il patrocinio dell'ASL locale.

In quel convegno, di cui avevamo dato notizia a suo tempo su **Dirigenti News**, sono state affrontate varie tematiche riguardanti le modalità applicative del Dlgs 81/08 nelle scuole, l'organizzazione della sicurezza scolastica, la valutazione dei rischi, le procedure ed in particolare le aspettative verso l'RSPP da parte dei dirigenti scolastici responsabili della gestione della scuola.

[Le slide della relazione](#)⁶⁸

Crollo al Liceo Darwin di Rivoli: la Cassazione conferma le condanne

La Corte di Cassazione con Sentenza del 3 febbraio 2015 della IV Sezione Penale ha confermato la condanna dei funzionari della Provincia di Torino responsabili per l'edilizia scolastica e conferma anche la condanna dei tre insegnanti che avevano ricoperto il ruolo di RSPP al liceo Darwin. Riepiloghiamo i fatti.

A seguito dell'incidente, avvenuto il 22 novembre 2008, in cui perse la vita lo studente Vito Scafidi ed altri diciassette ragazzi rimasero feriti, il sostituto procuratore Raffaele Guariniello, specializzato nei problemi relativi alla sicurezza sul lavoro, apre un'inchiesta per omicidio e disastro colposo. Il processo di primo grado si conclude con la sola condanna a 4 anni di un funzionario della Provincia di Torino che negli anni '80 aveva diretto i lavori di ristrutturazione della scuola. Gli altri imputati, tra cui tre insegnanti che avevano svolto il ruolo di RSPP, vengono assolti.

Il 28 ottobre 2013, dopo due anni, arriva la sentenza di secondo grado che ribalta il giudizio precedente.

La Terza sezione della Corte d'Appello di Torino alla condanna del funzionario Michele Del Mastro aggiunge quella dei suoi successori (tutti architetti) per mancata preventiva valutazione dei rischi. Vengono condannati anche i tre insegnanti responsabili del servizio di prevenzione e protezione nell'Istituto "Darwin" con la seguente motivazione: "*se di fronte al tempo di un quarto di secolo qui trascorso, dal 1984 al 2008, si fosse verificato lo stato di quel controsoffitto conoscibile, ispezionabile e monitorabile con il sovrastante vano tecnico, si sarebbero potute evidenziare, valutare e fronteggiare le sue gravi anomalie*".

Il 3 febbraio 2015 la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione respinge i ricorsi e conferma le condanne inflitte in secondo grado. Significativo il commento, rilasciato subito dopo la sentenza, di Raffaele Guariniello che ritiene la sentenza "*estremamente importante per il futuro. Al di là del fare giustizia, è di grande importanza perché pone un problema quanto mai drammatico, quello della sicurezza nelle scuole. Noi lo vediamo quasi ogni giorno nella nostra città e un po' in tutto il Paese. Il problema deve essere affrontato in maniera adeguata e invece ancora oggi non lo è. Oltre al Darwin, ancora oggi ci sono molte tragedie sfiorate in scuole pubbliche e private*".

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, ci sentiamo di condividere quanto affermato dal dr. Guariniello; le sentenze possono avere un valore pedagogico nei confronti dei soggetti responsabili preposti alla sicurezza di tantissimi ragazzi e di tanti operatori della scuola, ma ci chiediamo: perché non riescono a smuovere l'inerzia del Governo? Da sette anni si attende l'emanazione del decreto applicativo dell'art. 3, comma 2, del Dlgs 81/08 riguardante le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado. In tale decreto potrebbero trovare soluzione tante questioni specifiche del comparto scuola, più volte avanzate dalla Cisl Scuola agli organi decisori.

Ne segnaliamo alcune tra le tante:

- definizione puntuale delle responsabilità dei dirigenti individuati "datori di lavoro" e del loro consulente RSPP;
- definizione precisa delle figure sensibili e delle loro responsabilità;

⁶⁸ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2014/09_2014/Convegno_Asti_14.04.10_-_Relazione_COSTANTINO.pdf

- individuazione dei “preposti”;
- fondi a diretta disposizione dei dirigenti scolastici per la piccola manutenzione;
- responsabilità alle azioni ispettive di verifica e controllo manutentivo delle componenti strutturali, edili e impiantistiche degli edifici scolastici.

La condanna dei tre insegnanti RSPP desta molta preoccupazione nei dirigenti scolastici, perché porta con sé importanti conseguenze per le scuole: ne estende infatti i compiti e le responsabilità alle azioni ispettive di verifica e controllo manutentivo delle componenti strutturali, edili e impiantistiche degli edifici scolastici, pur non essendo le scuole in possesso di mezzi e strumenti per operare. In tal senso gli stessi docenti si guarderanno bene dall’assumere ruoli di responsabili della sicurezza, spesso retribuiti male o per niente. Non basta declamare Piani di investimenti miliardari in edilizia scolastica, serve un’attenzione specifica nella definizione dei ruoli di responsabilità, una verifica puntuale dei rischi e un continuo controllo delle misure messe in atto per prevenirli. Non bisogna trascurare, poi, l’informazione e la formazione dei lavoratori e degli addetti che molto spesso le istituzioni scolastiche non effettuano in maniera adeguata per mancanza di fondi.

Sentenza sul liceo Darwin: intervista a Raffaele Guariniello

Del processo per il crollo al liceo Darwin di Rivoli (TO) ci siamo occupati in Dirigenti News n. 5 del 9 febbraio u.s., dando notizia della sentenza del 3 febbraio 2015 della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione. Ritorniamo sul caso riportando una intervista al procuratore Raffaele Guariniello, coordinatore del pool di magistrati della Procura di Torino specializzato nei problemi relativi alla sicurezza sul lavoro e alla tutela del consumatore, pubblicata dal quotidiano online “Punto Sicuro”.

A lui chiediamo non solo un suo commento, che è sicuramente positivo in quanto va nella direzione dell’inchiesta da lui aperta dopo il crollo, ma anche una chiave per comprendere se questa sentenza potrà essere, una volta integrata dalle motivazioni, un vero spartiacque nell’impegno per la prevenzione della sicurezza scolastica. Non solo. Gli chiediamo se la sentenza cambia qualcosa per il futuro nelle responsabilità dei dirigenti scolastici e degli RSPP...

Perché nel caso Darwin non vi sono responsabilità dei dirigenti scolastici? Come sono imputabili al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali errori tecnici se mancano le competenze per coglierli?

Volevamo raccogliere innanzitutto un suo commento sulla sentenza del 3 febbraio della Cassazione relativa al caso Darwin... È quello che si aspettava? Secondo lei le motivazioni che usciranno più avanti potranno dirci qualcosa di nuovo?

Raffaele Guariniello: La Cassazione ha sempre ragione perché ha l’ultima parola, quindi è importante leggere la motivazione della sentenza. Certo con questa sentenza la Cassazione, e più di preciso la sezione quarta della Cassazione, si rivela come il vero avamposto della giurisprudenza nel settore della sicurezza sul lavoro. È la sezione specializzata in questa materia della sicurezza sul lavoro, a differenza delle altre sezioni, e quindi è in grado di fornire degli insegnamenti che sono molto più approfonditi. Proprio perché non è che faccia ogni tanto qualche sentenza in questa materia, ma sistematicamente è proprio addetta a lavorare su questa materia. Sotto questo aspetto non è che proprio mi sorprenda questa sentenza sul Darwin, perché nella sostanza la nostra impostazione in materia, quella che poi è stata recepita, è il frutto di elaborazione che abbiamo desunto proprio dalle sentenze della Cassazione. Sia per quel che riguarda la responsabilità dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, sia per quel che riguarda la responsabilità dell’Ente proprietario di una scuola”. (...) Insomma l’impostazione, ritengo rigorosa, che ci si era data in questa materia era il frutto di insegnamenti della Cassazione, Quindi in qualche modo mi sarei sentito sorpreso nel caso in cui non fosse stata confermata la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino. Ciò non toglie che non sia una sentenza a suo modo fondamentale perché dà le indicazioni che bisogna seguire quando si affronta un caso di infortunio nell’ambito di una scuola. D’altra parte al di là di questi aspetti di carattere giuridico, la sentenza è fondamentale perché dà un’indicazione: bisogna che la sicurezza nelle scuole venga effettivamente tutelata, e non come sta ancora avvenendo oggi che non è ancora adeguatamente tutelata. Non dico a Torino, ma in tutto il paese, le nostre scuole sono purtroppo insicure. Questa sentenza dà un messaggio a tutti i soggetti e gli operatori interessati. Il messaggio è: non accettate questa situazione. Per cui anche di fronte alla doglianza giusta che viene spesso mossa, “mancano le risorse”, non ci si arrende. Bisogna allora prendere dei provvedimenti alternativi.

Vediamo di approfondire i contenuti della sentenza. In un’intervista che lei aveva rilasciato al nostro giornale sulla sicurezza delle scuole si era soffermato in particolare su obblighi e responsabilità del dirigente scolastico. Tuttavia i condannati dalla sentenza in questo caso sono ex Responsabili del

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della scuola e funzionari della Provincia di Torino responsabili per l'edilizia scolastica...

R.G.: Diciamo che l'articolo 18 comma 3 [del Decreto legislativo 81/2008, ndr] individua due garanti: la scuola e l'ente proprietario della scuola. Poi naturalmente all'interno della scuola e dell'ente proprietario bisogna individuare i soggetti responsabili. E questo dipenderà molto dal comportamento tenuto dai vari soggetti che operano all'interno della scuola. Prendiamo la scuola. Nella scuola il datore di lavoro, o diciamo meglio, il presunto datore di lavoro sarebbe, in base ai decreti ministeriali, il dirigente scolastico che quindi ha l'obbligo di valutare i rischi. Più che mai un dirigente scolastico ha bisogno di un apporto tecnico. Più che mai diventa basilare la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione che deve dare la sua collaborazione al dirigente scolastico. Un conto è avere un datore di lavoro di un acciaieria che è anche un ingegnere che si occupa dei processi di metallurgia, un altro conto è avere un dirigente scolastico che una preparazione tecnica in genere non ce l'ha. Quindi è fondamentale il ruolo del Servizio di Prevenzione. Quindi si tratta di capire come questa situazione di rischio, che ha causato l'infortunio, era individuabile dal datore di lavoro autonomamente oppure era indispensabile che un tecnico gliela segnalasse... Quando ad esempio in un asilo di Zagarolo, vicino a Roma, è caduto un cancello, è piombato addosso ad una bambina di quattro anni che è morta, è stato condannato anche il datore di lavoro. Ma perché? Perché era provato che il datore di lavoro conosceva benissimo quella situazione di rischio. E gli si addebitava di non aver comunque, pur conoscendo quella situazione di rischio e fino a che il Comune non avesse adottato i provvedimenti necessari, attuato quei provvedimenti immediati che potevano essere la recinzione della zona e così via. Qui la differenza che c'è ad esempio tra il caso di Zagarolo o il caso di Darwin sta proprio nella conoscenza o nella ragionevole conoscibilità della situazione di rischio da parte del dirigente scolastico.

Lei ha parlato della necessità di competenze tecniche, tuttavia ad oggi il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione potrebbe, al di là dei corsi di formazione richiesti dalla normativa, anche avere solo un diploma di istruzione secondaria superiore e mancare di particolari competenze in materia edile...

R.G.: Beh, la strada è indicata dall'articolo 31 comma 3 del Decreto 81. Se l'RSPP si trova di fronte ad un rischio che non è in grado di padroneggiare deve segnalarlo al datore di lavoro che deve ricorrere a persone esterne, con la dovuta professionalità, che siano in grado di integrare l'azione di prevenzione...

Ma non c'è la possibilità che manchino proprio le competenze per individuare il rischio?

R.G.: Vede bisogna vedere caso da caso. Qui nel caso del Darwin era che c'era un locale tecnico che non ci voleva la competenza tecnica. Bisognava andarlo a vedere. E nessuno è andato a vederlo... Questa è poi la ragione di fondo della condanna (...)

Sassari, dirigenti scolastici dal prefetto. Troppe situazioni di rischio

A seguito di un grave episodio nel quale un ragazzo ha rischiato la vita a scuola a causa della rottura di una porta a vetri, i dirigenti scolastici di Sassari hanno voluto rappresentare direttamente al Prefetto la situazione insostenibile di strutture scolastiche nelle quali il livello di rischio è troppo elevato e richiede interventi assolutamente urgenti e ineludibili.

Di seguito la lettera della dirigente scolastica titolare nell'Istituto in cui si è verificato l'incidente, che è anche segretaria generale regionale della Cisl Scuola. Proprio mentre si celebra la prima Giornata Nazionale della sicurezza nelle scuole, un duro richiamo ad agire con tempestività.

"La scorsa settimana nell'Istituto Tecnico Industriale Angioy di Sassari è accaduto un grave incidente, a causa dell'assenza negli infissi di vetri antisfondamento.

Mentre un ragazzo si accingeva a entrare a scuola dalla porta di ingresso esterna, che consente l'accesso ad una zona della scuola, è inciampato cadendo rovinosamente e andando a sbattere con violenza contro la porta a vetri dell'ingresso, utilizzata anche come uscita di emergenza.

Nell'urto il vetro si è rotto e una lama di vetro ha infilzato lo studente penetrandogli il costato per una profondità di sette centimetri.

I medici hanno riscontrato come fortunatamente si sia fermata a soli 7 millimetri da organi vitali, la cui compromissione avrebbe portato il ragazzo a morte sicura. Solo la Provvidenza Divina ha evitato che l'incidente si trasformasse in tragedia. Il ragazzo ha avuto un'emorragia gravissima perché dalla ferita il sangue zampillava copioso. Lo studente è stato prontamente soccorso da docenti e compagni che non si sono risparmiati, ma hanno pensato solo a salvare la vita al ragazzo.

La freddezza e la pronta capacità di reazione dei professori, insieme al tempestivo intervento degli operatori del 118, hanno fatto sì che l'incidente non si trasformasse in sciagura.

Il ringraziamento per il loro operato non sarà mai abbastanza. Lo studente è salvo ed è già rientrato a scuola. Ora possiamo raccontarlo!

L'accaduto tuttavia non può lasciarci indifferenti! Come dirigenti scolastici non possiamo più tacere e continuare solo a scrivere alle autorità competenti senza che niente si risolva.

La vita dei nostri studenti è per tutti il bene primario che sovrasta qualsiasi altra remora. Poter dire oggi che è stata sfiorata la tragedia ci obbliga a non tacere e pretendere dalle autorità preposte che i vetri delle nostre scuole siano posti tutti a norma.

Nessuno, mai più, dovrà correre un simile rischio! La presenza di vetri fuori norma in tutti gli infissi della maggior parte delle scuole è cosa ben nota alle competenti autorità, ovvero ai responsabili degli Enti Locali proprietari degli edifici (Comuni per infanzia, primarie e medie; Province per superiori).

Da troppi anni ormai, sistematicamente, noi dirigenti scolastici inviamo richieste di messa a norma e messa in sicurezza degli edifici riguardo a diversi aspetti, senza mai riuscire ad ottenere garanzie totali. Assistere a episodi di tal fatta ci costringe a prendere atto che ormai il tempo è scaduto! Non accettiamo più nessuna giustificazione né rinvii. Vogliamo solo fatti!

Costi quel che costi, occorre intervenire sugli edifici scolastici immediatamente, almeno per gli aspetti più rischiosi, senza badare a spese, perché non vi è prezzo capace di pagare una vita persa! Per questo, oggi, con i dirigenti scolastici di tutta la provincia di Sassari alle ore 15:00 ci recheremo dal Prefetto per denunciare pubblicamente la situazione di esposizione al rischio dei nostri studenti.

Noi dirigenti non possiamo più eseguire esclusivamente le operazioni di prassi. Non abbiamo ottenuto risposte e non possiamo più tollerare questa condizione. Pretendiamo, insieme alle famiglie dei nostri alunni, che tutte le scuole siano dotate di vetri a norma e non taceremo fino a quando il problema non sarà risolto. La vita è un bene prezioso che la scuola deve valorizzare senza mai metterla a rischio!

La Dirigente Scolastica – Dott.ssa Maria Giovanna Oggiano "

Sanzioni

Il Dlgs 81/08 conferma sostanzialmente lo schema del vecchio apparato sanzionatorio, ma lo inasprisce fortemente nell'entità delle pene; in particolare viene accentuata una forte graduazione della pena in riferimento alla gravità dell'infrazione e in considerazione delle capacità economiche e patrimoniali dell'ente. È riconfermato, altresì, il principio generale della sanzione quale deterrente finalizzato alla corretta applicazione della norma.

Le sanzioni previste dal decreto sono: pecuniarie, interdittive e penali. Quelle interdittive sono applicabili per le ipotesi più gravi. Con quelle penali si vuole sanzionare non solo la violazione, ma anche la mancata attuazione delle disposizioni vigenti.

Gli illeciti del **datore di lavoro** riguardano principalmente l'omessa *valutazione dei rischi*, la mancata adozione del *documento di valutazione dei rischi*, l'adozione del DVR in assenza di taluni elementi, il non aver assunto adeguati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute e la sicurezza, il non aver aggiornato le misure di prevenzione, il non aver nominato il RSPP.

Il datore di lavoro può essere punito a titolo di responsabilità civile, penale ed amministrativa. Il sistema sanzionatorio penale a suo carico è previsto dall'art. 55 del Testo Unico, sebbene il decreto legislativo n. 106 del 2009 sia intervenuto non solo riducendo di molto il ventaglio delle contravvenzioni punite con il solo arresto, ma operando altresì sull'elenco delle violazioni e sui limiti edittali delle pene previste, diminuendone spesso l'entità. Pertanto il datore di lavoro e il dirigente possono essere puniti con l'arresto o con l'ammenda, ovvero con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui ammontare varia in relazione all'entità delle violazioni, ai sensi dell'art. 55, così come sostituito dall'articolo 32, comma 1, Dlgs n. 106 del 2009. Le sanzioni sono costituite da pene detentive (arresto da quattro a otto mesi) o dall'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

Per tutti gli illeciti commessi ed accertati è previsto l'istituto della prescrizione: se il **datore di lavoro** ottempera alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza sarà ammesso al pagamento di una somma pari ad un quarto dell'ammenda prevista per l'infrazione commessa.

Il nuovo Testo Unico introduce precise e dettagliate sanzioni anche per i *quale sono tenuti in osservanza agli obblighi generali*, sono quelle previste dall'art. 19. Le sanzioni possono sembrare più lievi rispetto a quelle previste per il **datore di lavoro**, ma risultano commisurate al ruolo esecutivo che il **preposto** riveste all'interno dell'organizzazione aziendale. Le sanzioni vanno dalla pena alternativa dell'arresto da uno a tre mesi o dell'ammenda da 550 a 2.000 euro per la mancata vigilanza sull'osservanza delle misure di sicurezza

da parte dei lavoratori, alla contravvenzione da 300 a 900 euro per la mancata frequenza dei corsi di formazione obbligatori. Neanche i **lavoratori/trici** sono esenti da sanzioni. Essi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli obblighi descritti nel comma 2 dell'art. 20. Tra questi obblighi appare utile evidenziare l'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, l'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione. Nella scuola, in particolare, si evidenzia per tutti i lavoratori l'**obbligo** (pena specifiche sanzioni) di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal dirigente scolastico e l'impossibilità, se non per giustificato motivo, di **rifiutare la designazione** ad incarichi specifici. A tal fine devono essere formati e devono disporre di attrezzature adeguate, tenendo in debito conto le dimensioni e i rischi specifici dell'azienda.

La contrattazione d'istituto ne può definire le modalità operative, mentre durata, contenuti minimi e modalità della formazione sono indicati nell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011 e modificato dal nuovo Accordo firmato il 7 luglio 2016 ed entrato in vigore il 4 settembre 2016.

Sicurezza e sanzioni, dirigenti a rischio, una situazione a cui porre rimedio

Al Coordinamento dei DS continuano a pervenire notizie in ordine a sanzioni inflitte a dirigenti scolastici in relazione agli obblighi derivanti dalla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tema è spinoso anche perché gli adempimenti sono innumerevoli e le attenzioni da prestare sembrano non esaurirsi mai. Questa volta le sanzioni sono state irrogate per la mancata esecuzione di verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra. In effetti questo adempimento è attribuito dal D.P.R. n. 462/01 al datore di lavoro, il quale deve richiedere e fare eseguire le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, delle installazioni contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici in luogo ove vi sia pericolo di esplosione.

In particolare l'art. 2 del Decreto è relativo alla messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Il testo prevede che la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, che equivale alla omologazione dell'impianto, debba essere trasmessa a cura del datore di lavoro all'Ispeps (ora confluito nell'Inail a seguito della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del DI 78/2010) e Asl o ARPAB. Dopo di che l'obbligo per il datore di lavoro è anche di richiedere e fare eseguire le verifiche periodiche. Le scuole con oltre cento persone presenti rientrano nell'elenco dei soggetti le cui attività sono sotto controllo dei vigili del fuoco; la verifica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere biennale. Il Dirigente scolastico deve dunque poter esibire agli eventuali controlli il verbale di verifica.

Le verifiche previste dal Dpr 426/01 sono a titolo oneroso (a carico dei fondi sulla sicurezza e delle spese generali di funzionamento) e devono essere eseguite solo dagli organismi abilitati. La responsabilità del dirigente pertanto non si esaurisce con la richiesta inviata agli enti locali o alla Asl o ai vigili del fuoco. L'obbligo si assolve solo con l'effettuazione delle verifiche.

Si tratta di una previsione davvero singolare, considerando che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici sono in capo all'amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione delle strutture. I relativi obblighi dei dirigenti scolastici, in generale, sono assolti con la richiesta di adempimento rivolta all'amministrazione competente. All'ente proprietario dovrebbero essere attribuite pertanto anche le verifiche tecniche degli impianti. In effetti molte amministrazioni intervengono direttamente, attivando autonomamente procedure di verifica degli impianti. Ma c'è sempre l'eccezione ed è un'eccezione della quale i dirigenti scolastici proprio non hanno bisogno.

La previsione di un riordino normativo che accompagna la pubblicazione del documento governativo la Buona scuola potrebbe in effetti costituire un'occasione da non perdere anche per ottenere la semplificazione e la razionalizzazione degli obblighi dei dirigenti relativi alla gestione della sicurezza negli edifici scolastici.

Scale

Gli edifici scolastici a più piani dovranno avere almeno due scale, una scala normale e una scala di sicurezza posta all'esterno dell'edificio; esse devono avere la larghezza della rampa non inferiore a metri 1,20.

Le scale devono avere:

- rampe con massimo 15 gradini e non meno di 3;
- gradini di forma rettangolare di altezza non superiore a 16 cm e pedata non inferiore a 30 cm;
- corrimano su due lati se la larghezza è maggiore di 1,80 m.

Regole per la sicurezza nell'uso delle scale portatili

In Italia le cause degli infortuni gravi e mortali per caduta dall'alto sono collegati per il 17,3% all'uso e alle condizioni delle scale portatili.

Molti sono gli opuscoli e i materiali informativi prodotti per ridurre il numero degli infortuni correlati all'uso diffuso delle scale, tra questi Vi proponiamo un recente opuscolo prodotto da Suva (<https://www.suva.ch/it-ch>), istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, dal linguaggio semplice ed efficace.

Lo stesso titolo risulta accattivante:

“Chi risponde 12 volte «sì»? Uso in sicurezza delle scale portatili semplici e doppie”.

Il documento riporta alcuni dati relativi agli infortuni in Svizzera dove in media più di 6.000 persone “sono vittime ogni anno di un infortunio sul lavoro a causa di una scala portatile, quattro persone perdono la vita e più di 100 rimangono invalide”.

Queste le 12 domande rivolte ai lavoratori che vogliono verificare la propria sicurezza:

1. Hai valutato la possibilità di usare attrezzature di lavoro alternative?
2. La scala è integra in ogni sua parte?
3. L'angolo di appoggio è corretto?
4. La scala è appoggiata in modo da non scivolare?
5. La scala è sufficientemente lunga?
6. Hai fissato bene la scala in alto?
7. Hai messo in sicurezza il luogo di posa della scala?
8. Quando sali sulla scala, hai sempre una presa sicura?
9. Eviti di salire sugli ultimi tre pioli in alto?
10. Il dispositivo di trattenuta dei montanti è teso?
11. Eviti di usare la scala doppia per accedere a un altro luogo?
12. Per lavorare appoggiato a un muro scegli una scala semplice anziché una scala doppia?

Suva ha poi prodotto anche dei veri e propri test e un breve video didattico, dal titolo “**Scala sì o scala no? Consigli per l'uso**”.

N.B.: I riferimenti normativi contenuti nei documenti di Suva riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.

Sicurezza, la nuova segnaletica

Il 18 ottobre 2012 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010:2012 che prescrive i nuovi segnali di sicurezza (**divieto, obbligo, pericolo, antincendio**) da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza, riconoscibili universalmente dai lavoratori indipendentemente dalla lingua e dalla cultura di origine.

La norma ISO 7010 conteneva già dal 2011 una raccolta di simboli riconosciuti universalmente, uno standard basato su pittogrammi facilmente comprensibili a prescindere dalla nazionalità dei lavoratori. Tuttavia l'Italia ha continuato a utilizzare i propri standard UNI. Ora invece l'armonizzazione dei simboli a livello continentale – con l'adozione in Italia della norma con il nome di UNI EN ISO 7010:2012 – ha un riconoscimento ufficiale anche nel nostro paese.

Una utile comparazione dei pittogrammi presenti nel Dlgs 81/2008 e di quelli presenti nella norma UNI EN ISO 7010:2012 è presente nel lavoro curato da Stefano Farina “Breve guida relativa alla nuova segnaletica di sicurezza secondo la norma UNI EN ISO 7010”.

Con la pubblicazione della norma UNI, avvenuta il 18 ottobre 2012, sono state ritirate le precedenti norme nazionali, secondo quanto previsto dal regolamento di recepimento del Comitato Europeo di Normazione (CEN).

Cosa succede ora con la nuova norma UNI EN ISO 7010:2012? Al riguardo, va osservato che l'applicazione delle norme tecniche non è generalmente obbligatoria; una norma tecnica può diventare, a diversi livelli, un obbligo inderogabile se citata e menzionata direttamente nella legislazione vigente.

In questo senso è bene segnalare che, ad oggi, la nuova normativa UNI EN ISO 7010:2012 sulla segnaletica di sicurezza non vieta la circolazione dei segnali già contenuti nel Dlgs 81/2008 (da allegato XXIV a XXXII).

Pertanto, riguardo alla segnaletica già installata non c'è obbligo di modifica.

Stress lavoro correlato, una *check list* per valutare il rischio

Un interessante documento dell'Usr Veneto, corredato di una consistente "strumentazione" di supporto, su un tema che merita attenzione e una giusta considerazione nella nostra scuola.

Lunedì 21 ottobre u.s. vi abbiamo segnalato il **volume sui temi della sicurezza** predisposto in occasione del Congresso Nazionale della Cisl Scuola (maggio 2013). Nel secondo capitolo della pubblicazione, trattando di valutazione dei rischi, viene affrontato il tema dello stress lavoro-correlato; per valutarne il livello di rischio di insorgenza, l'Inail mette a disposizione gratuitamente sul proprio sito una piattaforma online, contenente un manuale d'uso e alcuni strumenti a tal fine predisposti. Ci pare interessante ora ritornare sull'argomento analizzando il documento **"I rischi da stress lavoro-correlato nella scuola. Metodo operativo completo di valutazione e gestione"** messo a punto dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Il metodo, articolato in due fasi, prevede nella fase valutativa non solo una raccolta di dati oggettivi (fatti e situazioni "sentinella"), ma anche una check list funzionale ad indagare le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo, permettendo nel contempo di individuare possibili misure correttive, di prevenzione e/o di miglioramento.

Le aree

La *check list* è suddivisa in 3 aree:

1. **area Ambiente di lavoro:** si analizzano le possibili sorgenti di stress per i lavoratori, in particolare per gli insegnanti, sono presi in esame il microclima e alcuni fattori di tipo fisico (illuminazione, rumore, ecc.);
2. **area Contesto del lavoro:** si vagliano diversi indicatori riferiti all'organizzazione generale del lavoro all'interno della scuola (stile della leadership del DS, trasparenza del modello organizzativo e modalità dei processi decisionali);
3. **area Contenuto del lavoro,** divisa in 4 sottoaree specifiche una per ogni area professionale del personale scolastico (insegnanti, amministrativi, collaboratori e tecnici).

Quest'ultima subarea è senz'altro la più specifica per la scuola, perché propone indicatori che entrano direttamente nel merito delle componenti essenziali del lavoro del personale operante in ambiente scolastico, annoverando le mansioni e il loro svolgimento, la specificità del ruolo docente, i tempi e i ritmi del lavoro, le ambiguità o i conflitti di ruolo, e la qualità delle relazioni interpersonali.

Gli indicatori

La *check list* si compone complessivamente di 38/46 indicatori, a cui vengono attribuiti, ai fini del calcolo del punteggio complessivo, pesi diversi. Rinviando chi ci legge ad una lettura completa della check-list ("**Allegati al metodo operativo**"), ci soffermiamo su alcuni suoi contenuti.

Ad esempio, nell'area Contesto del lavoro, la lista di controllo consente di verificare se:

- il regolamento d'istituto è conosciuto e rispettato: una delle principali fonti di disagio lavorativo, infatti, è collegata alla distanza tra le regole scritte e condivise e i comportamenti reali praticati, in particolare quando il lavoratore ha l'impressione che le regole siano state scritte solo per assolvere ad un obbligo formale;
- i criteri per l'assegnazione degli insegnanti alle classi sono condivisi: il gruppo classe costituisce, per ogni insegnante, l'oggetto prioritario del proprio lavoro e la parte preponderante del proprio impegno, in termini sia fisici che psicologici; ragionevole quindi che l'insegnante attribuisca a questo aspetto una particolare valenza;
- le richieste relative all'orario di servizio sono prese in considerazione: per ogni lavoratore le proprie richieste rispetto all'orario di servizio hanno una certa importanza, con implicazioni di ordine fisico, psicologico e relazionale; il lavoratore però non è portato ad assumere una visione di sistema e tende a non sopportare le scelte imposte;
- le circolari emesse dal DS sono adeguate: le circolari costituiscono uno strumento informativo interno di fondamentale importanza; alla trasmissione scritta delle informazioni, delle comunicazioni e delle scelte del DS i lavoratori devono dare la giusta attenzione;
- i ruoli e i compiti delle persone con funzioni specifiche sono definiti e noti a tutto il personale: in un'organizzazione complessa sapere chi fa che cosa semplifica il lavoro, ne ottimizza l'esecuzione e agevola le relazioni ed i rapporti interpersonali; questo obiettivo può facilmente essere raggiunto predisponendo un organigramma per ruoli e compiti;
- le istruzioni e le indicazioni per lo svolgimento del proprio lavoro sono chiare, coerenti e precise: il personale scolastico, specie quello Ata (*personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ndr*), sente il bisogno di avere istruzioni che lo accompagnino nel proprio lavoro e avverte come negative soprattutto la loro superficialità e l'incoerenza con il proprio profilo professionale;

- gli obiettivi e le priorità del lavoro vengono condivisi: a partire dalla politica scolastica che il DS intende perseguire e procedendo per obiettivi di breve, medio e lungo termine), le parole chiave sono trasparenza, condivisione;
- il DS ascolta il personale tenendo presente quello che dice: ogni lavoratore vuole essere ascoltato e, soprattutto, compreso rispetto ai propri problemi lavorativi, e ne ha pieno diritto; la capacità di ascoltare rappresenta uno dei punti qualificanti del ruolo dirigenziale, tenendo presente che ascoltare non significa necessariamente assecondare.

Per i docenti

Veniamo infine ad alcuni punti della *check list* riferiti esclusivamente al personale insegnante. Anche in questo caso la *check list* permette di verificare se:

- c'è coerenza all'interno dei team di classe sui criteri di valutazione dell'apprendimento degli allievi: possibili attriti tra colleghi, all'interno dello stesso team, nascono da opinioni anche molto diversificate rispetto alla valutazione dell'apprendimento degli allievi, specie negli scrutini finali; dei criteri di valutazione degli apprendimenti e della condotta condivisi costituiscono inoltre un punto di forza fondamentale nei rapporti a volte conflittuali con le famiglie e con gli stessi allievi, contribuendo spesso a migliorarli
- i principi e i messaggi educativi sono condivisi all'interno del team: un altro ambito che può portare a problemi relazionali e a contrasti tra colleghi riguarda la qualità del rapporto docente/discendente (regole e stili educativi); il ruolo educativo ad un'unica voce agevola i rapporti del team con il gruppo classe e con le famiglie
- il DS approva e sostiene il ruolo educativo degli insegnanti: appare ovvio sottolineare l'importanza del ruolo attivo del DS nel supportare le 'battaglie' che, quotidianamente, gli insegnanti devono affrontare sul versante educativo, sia in classe che nel rapporto spesso difficile con le famiglie dei propri allievi; in molti casi viene evidenziato il mancato supporto da parte del DS, soprattutto quando il comportamento della famiglia non è giustificato e/o giustificabile; all'interno dei team c'è sostegno reciproco rispetto a situazioni didatticamente o educativamente difficili: gli studi di Lodolo D'Oria evidenziano come molti casi di sindrome di burn-out tra gli insegnanti abbiano origine dal senso di isolamento con cui affrontano il proprio rapporto con le classi o i singoli allievi difficili, sia sul versante della didattica, sia soprattutto sul versante educativo e relazionale
- vengono organizzati incontri tra insegnanti a carattere interdisciplinare: gli insegnanti avvertono la sensazione di lavorare da soli e di non avere a disposizione momenti per il confronto; questo fattore è diventato ancora più importante da quando ha assunto un ruolo centrale la programmazione per competenze dell'intero Collegio Docenti e del c.d.c., programmazione che si fonda sulla definizione di unità di apprendimento interdisciplinari
- per la formazione delle classi iniziali, vengono applicati dei criteri condivisi: per agevolare il lavoro degli insegnanti risulta essenziale costituire le classi – iniziali, di un nuovo ciclo o per eliminazione di una sezione – con criteri di omogeneità, sia per quanto riguarda il livello medio di partenza che l'aggregazione dei singoli ragazzi
- sono previste attività curriculari e di recupero tese a migliorare la conoscenza della lingua italiana per gli allievi stranieri: la presenza di un numero elevato di allievi non italiani costituisce un problema da tenere presente nella programmazione didattica
- i team forniscono a famiglie e allievi tutte le informazioni che possono rendere più trasparente il processo insegnamento-apprendimento: spesso, soprattutto alle scuole superiori, le criticità nel rapporto tra insegnante e allievi nascono dalla scarsità di informazioni che gli allievi ricevono sul percorso didattico che stanno affrontando (obiettivi delle singole discipline, argomenti più importanti, programmazione delle attività, tipologia delle verifiche, criteri per la loro valutazione, indicazioni per affrontare i compiti in classe, richiesta di impegno domestico, ecc.); la trasparenza del processo insegnamento-apprendimento è uno dei presupposti per un migliore e più proficuo rapporto con le famiglie
- il DS promuove l'aggiornamento degli insegnanti: il miglioramento delle competenze professionali e la consapevolezza del proprio ruolo in relazione all'offerta formativa dell'istituto sono gli elementi fondamentali per costruire i necessari anticorpi che permettono agli insegnanti di affrontare con maggior serenità e determinazione il proprio lavoro in aula e nel rapporto con allievi e famiglie.

Allegati:

- Miur – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, "[I rischi da stress lavoro-correlato nella scuola. Metodo operativo completo di valutazione e gestione \(versione 2-2012\)](#)"⁶⁹
- Miur – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, "[Allegati al metodo operativo](#)"⁷⁰

⁶⁹ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/11_2013/Miur_Veneto_rischio_stress_scuola.pdf

⁷⁰ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/11_2013/Strumenti_scuola.zip

Stress lavoro correlato: un modello elaborato dall'Usr Basilicata

Il 16 settembre 2015 sulla rubrica "News" del sito <http://www.sirsrer.it/> – Servizio Informativo – destinato ai RLS della Regione Emilia Romagna è stato pubblicato un modello operativo supportato da fogli di calcolo Excel per la valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato nelle scuole.

Elaborato dall'Usr Basilicata, il metodo si caratterizza per l'adozione di un'ottica di genere fin dalla valutazione preliminare. Il metodo proposto consente di ottenere risultati conformi a quanto previsto nelle Indicazioni della Commissione consultiva, emanate con lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot.15/segr/ 0023692 del 18.11.2010), anticipando nella valutazione preliminare elementi della valutazione approfondita in ottica di genere; la procedura si rivela perciò innovativa rispetto ad altre metodologie.

Essa si basa sull'applicazione interattiva dei seguenti strumenti:

- una **griglia di raccolta di dati oggettivi**, che attraverso informazioni su fatti e situazioni "spia" (o "sentinella") fornisce una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al tema trattato (la griglia deve essere compilata dal GdV)
- una serie di **questionari soggettivi** da somministrare – in forma anonima – al personale (docente e non docente) e che consentiranno la compilazione informatizzata delle *check list*, che indagano le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo, permettendo nel contempo di individuare le possibili misure di prevenzione e miglioramento l'individuazione delle **misure preventive** che scaturiscono dall'uso della *check list* e dall'analisi dei questionari (deve essere frutto di discussione e di condivisione in seno al GdV, ampliato a tutti i componenti del S.P.P.)

L'elaborazione dei dati è resa agevole da fogli di calcolo in formato Excel, opportunamente predisposti dall'Usr, interagenti in automatico fra di loro.

Scarica il **metodo operativo**⁷¹ e i **fogli elettronici**⁷².

Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato nella scuola

Sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio XIV – Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara, è pubblicato il documento dal titolo "**Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato nella scuola – Requisiti minimi previsti dalla normativa**", che affronta lo stress lavoro-correlato nella scuola analizzando dati scientifici, fattori specifici di stress e presupposti normativi e soffermandosi su criteri, metodologia e indicazioni per la valutazione del rischio.

Riguardo ai docenti riporta i **dati scientifici** sotto elencati:

- *"usura psicofisica degli insegnanti: 8000 pubblicazioni internazionali;*
- *Italia: rischio di patologia psichiatrica negli insegnanti doppio rispetto a impiegati e personale sanitario;*
- *Francia (Consiglio Economico e Sociale Transalpino): rischio suicidi particolarmente importante fra gli insegnanti;*
- *Giappone: triplicate le assenze per malattie psichiatriche fra i docenti nel periodo 1995-2004;*
- *2008: indagine sugli insegnanti patrocinata da Min. Istruzione (necessità di formazione per DS e docenti per il rischio patologie psichiatriche);*
- *studi ASL Torino e Verona: motivazioni per l'accertamento medico-collegiale dell'idoneità al lavoro degli insegnanti di natura psichiatrica nella metà, circa, dei casi;*
- *studio università Pavia: 30% degli insegnanti fa uso di psicofarmaci;*
- *studio sindacati europei scuola 2007: l'insegnamento fra le professioni a maggior rischio stress e salute mentale".*

Elenca in modo specifico i **fattori lavorativi di stress nella scuola:**

- *"rapporto con studenti/alunni e genitori lungo, protratto nel tempo ed estenuante;*
- *confronto con stile di vita sempre più multietnico e multiculturale per l'aumento del numero degli studenti extracomunitari;*
- *aumento del numero di alunni disabili nelle classi;*
- *classi numerose;*
- *delega educativa da parte della famiglia;*

⁷¹ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2015/09_2015/Il-metodo-operativo-Basilicata.pdf

⁷² http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2015/09_2015/FOGLI_EXCEL_STRESS.rar

- *costante necessità di aggiornamento con particolare riferimento alle tecnologie informatiche e di comunicazione;*
- *situazione di precariato;*
- *conflittualità tra colleghi;*
- *continuo susseguirsi di riforme scolastiche;*
- *livellamento del ruolo degli studenti rispetto a quello dei docenti;*
- *passaggio dall'individualismo al lavoro di equipe;*
- *inadeguato ruolo istituzionale riconosciuto alla professione e sua svalutazione in favore del successo e del guadagno;*
- *carichi di lavoro eccessivi;*
- *risorse didattiche inadeguate;*
- *programma da svolgere troppo ampio;*
- *organizzazione degli orari delle lezioni inadeguata;*
- *regolamenti di funzionamento non chiari;*
- *flussi di comunicazione interna inadeguati;*
- *frequenza delle riunioni inadeguata;*
- *isolamento individuale;*
- *percorso di carriera inadeguato;*
- *inconsapevolezza dei rischi professionali connessi alle helping-profession”.*

I **presupposti normativi** proposti, coerenti con le Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente, si riferiscono alla valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato con particolare attenzione a chi fa la valutazione, chi deve essere coinvolto nella valutazione, a quali soggetti è riferita la valutazione, quali criteri deve rispettare la metodologia di valutazione.

Rispetto a **chi effettua la valutazione nella scuola** viene segnalato che *“deve essere garantita la partecipazione di tutte le componenti scolastiche”*: Dirigente scolastico, Responsabile SPP o un addetto SPP se il responsabile è esterno, RLS, Medico competente se nominato, Responsabile della Qualità se scuola certificata, Rappresentanti delle varie professionalità.

Nel merito il documento suggerisce che *“deve essere garantita la partecipazione dei soggetti che, per capacità, esperienza e anzianità di servizio, sono a conoscenza delle reali condizioni lavorative e che, per competenza sull'argomento, sono in grado di apportare un valido contributo all'analisi del rischio”. E “deve essere garantita una adeguata formazione del personale che effettua la valutazione”*.

Riguardo, invece, a **quali soggetti deve essere riferita la valutazione** viene evidenziato che la valutazione deve coinvolgere tutti i lavoratori compresi dirigenti e preposti; non deve riguardare i singoli lavoratori per evitare possibili effetti discriminatori; deve riguardare, invece, gruppi omogenei di lavoratori individuati dal datore di lavoro tenendo conto dell'organizzazione aziendale.

Infine indica i **gruppi omogenei di lavoratori cui riferire la valutazione nella scuola**:

- *“personale appartenente ad un medesimo contesto organizzativo, ambientale e relazionale (stesso tipo di scuola, stessa sede scolastica);*
- *personale esposto a rischi dello stesso tipo (personale docente; personale amministrativo; personale ausiliario; personale tecnico).*

In merito ai **criteri** e alla **metodologia di valutazione** il documento esamina la fase obbligatoria preliminare e la fase eventuale di approfondimento, facendo presente che la valutazione del rischio *“richiede, obbligatoriamente, l'analisi della sua componente lavorativa e degli effetti negativi sull'organizzazione aziendale mentre l'analisi della sua componente soggettiva non è indispensabile quando l'analisi obbligatoria consenta di escludere la presenza di elementi di rischio rilevanti o di verificare l'efficacia degli interventi correttivi effettuati in riferimento a quelli eventualmente individuati”*.

Vengono poi riportati gli aspetti del lavoro nella scuola **“potenzialmente stressogeni”**:

- **contesto e ambiente del lavoro** (regolamento scolastico; assegnazione degli insegnanti alle classi; orario di servizio; obiettivi e priorità del lavoro; sistema di ascolto e gestione delle problematiche del personale; aspetti ambientali (microclima, illuminazione, rumorosità esterna e rimbombo nei locali, pulizia e ordine degli ambienti, spazi esterni, sede scolastica facilmente raggiungibile);
- **contenuto del lavoro personale docente**: valutazione dell'apprendimento degli allievi; principi educativi; formazioni delle classi; possibilità di svolgere il lavoro entro i tempi stabiliti senza eccessive pressioni (numero di allievi, presenza di insegnanti di sostegno, ecc.); informazioni a allievi e famiglie sul percorso didattico e sul processo insegnamento – apprendimento;

- **contenuto del lavoro personale Ata:** definizione dei compiti; equità nella distribuzione dei carichi di lavoro; interruzioni del lavoro; svolgimento in contemporanea di più compiti; variabilità del carico di lavoro; adeguatezza delle attrezzature di lavoro (informatiche x amministrativi, apparecchiature per i laboratori, ecc.)”.

In conclusione il documento, riguardo alla fase preliminare e ai criteri della valutazione, si sofferma in particolare su:

- coerenza all'interno dei CC.D.C. (consigli di classe, ndr)/team sui criteri di valutazione dell'apprendimento degli allievi;
- condivisione, all'interno dei CC.D.C./team, dei principi educativi;
- approvazione e sostegno, da parte del DS, del ruolo educativo degli insegnanti;
- conoscenza e rispetto del regolamento d'istituto da parte del personale scolastico;
- condivisione dei criteri per l'assegnazione degli insegnanti alle classi.

Lombardia, lo stress lavoro-correlato nel settore dell'istruzione

La Regione Lombardia, in collaborazione con Inail, ha prodotto alcune schede sul tema dello Stress lavoro-correlato e dei rischi psico-sociali in nove diversi settori di attività, tra cui il settore Istruzione.

Conosciamo bene quanto il settore dell'Istruzione sia particolarmente interessato dal fenomeno del rischio da stress lavoro-correlato e dai fattori di rischio psicosociale. Da numerosi studi emerge che le principali criticità della professione di insegnante sono legate ad aspetti relazionali conflittuali che spesso si verificano con gli alunni, i genitori e gli altri colleghi.

Anche dagli esiti di alcune indagini europee sui rischi nuovi ed emergenti, affiora che nel settore dell'istruzione il fattore di rischio più frequente è relativo alla gestione degli studenti difficili, seguito dalla pressione temporale e dalla precarietà del lavoro.

La [scheda elaborata dalla Regione Lombardia](#)⁷³ riporta una serie di fattori di rischio organizzativo, potenzialmente presenti nel settore istruzione, indicando, per ognuno di essi, le misure correttive di carattere generale utili alla prevenzione e/o riduzione del rischio da stress lavoro correlato.

L'ABC dello stress: i miti da sfatare per i lavoratori

La settimana scorsa abbiamo dato notizia della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro promossa da Eu Osha (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro). Adesso entriamo nel merito delle tematiche al centro della Campagna “**Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato**”, analizzando la “**Guida elettronica sulla gestione dello stress e dei rischi psicosociali**”. Una guida che aiuta non solo a comprendere cosa sia realmente lo stress lavoro correlato, gli effetti dello stress nell'azienda e le misure di prevenzione, ma che permette di rispondere a molti dubbi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La domanda più frequente negli ambienti lavorativi sul rapporto tra pressioni di lavoro e stress è: **Come faccio a distinguere tra pressioni di lavoro e stress negativo per la mia salute?** La guida risponde che “*per lavorare in modo efficace e rimanere attenti e motivati a compiere bene*” il proprio lavoro, si ha bisogno di alcune “*richieste e pressioni*”. Infatti alcuni lavoratori preferiscono lavorare sotto pressione rispetto “*al non avere abbastanza da fare (trovano l'assenza di pressione noiosa e stressante)*”.

La guida si sofferma anche sulle responsabilità dei lavoratori e dei datori di lavoro:

- **lavoratori:** “*come lavoratori, avete la responsabilità di prendervi cura della vostra salute e di presentarvi in condizioni adatte al lavoro. Avete anche il dovere di essere a conoscenza dei possibili rischi per la vostra salute e la vostra sicurezza sul luogo di lavoro, e di segnalare eventuali preoccupazioni al vostro datore di lavoro. Lo stress è potenzialmente uno di quei rischi e non va considerato diversamente da altri rischi sul lavoro, come ad esempio le barriere di sicurezza difettose. Lo stress può ridurre la concentrazione e influenzare il processo decisionale, con conseguenti incidenti sul lavoro. Le misure efficaci per ridurre il rischio di stress sul lavoro spesso implicano la realizzazione di modifiche e i lavoratori devono collaborare con il datore di lavoro, lavorando insieme per individuare le possibili soluzioni e la loro applicazione alla specifica attività che svolgono*”;

⁷³ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2017/01_2017/SLC_Lombardia.pdf

- **datori di lavoro:** *“il datore di lavoro ha l'obbligo di non aspettarsi che eseguiate lavori che possono presentare rischi evitabili per la salute e la sicurezza. Nell'ambito di tali doveri, il datore di lavoro è tenuto ad essere consapevole dei rischi psicosociali sul lavoro e ad adottare misure per gestire e ridurre al minimo qualsiasi rischio. Come per altri rischi per la salute e sicurezza, lavoratori e datore di lavoro devono lavorare congiuntamente, collaborando per individuare le possibili soluzioni e applicandole al lavoro”.*

Perché è importante raccontare al datore di lavoro che si è stressati?

Secondo la guida è vantaggioso farlo, anche se lo stress dovesse derivare da fattori esterni al lavoro. Lo si fa per se stessi e per la propria salute e sicurezza. Quindi, *“se sentite che i fattori del lavoro vi stanno facendo ammalare, è importante che lo segnaliate. Anche altri potrebbero essere influenzati, per cui state aiutando pure loro. Sebbene il vostro datore di lavoro abbia l'obbligo di essere consapevole dei possibili rischi, non può vedere sempre tutto, per cui lo state anche aiutando a fare il suo lavoro. Se il vostro datore di lavoro non è a conoscenza delle difficoltà che il lavoro sta causando, non può essere tenuto a porvi rimedio”.*

Un altro mito da sfatare è che un **elevato stress** sia parte di **ogni attività lavorativa**.

In realtà in ogni lavoro *“c'è un certo grado di pressione, tuttavia quando la pressione diventa troppa e un lavoratore non riesce a far fronte alle richieste, possono insorgere problemi. Fattori quali cattive prassi di gestione o carente organizzazione del lavoro possono aumentare questa pressione e la possibilità che si presentino problemi legati allo stress. Lavori diversi sembreranno più o meno stressanti a persone diverse a seconda dall'individuo e della sua resistenza o resilienza ai fattori di stress”.*

Un'ultima domanda: **“si può curare lo stress”?**

La guida segnala che lo stress *“non è una malattia e quindi non ha bisogno di essere curato”.* Lo stress può avere effetti sul corpo *“come alzare la pressione sanguigna: ciò può portare ad altre malattie (o peggiorarle) e queste potrebbero richiedere un trattamento. Come per molti altri problemi, accorgersene (e occuparsene) presto è meglio, prima che diventino troppo gravi. I più comuni effetti dello stress sulla salute sono la depressione e l'ansia. La maggior parte dei lavoratori che soffrono di queste condizioni di salute recuperano pienamente una volta trattate le cause”.*

Riteniamo utile in conclusione riportare tutte le domande e le affermazioni, relative ai lavoratori, a cui la **“Guida elettronica sulla gestione dello stress e dei rischi psicosociali”** dà una risposta:

Come faccio a distinguere tra pressioni di lavoro e stress negativo per la mia salute?

È colpa mia o una debolezza se provo stress lavoro-correlato?

Quali sono le mie responsabilità in termini di rischi psicosociali sul lavoro?

Quali sono le responsabilità del mio datore di lavoro?

Esprimo il meglio quando sono stressato?

Chi può divenire stressato?

I veri uomini sono immuni allo stress?

Perché è importante raccontare al mio datore di lavoro dello stress extra lavorativo?

Devo dire al mio datore di lavoro che mi sento stressato?

Si può curare lo stress?

Ma lo stress non fa parte di qualsiasi lavoro?

Mi sento stressato sul lavoro, a chi devo rivolgermi?

Le conversazioni saranno riservate?

Cosa mi succederà se parlo con qualcuno del fatto che mi sento stressato sul lavoro?

Ci saranno ripercussioni sul mio lavoro?

Bere alcool mi aiuta a rilassarmi, quindi come fa a peggiorare lo stress?

Alcune persone hanno più probabilità di soffrire di stress rispetto ad altre?

Si dice che sia una buona idea tornare al lavoro il più presto possibile – è corretto?

Sono assente dal lavoro a causa dello stress e il mio datore di lavoro vuole che torni a lavorare in fretta: è una buona idea?

[Campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri per la gestione dello stress”](https://healthy-workplaces.eu/it) [Versione online della “Guida elettronica sulla gestione dello stress e dei rischi psicosociali”](https://healthy-workplaces.eu/it)⁷⁴

⁷⁴ <https://healthy-workplaces.eu/it>

Ridurre lo stress: misure a livello organizzativo e individuale

Il Dlgs 81/08 come pure l'OMS definiscono la salute lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o infermità. Tale condizione è garantita non solo dall'assenza di stress ma anche da "fattori positivi di motivazione nei lavoratori".

A dare rilievo a questo concetto sono le pagine del sito www.stressnostress.ch, elaborato in Svizzera, efficace strumento informativo promosso nell'ambito della nuova campagna europea "**Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato**" ricco di indicazioni, misure di riduzione e *check list* (lavoratori e dirigenti) per lo stress.

Le misure proposte dal sito hanno due precisi obiettivi:

1. diminuire ed evitare lo stress sul posto di lavoro con le sue conseguenze negative;
2. potenziare e sviluppare fattori come responsabilità personale, compartecipazione alle decisioni, clima di lavoro positivo e possibilità di apprendimento e di sviluppo.

Preliminarmente vengono elencate una serie di **misure situazionali**, di responsabilità della direzione.

In merito alla **valutazione delle esigenze**:

- controllo/rielaborazione delle discussioni dei compiti/delle funzioni;
- revisione continua degli obiettivi;
- colloquio per definire nuovi obiettivi, motivanti e non generatori di stress;
- valutazione, definizione dei potenziali.

In merito all'**organizzazione del personale**:

- controllare il senso delle direttive e delle indicazioni esistenti in azienda;
- affidare di competenze e responsabilità in settori chiaramente definiti;
- dirigere ricercando la condivisione sugli obiettivi;
- possibilità di svolgere compiti diversi;
- esigere maggiore partecipazione e senso di responsabilità.

Rispetto invece al **volume di lavoro**:

- pianificazione fattibile del lavoro e dei tempi;
- colloqui regolari di controllo per verificare i progressi nel lavoro;
- controlli regolari e ottimizzazione dell'organizzazione, dei processi di lavoro, degli strumenti di lavoro e delle tecniche di lavoro. Ricerca delle cause di spreco del tempo.

Inoltre è fondamentale che si presti la dovuta attenzione a:

- **distribuzione del lavoro**: intensificazione dei compiti individuali, con conseguente ampliamento delle competenze e delle responsabilità; attivazione di gruppi di lavoro pienamente responsabili per tutti i processi di elaborazione;
- **collaborazione**: rafforzamento dei processi di lavoro orientati sullo spirito di gruppo;
- **direzione**: selezione mirata dei dirigenti; formazione continua; coaching con una tematica antistress specifica;
- **influssi esterni**: analizzare attentamente gli "avvertimenti" prodotti da fattori esterni; eliminare le possibili fonti di disturbo; ammettere la possibilità di 'dire di no';
- **cultura aziendale**: elaborazione/comunicazione/definizione/applicazione/
- controllo di linee direttive condivise.

Sono fondamentali in modo particolare le **misure comportamentali**, delle quali è responsabile ogni singolo collaboratore: "*permettono ad ogni individuo di gestire meglio e più efficientemente il proprio stress*".

Lo strumento ricorda di "*cercare nelle situazioni di stress non soltanto le cause individuali indicando le misure comportamentali*". Nello stesso tempo si deve "*verificare se esistano altri fattori, al di fuori del settore di competenza del singolo, nel lavoro e nell'ambiente di lavoro, responsabili per lo stress e quindi sia necessario prendere delle misure situazionali*".

Guardare sul serio i fenomeni di stress, "*senza minimizzarli, ma neanche drammatizzarli*".

Di seguito, brevemente, alcune misure comportamentali:

- “autoesame;
- priorità nell'evoluzione /nell'apprendimento;
- assistenza di altre persone;
- tecniche di respirazione;
- rilassamento muscolare;
- ottimizzare il rapporto con il tempo;
- modificare le condizioni quadro, 'automotivazione';
- movimento, attività fisica;
- alimentazione;
- programma quotidiano”.

A completamento del lavoro il sito presenta un semplice **programma antistress quotidiano personale**:

- “metto la sveglia 10 minuti prima, mi alzo tranquillamente, saluto positivamente la nuova giornata;
- faccio la mia ginnastica mattutina, mi muovo, elimino le tensioni;
- faccio sempre una sola cosa alla volta;
- vado a piedi quando devo passare da un piano all'altro (niente ascensore!);
- nel corso della giornata faccio 2 'pause passeggiata', anche se c'è tanto da fare;
- seguo una buona 'alimentazione cerebrale'”;
- “faccio attenzione ai segnali di stress per poterne determinare per tempo le cause”;
- “ogni giorno mi offro qualche cosa che mi faccia piacere”;
- mi annoto “le esperienze positive e le apprezzo (e non mi concentro sugli avvenimenti negativi);
- concludo la mia giornata di lavoro 'congedandomi' in modo formale dai compiti ancora in corso e dai problemi: li 'depongo' (li ritroverò domani!)”.

L'equiparazione degli allievi ai lavoratori

L'art. 2 del Dlgs 81/2008 *“prevede che siano equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente al periodo in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Gli allievi delle scuole sono, pertanto, equiparabili a lavoratori quando sono effettivamente impiegati in attività di laboratorio nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro, quando sono esposti a rischio chimico, fisico e biologico (se considerato nel DVR) e quando usano VDT, nel caso di attività curricolare svolta in aula informatica”.*

Un documento della Direzione Sanità Regione Piemonte **“La formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori della scuola secondo l'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011”** si sofferma sul tema dell'equiparazione degli allievi ai lavoratori.

Gli **effetti concreti dell'equiparazione** degli allievi ai lavoratori nella gestione e organizzazione della sicurezza a scuola comportano:

- obblighi relativi alla formazione degli allievi equiparati;
- obblighi relativi all'individuazione da parte del Dirigente scolastico delle figure di preposto tra gli insegnanti che seguono gli allievi nei periodi in cui questi ultimi sono equiparati a lavoratori;
- obbligo del Dirigente scolastico di fornire i DPI a tutti gli allievi equiparati a lavoratori, nei casi in cui tale misura sia prevista dalla valutazione dei rischi.

Il documento sostiene inoltre *“che non siano da equiparare a lavoratori gli allievi della **scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione** occupati in attività di carattere culturale, ludico, artistico, motorio e sportivo in apposite aule, dette anche laboratori, con attrezzature didattiche adeguate all'età”.* Tuttavia, *“la non equiparazione degli allievi a lavoratori non esclude l'obbligo del Dirigente scolastico di effettuare la valutazione dei rischi riferiti a queste aule attrezzate e alle attività che vi si svolgono e di definire i conseguenti interventi di prevenzione e protezione e, in particolare, la formazione specifica dei docenti impegnati in tali attività. Tuttavia, considerata la complessità e la diversità delle situazioni reali all'interno delle scuole e l'assenza di precise indicazioni normative in materia, non si può escludere a priori l'esistenza di situazioni particolari che rendano necessario equiparare a lavoratori gli allievi di scuole di ogni ordine e grado. In ogni caso, i contenuti della formazione rivolta agli allievi equiparati a lavoratori dovranno essere adeguati alla effettiva esposizione ai rischi, congruenti con l'età degli allievi e dei programmi scolastici”.*

Su questo tema è intervenuta la Commissione di cui all'art. 12 comma 2 del Dlgs 81/2008 con l'Interpello 1/2014. Il parere reso dalla Commissione Interpelli risponde a quattro quesiti posti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

1. In quali casi l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto dal Dlgs n. 81/2008, considerando che nello svolgimento dell'attività ordinaria, l'allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e attrezzature videoterminali.
2. Quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche.
3. Quali sono i criteri di identificazione e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
4. Limiti dell'obbligo di informazione e formazione ex art. 3 del Dlgs n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d'urgenza.

La Commissione con l'Interpello 1/14 del 13 marzo u.s. ha fornito le seguenti risposte.

Risposta 1

La Commissione dopo aver richiamato l'art. 2 del Dlgs n. 81/2008 che prevede l'equiparazione al lavoratore dell'**allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione [...]** afferma che "in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 81/2008, l'**equiparazione dell'alunno al lavoratore** deve intendersi nei termini fissati dal decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado).

Il decreto all'art. 1, comma 2, espressamente prevede *'sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo didattico'*.

Risposta 2

La Commissione fa presente che "il datore di lavoro è quello identificato dall'art. 8 del Dm 29 settembre 1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione anche alle 'Istituzioni scolastiche ed educative non statali', specifica *'Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353'*. Il soggetto individuato deve rispettare quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lett. b), del Dlgs n. 81/2008 che definisce il datore di lavoro come *il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*.

Risposta 3

In merito al **terzo quesito sui criteri di identificazione e reperimento di enti bilaterali e organismi paritetici**, la Commissione evidenzia che l'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 (le cosiddette linee interpretative degli Accordi del 21 dicembre 2011) ha ampiamente trattato la questione relativa agli Organismi Paritetici "dando indicazioni relative a quanto previsto dall'art. 37, comma 12, del Dlgs n. 81/2008 in merito alla richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro agli organismi paritetici *ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro"*.

In particolare l'Accordo precisa che *'resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che svolgano la propria attività di 'supporto' alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro ... si ritiene che il 'territorio' di riferimento possa essere individuato nella Provincia'*.

Risposta 4

Si evidenzia che il punto 8 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede il "riconoscimento dei **crediti formativi** alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Nel merito *'qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore'*. Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare l'adempimento di quanto previsto dall'art. 37 del Dlgs n. 81/2008 chiedendo al lavoratore l'esibizione dell'attestato di frequenza di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011". Nel caso che il lavoratore sia privo della formazione prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il datore di lavoro "deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente" *o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività. Il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione* (punto 10 Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

Il testo integrale dell'interpello è rinvenibile al seguente link:

<http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/Interpello%201-2014.pdf>

Quando lo studente è un "lavoratore". Obblighi e adempimenti a carico della scuola

Un interessante [percorso di slides](#)⁷⁵ è stato presentato in un seminario organizzato dall'Inail regionale Lombardia dal titolo "Quando lo studente è un lavoratore: obblighi e adempimenti a carico della scuola"; ad essere analizzati sono gli aspetti prevenzionali, normativi e procedurali da tenere presenti nei casi in cui gli studenti svolgano attività di alternanza scuola lavoro o *stage* presso aziende.

Preliminarmente il percorso individua le peculiari situazioni in cui gli studenti sono equiparati a "lavoratori" (soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi, momenti di alternanza tra studio e lavoro, partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori).

Nella slide n. 5 viene riportata una tabella sintetica che evidenzia, per ogni ordine di scuola, l'equiparazione degli studenti a lavoratori, gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza ed alcune note specifiche; segue una puntuale declaratoria degli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti (ovviamente nella scuola le due figure coincidono).

Nelle slides da n. 13 a n. 16 si fa espresso riferimento al nuovo contesto normativo – legge 107/15 – dell'alternanza scuola lavoro; si parla poi di formazione sulla sicurezza e di certificazione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale.

Quindi si passa ad analizzare i tirocini formativi e l'attività di alternanza scuola lavoro nell'ambito della legislazione regionale, fornendo una sorta di guida operativa.

Il percorso si chiude con un *focus* sul ruolo di prevenzione e assicurazione dell'Inail, chiarendo quali sono le attività protette, i soggetti assicurati e i soggetti assicuranti nella scuola statale e nella scuola paritaria.

⁷⁵ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2016/02_2016/Inail_Lombardia_studente-lavoratore-zanin.pdf



TUTELE

Misure generali di tutela

Misure generali di tutela

L'art. 15 del Dlgs 81/08 elenca in maniera minuziosa le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si tratta di:

- valutazione di tutti i rischi;
- programmazione della prevenzione;
- eliminazione o riduzione al minimo dei rischi;
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro (concezione dei posti di lavoro, scelta delle attrezzature ecc.);
- riduzione dei rischi alla fonte;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e trasferimento ad altra mansione;
- informazione e formazione adeguate per tutti;
- istruzioni adeguate;
- partecipazione e consultazione dei lavoratori e dell'RLS;
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.

Tali misure non devono in nessun caso comportare alcun onere per i lavoratori.



Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro aggiornato nell'edizione giugno 2016

Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro aggiornato nell'edizione giugno 2016 (TUSL)

Vi informiamo che è stata pubblicata dal Ministero del Lavoro la **versione aggiornata giugno 2016 del Testo Unico sicurezza sul lavoro** Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Ecco il link per scaricarlo

<http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf>



VADEMECUM

Vademecum per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro

Vademecum dell'Inail per gli addetti al primo soccorso e alle emergenze nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

VIDEOTERMINALI

Videoterminali: linee guida per la prevenzione dei disturbi visivi

VIGILANZA

Per un avvio sicuro... le disposizioni in materia di accoglienza, sorveglianza, vigilanza

Vigilanza sugli alunni

Vademecum per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro

All'inizio del nuovo anno scolastico proponiamo alla vostra attenzione un **vademecum**⁷⁶ pubblicato dall'Università degli studi di Perugia; si tratta di un'interessante guida sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, che illustra in maniera semplice e chiara norme, compiti e responsabilità relative a una materia di così notevole complessità e delicatezza. Il vademecum descrive in apertura le modalità organizzative più opportune per efficaci azioni volte alla miglior tutela della salute e della sicurezza; a tal fine individua i ruoli di tutti gli attori del sistema, distinguendoli in base ai ruoli che gli stessi sono chiamati a svolgere in termini "operativi" e/o "consultivi". Di seguito l'elenco completo degli attori:

- datore di lavoro
- dirigente
- preposto per la sicurezza
- addetto antincendio e primo soccorso
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- medico competente
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- lavoratore

Di ognuna di queste figure vengono definiti in maniera chiara e sintetica i compiti specifici e gli obblighi normativi. Il lavoro procede con l'individuazione e la schematizzazione dei documenti per la gestione della sicurezza e della salute, ossia:

- il documento di valutazione dei rischi (DVR)
- il piano di sorveglianza sanitaria
- il piano di manutenzione di ambienti di lavoro, impianti, attrezzature.

Continua illustrando le modalità di intervento e gestione delle emergenze, in particolare analizzando i piani di emergenza interni e formazione, come utilizzare un estintore, come effettuare una rianimazione cardiopolmonare, quali numeri chiamare in caso di emergenza. Viene poi illustrato come comportarsi in caso di evento sismico e in quali luoghi trovare riparo. Infine vengono esaminate le questioni legate all'ergonomia della postazione di lavoro e al corretto utilizzo del videoterminale.

Vademecum dell'Inail per gli addetti al primo soccorso e alle emergenze nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

L'Inail ha reso disponibile sul suo sito il "[Vademecum per gli addetti al primo soccorso e alle emergenze nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado](http://www.inail.it/cs/internet/home.html)"⁷⁷ (il file è di circa 10 mb) per la gestione delle emergenze di Primo Soccorso, Prevenzione e Lotta agli Incendi ed il primo intervento nelle Calamità Naturali (Alluvioni e Terremoti). In considerazione dell'ampiezza dei temi trattati e dei destinatari cui è rivolto, il documento, più che un vademecum vuole essere una guida pratica per il personale che riveste i ruoli di Incaricato alle Emergenze di Primo Soccorso e Incaricato alle Emergenze di Prevenzione e Lotta agli Incendi.

La pubblicazione fornisce, in modo chiaro ed efficace, le indicazioni "*necessarie a fronteggiare le emergenze senza sconfinare in indicazioni ed istruzioni che oltrepassino le competenze e le capacità dell'addetto alle emergenze*".

A tal fine il *vademecum* riporta buone pratiche di primo soccorso e prevenzione incendi, interventi da porre in atto in caso d'infortunio o malore sia nei confronti dei colleghi e nei confronti dei bambini, interventi di protezione in caso di incendio, terremoto ed alluvione, dando precise indicazioni su "*che cosa fare*", "*che cosa non fare*" e "*come fare*".

Il lavoro si propone anche come utile sussidio per il Medico Competente, per il RSPP e gli "Addetti alle Emergenze", che potranno utilizzarlo all'interno della progettazione della formazione/informazione operativa.

Infine il documento si pone l'obiettivo di far entrare nel *background* fondamentale dell'educatore la "*cultura della sicurezza*" concetto più ampio della semplice "*tutela della sicurezza*". In tal senso il *vademecum* vuole contribuire a cambiare la preparazione tecnico-sociale del personale insegnante, partendo dall'integrazione dei bisogni della sicurezza e salute dei bambini e dei ragazzi in funzione dell'ambiente scolastico visto come "Ambiente di Lavoro" e di vita.

⁷⁶ http://www.puntosicuro.it/_resources/files/01_Vademecum_Sicurezza.pdf

⁷⁷ <https://www.inail.it/cs/internet/home.html>

Videoterminali: linee guida per la prevenzione dei disturbi visivi

Videoterminali e computer oramai sono strumenti di uso comune in tutti gli uffici. L'uso intensivo di questi strumenti, in condizioni ambientali non ottimali, può provocare disturbi agli occhi e all'apparato muscolo scheletrico.

La legislazione vigente definisce lavoratore a terminale colui che utilizza il VDT in modo sistematico per 20 ore settimanali detratte le pause. In questo caso il lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria (visita medica generale, mirata in particolare all'apparato visivo e all'apparato osteoarticolare, alla verifica della postura e dell'affaticamento fisico o mentale) effettuata dal medico competente con una periodicità quinquennale per i lavoratori sotto i 50 anni e triennale per quelli oltre i cinquanta.

Se la lavorazione si protrae per 4 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore le cui modalità sono definite dalla contrattazione d'istituto.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro.

Nel **numero 5 di Dirigenti News** del 3 febbraio scorso, descrivendo le attribuzioni del medico competente, si è accennato alla sorveglianza sanitaria nelle istituzioni scolastiche sostenendo che in particolar modo interessa i videoterminalisti.

Adesso affrontiamo l'argomento dal punto di vista della prevenzione dei disturbi visivi e dei problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico facendo riferimento a un manuale della Fondazione "G.B. Bietti" dal titolo "**Linee Guida per le Aziende su: Prevenzione delle Disabilità e degli Infortuni alla Vista**"⁷⁸.

Generalmente i rischi connessi all'attività legati all'uso del VDT derivano da una non appropriata progettazione della postazione di lavoro e da procedure lavorative non corrette.

Il documento informativo della Fondazione Bietti, destinato agli operatori che utilizzano abitualmente il videotermine, si sofferma su alcune norme di buona pratica per prevenire ed evitare eventuali disturbi alla vista e propone alcune semplici indicazioni per organizzare in maniera corretta la propria postazione di lavoro ed utilizzare correttamente tutti gli strumenti in dotazione.

Il manuale evidenzia che i problemi correlati all'uso dei videoterminali "*possono riguardare, esclusivamente, la fatica visiva connessa all'impegno degli occhi (astenopia), alle caratteristiche dello schermo, alle condizioni di illuminazione e di microclima dell'ambiente; i disturbi muscolo-scheletrici condizionati da posture non corrette, arredi e tempi di lavoro; e lo stress (affaticamento mentale) influenzato dai contenuti della mansione, dal software e dal rumore*".

Disturbi derivanti da una "*inadeguata progettazione delle postazioni e delle modalità di lavoro*" e che possono quindi essere prevenuti "*sia mediante l'applicazione di principi ergonomici che con comportamenti corretti da parte degli utilizzatori*".

Si afferma che i disturbi più frequenti lamentati dai lavoratori addetti ai videoterminali sono "*mal di testa, rigidità alla nuca, bruciore agli occhi, lacrimazione, dolori in corrispondenza di spalle, braccia e mani*", mentre per i disturbi visivi si parla di "*bruciore, lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, pesantezza, visione annebbiata, visione sdoppiata, stanchezza alla lettura*".

Tali disturbi sono provocati da un'elevata sollecitazione degli occhi e dal conseguente affaticamento dovuto a:

- condizioni di illuminazione sbagliate (bassa illuminazione delle superfici vicine allo schermo che comporta un prolungato sforzo di adattamento per gli occhi)
- errata ubicazione del videotermine rispetto a finestre e a altre fonti di luce
- condizioni ambientali sfavorevoli (aria troppo secca, correnti d'aria, temperatura troppo bassa o troppo alta)
- caratteristiche inadeguate del software
- contrasto insufficiente dei caratteri rispetto allo sfondo
- postazione di lavoro sbagliata
- posizione statica e impegno visivo ravvicinato e protratto nel tempo
- difetti visivi non o mal corretti.

Lo studio inoltre si sofferma sull'affaticamento fisico e mentale dovuto all'utilizzo di software inadeguati e fornisce infine alcune dettagliate indicazioni riguardo a schermo, tastiera e mouse.

⁷⁸ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2014/10_2014/Fondazione_Bietti_linee_guida_prevenzione_vista.pdf

Per un avvio sicuro ... le disposizioni in materia di accoglienza, sorveglianza, vigilanza (di Antonia Carlini)

Tra gli impegni organizzativi del dirigente all'inizio di ogni anno scolastico rientra senza dubbio l'adozione di disposizioni in materia di accoglienza, sorveglianza, vigilanza degli alunni alla luce dei funzionamenti ordinari della scuola, delle sedi e in considerazione delle attività scolastiche previste per l'anno scolastico. Tali disposizioni, che devono tenere conto di quanto deliberato dal Consiglio di istituto nell'ambito delle sue competenze, rientrano nel modello di organizzazione e di gestione della sicurezza previsto dall'art. 30 del Dlgs n.81 del 2008, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa. La responsabilità del Dirigente Scolastico, infatti, viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. A motivo di ciò il Dirigente Scolastico può predisporre un modello organizzativo in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.

In allegato proponiamo una **bozza (aperta al confronto e alla discussione) di modello organizzativo**⁷⁹ dell'attività di accoglienza, sorveglianza e vigilanza elaborata tenendo conto degli obblighi in materia di vigilanza stabiliti dal Ccnl vigente e dal Codice civile, della casistica più importante della giurisprudenza prevalente e dell'esperienza nella gestione della materia. È comunque necessario che il dirigente scolastico verifichi che il regolamento di istituto abbia stabilito i criteri per l'accoglienza degli alunni e per la disciplina dell'uscita degli stessi al termine delle lezioni: in mancanza potrà utilizzare il modello proposto come disciplina temporanea chiedendo al Consiglio di istituto di integrare tempestivamente il regolamento. Il modello proposto, elaborato per un Istituto Comprensivo ma adattabile per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (tenendo conto dell'età dei ragazzi e del grado di autonomia) richiama gli obblighi a carico dei principali soggetti coinvolti: dirigente, docenti e collaboratori scolastici. Inoltre, regola compiti e responsabilità rispetto ad alcuni momenti particolarmente delicati sul piano organizzativo: l'attività di pre e post accoglienza, l'entrata al mattino e l'uscita al termine delle lezioni, il cambio dell'ora, le sezioni e le classi scoperte per assenza del docente, l'intervallo di ricreazione, la gestione delle classi vivaci e degli alunni con problemi di comportamento, la rilevazione di problemi di sicurezza, la gestione degli infortuni e le misure in caso di piccoli incidenti.

Si tratta di uno strumento implementabile nel tempo anche con il contributo di quanti, anche attraverso indicazioni, suggerimenti, proposte, che possono essere inviate alla redazione di Dirigenti News, vorranno partecipare a migliorarlo per renderlo risorsa organizzativa condivisa.

Vigilanza sugli alunni

Per effetto del vincolo negoziale instaurato all'atto dell'iscrizione e dell'ammissione dell'alunno, sulla scuola incombe l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello stesso con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico del minore:

- per tutta la durata della prestazione scolastica ed anche oltre il tempo di durata della stessa (è il caso della permanenza dell'alunno in tempi anticipati o posticipati rispetto alla durata delle attività, per esigenze lavorative di entrambi i genitori);
- per tutto il tempo in cui le sono affidati e, quindi, dal momento iniziale dell'affidamento, sino alla tutela effettiva o potenziale dei genitori (è il caso di persone adulte da questi delegate). Non esimono la scuola dalla responsabilità le eventuali dichiarazioni rilasciate da questi ultimi (è il caso di consensi o "liberatorie" da questi sottoscritti).

Con riferimento alle diverse professionalità della scuola, tale obbligo si traduce:

- per i docenti, nell'obbligo di vigilare con continuità sui minori affidati e di adottare le misure di cautela e di ordinaria prudenza, per tutto il periodo di affidamento (da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni fino al termine delle stesse);
- per i collaboratori scolastici, nell'obbligo di sorvegliare sui minori limitatamente ai periodi *immediatamente* antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e nelle situazioni regolamentate nel modello organizzativo per la sicurezza adottato nella scuola;
- per il dirigente scolastico, nell'obbligo di adottare misure organizzative idonee ad eliminare qualsiasi fonte di rischio e a regolamentare i diversi momenti dell'attività scolastica (è il caso delle disposizioni

⁷⁹ http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2014/09_2014/Vigilanza_Modello_allegato.pdf

organizzative-misure comportamentali riguardanti: pre-post-accoglienza, copertura delle classi scoperte, avvicendamento dei docenti, ricreazione, uscita da scuola, uscite – visite guidate – viaggi di istruzione ...) tenendo conto di quanto deliberato in materia dal Consiglio di circolo/istituto, e di controllare il rispetto delle disposizioni impartite, secondo quanto previsto nel citato modello organizzativo per la sicurezza.

Dalla violazione degli obblighi richiamati possono derivare le seguenti responsabilità:

- *la responsabilità civile* verso terzi e l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di risarcire i danni conseguenti alla violazione;
- *la responsabilità amministrativa o patrimoniale* in caso di violazione per la quale sia accertata la colpa grave (negligenza o imprudenza, o imperizia) o il dolo (volontarietà della trasgressione, coscienza di causare l'evento dannoso), che si aggiunge successivamente con l'azione di rivalsa innanzi alla Corte dei Conti dell'Amministrazione nei confronti del personale scolastico (viene meno, in questo caso, la possibilità di rivalersi nei confronti del docente ove non venga dimostrato che questi, nell'esercitare la vigilanza, ha tenuto un comportamento doloso o gravemente colposo);
- *la responsabilità disciplinare* per la violazione di obblighi di servizio;
- *la responsabilità penale* per la violazione di norme penalmente sanzionate (è il caso delle norme antinfortunistiche e delle sanzioni previste dal nuovo testo Unico sulla sicurezza).

Torneremo su questo tema delicato per ragionare sulla questione dell'uscita a piedi da soli degli alunni, già nelle scuole secondarie di I grado.

*Per un approfondimento chiaro, sintetico e completo sul tema delle responsabilità del personale della scuola in generale e sulle responsabilità del dirigente scolastico in particolare, si consiglia di vedere i saggi di Sergio Auriemma in **Repertorio 2012** edito da Tecnodid.*



ZONE SISMICHE

Edifici scolastici e rischi nelle zone sismiche

La valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro e nelle scuole

Adeguamento antisismico degli edifici scolastici

Edifici scolastici e rischi nelle zone sismiche

Occorre vincere un certa esitazione prima di scrivere, in questi giorni, di terremoto; si rischia infatti di aggiungere anche le proprie alle tante parole, quando restano purtroppo ancora pochi i fatti concreti realizzati nel tempo per prevenire l'ennesima strage di centinaia di persone fra cui molti bambini. Sembra allora sufficiente limitarsi a richiamare le parole del vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili all'omelia dei funerali solenni davanti alle massime cariche dello Stato: "Il sisma non uccide, le opere dell'uomo sì". In eventi come questi la responsabilità ricade sempre sull'uomo e sul suo operato; occorre perciò fare una ampia ed articolata riflessione sui vari livelli di responsabilità.

Le diverse procure hanno aperto specifiche indagini che, sicuramente, non avranno esito in tempi brevi. Oltre alle misure urgenti per alleviare il dramma che affligge centinaia di famiglie, occorre monitorare costantemente l'efficacia e l'efficienza dell'annunciato progetto di "Casa Italia". Oltre la vigilanza delle istituzioni preposte, occorre attivare un controllo attento dell'intera comunità sociale; la Cisl Scuola insieme alla Confederazione lo farà con le proprie strutture presenti nelle aree colpite.

Ad ogni evento sismico si ripete sempre lo stesso ritornello: le norme ci sono, ma non vengono applicate o si trova estrema difficoltà ad applicarle. Dopo il terremoto avvenuto in Abruzzo il 6 aprile 2009 si è sviluppato una copiosa produzione di norme antisismiche; di queste, vale la pena ricordare:

- le **linee guida predisposte dalla Protezione Civile**⁸⁰ per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali come arredi e impianti; un documento tecnico che contiene schemi adatti per mitigare il rischio derivante da scosse di terremoto, anche di lieve entità;
- le **linee guida predisposte nel 2009 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici**⁸¹ finalizzate al rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole.

Sappiamo bene che quando si verifica un terremoto ciò che provoca vittime è principalmente il crollo degli edifici o di parte di essi; ma anche il danneggiamento degli elementi non strutturali può costituire una grave minaccia per l'incolumità delle persone oltre a determinare l'ostruzione delle vie di fuga.

Soffermandoci con qualche considerazione sulle indicazioni predisposte dal CSLP che riguardano direttamente le istituzioni scolastiche, rimandiamo all'articolo di **Dirigenti news n. 12 del 30 marzo 2015**⁸², relativamente a quello che può e deve fare il datore di lavoro, nel nostro caso il dirigente scolastico, nel DVR.

Il documento elaborato dal Consiglio Superiore dei LLPP contiene indicazioni utili per il rilevamento e la verifica dello stato di vulnerabilità degli elementi non strutturali (Rivoli docet) dei 42.000 plessi scolastici distribuiti su tutto il territorio nazionale.

È stata un'azione sistematica di ricognizione e valutazione della presenza di situazioni di rischio determinate dalla vulnerabilità degli elementi non strutturali critici per coloro che operano negli edifici scolastici.

Tale ricognizione ha preso le mosse dalla conoscenza dello stato degli edifici scolastici derivante dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica, purtroppo ancora incompleta, a vent'anni della legge 23/96 che l'ha istituita; una serie di informazioni che riguardano le dimensioni delle scuole, le tecnologie costruttive, l'età di costruzione, la classificazione sismica, la presenza di certificazioni relative a vari disposti legislativi in tema di sicurezza, lo stato di manutenzione ecc.

Tali informazioni, incomplete, non consentono una selezione delle situazioni a su cui intervenire con priorità. Il nostro patrimonio di edilizia scolastica è per la maggior parte vetusto, non a norma per il 50%, poco adatto alle innovazioni didattiche e per giunta non completamente censito. Pur prendendo atto dello sforzo che si sta facendo in termini di interventi finanziari con la legge 107/2015, dobbiamo denunciare che non esiste un vero e proprio piano pluriennale che risponda in modo adeguato alle esigenze; eppure non andrebbe mai dimenticato che nei 42.000 plessi scolastici vivono giornalmente 8 milioni di ragazzi e oltre 1 milione di persone che a vario titolo prestano la loro attività.

Rischio sismico nelle istituzioni scolastiche

Spesso si pensa che il rischio sismico possa essere combattuto solo con interventi sulle strutture degli edifici che, per le scuole, sono in capo all'ente proprietario; invece è possibile intervenire per la prevenzione antisismica anche riducendo i rischi non strutturali.

Nella sua qualità di datore di lavoro il dirigente scolastico, nel valutare tutti i rischi, non può trascurare il rischio sismico considerato che una scuola su tre, in Italia, si trova in zona ad alto rischio sismico.

⁸⁰ http://www.reluis.it/doc/pdf/LG_NS_finale_web.pdf

⁸¹ http://www.asteringegneria.com/Normativa_Tecnica/2009_Linee%20guida_rilevamento_vulnerabilita_elementi_non_strutturali_scuole.184.pdf

⁸² <http://www.cislscuola.it/index.php?id=4207>

Quindi l'obbligo del Ds è quello di intervenire per ridurre il rischio non strutturale.

Di seguito si riportano alcuni semplici accorgimenti possibili e consigliabili:

- ancoraggio al muro di oggetti che possono cadere (armadi, librerie, scaffalature, ...) mediante staffe ad L;
- blocco di oggetti montati su ruote per impedirne il rotolamento;
- sospensione a parete di oggetti oscillanti (quadri, cartine geografiche, lavagne) mediante occhielli ad anello chiuso;
- conservazione di oggetti pesanti, fragili e/o pericolosi nei ripiani più bassi degli armadi o scaffalature;
- apposizione di chiusure di sicurezza a tutte le ante degli armadi;
- allontanamento di banchi, sedie, scrivanie da finestre o aperture non provviste di vetri di sicurezza, oppure da mensole spioventi.

Ulteriori interventi praticabili sono corsi di formazione sul rischio sismico e simulazioni di terremoto con esercitazioni e/o prove di evacuazione.

La valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro e nelle scuole

Gli eventi sismici che hanno più volte colpito il nostro paese hanno messo in evidenza l'alta vulnerabilità delle strutture edilizie costruite prima della nuova normativa sismica. Tra queste rientrano, in moltissimi casi, gli edifici scolastici, per la maggior parte abbastanza vetusti. È dunque molto importante valutare la sicurezza di tali costruzioni e individuare precisi interventi di prevenzione e protezione per assicurare l'incolumità del personale e degli studenti.

Un aiuto in questa direzione lo offre un intervento del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della AUSL Reggio Emilia dal titolo "[Il rischio sismico nei luoghi di lavoro. Il Documento di Valutazione dei Rischi](#)"⁸³.

Preliminarmente il documento riporta gli articoli del Dlgs 81/2008 riferiti al rischio sismico.

Art. 17, c. 1: *"Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi"*

Art. 29, c. 3: *"la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata...a seguito di infortuni significativi. A seguito di tale rielaborazione... il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato...nel termine di 30 giorni dalle rispettive cause"*.

Art. 63, c. 1: *"I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV" Allegato IV, punto 1.1.1 "Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali"*.

Art. 64 comma 1, lettera c): *"Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro...vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori"*.

Il documento evidenzia quanto sia importante:

- valutare la vulnerabilità/sicurezza sismica della struttura e degli elementi non strutturali e, in caso di criticità riscontrate, l'integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con il rischio sismico;
- l'elaborazione di specifiche procedure di intervento in caso di emergenza sismica, integrando i Piani di Emergenza.

Il lavoro prodotto dall'ASL Emilia Romagna, che merita di essere analizzato integralmente, esamina, poi, alcuni dei *"diversi metodi di valutazione della vulnerabilità sismica di edifici esistenti, a seconda della scala territoriale di indagine"*.

Metodi basati sul giudizio di esperti: *"un possibile strumento per effettuare tale valutazione è costituito dalle Schede di vulnerabilità di I e II livello redatte dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDR) del CNR"*.

Metodi meccanici/analitici: *"sono basati su modellazioni numeriche che rappresentano il comportamento sismico delle costruzioni e sono finalizzati a stabilire se l'edificio è in grado o meno di resistere alla combinazione sismica di progetto"*.

⁸³ http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150210_AUSL_valutazione_rischio_sismico.pdf

Infine pone l'accento, in un'ottica di prevenzione, a quanto sia *"importante avviare un percorso di valutazione della sicurezza per tutti gli edifici che ospitano luoghi di lavoro progettati e realizzati prima della classificazione sismica e quindi senza l'adozione di criteri di progettazione antisismica"*.

A tal fine suggerisce un preciso percorso operativo che inizia dall'esame dei dati progettuali, passa dai rilievi geometrici e dal quadro di degrado e si conclude con la valutazione del rischio che sarà classificato in rischio basso, moderato o elevato da riportare nel DVR.

Adeguamento antisismico degli edifici scolastici

Il Miur ha pubblicato il Dm 943 dell'11 febbraio 2016 contenente l'elenco delle scuole assegnatarie delle risorse per l'adeguamento antisismico degli edifici, previste dalla legge 107.

Su uno stanziamento complessivo di 40 milioni, saranno erogati 37.536.601 euro per un totale di 50 interventi.

Gli ulteriori 2,5 milioni non assegnati andranno a cumularsi con i 20 milioni di euro dei Fondi protezione civile del 2016.

Cisl Scuola Nazionale
Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma
Tel. 06 583111 - Fax 06 5881713
www.cislscuola.it



CISL
SCUOLA

#generarevalori